

ALIMENTA

RIVISTA DI DIRITTO E SCIENZE DELL'AGRICOLTURA
ALIMENTAZIONE E AMBIENTE

N. 3/2024

INDICE

PARTE I

SAGGI E APPROFONDIMENTI

Diritto

“*No safe level*” ed etichettatura precauzionale degli alcolici: una questione da affrontare 357
di *Vito Rubino*

La *blockchain* quale soluzione per la tracciabilità alimentare e la certificazione di origine. Il caso del Tartufo bianco pregiato dell’Alto Monferrato 379
di *Marco Guidi*

Economia

Prime riflessioni intorno al *food design* e alle ricette d’autore: un impulso per il turismo enogastronomico 425
di *Fabiano De Leonardis* e *Melissa Capelli*

PARTE II

NOTE E COMMENTI

La distribuzione selettiva di prodotti agroalimentari alla luce del reg. (UE) 2100/94 secondo la Corte di Cassazione. [nota a Corte di Cassazione, sez. I civ., sentenza 9 aprile 2024, n. 9429] 481
di *Federico Coppola*

A proposito di una recente sentenza: considerazioni intorno all'istituto del livello [nota a Corte di Cassazione, sez. II civ., sentenza 6 novembre 2023, n. 30823] di <i>Raffaella Aimone</i>	514
---	-----

PARTE III

DOCUMENTAZIONE

Osservatorio di giurisprudenza alimentare 3/24 a cura di <i>Vito Rubino</i> e <i>Giovanni Stangoni</i>	533
---	-----

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Circolare 18 settembre 2024: <i>Linee guida sulla dichiarazione della quantità degli ingredienti (art. 22 del regolamento (UE) n. 1169/2011), nonché ulteriori informazioni per la corretta applicazione delle disposizioni riguardanti l'etichettatura di taluni prodotti alimentari</i>	551
--	-----

Ministero della Salute, Circolare 13 novembre 2024: <i>Autorità competenti designate, nell'ambito delle rispettive competenze, all'accertamento delle violazioni in materia di alimenti, mangimi, salute e benessere degli animali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27. Riscontro richieste di chiarimento.</i>	593
---	-----

Libri	599
--------------	-----

Notizie sugli autori	605
-----------------------------	-----

PARTE I
SAGGI E APPROFONDIMENTI

“NO SAFE LEVEL” ED ETICHETTATURA PRECAUZIONALE DEGLI ALCOLICI: UNA QUESTIONE DA AFFRONTARE

Sommario: **1.** *Introduzione.* – **2.** *La posizione dell’Unione europea sull’informazione ai consumatori in merito alle conseguenze dell’assunzione di alcolici.* – **3.** *L’iniziativa normativa irlandese del 2022 fra autonomia regolatoria e proporzionalità.* – **4.** *Il possibile conflitto della disciplina irlandese con il diritto dell’Unione europea alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia.* – **5.** *Valutazioni conclusive.*

1. Introduzione

Secondo i dati più recenti forniti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità¹ in Europa all’incirca 800.000 decessi all’anno sono correlabili in modo diretto o indiretto al consumo di alcolici, ossia quasi un terzo delle cause di morte associate a questa abitudine di consumo a livello globale.

Il continente europeo fa registrare anche il più alto consumo di

* We acknowledge financial support under the National Recovery and Resilience Plan (NRRP), Mission 4, Component 2, Investment 1.1, Call for tender No. 104 published on 2.2.2022 by the Italian Ministry of University and Research (MUR), funded by the European Union – NextGenerationEU– Project Title “*Towards a sustainable agrifood system: legal tools for the development of European agrifood supply chain*” (2022YPWF3H – CUP H53D23002970006). Grant Assignment Decree No. n° 968 adopted on 30/06/2023 by the Italian Ministry of University and Research (MUR).

¹ L’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) pubblica periodicamente numerosi Report per fornire alle Autorità competenti a livello internazionale e nazionale una base scientifica su cui fondare le proprie valutazioni del rischio e le proprie decisioni politiche in materia di salute pubblica e contrasto alle malattie. Per quanto qui specificamente interessa sia consentito richiamare i documenti *Global Status Report on alcohol and health and treatment of substance use disorders* del 2024, *The European Health Report* del 2021, nonché *Global status report on alcohol and health* del 2019, tutti reperibili *on line* sul sito dell’Organizzazione.

alcol *pro capite* nel mondo, con una media di 9,2 litri di alcol puro per persona all'anno.

Le conseguenze di una così elevata diffusione degli alcolici si riflettono tanto sull'incidenza di alcune patologie (malattie cardio-vascolari, alcuni tipi di tumori e problematiche epatico-digestive correlate) quanto in ambito sociale, tenuto conto che lo stato di ebbrezza provoca incidenti stradali, infortuni sul lavoro e atti di violenza.

Sebbene la maggior parte degli studi scientifici non misurino con precisione le conseguenze sanitarie in relazione alla quantità di assunzione giornaliera, in anni recenti in letteratura sono comparse alcune segnalazioni circa la difficoltà di riconoscere una soglia di consumo senz'altro sicura (c.d. "no safe level"), poiché i fattori in giuoco sono molteplici e dipendono anche da caratteristiche soggettive dei consumatori.

È stato, così, a titolo esemplificativo sottolineato che «in the EU, light to moderate alcohol consumption (<20 g of pure alcohol per day, which is equivalent to consumption of approximately <1,5 l of wine [12% alcohol by volume; ABV] <3,5 l of beer [5% ABV] per week) was associated with almost 23000 new cancer cases in 2017, accounting for 13,3% of all alcohol-related cancer types (...). More than a third of the cancer cases attributed to light to moderate drinking (approximately 8500 cases) were associated with a light drinking level (<10 g per day)»².

² Cfr. B. O. ANDERSON, N. BERDZULI, A. ILBAWI, D. KESTEL, H. P. KLUGE, R. KRECH et al., *Health and cancer risks associated with low levels of alcohol consumption*, *The Lancet*, Vol. 8, January 2023, pp. E6 ff. Sul medesimo argomento si vedano, altresì, gli studi di P. ROVIRA, J. REHM, *Estimation of cancers caused by light to moderate alcohol consumption in the European Union*, *Eur. Jour. Of Public Health*, 2021, pp. 591 ss.; J. REHM, GE GMEL, G. GMEL et al., *The Relationship between different dimensions of alcohol use and the burden of disease – an update*, *Addiction*, 2017, pp. 968 ss.; A. M. WOOD, S. KAPTAGE, A. S. BUTTERWORTH et al., *Risk thresholds for alcohol consumption: combined analysis of individual-participant data for 599912 current drinkers in 83 prospective studies*, *The Lancet*, 2018, pp. 1513 ss.; T. VOS et al., *Global, regional and national incidence, prevalence and years lived with disability for 238 disease and injuries for 195 countries, 1990 – 2016: a*

Nella prospettiva descritta, l'alcol può rappresentare un rischio sanitario rilevante anche al di fuori di un utilizzo patologico delle bevande spiritose, circostanza che ha dato origine a un notevole allarme³ e ha chiamato in causa responsabilità politiche non solo nella gestione *ex post* delle patologie ad esso correlate o nella lotta alle c.d. dipendenze, ma anche nella scelta degli strumenti di prevenzione, a partire dalla corretta informazione ed educazione dei consumatori.

In questa cornice si iscrive la recente discussione circa la facoltà degli Stati membri dell'Unione europea di introdurre unilateralmente obblighi di avvertenze sanitarie nell'etichettatura, presentazione e pubblicità delle bevande spiritose anche in presenza di un indice volumico relativamente modesto, come nel caso dei vini.

Nonostante il dibattito abbia preso avvio da poco, la letteratura ha già tratteggiato svariati aspetti che meriterebbero un ulteriore approfondimento su vari piani⁴.

Dal punto di vista giuridico appare, comunque, anzitutto necessario verificare, preliminarmente ad ogni discussione, se gli Stati membri dispongano ancora, nell'attuale stato di sviluppo dell'integrazione europea, di uno spazio decisionale autonomo in materia ed eventualmente a quali criteri debbano improntare la propria azione legislativa in conformità alle norme sovranazionali a tutela dei diritti fondamentali dell'individuo e della libertà del commercio interstatale.

systematic analysis for the Global Burden of Disease Study, 2016, *The Lancet*, Vol. 390, pp. 1211 ss.; P.E. RONKSLEY, S. E. BRIEN, B.J. TURNER et al., *Association of alcohol consumption with selected cardiovascular disease outcomes: a systematic review and meta-analysis*, *BMJ*, 2011 pp. 342 ss.; H. RUMGAY, K. SHIELD, H. CHARVAT et al., *A review of human carcinogens – part E: tobacco, areca nut, alcohol, coal smoke and salted fish*, *Lancet Oncol.*, 2009 pp. 1033 ss.

³ Cfr. il noto e controverso comunicato stampa del WHO “*No level of alcohol consumption is safe for our health*” del 4 gennaio 2023, disponibile *on line* sul sito dell'Organizzazione.

⁴ Cfr., per un inquadramento esauriente dei diversi aspetti del dibattito in corso, L. F. PASTORINO, *Le avvertenze sanitarie sulle bevande alcoliche: discussioni in diversi ambiti*, in *Rivista di diritto alimentare*, 2023, pp. 29 ss. ed *ivi* anche per segnalazioni di letteratura.

È, infatti, solo muovendo dall'inquadramento della problematica nella sua dimensione multilivello che possono dedursi i margini della discrezionalità politica e i conseguenti confini delle misure tecniche in materia.

Questo lavoro si propone di esplorare questo aspetto utilizzando quale caso di studio la recente normativa sanitaria irlandese, che ben può dirsi un "*leading case*" non solo perché costituisce la prima disciplina esplicita in tale direzione, ma anche perché rischia di fare da apripista per analoghi interventi in altri Paesi membri, specie nel nord Europa⁵.

2. La posizione dell'Unione europea sull'informazione ai consumatori in merito alle conseguenze dell'assunzione di bevande alcoliche

Coerentemente ai principi di elevata tutela della salute pubblica e protezione dei consumatori enunciati dagli artt. 168 e 169 TFUE, da tempo l'Unione europea ha optato per un coinvolgimento crescente delle persone nelle scelte alimentari, puntando su trasparenza informativa e consapevolezza.

L'evoluzione normativa in questione, constatabile in diversi ambiti, deriva senz'altro dalla strutturazione dell'ordinamento Ue attorno alla centralità dell'individuo e ai suoi diritti fondamentali, fra i quali spiccano tanto il diritto alla salute quanto quello all'autodeterminazione e all'informazione⁶.

⁵ Al momento in cui si scrive si ha notizia, a titolo esemplificativo, che anche il governo polacco stia preparando misure analoghe a quelle irlandesi. E, d'altra parte, è ben nota la sensibilità sul tema da parte di numerosi Paesi membri dell'Unione europea, in cui per cultura e tradizioni il consumo di alcolici è particolarmente elevato.

⁶ I riferimenti normativi principali sono oggi ovviamente da ricercare nei pertinenti articoli della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, così come interpretabili anche alla luce della CEDU e della giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Sia consentito richiamare per via di estrema sintesi l'inviolabilità della dignità umana (art. 1), il diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 6), la libertà di

Per quanto qui più strettamente interessa, la disciplina dell’etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti rappresenta un paradigma esemplificativo di questa traiettoria, tenuto conto che dalle sintetiche disposizioni della primigenia direttiva 79/112/CEE⁷, finalizzata a limitare gli ostacoli alla libera circolazione intracomunitaria dei prodotti alimentari (e, dunque, a sintetizzare il più possibile le informazioni obbligatorie), si è passati a una complessa architettura normativa sui profili commerciali, salutistici e nutrizionali che, a partire dal regolamento 1169/2011⁸ in avanti, ha valorizzato in misura crescente le scelte nazionali in chiave di sussidiarietà e prossimità⁹.

Nell’ottica del legislatore europeo «consumatori che possono contare su un solido quadro che garantisca sicurezza, informazione, educazione, diritti (...) potranno partecipare attivamente al mercato e trarne benefici esercitando il loro potere di scelta e facendo rispettare i loro diritti»¹⁰. D’altra parte, «fornire ai consumatori informazioni chiare che rendono loro più semplice scegliere regimi

pensiero, coscienza e religione (art. 10), la libertà di espressione e d’informazione (art. 11), il diritto all’istruzione, inteso in senso allargato anche come diritto all’educazione (art. 14).

⁷ Cfr. la Direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità *GUCE* L 33 del 08/02/1979, p. 1 ss.

⁸ Cfr. il Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, in *GUUE* L 304 del 22.11.2011, p. 18 ss.

⁹ L’analisi dell’evoluzione normativa in questione richiederebbe uno spazio eccessivo rispetto alle ambizioni di questo lavoro. Sia consentito fare solo riferimento, quale segno tangibile della novellata sensibilità per l’interazione degli Stati membri con in quadro giuridico europeo, all’art. 39 del regolamento che ha previsto esplicitamente la possibilità di introdurre a livello nazionale obblighi aggiuntivi di informazione rispetto a quanto previsto dall’art. 9 del regolamento per le finalità di tutela della salute pubblica, degli interessi dei consumatori e la prevenzione delle frodi.

¹⁰ Cfr. la Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni “*Un’agenda europea dei consumatori. Stimolare la fiducia e la crescita*”, del 22 maggio 2012, COM (2012) 225 def., reperibile *on line*.

alimentari sani e sostenibili andrà a vantaggio della loro salute e della loro qualità della vita e ridurrà i costi sanitari»¹¹.

Con specifico riferimento al tema qui di più stretto interesse, nella Comunicazione “*Piano europeo di lotta contro il cancro*”¹² del 2021 la Commissione, dopo aver dato atto delle preoccupazioni scientifiche di cui si è detto nell’introduzione, ha affermato di voler aumentare «il sostegno agli Stati membri e ai portatori di interessi affinché attuino le migliori pratiche e le attività di sviluppo delle capacità per ridurre il consumo nocivo di alcol, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Tra questi, il conseguimento di una riduzione relativa di almeno il 10% dell’uso nocivo di alcol entro il 2025 (...) A tal fine [la Commissione] collaborerà con gli Stati membri e con il gruppo dei regolatori europei (...) per incoraggiare iniziative di autoregolamentazione e coregolamentazione. La Commissione riesaminerà inoltre la sua politica di promozione delle bevande alcoliche e, in aggiunta proporrà l’obbligo di indicare l’elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale sulle etichette delle bevande alcoliche entro la fine del 2022 e le avvertenze sanitarie entro la fine del 2023 (...)»¹³.

Quest’ultimo passaggio evidenzia una lacuna della normativa europea in materia.

In effetti, il regolamento 1169/2011, pur attribuendo alla Commissione il compito di presentare relazioni e proposte sulla possibilità di estendere anche agli alcolici gli obblighi informativi previsti per tutti gli altri prodotti (cfr. l’art. 16 par. 4 con particolare riferimento all’elenco degli ingredienti e alle informazioni nutrizionali)

¹¹ Cfr. la Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni “*Dal produttore al consumatore. Per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente*”, del 20 maggio 2020, COM (2020) 381 final, p. 15, reperibile *on line*.

¹² Cfr. la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio “*Piano europeo di lotta contro il cancro*” del 3 febbraio 2021, COM (2021) 44 def., reperibile *on line*.

¹³ Cfr. il paragrafo 3.3 della Comunicazione *cit.*

era rimasto sul punto inattuato. Nulla, poi, era stato previsto quanto ad eventuali avvertenze sulla salute specifiche, che rimanevano una mera facoltà precauzionale del produttore.

Com'è noto, la lacuna in questione è stata parzialmente colmata nel 2019 grazie al regolamento 2021/2117/UE¹⁴ che ha esteso ai vini l'obbligo di indicazione di ingredienti e valori nutrizionali e degli ingredienti in etichetta, ma il Parlamento europeo non ha raggiunto una maggioranza sull'inclusione delle avvertenze sanitarie che non sono state, di conseguenza, incluse nella nuova disciplina.

La materia resta, quindi, allo stato priva di una regolamentazione tanto sul piano verticale (etichettatura dei vini) quanto orizzontale (obblighi informativi concernenti le bevande spiritose e, più in generale, tutti i prodotti alimentari contenenti alcol).

In questa situazione, ai sensi dell'art. 39 del regolamento 1169/2011 gli Stati membri che nutrano fondati timori per la salute pubblica possono adottare normative unilaterali proporzionate per prevenire eventuali rischi ritenuti inaccettabili, previa notifica dei progetti alla Commissione europea e rispetto del periodo di *standstill* previsto dall'art. 45.

3. L'iniziativa irlandese del 2022 fra autonomia regolatoria e proporzionalità

Sulla base del quadro giuridico descritto, l'Irlanda già nel 2016 aveva notificato alla Commissione europea un ampio progetto di legge sulla sanità pubblica che includeva, *inter alia*, l'introduzione

¹⁴ Cfr. il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, in *GUUE* L 435 del 6 dicembre 2021, pp. 262 ss.

di alcune misure in materia di etichettatura e pubblicità degli alcolici¹⁵, seguito nel 2018 da una prima disciplina attuativa¹⁶ piuttosto generica.

La Commissione aveva risposto dichiarando la propria impossibilità di valutare la compatibilità delle misure con il diritto Ue per l'assenza di disposizioni di dettaglio in merito agli obblighi di avvertenze precauzionali sui rischi per la salute, sicché il 16 gennaio 2022 il governo irlandese ha notificato un nuovo progetto di implementazione della normativa contenente, questa volta, una minuta disciplina dei *claims* e dei pittogrammi da includere nelle etichette di tutte le bevande spiritose¹⁷.

Nella relazione di accompagnamento si legge che i livelli di consumo di alcol in quel paese sono estremamente alti e che secondo una recente indagine epidemiologica un bevitore su cinque presenta almeno uno dei disturbi scientificamente ricollegabili al consumo di alcol, dato che sale a un bevitore su tre nella fascia di età inferiore ai 25 anni.

Decisamente allarmanti appaiono le evidenze fornite sul consumo giovanile: il 15% dei bambini di 13 anni risulterebbe aver già consumato bevande spiritose, mentre 1 su 20 ha subito una intossicazione acuta da etanolo (ubriachezza). All'età di 17 anni la stragrande maggioranza degli intervistati ha dichiarato di aver già bevuto il primo *drink* alcolico e oltre il 60% di essere stato ubriaco almeno una volta.

Secondo il governo irlandese quella descritta concretizza una vera e propria emergenza sanitaria che causa il 4,8% dei decessi e il 5,2% delle disabilità in proporzione agli anni di vita.

Nonostante ciò, le indagini demoscopiche svolte hanno evidenziato una bassa consapevolezza dei rischi associati al consumo di

¹⁵ Cfr. le notifiche presenti sul sistema TRIS n. 2016/35/IRL; 2016/41/IRL e 2016/42/IRL.

¹⁶ Cfr. la notifica sul sistema TRIS 2018/22/IRL relativa a prime misure di attuazione della sezione 12 della legge, relativa al consumo di alcolici.

¹⁷ Cfr. il progetto notificato sul sistema TRIS con il numero 2022/0441/IRL, definitivamente pubblicato il 18 maggio 2023 come *Public Health (Alcohol) (Labelling) Regulations 2023*, reperibile *on line*.

alcol, specie in età giovanile: il 16% degli intervistati, infatti, ha dimostrato di ignorare l'effetto dell'alcol in gravidanza; il 79% non è risultato al corrente della possibile correlazione fra assunzione di alcol e rischio di insorgenza di tumori al seno, con percentuali anche maggiori nella fascia d'età fra i 15 e i 24 anni.

Si tratta di dati che, in verità, non stupiscono, visto il dilagare anche da noi del consumo di alcolici nei giovanissimi e le sempre più frequenti notizie di cronaca che restituiscono – specialmente dopo il Covid – un quadro davvero preoccupante della situazione.

La normativa irlandese del 2022 affronta, quindi, questo problema attraverso l'obbligo di inclusione delle seguenti diciture nelle etichette di tutti gli alcolici:

- «il consumo di alcol provoca malattie al fegato»;
- «il consumo di alcol in gravidanza nuoce al tuo bambino», sostituibile con un pittogramma raffigurante una donna in stato interessante mentre beve all'interno di un cerchio sbarrato;
- «alcol e tumori mortali sono direttamente collegati».

A ciò si aggiunge l'obbligo di esplicitare il tenore in grammi (e non in percentuale sul volume) dell'alcol puro contenuto nella bevanda e l'obbligo di evidenza delle kilocalorie e dei kilojoule per 100 grammi di prodotto.

Infine, la norma impone di inserire un *link* a un sito web in cui il Ministero della salute irlandese fornisce informazioni sull'alcol e i danni correlati, prescrivendo in dettaglio anche le dimensioni dei caratteri e i font da utilizzare, nonché il posizionamento e l'orientamento dei *claims* all'interno dell'area dedicata a tali avvertenze in rapporto al resto delle informazioni¹⁸.

La notifica del progetto ha dato origine a numerosi pareri motivati degli Stati membri e degli *stakeholders*, per lo più orientati a

¹⁸ Le stesse informazioni devono, peraltro, essere messe a disposizione anche dai locali che effettuano la somministrazione o riportate sui siti web che vendono alcolici on line, onde evitare che una parte rilevante dei consumatori non sia in condizione di conoscerle.

biasimare la natura asseritamente discriminatoria e sproporzionata della misura in oggetto¹⁹.

Tuttavia, la Commissione non ha ravvisato gli estremi della violazione di norme Ue di diritto primario o derivato, sicché al termine del periodo di *stand-still*, in assenza di indicazioni contrarie, l'Irlanda ha definitivamente adottato la norma.

4. Il possibile conflitto della disciplina irlandese con il diritto dell'Unione europea alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia.

Il quadro giuridico descritto consente di effettuare alcune valutazioni in merito a quanto qui di più stretto interesse, ossia se esista uno spazio di manovra degli Stati membri in questa materia ed entro che limiti la sovranità normativa nazionale possa essere esercitata.

Tralasciando questioni collaterali, quali l'evidenza grafica delle avvertenze pretesa dal regolamento irlandese e le modalità di espressione del titolo alcolometrico in grammi anziché in volume con relativa imposizione dell'indicazione del valore calorico (di cui, tuttavia, per inciso appare necessario segnalare un certo grado di sovrapposibilità e conflitto con quanto previsto dai regolamenti 1169/2011/Ue cit. e 1308/2011/Ue sull'organizzazione comune dei mercati agricoli²⁰), occorre muovere dalla considerazione già

¹⁹ I documenti sono reperibili online sul sito TRIS della Commissione europea.

²⁰ Le norme sulla comunicazione nutrizionale (espressione della quantità di alcol in "grammi" anziché in volume e collocazione delle relative informazioni in etichetta) appaiono in netta sovrapposizione con quanto disciplinato dal regolamento 1169/2011 e, di conseguenza, sono inapplicabili per contrasto con il diritto Ue. Infatti, l'articolo 28 e l'allegato XII del regolamento disciplinano chiaramente e senza eccezioni le modalità di espressione del titolo alcolometrico e non contemplano l'espressione in grammistabilendo che «Il titolo alcolometrico volumico effettivo delle bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2 % in volume è indicato da una cifra con non più di un decimale. Essa è seguita dal simbolo «% vol.» e può essere preceduta dal termine «alcol» o dall'abbreviazione «alc.». Il titolo alcolometrico è determinato a 20 °C» (cfr. l'all. XII al reg.

formulata circa il fatto che la materia delle c.d. avvertenze sanitarie non pare esaurita dalla *preemption* dei menzionati regolamenti Ue.

Nel diritto derivato dell’Unione europea, infatti, mancano disposizioni esplicite riguardo la relazione fra consumo di alcol e salute e relativi obblighi di avviso dei consumatori.

L’articolo 9 co. 1 lett. J del regolamento 1169/2011 concernente gli elementi obbligatori dell’etichettatura degli alimenti si limita a prescrivere l’inclusione in etichetta di informazioni sulle «istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento».

La dottrina ha interpretato questa indicazione come limitata alle sole informazioni sulle modalità di preparazione degli alimenti (e.g. tempi di cottura, modalità di manipolazione etc.)²¹, mentre non risultano pronunce né orientamenti amministrativi sulla loro possibile estensione alle conseguenze derivanti dall’assunzione di bevande spiritose, specie se il consumo avviene in modica quantità²².

1169/2011/Ue cui rimanda l’art. 28 par. 2 del regolamento medesimo). La definizione di “titolo alcolometrico” è, peraltro, da rinvenirsi nell’all. VII del regolamento (UE) 1308/2013, ove si afferma che il «titolo alcolometrico volumico effettivo è il numero di parti in volume di alcole puro alla temperatura di 20 °C contenute in 100 parti in volume di prodotto alla medesima temperatura». Si, noti, inoltre, che l’articolo 34 del regolamento 1169/2011/Ue stabilisce che le indicazioni nutrizionali debbano figurare cumulativamente (“insieme”) nello stesso campo visivo e in formato tabellare o, per via di eccezione, lineare. E’ facoltà degli operatori aggiungere in forma supplementare (art. 35) una informazione autonoma sul valore energetico, ma tale indicazione non può essere imposta dagli Stati membri (che, a mente dell’art. 35 par. 2 possono solo “raccomandarla”) e, in ogni caso, la sua applicazione non può causare un ostacolo alla libera circolazione delle merci (cfr. art. 35 par. 1 lett. g del regolamento). Il che, nel caso di specie, senz’altro si verificherebbe, perché l’informazione sul valore calorico dell’acool sarebbe ridondante rispetto alla tabella nutrizionale e, come tale, darebbe origine a un onere sproporzionato e ingiustificato di adeguamento a carico dei produttori di altri Paesi membri.

²¹ Cfr. G. DE GIOVANNI, *La fornitura delle informazioni ai consumatori sui prodotti alimentari*, Milano, Istituto italiano imballaggi, 2017, p. 166.

²² La circostanza non sorprende, ove si consideri che anche in altri ambiti, pur connessi strettamente alla tutela della salute, il regolamento 1169/2011/Ue risulta carente. Si veda, a titolo esemplificativo, il caso dell’etichettatura precauzionale degli allergeni presenti per

Di conseguenza, il problema dell'esercizio delle competenze normative nazionali si risolve nel classico tema della possibile interferenza delle normative tecniche adottate a livello nazionale con la libera circolazione delle merci nel mercato interno, tenuto conto degli oneri di adeguamento che toccheranno agli importatori e del rischio di diminuzione dei volumi scambiati così come evidenziato già a partire dalla sentenza *Dassonville*²³ in avanti.

La giurisprudenza della Corte di giustizia Ue ha più volte riconosciuto che la tutela della salute pubblica dai danni provocati dall'alcol rientra nel novero dei motivi imperativi di ordine generale che possono giustificare misure nazionali restrittive in conformità all'art. 34 TFUE o per via di eccezione ex art. 36 TFUE²⁴.

Rientra, infatti, nelle facoltà degli Stati membri, in assenza di misure di armonizzazione, decidere a seguito di una analisi dei rischi se si verta in una situazione che richieda interventi a salvaguardia della salute pubblica, nonché stabilire il livello di tutela che si intenda accordare alla vita delle persone e il modo in cui questo debba essere assicurato²⁵.

L'esercizio del potere normativo in oggetto (in ultima analisi almeno in parte discrezionale) è ovviamente limitato dal rispetto del principio di proporzionalità: le misure adottate devono, quindi, dimostrarsi idonee a garantire il conseguimento dello scopo

“cross-contamination”, in merito al quale si rinvia per un ampio commento a P. BORGHI, *Allergeni, cross-contamination e trasmissione delle informazioni lungo la filiera: ancora un rebus*, in questa stessa *Rivista*, 2021, 2, pp. 197 ss.

²³ Cfr. la sentenza della Corte di giustizia CEE Sentenza della Corte dell'11 luglio 1974, causa 8/74, *Procureur du Roi contro Benoît e Gustave Dassonville*.

²⁴ Cfr., a titolo esemplificativo, le sentenze della Corte 10 luglio 1980, causa 152/78, *Commissione c. Repubblica francese*, p. 17; 25 luglio 1991, cause riunite C-1/90 e C-176/90, *Aragonesa de Publicidad Exterior*, p. 13; 23 ottobre 1997, causa C-189/95, *Franzen*, p. 76; 15 giugno 1999, causa C-394/97, *Henoinen*, p. 33; 8 marzo 2001, causa C-405/98, *Gourmet*, p. 27; 13 luglio 2004, causa C-429/02, *Bacardi*, p. 37, ed ivi per ult. cit.

²⁵ Cfr., a titolo esemplificativo, le sentenze *Bacardi* cit., punto 33 e *Commissione c. Rep. francese* cit., punto 24.

perseguito e non andare oltre quanto strettamente necessario per il suo raggiungimento²⁶.

Nondimeno, la giurisprudenza del Lussemburgo si è mostrata piuttosto accomodante nella misurazione del parametro.

A titolo esemplificativo, la Corte ha giudicato conforme al canone della ragionevolezza la proibizione totale della pubblicità degli alcolici²⁷ in occasione di dirette radiotelevisive di eventi sportivi in cui le tecnologie disponibili all'epoca non consentivano di mascherare totalmente immagini o manifesti che reclamizzavano bevande spiritose, tenuto conto dell'effetto che questo genere di eventi possono esercitare su fasce della popolazione particolarmente esposte come i giovani.

Allo stesso modo, sono stati tollerati divieti di vendita e reclamizzazione di alcolici in aree frequentate da automobilisti o persone a rischio (e.g. cinema, aree di sosta della viabilità pubblica cittadina etc.)²⁸ e imposizioni di accise o prezzi minimi di vendita finalizzati a far lievitare il costo dei prodotti in questione e disincentivarne, di conseguenza, il consumo.

In particolare, nella sentenza *Scotch Whisky Association c. Advocate General for Scotland*²⁹, la Corte con riferimento alle consuete critiche relative alla possibilità di individuare misure alternative meno restrittive da parte dello Stato membro interessato ha risposto che «l'onere di dimostrare che detta normativa è conforme al principio di proporzionalità, ossia è necessaria per il raggiungimento dell'obiettivo perseguito e che quest'ultimo non potrebbe essere raggiunto attraverso divieti o limitazioni di minore portata o che colpiscono in minor misura il commercio nell'ambito dell'Unione (...) non può estendersi fino a pretendere che le autorità nazionali

²⁶ Cfr. nella specifica materia in esame quanto ampiamente illustrato dalla sentenza *Aragonesa de Publicidad cit.*, punto 16.

²⁷ Cfr. le sentenze *Bacardi* e *Gourmet cit.*

²⁸ Cfr. la sentenza *Aragonesa de Publicidad cit.*

²⁹ Cfr. la sentenza della Corte di giustizia 23 dicembre 2015, causa C-333/14, *Scotch Whisky Association c. Lord Advocate, Advocate General for Scotland*.

competenti nell'adottare una normativa nazionale che impone una misura [restrittiva] dimostrino, in positivo, che nessun altro possibile provvedimento permette la realizzazione dello stesso legittimo obiettivo alle stesse condizioni (...). Spetta al giudice nazionale chiamato ad esaminare la legittimità della normativa nazionale di cui trattasi verificare la pertinenza degli elementi di prova prodotti dalle autorità nazionali competenti (...). Detto giudice, in particolare, deve esaminare in modo obiettivo se gli elementi di prova forniti dallo Stato membro interessato consentano ragionevolmente di stimare che i mezzi scelti siano idonei a realizzare gli obiettivi perseguiti nonché la possibilità di conseguire questi ultimi attraverso misure meno restrittive della libera circolazione delle merci»³⁰.

D'altra parte, nella vicenda dell'etichettatura precauzionale dei tabacchi – che presenta qualche similitudine per la tipologia di contestazioni cui ha dato origine e le problematiche giuridiche sul tappeto – la Corte aveva già affermato espressamente che «l'obbligo di apporre sui pacchetti di sigarette indicazioni relative al tenore di catrame, di nicotina e di monossido di carbonio di queste ultime e quello di menzionare sulle confezioni dei prodotti del tabacco avvertenze relative ai rischi per la salute che tali prodotti comportano sono misure idonee a conseguire un elevato livello di tutela della salute nel momento in cui si eliminano gli ostacoli derivanti dalle legislazioni nazionali in materia di etichettatura. Tali obblighi costituiscono infatti un metodo riconosciuto di incitare i consumatori a ridurre il loro consumo di prodotti del tabacco o di orientarli verso quelli tra essi che presentano meno rischi per la salute»³¹.

Orbene, alla luce dei menzionati precedenti giurisprudenziali è possibile trarre alcune conseguenze sulla vicenda irlandese.

L'Irlanda ha fornito dati epidemiologici allarmanti sul consumo di alcolici (in particolare nelle fasce giovanili) e si è appellata alle evidenze scientifiche circa la correlazione fra queste abitudini e

³⁰ Cfr. la sentenza *Scotch Whisky cit.*, punti 53 – 54.

³¹ Cfr. la sentenza della Corte di giustizia UE 10 dicembre 2002, causa C-491/01, *British American Tobacco*, p. 131.

l’insorgenza di patologie letali. Ha, inoltre, certificato l’esistenza di una significativa ignoranza da parte di ampie fasce di consumatori circa la correlazione fra assunzione di alcolici e rischi per la salute.

Ha, quindi, individuato nell’etichettatura dei prodotti il mezzo più efficace nel contesto di altre misure di accompagnamento per contrastare il fenomeno.

Quanto alla circostanza che l’obbligo in questione ha investito indiscriminatamente tutto il comparto delle bevande spiritose, a prescindere dalla gradazione alcolica effettiva di ciascun prodotto (e, in particolare, che abbia interessato anche il settore dei vini, che presentano gradazioni spesso modeste e comunque frutto naturale dell’uva e non della distillazione), è necessario ribadire che in assenza di normative Ue armonizzate la scelta del livello di protezione da accordare alla salute pubblica rientra nella discrezionalità del legislatore nazionale, purché la valutazione si fondi su una analisi che evidenzi un rischio non puramente ipotetico o su semplici supposizioni non scientificamente sostenibili³².

Gli studi che hanno lanciato l’allarme circa l’inesistenza di un “*safe level of consumption*”, di cui si è dato conto in apertura, offrono al legislatore nazionale una base cognitiva su cui poggiare l’iniziativa precauzionale, in attesa di una rivalutazione alla luce di approfondimenti ulteriori che dovranno necessariamente seguire.

Ovviamente il *wording* delle avvertenze dovrebbe incorporare un minimo grado di alea rispetto alle gradazioni alcoliche minori³³, circostanza che l’attuale versione *tranchant* del decreto irlandese non sembra tenere in debita considerazione.

Tuttavia la segnalazione del rischio estesa a tutte le bevande spiritose non pare, in sé, eccedere la ragionevolezza.

³² Cfr. la sentenza della Corte di giustizia UE 9 settembre 2003, causa C-236/01, *Monsanto Agricoltura Italia SpA e altri c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri*, punti 106-108.

³³ A titolo esemplificativo sarebbe necessario includere delle indicazioni che facciano percepire al consumatore la proporzionalità del rischio in funzione della gradazione alcolica.

Nè sembra potersi opporre a queste semplici osservazioni la circostanza che il rigore praticato nei confronti degli alcolici non trovi riscontro con riferimento ad altre problematiche sanitarie assimilabili (quali, ad esempio, un obbligo di avvertenze sanitarie circa l'esistenza di un nesso fra l'eccesso di consumo di carni rosse e l'insorgenza di patologie tumorali al tratto gastrico, aspetto che, a sua volta, è stato oggetto di un recente dibattito internazionale altrettanto aspro).

Simili asimmetrie normative, infatti, non possono determinare automaticamente una prova di sproporzione, essendo rimessa alla facoltà del legislatore la valutazione di opportunità dell'iniziativa regolatoria caso per caso anche in funzione delle priorità politiche e del livello di preoccupazione dell'opinione pubblica in materia.

Infine, è appena il caso di ricordare come accanto alle preoccupazioni sulla salute, sussistano anche altre motivazioni alla base del provvedimento, segnatamente di ordine pubblico e di pubblica sicurezza in relazione alle violenze che spesso conseguono agli stati di ubriachezza.

Anche in questo senso la giurisprudenza della Corte si è mostrata in passato piuttosto comprensiva, affermando che «l'evoluzione delle conoscenze scientifiche [in merito a un rischio per la salute] non è il solo motivo per cui il legislatore (...) può decidere di adeguare la legislazione (...) dal momento che esso può, nell'esercizio del potere discrezionale di cui dispone in questo settore, tenere conto anche di altri fattori, come l'accresciuta importanza attribuita sul piano politico e sociale alla lotta contro [*nel caso di specie*: il tabagismo]»³⁴.

Sussistono, dunque, elementi per ritenere allo stato dell'arte non totalmente priva di fondamento giuridico la disciplina nazionale in esame e quelle che, ispirandosi ad analoghi principi di cautela, dovessero seguirla.

³⁴ Cfr. la sentenza *British American Tobacco cit.*, punto 80.

5. Valutazioni conclusive

Non c'è dubbio che il tema trattato possa suscitare apprensione in Paesi, come il nostro, in cui la cultura della convivialità include esplicitamente il consumo di bevande spiritose, frutto della raccolta dei prodotti agricoli e dei processi di fermentazione messi a punto in millenni di pratiche che hanno dato vita al vino e ad altri prodotti (come, ad esempio, la birra) contenenti una gradazione alcolica contenuta.

Gli studi storici e sociologici dimostrano che sul consumo di queste bevande (in particolare: sulle “occasioni” di consumo) si sono fondate fior di civiltà nel passato e si è sviluppata l'arte, la cultura, l'identità dei popoli mediterranei e del centro Europa.

V'è, dunque, una legittima preoccupazione circa il possibile innesco di una disgregazione del mercato che andrebbe a impattare fortemente su questo settore in un momento già di per sé difficile per alcuni prodotti (come i vini) rispetto ai quali le nuove generazioni stanno dando importanti segnali di discontinuità dal passato³⁵.

In questo senso numerosi *stakeholders* hanno messo in discussione scelte come quella irlandese sostenendo che l'eccesso di determinazione nel perseguire politiche di lotta all'alcolismo (così come al tabagismo e ad ogni altra abitudine che pone a rischio la salute) possa travalicarne gli scopi e sfociare in forme di paternalismo di Stato incompatibili con una società liberale e democratica come la nostra, in cui ognuno è, in ultima analisi, artefice del suo destino³⁶.

³⁵ Mi riferisco ai dati piuttosto preoccupanti del calo globale dei consumi di vino, oggetto di svariati allarmi su riviste specializzate di settore e di analisi economiche e sociali complesse che, per ovvie ragioni, non possono essere qui riassunte. Sia comunque consentito segnalare che anche l'autorizzazione concessa dall'Unione europea nel 2021 alla produzione dei c.d. “vini dealcolati” si iscrive in questa cornice complessiva e marca un cambio di passo rispetto alla concezione del vino come un prodotto necessariamente alcolico (in cui, anzi, la componente alcolica ne determina il maggior valore aggiunto).

³⁶ Cfr. sul punto, per un riepilogo efficace delle diverse critiche al riguardo, L. F. PASTORINO, *op. ult. cit.*, p. 40-41, ove richiama da un lato alle considerazioni di V.

Ebbene, l'efficacia di norme come quella irlandese può, in effetti, almeno sulla carta produrre una dissuasione tale da modificare comportamenti di massa, come in parte è avvenuto per il fumo, quantomeno contribuendo a "smitizzare" gestualità e abitudini socialmente consolidate.

Tuttavia, la distinzione fra Stato etico o paternalista e Stato liberale non si fonda sull'astensione da qualunque iniziativa che indirizzi consumi e abitudini verso modelli ritenuti più salutistici o meno a rischio, bensì nella circostanza che il primo (Stato paternalista) si sostituisce alla scelta individuale proibendo a priori ciò che ritiene sconveniente, mentre il secondo (Stato liberale) si limita a disincentivare le condotte ritenute contrarie agli interessi pubblici, rendendo gli individui consapevoli fino in fondo delle proprie scelte e lasciando, poi, a ciascuno in ultima analisi la responsabilità delle proprie azioni.

In quest'ottica la battaglia di chi – condivisibilmente – vuole evitare che la *deregulation* in materia si trasformi in una soccombenza dei valori associati al consumo moderato di bevande spiritose in certe occasioni sociali non può muovere da un rifiuto a priori di ogni tipo di dialogo sul tema o dalla dichiarazione di "irricevibilità" e "inammissibilità" delle iniziative normative assunte da altri Stati su un tema così controverso.

Ciò, infatti, a fronte della base giuridica descritta su cui tali norme sono costruite, trasformerebbe il tema in una contrapposizione politica senza via d'uscita.

MEADIACÒ, *A proposito di Stato etico nell'occidente contemporaneo*, *Il Pensiero Storico, Rivista internazionale di storia delle idee*, rep. on line; dall'altro gli appelli al principio di autoresponsabilità dei consumatori di S. RODOTÀ, *Etica e Diritto (dialogo tra alcuni studenti e Stefano Rodotà)*, in *Costituzionalismi.it*, 2019, rep. on line, e H. JONAS, *Il principio di responsabilità*, Einaudi, 2009 (cfr., in particolare, le note 45, 47 e 48 del lavoro di Pastorino cit.). Si vedano, inoltre, i lavori di E. SIRSI, *Il diritto all'educazione del consumatore di alimenti*, *Rivista di diritto agrario*, 2011, pp. 496 ss.; M. GIOIA, *L'etichettatura dei prodotti alimentari dopo il reg. (CE) n. 178/2002: nuove etichette e educazione del consumatore*, in *Rivista di diritto alimentare*, 2023, rep. on line, pp. 20 ss., ed *ivi* per ult. cit.

Al contrario, la scelta del dialogo potrebbe trovare proprio nelle parole della Commissione europea che nel 2021 hanno determinato l’apertura del vaso di Pandora una base per avviare un confronto costruttivo.

Nel noto piano europeo di lotta al cancro, infatti, dopo un serrato confronto con gli *stakeholders* la Commissione ha formulato la propria intenzione di proporre norme armonizzate sull’etichettatura precauzionale non con riferimento a qualsiasi uso dell’alcol, ma al c.d. uso “*nocivo*”.

Sarebbe, quindi, auspicabile riprendere la discussione in materia per governare l’argomento con una disciplina uniforme in tutta l’Unione europea che concentri l’attenzione sulla quantità e sulla qualità dell’alcol assunto e sulla responsabilità nel bere, evitando, così demonizzazioni indiscriminate a carico di prodotti come il vino o la birra che fanno parte della storia, delle tradizioni e della cultura della società europea.

Per fare ciò si renderà comunque indispensabile approfondire gli studi sul c.d. “*safe level of consumption*” per comprendere il grado di accuratezza degli allarmi lanciati da quella parte di letteratura che ritiene comunque a rischio questi prodotti, così come mettere a punto idonee strategie di comunicazione che informino ed educino i consumatori (specie i più giovani) a un corretto approccio alla sicurezza alimentare a partire dalle scelte di consumo³⁷.

Insomma, è giunto il tempo di affrontare la questione nell’unico tavolo di discussione possibile, ossia quello europeo, e riempire definitivamente le lacune che hanno portato all’attuale frammentazione normativa.

Vito Rubino

³⁷ In questo senso si è espresso il prof. F. ALBISINNI nella sua relazione sul tema *Vino e salute nel pensiero del legislatore dell’Unione europea* tenuta in occasione del convegno UGIVI *Vino, Socialità e Benessere* svoltosi a Grinzane Cavour il 28 settembre 2024, laddove ha richiamato l’importanza, nell’ottica descritta, del Regolamento (UE) 2021/382 della Commissione del 3 marzo 2021 che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari per quanto riguarda la gestione degli allergeni alimentari, la redistribuzione degli alimenti e la cultura della sicurezza alimentare (in *GUUE*, L 74 del 4 marzo 2021 pp. 3 ss.).

ABSTRACT

La recente normativa irlandese sulle avvertenze precauzionali nell'etichettatura degli alcolici ha dato la stura a numerose polemiche in merito al rischio che una eccessiva demonizzazione del consumo di alcolici possa distruggere il mercato di prodotti che da millenni hanno contribuito alla costruzione dell'identità culturale, sociale ed economica dei popoli europei. L'articolo muove da alcuni dati scientifici recenti, che hanno segnalato la difficoltà (se, non, l'impossibilità) di identificare un "safe level of consumption" per valutare se iniziative normative come quella descritta possano essere legittime alla luce del complesso riparto di competenze fra Stati membri e Unione europea in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti, nonché a quali principi debba improntarsi l'azione precauzionale dei legislatori nazionali intenzionati a proteggere la salute dei propri cittadini dal rischio di alcolismo. L'articolo si chiude con alcune riflessioni de iure condendo in merito alle possibilità future di scongiurare i conflitti (giuridici, commerciali e culturali) che questa frammentazione normativa potrebbe determinare, sollecitando il riavvio di un dialogo a livello europeo naufragato nel 2021 allorquando nel Parlamento europeo non è stata raggiunta la maggioranza su una proposta di regolamentazione specifica avanzata dalla Commissione Ue.

EN:

The recent Irish legislation on precautionary warnings in alcohol labeling has sparked numerous controversies regarding the risk that excessive demonization of alcohol consumption might destroy the market for products that have contributed for millennia to the construction of the cultural, social, and economic identity of European peoples. The article draws on recent scientific data, which has highlighted the difficulty (if not the impossibility) of identifying a "safe level of consumption" to assess whether regulatory initiatives such as the one described can be legitimate in light of the complex division of competencies between Member States and the European Union in the field of food

labeling, presentation, and advertising, as well as which principles should guide the precautionary actions of national legislators aiming to protect their citizens' health from the risk of alcoholism. The article concludes with some de iure condendo reflections on the future possibilities of avoiding the legal, commercial, and cultural conflicts that this regulatory fragmentation could cause, urging the resumption of a European-level dialogue that collapsed in 2021 when the European Parliament failed to reach a majority on a specific regulatory proposal advanced by the EU Commission.

PAROLE CHIAVE

Etichettatura degli alcolici – avvertenze precauzionali – libera circolazione delle merci – tutela della salute – principio di precauzione – autonomia normativa nazionale – proporzionalità.

Alcohol labeling – precautionary warnings – free movement of goods – health protection – precautionary principle – national regulatory autonomy – proportionality.

**LA *BLOCKCHAIN* QUALE SOLUZIONE
PER LA TRACCIABILITÀ ALIMENTARE
E LA CERTIFICAZIONE DI ORIGINE.
IL CASO DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO
DELL'ALTO MONFERRATO**

Sommario: **1.** *Introduzione.* – **2.** *Limitazioni all'accessibilità e lacune "informative" del sistema di tracciabilità dell'Unione europea.* – **3.** *I segni d'uso collettivo: il marchio di certificazione e il marchio collettivo tra normativa di riferimento e scarsa diffusione pratica.* – **4.** *La blockchain quale strumento di tracciabilità e trasparenza del settore alimentare.* – **4.1.** *La blockchain: caratteristiche giuridiche e tecniche.* – **4.2.** *Vantaggi e limiti dell'impiego di soluzioni blockchain nell'ambito della tracciabilità e della certificazione nel settore agro-alimentare.* – **5.** *Marchio collettivo geografico e blockchain: il caso del tartufo bianco pregiato del Monferrato.* – **5.1.** *La normativa nazionale in materia di tartufo.* – **5.2.** *La normativa del diritto dell'Unione europea sul tartufo tra tracciabilità ed etichettatura.* – **5.3.** *L'utilizzo della blockchain nella tracciabilità e certificazione del tartufo bianco pregiato del Monferrato.*

1. Introduzione

Il presente contributo intende indagare l'efficacia dell'applicazione di soluzioni tecnologiche fondate sulla cd. *blockchain* in materia di tracciabilità e certificazione dell'origine dei prodotti alimentari.

Caratteristiche di natura esogena ed endogena rendono, infatti, sempre più complesso, per gli operatori economici, per i consumatori e, financo per le autorità competenti, l'impiego di strumenti di tracciabilità nel settore agroalimentare.

Fattori quali l'aumento della popolazione mondiale, la globalizzazione e la recente pandemia da Covid-19 hanno esposto il settore a diverse problematiche, tra di loro interdipendenti, quali, ad

esempio: (i) il repentino incremento della domanda di prodotti agroalimentari sicuri e di qualità elevata; (ii) la formazione di catene di approvvigionamento composte da numerose imprese, dislocate a livello globale, con conseguente moltiplicazione di compiti e responsabilità; (iii) le distanze sempre più ampie tra i luoghi di produzione e di consumo degli alimenti; (iv) e, infine, l'elevata dipendenza dalle importazioni di prodotti alimentari da paesi terzi.

Se a tali considerazioni preliminari si aggiungono la natura composita dei prodotti alimentari e il ruolo che essi ricoprono quali beni primari il sostentamento della generalità degli individui, ben si comprende per quali ragioni il legislatore europeo e quello nazionale hanno deputato le discipline in materia di tracciabilità e certificazione a farsi carico di un'eterogeneità di fini la cui efficace composizione viene costantemente messa alla prova.

Per tale ragione, come si avrà modo di osservare, si è da più parti avanzata la proposta di far ricorso alle soluzioni tecnologiche apprestate dall'innovazione, soprattutto digitale, rivolgendo l'attenzione, in particolare, alla *blockchain* e alle possibilità che la stessa offre in termini di resilienza, inalterabilità, trasparenza e disintermediazione, nella gestione e registrazione delle informazioni relative alla *food safety* e alla certificazione geografica dei prodotti alimentari.

Tale soluzione tecnologica – lo si anticipa – appare funzionale al tracciamento e alla certificazione del tartufo bianco pregiato del Monferrato, prodotto centrale per la tradizione gastronomica e sociale, nonché per l'impatto economico, del territorio di riferimento.

2. Limitazioni all'accessibilità e lacune “informative” del sistema di tracciabilità dell'Unione europea

Da un punto di vista generale, la “tracciabilità” consiste nel processo di individuazione delle interazioni tra le tracce e i loro effetti, a partire dall'origine di un determinato fatto o evento fino alla sua conclusione. Di converso, la rintracciabilità indica il processo

tramite cui, partendo dall'analisi di un fatto o un evento compiuto è possibile ricostruire i singoli elementi o fasi che hanno condotto al suo verificarsi.

Nell'ambito del commercio di beni e della prestazione di servizi, la tracciabilità consente di assegnare un codice identificativo univoco a ciascun prodotto (o lotto), creando così una serializzazione e una mappatura che ne segue idealmente tutto il ciclo di vita, dalla fase di produzione fino all'immissione in commercio, passando per le attività di trasformazione, distribuzione e stoccaggio. In tal modo, gli operatori economici sono in grado, da un lato, di intercettare e contrastare eventuali anomalie, quali smarrimenti, alterazioni o contraffazioni e, dall'altro lato, di apportare migliorie procedurali sotto i profili, per esempio, della riduzione di eventuali sprechi, della gestione delle eccedenze, dell'analisi dell'affidabilità dei propri fornitori, e dell'automatizzazione dei processi di assistenza al consumatore.

A tale inquadramento teorico non sfugge il comparto alimentare ove, anzi, la tracciabilità ha assunto un'elevata importanza dal punto di vista del diritto dell'Unione europea.

A tal proposito, il sistema di tracciabilità è stato istituito dal regolamento (CE) 178/2002¹ sulla base di un approccio normativo ad

¹ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, in *GUCE* L 31 del 1° febbraio 2002, p. 1. In materia v. M. RAMAJOLI, *La giuridificazione del settore alimentare*, in *Diritto Amministrativo*, 4/ 2015, p. 658, secondo cui detto regolamento, nonostante sia testualmente relativo alla sicurezza alimentare, rappresenta la "base costituzionale" del diritto alimentare europeo ed "è concepito come una sorta di "legislazione alimentare generale" (così è rubricato il Capo II del regolamento) e quindi come una legge quadro del diritto alimentare, cui attenersi in occasione dell'adozione di norme successive da parte sia dell'Unione europea sia dei singoli Stati membri (art. 4) e si prefigge molteplici finalità". In tal modo, aggiunge l'autore, il regolamento ha posto rimedio all'elevata frammentarietà, disorganicità e incoerenza che, come riconosciuto dalla stessa Commissione europea nel suo Libro verde - Principi generali della legislazione in materia alimentare nell'Unione europea del 30 aprile 1997,

ampio spettro, data l'inclusione nel suo ambito di applicazione oggettivo non solo di ogni tipo di alimento, di “*qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento*”, e di “*mangimi prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati*”, bensì anche di tutti i processi che detti alimenti hanno subito, attraverso gli stadi della filiera agroalimentare, ossia “*produzione, trasformazione e distribuzione*” (cd. “*end-to-end traceability*”).

A quest'ampia definizione di tracciabilità (art. 3, n. 15), si aggiunge, dal punto di vista soggettivo, l'obbligo per tutti gli OSA, ex art. 18, di disporre di sistemi e procedure di rintracciabilità per individuare, da un lato, le imprese che hanno fornito loro un prodotto alimentare, (par. 2) e, dall'altro lato, quelle alle quali hanno ceduto i propri prodotti (par. 3), (cd. approccio “*one step back - one step forward*”).

La tracciabilità, sebbene possa considerarsi uno degli strumenti principale attraverso cui il regolamento 178/2002 realizzi per il raggiungimento di obiettivi di primo piano quali la tutela della salute e

COM(1997)176 def., e nel suo Libro bianco sulla sicurezza alimentare del 12 gennaio 2000, COM(99)719 def., affliggeva l'intera materia. Per una prima introduzione v. E. ROOK BASILE, *L'architettura della legislazione alimentare europea: il reg. CE n. 178/2002*, in P. BORGHI, I. CANFORA, A. DI LAURO, L. RUSSO (a cura di) *Trattato di Diritto Alimentare Italiano e dell'Unione europea*, Milano, 2024, p. 93. G. RUSCONI, O. CESANA, *Il diritto alimentare - Normativa europea e nazionale, igiene e sicurezza dei prodotti alimentari e dei mangimi, etichettatura, claim e pubblicità, responsabilità e controlli, rapporti di filiera, export e diritti di proprietà intellettuale*, Milano, 2024, pp. 33 e ss.; V. RUBINO, *Il diritto agro-alimentare fra ordinamento nazionale e ordinamento europeo: un giuoco degli specchi?*, in V. RUBINO, F. CAPELLI (a cura di), *L'alimentazione e l'agricoltura del futuro. Studi in onore di Antonio Neri*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2021, pp. 53 e ss.; S. CHARLEBOIS, B. STERLING, S. HARATIFAR, S.K. NAING, *Comparison of global food traceability regulations and requirements*, in *Compr. Rev. Food Sci. Food Saf.*, 5/2014, p. 1104.

del benessere degli individui², la tutela del consumatore³, il buon

² Il “*livello elevato di tutela della vita e della salute umana*” – consolidato nell’art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE (“Carta dell’UE”) e negli artt. 168 e 169 TFUE – viene garantito anche attraverso la circolazione, all’interno del mercato interno, dei soli alimenti “*sicuri e sani*” (artt. 1 e 5 e considerando n. 1, regolamento 178/2002), a discapito di quelli “*a rischio*” che, in quanto dannosi per la salute o inadatti al consumo umano, sulla base delle loro condizioni normali d’uso nonché delle informazioni messe a disposizione del consumatore, “*non possono essere immessi sul mercato*”. Il fulcro attorno al quale si sviluppa tale obiettivo è il principio di precauzione, criterio di gestione del rischio di matrice giurisprudenziale che, consacrato nell’art. 191 TFUE con riferimento alla protezione ambientale, trova oggi applicazione in diversi ambiti quali la politica dei consumatori, la salute umana, animale e vegetale e, per quanto qui interessa, gli alimenti. Nello specifico, il principio di precauzione costituisce uno tra i principali meccanismi di bilanciamento tra diritti in potenziale conflitto, quali la libertà di iniziativa economica, la protezione della salute e la tutela dell’ambiente di cui, rispettivamente, agli artt. 16-35, 36 e 37 della Carta dell’UE. All’esito di tale bilanciamento si deve procedere al ritiro o al richiamo di prodotti alimentari rischiosi per la salute umana ai sensi degli artt. 19, par. 1 e 20, oppure all’attivazione del cd. REFIT (*Regulatory Fitness and Performance Programme*) ex art. 50, ossia interventi di nature preventiva o correttiva che si fondano sulla tracciabilità, che consente sia di individuare i lotti o imballaggi controversi sia di informare le autorità competenti e i consumatori, ai sensi dell’art. 19, para. 3 e 4. Sul principio di precauzione v. I. Canfora, *I principi: principio di precauzione, analisi del rischio, trasparenza*, in P. BORGHI, I. CANFORA, A. DI LAURO, L. RUSSO (a cura di) *Trattato di Diritto Alimentare Italiano e dell’Unione europea*, Milano, 2024, p. 112; M. RAMAJOLI, *La giuridificazione del settore alimentare*, in *Diritto Amministrativo*, 4/2015, p. 666; F. DI PORTO, *Regolazione del rischio, informazione e certezza giuridica*, in *Rivista di diritto alimentare*, 4/2011, p. 34.

³ Relativamente alla tutela del consumatore, l’art. 8 del regolamento 178/2002 – sulla scorta degli artt. 12 e 169 TFUE – precisa che la legislazione alimentare ha lo scopo di tutelare gli interessi dei consumatori, che devono essere lasciati liberi di “*compiere scelte consapevoli in relazione agli alimenti che consumano*”. Si tratta di una finalità che il regolamento 178/2002 pone in rapporto sinergico con la tutela della salute, come testimoniato anche dai cambiamenti organizzativi in seno alla Commissione europea, che ne avevano anticipato l’adozione. Sotto questo profilo, la Commissione europea a guida R. Prodi, che aveva sostituito la precedente Commissione “Santer”, ha mantenuto la sicurezza alimentare tra le priorità politiche e ha condotto un processo di riforma istituzionale delle Direzioni generali (DG) della Commissione. La DG Protezione dei consumatori è stata rinominata “DG Salute e tutela dei consumatori (SANCO)”, assumendo le responsabilità di

funzionamento del mercato interno⁴, e la tutela della salute animale e dell'ambiente⁵, sconta, tuttavia, alcune limitazioni.

A tal proposito, il sistema di tracciabilità alimentare trae il proprio valore da un patrimonio informativo affidabile, costantemente aggiornato e facilmente accessibile. Tuttavia, per via del citato approccio “*one step back - one step forward*” ex art. 18 del regolamento 178/2002, l'accessibilità delle informazioni risulta limitata, per ciascun'OSA, ai soli dati degli operatori ad esso direttamente connessi lungo la filiera agroalimentare. Con ciò viene a mancare la possibilità, per il singolo operatore, di avere una conoscenza completa dell'intera catena di produzione di valore, la quale è accessibile, senza limitazioni, alle sole autorità competenti che ne facciano richiesta, ai fini di controllo (par. 3).

L'accessibilità alle informazioni sulla tracciabilità risulta ulteriormente ridotta nei confronti del consumatore; il regolamento 178/2002, infatti, al di fuori delle tutele generali apprestate nei confronti delle informazioni veicolate al consumatore e degli obblighi informativi a questi diretti, in via eccezionale nel caso di ritiro e richiamo dei prodotti “a rischio” (art. 19, para. 3 e 4), non prevede una completa accessibilità ai dati di tracciabilità.

Anche a livello contenutistico la tracciabilità delineata regolamento 178/2002 non è completa, dato che non sono specificate né le informazioni

definizione delle politiche in materia di sicurezza alimentare e legislazione alimentare, che in precedenza erano state delegate rispettivamente alle DG Industria e Agricoltura. In materia v. F. ALBISINNI, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, Torino, 2015, pp. 185 e ss.; S. BOLOGNINI, *La disciplina della comunicazione business to consumer nel mercato agro-alimentare europeo*, Torino, 2012.

⁴ La tracciabilità contribuisce a garantire il corretto funzionamento del mercato interno agroalimentare, di cui agli artt. 26 e 114 TFUE. A testimonianza di ciò, il considerando n. 28 del regolamento 178/2002 precisa che: “*L'esperienza ha dimostrato che l'impossibilità di ricostruire il percorso compiuto da alimenti e mangimi può mettere in pericolo il funzionamento del mercato interno di tali prodotti.*”.

⁵ Si tratta di una finalità di tipo residuale, per via della formulazione letterale dell'art. 5 del regolamento 178/2002, e consolidata negli artt. 13 e 36 del TFUE. In dottrina v. F. BARZANTI, *La tutela del benessere degli animali nel Trattato di Lisbona*, in *Il diritto dell'Unione europea*, 2013, 49 ss.

né le modalità oggetto di tracciamento. A tale lacuna, sopperiscono parzialmente tanto i regolamenti di esecuzione nn. 931/2011⁶, 1224/2009⁷ e

⁶ Regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011 della Commissione, del 19 settembre 2011, relativo ai requisiti di rintracciabilità fissati dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per gli alimenti di origine animale, in *GUUE* L 242 del 20 settembre 2011, p. 2. A tal proposito, l'art. 3 del regolamento 931/2011 elenca le informazioni - aggiornate quotidianamente fino alla presumibile consumazione dell'alimento - oggetto di tracciabilità: "a) una descrizione dettagliata degli alimenti; b) il volume o la quantità degli alimenti; c) il nome e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare che ha spedito gli alimenti; d) il nome e l'indirizzo del destinatario (proprietario) se diverso dall'operatore del settore alimentare che ha spedito gli alimenti; e) il nome e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare al quale gli alimenti sono stati spediti; f) il nome e l'indirizzo del destinatario (proprietario) se diverso dall'operatore del settore alimentare al quale gli alimenti sono stati spediti; g) un riferimento di identificazione del lotto o della partita, se necessario; e h) la data di spedizione.". La norma, inoltre, lascia ampio margine agli OSA relativamente alle modalità e al supporto tramite cui adempiere a tale obbligo, prevedendosi solamente il requisito della chiarezza, inequivocabilità e consultabilità delle informazioni condivise.

⁷ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006, in *GUUE* L 343 del 22 dicembre 2009, p. 1. Nello specifico, ai sensi dell'art. 58 sono oggetto di tracciabilità le informazioni quali: "a) il numero di identificazione di ogni partita; b) il numero di identificazione esterno e il nome del peschereccio o dell'unità di produzione in acquacoltura; c) il codice FAO alfa 3 di ogni specie; d) la data delle catture o della produzione; e) i quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso netto o, se del caso, numero di individui; e bis) nei casi in cui pesci di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione siano presenti nelle quantità di cui alla lettera e), in una voce distinta, i quantitativi di ciascuna specie espressi in chilogrammi di peso netto o il numero di individui; f) il nome e indirizzo dei fornitori; nonché g) le informazioni ai consumatori previste all'art. 35 del regolamento (UE) n. 1379/2013 (in *GUUE* L 354 del 28 dicembre 2013, p. 1), ossia i prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati alle lettere a), b), c) ed e) del proprio allegato I, commercializzati nell'Unione Europea, possono essere offerti per la vendita al consumatore finale o a una collettività solo se sono dotati di un contrassegno o di un'etichettatura adeguata che riporti le seguenti informazioni:

404/2011⁸, quanto il regolamento 1169/2011⁹ in materia di etichettatura dei prodotti alimentari. Nello specifico, quest'ultimo regolamento prevede, oltre a disposizioni di ordine generale (art. 7)¹⁰,

a) la denominazione commerciale della specie e il suo nome scientifico; b) il metodo di produzione, specificando se è "pescato", "pescato in acque dolci" o "allevato"; c) la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato e la categoria di attrezzi da pesca utilizzati, come indicato nella prima colonna dell'allegato III del regolamento; d) se il prodotto è stato scongelato; e) il termine minimo di conservazione, se appropriato.

⁸ Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, in *GUUE* L 112 del 30 aprile 2011, p. 1, il quale, a norma dell'art. 67, par. 5, stabilisce che le informazioni inerenti la politica comune della pesca devono essere "fornite attraverso l'etichettatura o l'imballaggio della partita, oppure mediante un documento commerciale che accompagna fisicamente la partita", prevedendo, a tal fine, l'utilizzo di strumenti di identificazione quali: "un codice, un codice a barre, un chip elettronico o un dispositivo analogo oppure un sistema di marcatura".

⁹ Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, in *GUUE* L 304 del 22 novembre 2011, p. 18. V. *ex multis*, P. BORGHI, *Diritto d'informazione nel recente regolamento sull'etichettatura*, in C. RICCI (a cura di), *La tutela multilivello del diritto alla sicurezza e qualità degli alimenti*, Milano, 2012, p. 271.

¹⁰ Cfr. art. 7, il quale specifica che le informazioni fornite ai consumatori: (i) non devono essere ambigue o confuse, quanto piuttosto basate sui dati scientifici pertinenti; oppure (ii) non devono indurlo in errore attribuendo al prodotto, ad esempio, effetti o proprietà che non possiede oppure caratteristiche presentate come particolari, quando in realtà presenti negli alimenti analoghi (par. 1); o, infine, (iii) devono essere rese in maniera precisa, chiara e a lui facilmente comprensibile (par. 2). Si tratta di una disciplina specifica rispetto ai più generali principi di correttezza e trasparenza dettati nelle direttive 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali e 2006/114/CE sulla pubblicità ingannevole e comparativa. Sul tema della ripartizione di competenze tra disciplina generale a tutela del consumatore, come presidiata dall'AGCM, e disciplina speciale sulla corretta informazione alimentare, di

anche un elenco di informazioni dirette al consumatore, quali la natura, l'identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d'origine o il luogo di provenienza del prodotto, il metodo di fabbricazione o di produzione (art. 9). Tuttavia, la norma ne discrimina l'apposizione sull'etichetta, in termini di coerenza (art. 9, par. 1) o facoltatività (artt. 36 e 44)¹¹, a seconda che si tratti rispettivamente di prodotti "preimballati", oppure di prodotti sfusi o imballati direttamente sui luoghi di vendita e su richiesta del consumatore, o preimballati per la vendita diretta¹².

Può, dunque, concludersi che non per tutte le tipologie di prodotti alimentari le normative in materia di tracciabilità ed etichettatura muniscono i consumatori di un pacchetto informativo esauritivo, atto a permettergli di scegliere consapevolmente gli alimenti che intende consumare e a prevenire condotte che possano indurlo in errore. Ciononostante, come si avrà modo di osservare, alcune nuove soluzioni tecnologiche paiono costituire un rimedio a tale problematica.

3. I segni d'uso collettivo: il marchio di certificazione e il marchio collettivo

Se la tracciabilità di un prodotto alimentare lungo la filiera costituisce un obbligo normativo applicabile, orizzontalmente, a tutti

spettanza di molteplici autorità v. O. PINI, *Il riparto di competenze in materia di correttezza informativa sui prodotti alimentari: alcune riflessioni*, in *Rivista di diritto alimentare*, 4/2017, p. 7.

¹¹ Sfugge a tale inquadramento la sola indicazione degli allergeni di cui all'art. 9, par. 1, lett. c), da includersi sempre nel novero delle informazioni indirizzate al consumatore, a prescindere dal tipo di prodotto alimentare cui si riferisca (art. 44, par. 1, lett. a)). Cfr. considerando n. 48, ove si specifica che: "Risulta che la maggior parte dei problemi derivanti da allergie alimentari ha origine negli alimenti non preimballati. Di conseguenza, le informazioni sui potenziali allergeni dovrebbero sempre essere fornite al consumatore.". Sul tema v. P. BORGHI, "Alimento a rischio", cit., p. 75.

¹² Cfr. art. 2, par. 2, lett. e).

i prodotti alimentari, la sua corretta implementazione risulta ancor più rilevante con riferimento a quelli per cui è necessario fornire la prova dell'origine per il deposito di un segno distintivo, quali il marchio di certificazione e il marchio collettivo¹³.

I marchi di certificazione sono stati introdotti nell'ordinamento dell'UE solo di recente dal regolamento 1001/2017 sul marchio dell'Unione europea e dalla direttiva 2436/2015¹⁴.

Nello specifico, detto regolamento, al capo VIII, definisce i marchi di certificazioni quali marchi UE “*così designati all'atto del deposito della domanda e idonei a distinguere i prodotti o i servizi certificati dal titolare del marchio in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione del servizio, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche, a eccezione della provenienza geografica, da prodotti e servizi non certificati*” (art. 83, par. 1). La norma precisa, inoltre, che la domanda di marchio di certificazione UE è accompagnata, entro due mesi dalla data di presentazione, dal rispettivo regolamento d'uso, comprensivo dell'indicazione dei soggetti abilitati all'uso del marchio, delle caratteristiche oggetto di certificazione e delle modalità di controllo, delle condizioni di uso del marchio – relative, ad esempio, alla dimensione, collocazione e forma del marchio stesso, oppure alle modalità di promozione consentite – nonché delle sanzioni previste in casi di sua infrazione (art. 84).

¹³ Per una prima introduzione ai segni distintivi v. M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, cit., pp. 482 e ss.; M. RICOLFI, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Torino, 2015, p. 1756.

¹⁴ Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (codificazione), in *GUUE* L 154 del 16 giugno 2017, p. 1; direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (rifusione), in *GUUE* L 336 del 23 dicembre 2015, p. 1. Sul tema v. B. CALABRESE, *La certificazione come impresa: mercato, marchio e indipendenza*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2021, pp. 288 e ss.; D. SARTI, *I marchi collettivi e di certificazione geografici - Geographical collective and certification marks*, in *Orizzonti del Diritto Commerciale*, 2/2022, p. 449.

È legittimata alla registrazione di tale marchio “ogni persona fisica o giuridica, tra cui istituzioni, autorità e organismi di diritto pubblico”, a condizione, tuttavia, che il titolare non svolga un’attività di produzione di beni o servizi del tipo certificato (art. 83, par. 2).

Sul piano nazionale, la disciplina è stata novellata dal d.lgs. 15/2019¹⁵, che ha introdotto nel Codice di proprietà industriale (“Cod. prop. ind.”)¹⁶ l’art. 11-*bis*.

Alla domanda di registrazione nazionale deve essere allegata la documentazione di cui all’art. 156, co. 1 e 2, ossia, in estrema sintesi: a) l’identificazione del richiedente; b) l’eventuale rivendicazione della priorità; c) la rappresentazione del marchio che, ai sensi dell’art. 7, co. 1, lett. b), deve essere costituita da segni, “*in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche*”, purché atti a rappresentare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione conferita al titolare; d) la classificazione, di cui all’Accordo di Nizza, del prodotto o servizio; infine, e) il regolamento d’uso di cui al combinato disposto degli artt. 11-*bis* e 157, co. 1-*ter*. In particolare, tale regolamento d’uso deve contenere un ampio pacchetto informativo comprensivo, tra le altre, del nome del richiedente, della rappresentazione e delle condizioni d’uso del marchio, dei prodotti o servizi contrassegnati e delle loro caratteristiche nonché delle modalità di controllo e sanzione dell’uso del marchio da parte dell’organismo di certificazione.

¹⁵ Decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15 Attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa nonché per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario, in *GURI Serie Generale* n.57 dell’08 marzo 2019; v. L. ALBERTINI, *Novità in tema di disciplina dei marchi: le disposizioni sostanziali del d.lgs. 15 del 20.02.2019*, in *Il caso.it*, 28 settembre 2019, p. 1.

¹⁶ Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, in *GURI* n.52 del 04 marzo 2005 - Suppl. Ordinario n. 28.

Per quanto riguarda, invece, i marchi collettivi¹⁷, essi sono definiti all'art. 74 del regolamento 1001/2017 quali marchi UE così designati all'atto del deposito e idonei a distinguere i prodotti o i servizi di altri soggetti, da quelli dei membri (fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti) dell'associazione titolare¹⁸, ossia l'unico soggetto legittimato a depositare la domanda di marchi collettivi, oltre alle persone giuridiche di diritto pubblico¹⁹ (par. 1). A differenza dei marchi di certificazione, i marchi collettivi possono svolgere, anche a livello dell'UE, una funzione distintiva anche sotto il profilo della provenienza geografica (par. 2). In siffatta ipotesi, qualsiasi soggetto, i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione, ha il diritto non solo a fare uso del marchio, bensì anche a diventare membro dell'associazione titolare del marchio, a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti previsti dal regolamento d'uso (cd. principio della "porta aperta")²⁰.

Per tale ragione, l'art. 75 del regolamento 1001/2017 stabilisce l'obbligo di presentare, entro due mesi dalla data di sottoposizione della domanda, un regolamento d'uso che includa, oltre alle informazioni richieste con riferimento ai marchi di certificazione, anche le condizioni di adesione e appartenenza all'associazione.

A livello nazionale, i marchi collettivi sono disciplinati dal Cod. prop. ind., che ricalca quanto previsto sia dalla disciplina dell'UE,

¹⁷ V. D. PETTITI, *Profilo giuridico del marchio collettivo privato*, Napoli, 2019; M. Iacune, *Il marchio collettivo geografico*, in *Dir.ind.*, 2014, p. 339; G.E. SIRONI, *Marchi collettivi*, in M. SCUFFI E M. FRANZOSI (a cura di) *Diritto industriale italiano*, Padova, 2014, p. 313; J. LIGUORI, *Il marchio collettivo*, in C. GALLI, A.M. GAMBINO (a cura di) *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, Torino, 2011, p. 137.

¹⁸ Sulla natura di tali associazioni v. G. CARRARO, *Sulla titolarità dei segni di qualità: res communes omnium?*, in *Nuova Giur. Civ. Comment.*, 2018, p. 449.

¹⁹ Sul punto v. Corte di giustizia, sentenza del 6 settembre 2018, C-488/16, *Bundesverband Souvenir*, ECLI:EU:C:2018:673, in materia di legittimazione alla registrazione, da parte del "Land Baviera" del marchio denominativo del castello di "Neuschwanstein", per contraddistinguere molteplici tipologie di *souvenir*.

²⁰ Per un approfondimento relativo al principio della "porta aperta" v. M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione*, cit., p. 488.

in punto di definizione (art. 11)²¹, di documentazione da allegarsi alla domanda di registrazione (art. 156, co. 1 e 2), e di indicazioni da includersi nel regolamento d'uso (art. 157, co. 1-*bis*)²².

Stante la passata rassegna dei segni d'uso collettivo, è possibile tracciare alcune analogie e discrepanze riferibili ad entrambi gli ordinamenti giuridici delineati, concentrando siffatta analisi sui profili: (i) della legittimazione attiva dei soggetti richiedenti la registrazione; (ii) dell'ambito di applicazione oggettivo; e, infine, (iii) del regolamento d'uso.

Per quanto attiene al primo aspetto, la platea dei legittimati attivi alla registrazione dei marchi di certificazione in Italia e in UE è più ampia, come osservato, rispetto a quella prevista per i marchi collettivi ma, sebbene possa includere operatori economici, questi incontrano il limite dello svolgimento di attività imprenditoriale di fornitura di prodotti o prestazione di servizi del tipo oggetto di certificazione. A tale differenziazione si contrappone la sostanziale identità funzionale dei suddetti soggetti: entrambe le tipologie di marchio in analisi sono destinate ad essere utilizzate, negli ordinamenti giuridici delineati, da una pluralità di soggetti diversi dal

²¹ Fa eccezione ad eccezione la specifica esclusione delle società di capitali tra i soggetti legittimati al deposito della domanda di registrazione. Sul punto v. L. ALBERTINI, *Novità in tema di disciplina dei marchi*, cit., p. 15 ove l'a. sostiene che tale previsione dovrebbe essere interpretata nel senso di farsi rientrare nell'esclusione i soggetti in base all'attività da essi svolta, e non in guida del tipo negoziale associativo prescelto. Alla luce di ciò sarebbero esclusi tra i legittimati attivi i soggetti che svolgono attività in proprio, come per i marchi di certificazione, e non gli enti che svolgessero solo attività associativo-rappresentativa di categoria, a prescindere dalla loro veste formale quali s.p.a., s.r.l. o s.a.p.a.

²² Cfr. A. RAINONE, *La proprietà intellettuale e la tracciabilità della filiera agroalimentare di fronte alle nuove tecnologie*, in *Il Diritto Industriale*, 1/2023, p. 34, ove l'a. precisa che: “*in verità l'art. 157, comma 1-bis, lett. g), cod. prop. ind. non qualifica le condizioni d'uso come elemento essenziale del regolamento; tuttavia, la totale assenza di indicazioni in tal senso deporrebbe sicuramente a sfavore della registrazione, data la sostanziale indeterminatezza dell'oggetto della domanda, che tradirebbe così lo spirito della normativa. L'adeguatezza del contenuto del regolamento costituisce comunque sempre un elemento essenziale, tanto più quando il segno non ha una “base” associativa, come nel caso dei marchi di certificazione*”.

loro titolare che generalmente non se ne serve, bensì, rivestendo un ruolo di garanzia della natura o della qualità dei relativi prodotti o servizi, svolge i controlli e commina le sanzioni previste nel regolamento d'uso, in neutralità verso gli interessi – talora confliggenti – degli utilizzatori del marchio stesso e dei candidati a siffatto uso.

Detti marchi condividono anche il medesimo scopo, ossia di attestare al consumatore specifiche caratteristiche dei prodotti e dei servizi a cui si riferiscono, sulla base del relativo regolamento d'uso; tale attestazione, tuttavia, avviene con modalità differenti: in maniera indiretta nel caso dei marchi collettivi, data la distintività per appartenenza o esclusione del prodotto dall'alveo associativo; in maniera diretta nel caso dei marchi di certificazione, per via della presenza di una determinata caratteristica, “certificata” dai controlli del titolare²³.

Per quanto attiene alla protezione accordata ai marchi collettivi e di certificazione deve anzitutto tenersi da conto che essi soggiacciono, per quanto compatibile, alla disciplina generale dei marchi individuali, ai sensi rispettivamente degli artt. 11, co. 5 e 11-*bis*, co. 5 del cod. prop. ind.

Risultano pertanto applicabili a tali segni le previsioni relative, ad

²³ Cfr. M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione*, cit., p. 471, secondo cui “anche se la funzione di garanzia e certificazione non è centrale nei marchi collettivi (associativi), essa è pur sempre presente, in misura più o meno ampia, anche in questi marchi”; B. CALABRESE, *La certificazione come impresa: mercato, marchio e indipendenza*, Napoli, 2021, p. 412, secondo cui: “la fondamentale differenza di una non essenzialità della funzione di garanzia per il marchio collettivo, la quale invece assume valenza costitutiva per la definizione stessa del marchio di certificazione”; C. GALLI, *Marchi collettivi, marchi di certificazione, marchi individuali ad uso plurimo e denominazioni geografiche dopo le novità normative del 2019*, in *Dir. industriale*, 2020, p. 97, secondo cui finalità dei marchi collettivi è “quella di ricollegare questi prodotti non all'imprenditore singolo, ma al gruppo, e così di informare il pubblico di determinate caratteristiche qualitative dei prodotti contrassegnati, di cui il gruppo si fa appunto garante”. Deve inoltre tenersi da conto che, mentre i marchi di certificazione, secondo la disciplina nazionale, possono svolgere la funzione di designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi, tale ipotesi è esplicitamente esclusa dall'art. 7, par. 1 lett. c) del regolamento 1001/2017.

esempio, ai requisiti costitutivi in materia di novità, liceità e capacità distintiva del marchio. A differenza dei marchi individuali, tuttavia, i marchi collettivi e di certificazione, quantomeno sul piano nazionale, possono essere legittimamente costituiti da termini geografici, in chiave distintiva dell'intera categoria di prodotti di riferimento.

Stante questa caratteristica, appare discutibile la differente portata attribuita dalla giurisprudenza dell'UE²⁴ e nazionale²⁵ all'esclusiva dei marchi collettivi e di certificazione e, di conseguenza, alla protezione loro conferita contro il rischio di confondibilità. Si tratta, in particolare, di un orientamento interpretativo che tende a limitare l'ambito dell'esclusiva dei segni collettivi a quei soli casi in cui vi sia un concreto rischio che un marchio individuale ingeneri l'impressione che il suo utilizzatore, alternativamente, appartenga all'associazione titolare del marchio collettivo oppure sia destinatario della certificazione da parte del titolare del relativo marchio, con l'esclusione, quindi, della protezione laddove tale rischio non sussista. Appartengono, ad esempio, a quest'ultima ipotesi i casi in cui il segno individuale controverso utilizzi componenti generiche del marchio collettivo, oppure richiami quest'ultimo, senza uno scopo meramente descrittivo o informativo bensì al fine di trarre da tale accostamento un indebito vantaggio. Si tratta, a ben vedere, di un'interpretazione restrittiva che, non tenendo sufficientemente in considerazione la funzione distintiva di tali marchi sotto il profilo "geografico", rischia di comprometterne l'utilizzo, soprattutto se posta in relazione alla tutela rafforzata contro i casi di "evocazione" accordata alle DOP e IGP²⁶.

²⁴ In questo senso, v. Corte di giustizia, sentenza del 20 settembre 2017, cause riunite da C-673/15 P a C-676/15 P, *The Tea Board contro EUIPO*, ECLI:EU:C:2017:702; in senso meno restrittivo, v. Corte di giustizia, sentenza del 5 marzo 2020, C-766/18, *Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi contro EUIPO*, ECLI:EU:C:2020:170. In dottrina v. D. SARTI, *I marchi collettivi e di certificazione geografici*, cit., p. 460; M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione*, cit., p. 500.

²⁵ Cfr. Corte di Cassazione, ordinanza del 23 novembre 2018, n. 30498; sentenza del 3 dicembre 2010, n. 24620.

²⁶ Per un approfondimento sulle analogie ed interferenze tra i marchi in esame e le

A ciò deve altresì aggiungersi la natura “pubblicistica” delle indicazioni geografiche, opposta a quella di tipo “privatistico” dei segni distintivi, e la prassi diffusa di concedere in licenza marchi individuali al fine di ricreare artificiosamente la struttura “collettiva” o “associativa” assegnata dall’ordinamento esclusivamente ai marchi in questione, allo scopo di evitare i costi di redazione e monitoraggio del regolamento d’uso²⁷.

Ne consegue che, sebbene le indicazioni geografiche e i marchi collettivi e di certificazione condividano, in linea di massima, lo stesso obiettivo di comunicare al mercato determinate caratteristiche del prodotto contrassegnato, frutto di sforzi – anche economici – del produttore, compiuti nel rispetto del disciplinare o regolamento d’uso, per permettere al consumatore di compiere le proprie scelte in base a delle motivazioni qualitative e non di mera convenienza economica, non stupisce la scarsa diffusione dei marchi in esame rispetto alle indicazioni geografiche, nel cd. “mercato

indicazioni geografiche si rimanda a S.A. CERRATO, *La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-covid: riflessioni sui marchi collettivi e di certificazione*, in *Studi di diritto commerciale per Vincenzo Di Cataldo*, Torino, 2021, p. 117; D. SARTI, *I marchi collettivi e di certificazione geografici*, cit., p. 454, ove secondo l’a. “*l’attrazione dei marchi collettivi e di certificazione all’interno di un’unica categoria di “segni di qualità geografica” comprensiva delle DOP/IGP debba essere ripensata”* .

²⁷ In letteratura è stata messa in rilievo l’assenza di specifiche previsioni normative in merito al tipo di vaglio al quale dovrebbe essere sottoposto il regolamento d’uso, in fase di valutazione della domanda di registrazione dei marchi in questione. In particolare, stante questa lacuna, relativa non solo alla disciplina nazionale bensì anche a quella europea, ci si interroga su quale sia l’approccio preferibile in fase di verifica del regolamento: ad una verifica rigorosa e formalistica viene associato un livello più elevato un consolidamento dell’effetto di garanzia qualitativa del prodotto; tuttavia, un eccesso di oneri potrebbe accentuare la già diffusa pratica di concedere in licenza di marchi individuali, al fine di rispecchiare la struttura “collettiva” o “associativa” assegnata dall’ordinamento esclusivamente ai segni in analisi. V. C. GALLI, *Marchi collettivi, marchi di certificazione, marchi individuali ad uso plurimo e denominazioni geografiche dopo le novità normative del 2019*, cit., p. 95 ss.; M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione*, cit., p. 472.

della certificazione”²⁸. Lo scarso accreditamento attribuito ai segni di uso collettivo si riverbera anche sul piano internazionale, ambito nel quale l’impiego di tali segni sarebbe auspicabile posto che, di converso, alle DOP e IGP è riservato uno spazio di protezione ridotto.

In tal modo, il sistema rischia, da un lato, di complicare il raggiungimento dell’obiettivo della legislazione alimentare europea di indirizzare il gioco della concorrenza verso logiche più eque che la dinamica del prezzo, di per sé, non sarebbe in grado di valorizzare adeguatamente e, dall’altro lato, di non tutelare adeguatamente gli operatori economici e i consumatori anche al di fuori del mercato interno dell’UE²⁹.

Ciononostante, l’applicazione di nuove soluzioni tecnologiche, quale soprattutto la *blockchain*, parrebbe offrire un rimedio a tali criticità.

4. La *blockchain* quale strumento di tracciabilità e trasparenza del settore alimentare

4.1. La *blockchain*: caratteristiche giuridiche e tecniche

La gestione di un sistema di tracciabilità di un prodotto alimentare è, come osservato, un’attività molto complessa, preposta a differenti finalità e articolata in differenti stadi, che vedono il coinvolgimento di numerosi attori, dislocati su scala globale.

Non stupisce, pertanto, che gli operatori – non solo economici³⁰

²⁸ L’espressione è di M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione*, cit., p. 479.

²⁹ V. D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni d’origine*, cit., p. 163 ss.; B. CALABRESE, *Marchio di certificazione e tutela merceologica tra servizio e prodotto*, cit., p. 409.

³⁰ A tal proposito può citarsi, ad esempio, il progetto “*New Era of Smarter Food Safety*” avviato nel luglio 2020 dalla Food and Drugs Administration (“FDA”) sull’implementazione di un nuovo approccio fondato sulle nuove tecnologie quali

– si stiano sempre più concentrando sulla ricerca e sviluppo di nuove soluzioni volte a renderne più agevole il funzionamento.

Infatti, gli strumenti analogici scontano un'intrinseca inadeguatezza a confrontarsi con l'attuale dimensione geografica, la repentinità degli scambi commerciali e le differenti normative applicabili.

Le tecnologie di raccolta ed elaborazione dei dati digitali parrebbero, invece, ricoprire una posizione privilegiata per siffatto scopo, grazie alla loro capacità di elaborare, a costi contenuti, una vasta mole di informazioni, messe contemporaneamente a disposizione di più soggetti³¹.

Tuttavia, da un punto di vista generale, queste tecnologie non sono immuni da distorsioni, errori o manomissioni causate, soprattutto, dall'assenza di processi di verifica, validazione e protezione dei dati di cui si servono, con la conseguenza che anche moderni database e algoritmi possono essere soggetti ad intrusioni volte a modificare le informazioni tracciate (“*data poisoning*”), oppure a malfunzionamenti (cd. “allucinazioni”) che ne compromettono l'affidabilità.

In altre parole, molte delle soluzioni tecnologiche ad oggi comunemente impiegate non paiono sufficientemente attrezzate per far fronte alla corretta gestione dei sistemi di tracciabilità.

Per tali ragioni, si è posta l'attenzione su una specifica tecnologia: la *blockchain*³².

blockchain, *Internet of Things*, e *Artificial Intelligence* in materia di tracciabilità e sicurezza alimentare, nell'ambito del cd. *Food Safety Modernization Act* (FSMA), *111th Congress Public Law 353*. Cfr. FDA, *New era of smarter food safety - FDA's Blueprint for the Future*, 2024, disponibile online all'indirizzo <https://www.fda.gov/media/139868/download?attachment>.

³¹ Questa tendenza rientra nel più ampio fenomeno della cd. *datification*, ossia la conversione delle informazioni relative alla realtà fisica in dati, un formato – prima elettronico, poi digitale – che ne consente una più rapida comunicazione ed elaborazione. Cfr. V. MAYER-SCÖNBERGER, K. N. CUKIER, *Big Data. Una rivoluzione che trasformerà il modo di vivere e già minaccia la nostra libertà*, Milano, 2013, p. 130.

³² In linea generale, la *blockchain* non può definirsi né un sistema di comunicazione né, tantomeno, una tecnologia a sé stante, quanto piuttosto una soluzione che

La *blockchain* è ricondotta all'alveo delle "tecnologie basate su registri distribuiti" ("Distributed ledger technology"), definite dall'art. 8-ter, co. 1, d.l. n. 135/2018³³ quali "le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturealmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati, sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili". Inoltre, il seguente comma 3 specifica che la memorizzazione di un documento nella *blockchain*, costituisce "validazione temporale elettronica di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 910/2014"³⁴, ossia il procedimento che consente

abilita lo sviluppo di applicazioni più complesse, quali ad esempio la creazione di criptovalute. Infatti, la *blockchain* è stata introdotta nel 2008 quale tecnologia di base dei Bitcoin, un registro digitale condiviso delle transazioni di (cripto)valuta archiviate in una catena di blocchi, come illustrato in "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System" (2008), redatto sotto lo pseudonimo "Satoshi Nakamoto", la cui reale identità è ad oggi ancora ignota. V. dal punto di vista tecnico, v. European Law Institute, *Principles on Blockchain Technology, Smart Contracts and Consumer Protection*, 2023, disponibile online all'indirizzo https://www.europeanlawinstitute.eu/fileadmin/user_upload/p_eli/Publications/ELI_Principles_on_Blockchain_Technology_Smart_Contracts_and_Consumer_Protection.pdf; A. NARAYANAN, E. FELTEN, A. MILLER, S. GOLDFEDER, *Bitcoin and Cryptocurrency Technologies: A Comprehensive Introduction*, Princeton, 2016. Per quanto attiene all'analisi di tale applicazione tecnologica nel settore agro-alimentare, v. United Nations Development Program (UNDP), *Blockchain for Agri-food traceability*, 2021, disponibile online all'indirizzo <https://www.undp.org/publications/blockchain-agri-food-traceability>; G. REMOTTI, *Possibili funzioni ausiliarie delle tecnologie blockchain per marchi e indicazioni di origine*, cit., p. 30; G. SPOTO, *Gli utilizzi della blockchain e dell'Internet of Things nel settore degli alimenti*, in *Rivista di diritto alimentare*, 1/2019, p. 25; M. GIULIANO, *La "blockchain" e gli "smart contracts" nell'innovazione del diritto nel terzo millennio*, in *Dir. inf.*, 6/2018, p. 989. V. anche Risoluzione del Parlamento europeo del 3 ottobre 2018 sulle tecnologie di registro distribuito e blockchain: creare fiducia attraverso la disintermediazione (2017/2772(RSP)).

³³ D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, in *GURI* n. 36 del 12 febbraio 2019.

³⁴ Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23

l'applicazione di una marca temporale/geografica (cd. *timestamp*) – rappresentazione in codice binario di una determinata data, orario e luogo – con finalità di attestarne il contenuto³⁵.

Si tratta di un'applicazione tecnologica utilizzabile in molteplici ambiti, quali lo svolgimento di transazioni economico-finanziarie, la creazione di criptovalute, la gestione di cartelle mediche, la registrazione documentale e lo svolgimento di servizi della P.A. (atti di proprietà, certificati di stato civile, catasto, identità digitale del cittadino), l'implementazione dei cd. *smart contract* (ossia, ai sensi dell'art. 8-ter, co. 2, d.l. n. 135/2018, programmi di elaborazione di informazioni che eseguono automaticamente quanto prestabilito, al verificarsi di specifiche condizioni)³⁶ e l'organizzazione di filiere produttive e distributive.

Sotto il profilo meramente tecnico, devono innanzitutto chiarirsi alcuni aspetti principali, partendo dalla denominazione della soluzione tecnologica in esame: “registri distribuiti”.

luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, in *GUUE* L 257 del 28 agosto 2014, p. 73.

³⁵ Al ricorrere dei requisiti di cui all'art. 42 del regolamento 910/2014, tale validazione può definirsi “qualificata” e, quindi, godere della “*presunzione di accuratezza della data e dell'ora che indica e di integrità dei dati ai quali tale data e ora sono associate*”, cosicché non possano esserle negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari, in tutti gli Stati membri. V. A. RAINONE, *La proprietà intellettuale e la tracciabilità della filiera agroalimentare di fronte alle nuove tecnologie*, cit., pp. 36 e ss.

³⁶ V. M. MAUGERI, *Smart contracts e disciplina dei contratti*, Bologna, 2021; W. D'AVANZO, *Blockchain e smart contracts per la gestione della filiera agroalimentare. Potenzialità, progetti e problemi giuridici dell'internet del valore*, in *Diritto agroalimentare*, 1/2021, p. 93; G. FINOCCHIARO, C. BOMPRESZI, *A legal analysis of the use of blockchain technology for the formation of smart legal contracts*, in *Media Laws*, 2/2020, p. 111; F. RAMPONE, *Smart contract: né smart, né contract*, in *Rivista di diritto privato*, 2/2020, p. 241; G. REMOTTI, *Blockchain smart contract. Un primo inquadramento*, in *ODCC*, 2020, p. 19; S. ROUHANI, R. DETERS, *Security, performance, and applications of smart contracts: a systematic survey*, in *IEEE Access*, 7/2019, p. 50759. M. GIULIANO, *La blockchain e gli smart contracts nell'innovazione del diritto nel terzo millennio*, cit., p. 989.

Il “registro” (cd. “*ledger*”, o libro mastro) contiene, disposte in ordine cronologico, le operazioni di immissione dei dati rielaborate sotto forma di codice informatico (“cd. transazioni”)³⁷.

Il concetto di “distribuito” attiene all’architettura informatica di detto registro: il registro è strutturato in più nodi o “*peer*”, ossia apparecchiature dotate di capacità computazionale quali computer, *server cloud*³⁸, *smartphone*, connessi ad una determinata rete. In un registro distribuito le informazioni sono elaborate e sincronizzate su più nodi (modello *peer-to-peer*), a differenza che in un *database* “centrale” (modello *client-server*), ove tali operazioni si svolgono in un singolo nodo.

Ne consegue che un sistema distribuito garantisce una maggiore sicurezza e resilienza rispetto ad un sistema centrale, poiché le informazioni sono memorizzate a livello di ciascun nodo. Infatti, se per manomettere una banca dati accentrata sarebbe teoricamente sufficiente accedere al nodo centrale (“*single point of failure*”), al contrario, nelle soluzioni distribuite, alterare fraudolentemente le informazioni richiederebbe una capacità di calcolo tale da superare i meccanismi di sicurezza imposti dalla maggioranza dei nodi partecipanti alla rete, rendendo un siffatto attacco informatico tecnicamente complesso ed economicamente sconveniente.

³⁷ Sono, invece, escluse le operazioni di modifica o cancellazione dei dati, come invece avviene in un *database*. Infatti, eventuali modifiche della struttura della *blockchain* corrispondono esclusivamente a nuove ramificazioni che si aggiungono alla concatenazione lineare di base della catena stessa.

³⁸ V. Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni del 27 settembre 2012, *Sfruttare il potenziale del cloud computing in Europa*, COM(2012)529, p. 1, ove il *cloud computing* viene definito “come l’archiviazione, l’elaborazione e l’uso di dati su computer remoti e il relativo accesso via Internet.”. Per un’analisi dettagliata si rinvia a P. MELL, T. GRANCE, *The NIST Definition of Cloud Computing*, in *National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-145*, 2011; L. SCHUBERT, K. JEFFERY, *Advances in Clouds. Research in Future Cloud Computing, Expert Group Report – Commission of the European Communities, Information Society & Media Directorate-General, Software & Service Architectures, Infrastructures and Engineering Unit*, 2012.

Il registro distribuito può essere: (i) pubblico, se consente una partecipazione indiscriminata a tutti i nodi che intendano parteciparvi; (ii) privato, se un ente centrale determini i nodi che possono prendervi parte; (iii) consortile, nel caso un singolo soggetto detenga contestualmente più nodi della rete. In merito alle modalità di svolgimento di tale partecipazione, inoltre, si distingue tra “*permissionless*” o “*permissioned*”, a seconda che sia necessaria, o meno, un’autorizzazione a svolgere azioni di “lettura” e/o “scrittura”³⁹ delle transazioni.

Infine, il registro distribuito si suddivide in “centralizzato” e “decentralizzato”, a seconda che il processo decisionale sulla modifica del contenuto del registro sia attribuito a uno o più nodi partecipanti.

Si tratta di caratteristiche strutturali che vengono prestabilite a livello di specifico protocollo.

All’esame della struttura del registro distribuito, deve ora farsi seguire l’analisi del suo funzionamento, segnatamente, delle modalità attraverso cui i nodi possono modificare il registro inserendovi i cd. blocchi, ossia insiemi di transazioni.

L’inserimento di un nuovo blocco nel registro avviene tramite processi di controllo di tipo algoritmico ed è fondato su specifici meccanismi di consenso di tipo computazionale⁴⁰.

Sotto il primo profilo, il nuovo blocco viene inserito nel registro dal nodo autorizzato, immettendo le informazioni richieste dallo *smart contract* ospitato nel registro stesso.

³⁹ E. LABELLA, *Gli smart contract: riflessioni sulle prestazioni “autoesecutive” nel sistema di blockchain*, in *Media Laws*, 3/2020, p. 32; M. GIULIANO, *La blockchain e gli smart contracts nell’innovazione del diritto nel terzo millennio*, in *Dir. inf.*, 2018, p. 992.

⁴⁰ M. NICOTRA, F. SARZANA DI S. IPPOLITO, *Diritto della Blockchain, Intelligenza Artificiale e IoT*, Milano, 2018, p. 22; F. GALANTI, *Introduzione ai sistemi di consenso: Proof-of-Work e Proof-of-Stake*, 25 giugno 2018, disponibile online all’indirizzo <https://medium.blockchainedu.net/introduzione-ai-sistemi-di-con-senso-proof-of-work-e-proof-of-stake-e6564ddad6aa>; A. WRIGHT, P. DE FILIPPI, *Decentralized blockchain technology and the rise of lex cryptographia*, in *Social Science Research Network*, 34/2015, p. 41.

L'inserimento dei blocchi successivi si basa non solo su detto *smart contract*, bensì anche sulla coerenza tra le informazioni contenute nel blocco che si intende aggiungere al registro e quelle contenute nei blocchi precedenti.

Infatti, nel registro distribuito, i blocchi sono tra di loro connessi (di qui il termine “blockchain”) tramite un identificatore univoco, creato attraverso un algoritmo crittografico (“*hash*”) che elabora le transazioni contenute nel blocco e vi aggiunge la marcatura temporale e la firma digitale associata allo specifico nodo creatore del blocco. Ciascun blocco è dotato sia del proprio identificatore che di quello del blocco precedente (“*hash pointer*”). Questo meccanismo collega, a livello logico-informatico, ogni blocco al precedente, creando una catena ininterrotta che va dal blocco originario (cd. “*genesi*”) fino al blocco più recente (cd. “*tip*”). Questa soluzione fa sì che qualsiasi modifica dovesse intervenire su di un blocco impatterebbe anche quelli ad esso concatenati.

Sotto il secondo profilo, come visto, i database tradizionali sono gestiti da un'entità centrale e che, per via di tale ruolo, dovrebbe godere della fiducia degli utenti. Diversamente, nel caso dei registri distribuiti le attività di inserimento e controllo dei nuovi blocchi è devoluta a più nodi; pertanto, occorre capire come essi raggiungano un consenso in merito al risultato di dette attività.

La modalità di formazione del consenso ruota attorno a degli specifici meccanismi che sono prestabili dal protocollo del registro e che operano, in concreto, tramite calcoli matematici. Nello specifico, il meccanismo di consenso svolge un'attività di *mining*, ossia la risoluzione di complessi problemi matematici, noti come “puzzle crittografici”, allo scopo di ottenere un numero arbitrario (“*nonce*”) che, combinato con i dati del blocco che si intende inserire nella catena, produce un valore in grado di soddisfare le condizioni prefissate a livello di protocollo. Una volta individuato il *nonce* corretto, questo viene trasmesso agli altri nodi della rete che lo verificano e, se la soluzione è valida, il blocco viene aggiunto alla catena. La difficoltà del problema è regolata dinamicamente per garantire che il

tempo medio di creazione di un nuovo blocco rimanga costante. Posto che tale processo è automatico e auto-evidente, le eventuali diffidenze tra i nodi della rete sono neutralizzate, facendo così della *blockchain*, con le limitate eccezioni di cui si dirà in seguito, una tecnologia che prescinde da rapporti “fiduciari” (cd. *trustless*).

I meccanismi di consenso più noti in ambito blockchain sono i ccdd. *Proof of Work* (“PoW”), *Proof of Stake* (“PoS”) e *Proof of Authority* (“PoA”) e si differenziano principalmente per il ruolo svolto dai nodi nel processo di validazione dei blocchi.

Il PoW è un meccanismo di consenso del tutto decentralizzato in cui i nodi competono tra di loro per l’individuazione del *nonce*. All’elevata sicurezza, derivante dalla difficoltà della risoluzione dei calcoli computazionali, fanno da contraltare l’elevato dispendio di energia necessaria al funzionamento dei *server* che ospitano i nodi della rete sui quali si svolgono le attività di calcolo⁴¹, nonché la complessità del processo che influenza negativamente la scalabilità del sistema. Il PoW è generalmente adottato in contesti di *blockchain* pubbliche composte da un numero elevato di nodi.

Nel caso del PoS, invece, i nodi validatori vengono selezionati in base alla quantità di risorse (cd. “*stake*”) da loro temporaneamente accantonate a garanzia della partecipazione al processo di validazione che, se non dovesse concludersi, ne causerebbe la perdita. Rispetto al PoW, i calcoli computazionali da risolvere sono meno complessi, con un impatto positivo in termini di sostenibilità energetica e rapporto numero di transazioni (*Blocksize*) / tempo (*Blocktime*). Tuttavia, questo meccanismo di consenso può condurre a una potenziale centralizzazione della rete, posto che i nodi con maggiori risorse hanno più probabilità di essere selezionati come validatori, con il rischio che gli stessi esercitino un controllo sulla rete stessa e, in tal modo, compromettano il livello di sicurezza del sistema. Tali caratteristiche fanno del PoS la soluzione ideale nell’ambito di *blockchain* private.

⁴¹ J. SEDLMEIR, H.U. BUHL, G. FRIDGEN, R. KELLER, *The Energy Consumption of Blockchain Technology: Beyond Myth*, in *Business & Information Systems Engineering*, 62/2020, p. 599.

Infine, con il meccanismo PoA i nodi validatori sono solo quelli prestabiliti a livello di protocollo. A questi è attribuito il compito – da svolgersi all’unanimità o a maggioranza – di generare i nuovi blocchi di transazioni da includersi nella catena. Sebbene la rete mantenga la capacità di aggiungere o eliminare i nodi validatori, tale configurazione rende il registro centralizzato, ossia simile ad un comune *database*. Per tali ragioni gli algoritmi di PoA trovano maggiore diffusione in contesto di *blockchain* consortili.

Dette categorie possono coniugarsi tra loro in differenti modalità sebbene, tendenzialmente, le blockchain pubbliche siano *permissionless* e funzionino attraverso algoritmi PoW, quelle private, all’opposto, siano *permissioned* e si basino su meccanismi di consenso PoS e, infine, a quelle consortili si associno modalità di funzionamento *permissioned* e soluzioni PoA.

4.2. Vantaggi e limiti dell’impiego di soluzioni blockchain nell’ambito della tracciabilità e della certificazione nel settore agro-alimentare

Considerate dunque le suddette caratteristiche giuridiche e tecniche della *blockchain*, nonché l’analisi di differenti casi pratici relativi alla sua implementazione nell’ambito agroalimentare⁴², possono trarsi alcune riflessioni preliminari.

Innanzitutto, la registrazione e la validazione, tramite *blockchain*, della documentazione (ordini di acquisti, bolle di trasporti, contratti di distribuzione, ecc.) e delle informazioni (origine, stato, conservazione, ciclo produttivo) relative agli scambi dei prodotti

⁴² Si vedano, in proposito, gli esempi riportati in V. GAUR, A. GAIHA, *Building a Transparent Supply Chain - Blockchain can enhance trust, efficiency, and speed*, in *Harvard Business Review*, 2020, disponibile online all’indirizzo <https://hbr.org/2020/05/building-a-transparent-supply-chain>; J.F. GALVEZ, J.C. MEJUTO, J. SIMAL-GANDARA, *Future challenges on the use of blockchain for food traceability analysis*, in *Trends in Analytical Chemistry*, 2018, p. 107; J. SHAOSHENG, Z. YAN, X. YINING, *Amount of information and the willingness of consumers to pay for food traceability in China*, in *Food Control*, 2017, p. 163.

agroalimentari, all'interno della filiera, rende la tracciabilità più trasparente, in termini di informazioni accessibili e soggetti abilitati a tale accessibilità.

Sotto il primo profilo, data la facilità di elaborazione e registrazione dei dati che connota la *blockchain*, i nodi della rete potrebbero concordare, in sede di redazione dello *smart contract*, la raccolta di uno spettro di informazioni uniforme rispetto a quanto previsto dalle normative applicabili. Tale soluzione, seppur non sufficiente di per sé ad un superamento delle discrepanze regolatorie, può contribuire all'armonizzazione dei procedimenti di tracciabilità in merito ai dati raccolti, indirizzando la formazione di prassi e *standard* settoriali applicabili sul piano sovranazionale⁴³. Inoltre, l'ampia disponibilità dei dati potrebbe agevolare le autorità regolatorie di settore per lo svolgimento di attività di consulenza scientifica.

Sotto il secondo profilo, la struttura della *blockchain* fa sì che gli operatori abbiano accesso ai dati immessi da tutti i partecipanti alla rete, con ciò superandosi la compartimentazione "a silos" derivante dall'applicazione del citato principio *one step back – one step forward* di cui al regolamento 178/2002. Se si trattasse, poi, di una *blockchain* senza necessità di autorizzazioni alla sua lettura, le informazioni di tracciabilità sarebbero costantemente consultabili non solo dalle autorità di vigilanza⁴⁴ e dagli operatori ma, in generale, dai consumatori finali, i quali attribuiscono un valore alla conoscibilità degli alimenti acquistati. Si pensi, ad esempio, a soluzioni per

⁴³ D.M. DOOLEY ET AL., *FoodOn: a harmonized food ontology to increase global food traceability, quality control and data integration*, in *npj Science of Food - Nature*, 2/2018, p. 1.

⁴⁴ Relativamente alle utilità di applicazioni basate sulla *blockchain* ai fini della tracciabilità alimentare è stato messo in rilievo riguardare l'esecuzione dei controlli. Infatti, la marcatura temporale e la firma digitale apposte a ciascuna azione svolta nella *blockchain*, agevolando la riconducibilità dell'immissione di determinati dati ad un soggetto specifico, consente una più semplice allocazione delle responsabilità, in caso di condotte illegittime. Sul punto v. M. ARISI, *Coltivare la fiducia? Una prospettiva giuridica su dati, blockchain e tracciabilità lungo la filiera agroalimentare*, in *Rivista di diritto alimentare*, 1/2023, p. 64; A. RAINONE, *La proprietà intellettuale e la tracciabilità della filiera agroalimentare di fronte alle nuove tecnologie*, cit., p. 38.

l'accessibilità a *blockchain* pubbliche attraverso la semplice rete internet⁴⁵ o la scansione, tramite la fotocamera in dotazione ai comuni *smartphone*, di un codice univoco apposto sull'etichetta di un prodotto alimentare, che riducono drasticamente le eventuali asimmetrie informative e l'opacità del sistema di tracciabilità⁴⁶.

Inoltre, la *blockchain* comporta delle esternalità positive anche in relazione ai segni di uso collettivo.

In prima battuta, essa conferisce un grado di affidabilità e immutabilità maggiore alle informazioni sull'origine del prodotto contrassegnato; ad esempio, qualora un produttore abbia inserito in un blocco della catena un dato afferente a una determinata materia prima, tale informazione non sarebbe più modificabile dal trasformatore che intervenisse successivamente, posto che il processo di validazione del relativo blocco verrebbe impedito a causa dell'incongruenza tra i dati inseriti.

In seconda battuta, la *blockchain* semplifica e riduce i costi delle operazioni di controllo sul rispetto del regolamento d'uso, con conseguente effetto anche sul prezzo del prodotto contrassegnato; ad esempio, l'utilizzo di sensori potrebbe consentire la rilevazione delle condizioni metereologiche e del suolo, nonché la perimetrazione delle superfici di coltivazione di terreni inclusi in un regolamento d'uso, al fine di valutare la coerenza statistica della quantità di prodotto ottenuto in base ai dati raccolti.

Infine, la soluzione tecnologica in esame consolida la posizione di neutralità dei soggetti titolari dei marchi, rimpiazzando l'arbitrio dei soggetti incaricati della concessione, o meno, dell'uso di tali segni ai produttori richiedenti, con i meccanismi di funzionamento automatizzati. A tal proposito, infatti, tramite l'adozione di *smart*

⁴⁵ Possono citarsi, ad esempio, i siti web *blockchain.info*, *oxt.me*, *blockexplorer.com*, e *blockchair.io*

⁴⁶ J. SHAOSHENG, Z. YAN, X. YINING, *Amount of information and the willingness of consumers to pay for food traceability in China*, cit., pp. 165 e ss.; Y.G. KIM, E. WOO, *Consumer acceptance of a quick response (QR) code for the food traceability system: Application of an extended technology acceptance model (TAM)*, in *Food Research International*, 85/2016, p. 266.

contract ospitati su registri distribuiti e strutturati sulla base delle condizioni prestabilite nel regolamento d'uso, si potrebbe far dipendere la concessione del marchio ad uno specifico richiedente, al semplice verificarsi di tali condizioni; in questo scenario, il processo di valutazione sarebbe del tutto automatico e dipendente dal mero rispetto dei requisiti prefissati, eliminando il rischio di *bias* soggettivi del titolare e disintermediando il suo ruolo "autoritativo".

La *blockchain* non è, tuttavia, esente da alcune problematiche che ne possono scongiurare l'implementazione in determinati contesti⁴⁷.

Una prima criticità riguarda il meccanismo di consenso. La formazione di tale consenso, attraverso soluzioni PoW, soprattutto con riferimento a *blockchain* di tipo *permissionless* e di ampie dimensioni, può presentare profili di inefficienza in termini di sovrapposizione delle operazioni di creazione di nuovi blocchi che portano a ramificazioni parallele della catena di blocchi e alla dispersione delle risorse impiegate contestualmente da più nodi per l'individuazione del *nonce*. Inoltre, il meccanismo di consenso implica un corretto bilanciamento tra la remunerazione, di stampo anche economico, quale corrispettivo delle attività di verifica e validazione dei nuovi blocchi, e i limiti di spesa del sistema, per non minare la propensione alla necessaria manutenzione dei registri da parte dei nodi coinvolti.

L'interoperabilità rappresenta un secondo elemento di criticità. L'obiettivo della tracciabilità lungo tutta la filiera richiederebbe l'affermazione (o imposizione) di un modello tecnologico unitario o, per lo meno, di soluzioni tra di loro interoperabili, con il rischio, altrimenti, di compromettere l'utilizzo di sistemi di *blockchain*, soprattutto a livello di commercio internazionale. Tuttavia, ad oggi, all'elevata disparità del grado di accessibilità alla rete internet⁴⁸, si somma l'ampia varietà, in

⁴⁷ V. M.L. BIXIO, Blockchain, *tracciabilità e marchi di certificazione*, in *Il Diritto industriale*, 2/2023, p. 121; M. ARISI, *Coltivare la fiducia? Una prospettiva giuridica su dati, blockchain e tracciabilità lungo la filiera agroalimentare*, cit., p. 68.

⁴⁸ OECD, *Assessing spatial disparities in Internet quality using speed tests*, Regional Development Papers No. 47, 2023, disponibile online all'indirizzo <https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/77c42f5e->

termini tanto di formato dei dati utilizzati⁴⁹, quanto di componenti *software* (*cloud*, RFID⁵⁰, *Near Field Communication* (“NFC”)⁵¹, *QR Code*, ecc.) e *hardware* (strumenti di decodificazione quali lettori di codici a barre, sensori di “*Internet of Things*”⁵², ecc.), che coadiuvano il funzionamento delle applicazioni di *blockchain*.

en.pdf?expires=1719831673&id=id&accname=guest&check-sum=F7D6FB501EB6939B394651300D7223A7.

⁴⁹ Sul punto sono stati adottati il regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (Regolamento sulla governance dei dati), in *GUUE* L 152 del 3 giugno 2022, p. 1, e il regolamento (UE) 2023/2854 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, riguardante norme armonizzate sull’accesso equo ai dati e sul loro utilizzo e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sui dati), in *GUUE* L 2023/2854 del 22 dicembre 2023, i quali si inseriscono nell’ambito della “Strategia europea sui dati” di cui alla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni del 19 febbraio 2020, COM(2020)66 def., anticipata dalla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni del 10 gennaio 2017, “Costruire un’economia dei dati europea”, COM(2017)09 def.

⁵⁰ Si tratta di un sistema di identificazione a radiofrequenza riportante un codice univoco e non ripetibile con cui è possibile serializzare i prodotti alimentari. V. A. REGATTIERI, M. GAMBERI, R. MANZINI, *Traceability of food products: General framework and experimental evidence*, in *Journal of Food Engineering*, 81/2007, p. 347.

⁵¹ V. MAHESH, *An Overview on Near Field Communication (NFC) and Blockchain Technology*, in *Technological Innovation in Engineering Research*, 4/2022, p. 127.

⁵² L’espressione è stata coniata da Kevin Ashton, cofondatore dell’*Auto-ID Center del Massachusetts Institute of Technology*, nel 1999, v. K. ASHTON, *That “Internet of Things” Thing*, in *RFID Journal*, 2009, p. 1. Sul tema v. S. Palanza, *Internet of things, big data e privacy: la triade del futuro*, in *Documenti dell’Istituto Affari Internazionali*, 2016; H.R. SCHINDLER ET AL., *Europe’s policy options for a dynamic and trustworthy development of the Internet of Things* RAND report, SMART 2012/0053, 2013; Commissione europea, *Commission staff working document on the free flow of data and emerging issues of the European data economy, Accompanying the document Communication Building a European data economy*, 10 gennaio 2017, SWD(2017) 2 def., pp. 7 e ss.; Commissione europea, *Commission staff working document, Advancing the Internet of Things in Europe, Accompanying the document communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Digitising European Industry Reaping the full benefits of a Digital Single*

Anche la scarsa armonizzazione, sul lato normativo, può ostacolare l'affermazione di modelli di tracciabilità fondati su questo tipo di applicazione tecnologica, in particolare nell'ambito del commercio internazionale⁵³. Si pensi ai limiti imposti da alcuni ordinamenti all'utilizzo di determinate tecnologie⁵⁴, o all'eventuale disparità tra gli effetti giuridici concessi alla validazione dei blocchi della catena, oppure, ancora, alle differenti tutele apprestate al trattamento dei dati personali⁵⁵.

Un ultimo ordine di criticità attiene alla correttezza delle informazioni tracciate. La *blockchain* rappresenta uno strumento di memorizzazione e gestione dei dati, non di verifica della loro veridicità: un'informazione errata rimarrebbe tale sebbene sia stata registrata in un blocco della catena. Pertanto, applicando la catena di blocchi alla tracciabilità della filiera agroalimentare si potrebbe certamente aumentare il carattere di immutabilità dei dati registrati, ma non per questo è possibile prescindere dal controllo della correttezza del dato raccolto.

Market, 19 aprile 2016, SWD(2016) 110 Def.; Commissione europea, decisione del 16 luglio 2020, *Initiating an inquiry into the sector for consumer Internet of Things related products and services pursuant to Article 17 of Council Regulation (EC) No 1/2003*, C(2020) 4754 def.

⁵³ S. CHARLEBOIS, N. LATIF, I. ILAHI, B. SARKER, J. MUSIC, J. VEZEAU, *Digital Traceability in Agri-Food Supply Chains: A Comparative Analysis of OECD Member Countries*, in *Foods* 13/2024, p. 1075; S. CHARLEBOIS, B. STERLING, S. HARATIFAR, S.K. NAING, *Comparison of global food traceability regulations and requirements*, in *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, 13/2014, p. 1104.

⁵⁴ Ad esempio, la tecnologia RFID sconta alcune limitazioni al proprio utilizzo negli ordinamenti cinese e giapponese. V. R. BADIA-MELIS, P. MISHRA, L. RUIZ-GARCÍA, *Food traceability: New trends and recent advances. A review*, in *Food Control*, 57/2015, p. 395.

⁵⁵ V. G. D'ACQUISTO, *Blockchain e GDPR: verso un approccio basato sul rischio*, in *Federalismi.it*, 2/2021, p. 53; P. DE FILIPPI, *The interplay between decentralization and privacy: the case of blockchain technologies*, in *Journal of Peer Production - Alternative Internets*, 7/2016, p. 1.

5. Marchio collettivo geografico e *blockchain*: il caso del tartufo bianco pregiato del Monferrato

5.1. La normativa nazionale in materia di tartufo

Il tartufo, corpo fruttifero prodotto da funghi classificati nel genere *Tuber*, conta ca. 180-200 specie distribuite nell'emisfero Settentrionale e svolge il suo intero ciclo di vita sottoterra (cd. ipogeo)⁵⁶.

Il tartufo si caratterizza per il rapporto simbiotico con le radici delle specie arboree – quali querce e tigli – che gli conferisce un insieme distintivo di proprietà organolettiche, colorazione, sapore e aroma, tali da farne, sul piano nazionale, un prodotto iconico dell'eccellenza gastronomica “*made in Italy*”.

Si tratta, in realtà, di un prodotto che riveste un ruolo di primo piano anche dal punto di vista economico, socioculturale ed ecologico, soprattutto nelle aree rurali collinari locali⁵⁷.

La filiera del tartufo genera, infatti, un indotto di 500 milioni di euro ca. a livello globale⁵⁸ e conta più di 70.000 raccoglitori autorizzati sul solo territorio italiano, oltre a numerosi coltivatori⁵⁹ e imprese

⁵⁶ Per una prima introduzione al tema, v. AA.VV., *Piano Nazionale della filiera del tartufo 2017-2020 - Documento di sintesi*, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 2017; M. LEONARDI, M. IOTTI, G.R. PACIONI, I. HALL, A. ZAMBONELLI, *Truffles: Biodiversity, Ecological Significances, and Biotechnological Applications*, in AA.VV. (a cura di) *Industrially Important Fungi for Sustainable Development - Fungal Biology*, 2016, Cham, p. 108.

⁵⁷ A tal proposito può citarsi la recente delega alla “tartificoltura” istituita presso la Regione Piemonte, v. <https://www.ilpost.it/2024/06/28/assessore-tartufi-piemonte/>

⁵⁸ M. T. Manuelli, *Tartufo bianco, cresce il business. Quotazioni intorno ai 450 euro l'etto*, in *Il Sole 24 Ore*, 14 novembre 2023, disponibile online all'indirizzo <https://www.ilssole24ore.com/art/tartufo-bianco-stagione-via-valori-i-450-euro-l-etto-AFYxpZYB>. C. Cambi, *Chi Trova un Tartufo Trova Un Tesoro*, in *Panorama*, 31 ottobre 2021, disponibile online all'indirizzo <https://www.panorama.it/abbonati/costume/stagione-tartufo>.

⁵⁹ Sulla tartuficoltura v. M. BENCIVENGA, G. DI MASSIMO, D. DONNINI, L. BACIARELLI FALINI, *Truffle cultivation in Italy*, in *Acta Botanica Yunnanica*, 16/2009, p. 21.

specializzate nella trasformazione e commercializzazione di prodotti a base di tartufo. Inoltre, il riconoscimento UNESCO della “Cerca e cavatura del tartufo in Italia” quale patrimonio culturale immateriale dell’umanità riflette il valore delle pratiche tradizionali e il profondo legame tra le comunità locali e l’*habitat* naturale del tartufo⁶⁰.

La normativa di riferimento per la gestione delle risorse tartufigene in Italia risale alla metà degli anni 80’. Alla legge n. 568/1970 (cd. legge Salari)⁶¹, la quale ha introdotto per la prima volta un quadro regolamentare dettagliato per la raccolta e la commercializzazione dei tartufi, è succeduta la legge n. 752/1985⁶² che, oltre ad aumentare a nove le specie di tartufi destinati ad essere consumati freschi (art. 2)⁶³, ha regolato l’accesso dei raccoglitori sui fondi altrui, contemperando il diritto di proprietà di questi ultimi con quello alla ricerca dei primi (art. 3)⁶⁴,

⁶⁰ In data 16 dicembre 2021 la XVI sessione del Comitato Intergovernativo della Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale ha formalmente proclamato l’iscrizione della cd. “Cerca e cavatura del tartufo” nella Lista Rappresentativa UNESCO.

⁶¹ Legge n. 568 del 17 luglio 1970, Disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo, in *GURI* n.199 del 7 agosto 1970. Tale norma aveva previsto, tra le altre, l’elencazione e la descrizione botanica di sette specie di tartufi (art. 1), i diritti e i doveri correlati alla proprietà dei frutti naturali come definiti dagli artt. 820 e 821 del Cod. Civ. (art. 3), le modalità di autorizzazione per i raccoglitori (art. 6) e l’obbligo per le conserve industriali di indicare il nome latino del tartufo nei prodotti trasformati (art. 10).

⁶² Legge n. 752 del 16 dicembre 1985, Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo, in *GURI* n. 300 del 21 dicembre 1985.

⁶³ L’art. 2 della legge n. 752 del 16 dicembre 1985 elenca le nove specie di tartufo destinate al consumo da fresche: “1) *Tuber magnatum* Pico, detto volgarmente tartufo bianco; 2) *Tuber melanosporum* Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato; 3) *Tuber brumale* var. *moschatum* De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato; 4) *Tuber aestivum* Vitt., detto volgarmente tartufo d’estate o scorzone; 5) *Tuber uncinatum* Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato. 6) *Tuber brumale* Vitt., detto volgarmente tartufo nero d’inverno o trifola nera; 7) *Tuber Borchii* Vitt. o *Tuber albidum* Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo; 8) *Tuber macrosporum* Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio; 9) *Tuber mesentericum* Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario (...)”.

⁶⁴ Nello specifico, si prevede che, mentre la ricerca può essere liberamente

e ha previsto l'obbligo, relativamente ai *“tartufi freschi interi, in pezzi o in tritume, esposti al pubblico per la vendita”*, dell'indicazione, *“su apposito cartoncino a stampa”*, del *“nome latino e italiano di ciascuna specie e varietà, secondo la denominazione ufficiale riportata nell'articolo 2, e la zona geografica di raccolta”* (art. 7).

La legge n. 752/1985, infine, ha assegnato alle Regioni e agli Enti territoriali competenze specifiche nella gestione delle risorse tartufigene, quali la certificazione dei raccoglitori, il controllo della raccolta⁶⁵, la garanzia della sostenibilità dell'utilizzo delle risorse e la promozione della commercializzazione del tartufo (artt. 17 - 20).

effettuata nei boschi e nei terreni non coltivati, tra cui possono rientrare anche *“le sponde e gli argini dei corsi d'acqua classificati pubblici dalla vigente normativa”*, essa è invece vietata nei fondi chiusi (*ex artt. 841 e 842*), nelle tartufaie *“controllate”*, ossia quelle tartufaie naturali *“migliorate ed incrementate con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene”*, e nelle tartufaie coltivate che, essendo impiantate dal proprietario del fondo, sono state assimilate alle colture agricole dalla legge 35/2012. A tal fine, il perimetro delle tartufaie controllate e coltivate deve essere adeguatamente segnalato mediante appositi cartelli. Un contemperamento di interessi differenti, talvolta finanche in contrasto, ritenuto equo e legittimo dalla Corte Costituzionale che, con sentenza 328/1990, ha precisato che la mancata previsione nel suddetto art. 3 di un indennizzo o di un compenso a favore del proprietario di terreni non coltivati o di boschi non costituisce una violazione dell'art. 42, co. 2 e 3 della Costituzione. Infatti, in tal caso, i limiti posti alla proprietà privata riguardano le modalità di godimento di intere categorie di beni *“nell'ambito della attuazione della funzione sociale che deve svolgere il diritto di proprietà per la tutela accordata ad interessi sociali e quindi pubblici che fanno capo alla generalità dei cittadini”*. Pertanto, a giudizio della Corte Costituzionale, l'art. 3, da un lato, contrasta la raccolta indiscriminata di tartufi in grado di provocare l'estinzione delle tartufaie e danni irreparabili al patrimonio ambientale e, dall'altro lato, tutela gli interessi delle popolazioni che traggono vantaggio da tale attività, nonché le loro consuetudini e usi civici; per tale ragione, detta norma deve ritenersi coerente con il dettato costituzionale. Cfr. Corte Costituzionale, sentenza del 13 luglio 1990, n. 238, in *GURI* n. 30 del 25 luglio 1990; Corte Costituzionale, sentenza del 1° giugno 2006, n. 212, in *GURI* n. 23 del 7 giugno 2006.

⁶⁵ Sul punto la Corte Costituzionale, con sentenza 167/2009, ha stabilito che le Regioni possono limitare l'estensione territoriale delle tartufaie controllate in quanto: *“non può che spettare alle Regioni, in base alle regole di riparto della competenza nelle materie di legislazione concorrente, la normativa di dettaglio diretta alla concreta individuazione dei requisiti per il riconoscimento di tartufaia*

Tuttavia, detta legge e la conseguente attività legislativa regionale hanno mostrato i propri limiti e inadeguatezze in termini di scarsa armonizzazione e conflitto con le norme di rango superiore adottate dall'Unione europea in ambito agroalimentare⁶⁶.

Inoltre, la produzione naturale del tartufo è soggetta ad una costante diminuzione, attribuibile a una convergenza di molteplici fattori antropici e ambientali, tra cui l'eccessivo sfruttamento delle tartufaie naturali, l'introduzione di specie competitive alloctone, la gestione inadeguata degli ecosistemi forestali e l'impatto dei cambiamenti climatici⁶⁷.

Pertanto, mentre l'adozione di un nuovo quadro normativo per la tutela e lo sviluppo dell'intera filiera alimentare del tartufo appare quanto più necessaria⁶⁸, resta incerto se, e in quale modo,

controllata. In particolare, «in mancanza di qualsiasi enunciazione di principio, nella legge statale, riguardo alla estensione delle suddette tartufaie controllate, non può certamente ritenersi precluso alle medesime Regioni di fissare limiti massimi, in relazione alle specifiche caratteristiche del territorio regionale, onde evitare una eccessiva compressione del principio fondamentale della libera raccolta nei boschi e nei terreni non coltivati», Corte Costituzionale, sentenza del 18 maggio 2009 n. 167, in GURI n. 22 del 03 giugno 2009.

⁶⁶ A titolo di esempio, nonostante le diciture “extra”, “1^a categoria” e “2^a categoria” siano riservate, ai sensi dell'art. 3, par. 2 del regolamento 543/2011, agli ortofruttili soggetti a specifiche norme di commercializzazione, quali mele, kiwi, agrumi, ecc., esse sono incluse nell'Allegato 2 della Legge 752/85 relativo ai tartufi freschi.

⁶⁷ V. sul piano nazionale, E. SALERNI, C. PERINI, L. GARDIN, *Linking Climate Variables with Tuber borchii Sporocarps Production*, in *Natural Resources*, 5/2014, p. 408; con riferimento al contesto europeo v. P. THOMAS, U. BÜNTGEN, *A risk assessment of Europe's black truffle sector under predicted climate change*, in *Science of The Total Environment*, 2019, p. 27.

⁶⁸ A tal fine, è stato di recente presentato il disegno di legge 315 del 14 novembre 2022 che, articolato in sei sezioni e ventisei articoli relativi all'intera filiera del tartufo, si pone lo scopo di tutelare il patrimonio tartufigeno nazionale, riconoscendone l'elevato “valore culturale, socioeconomico ed ambientale”. La proposta normativa si fonda sul “Piano nazionale della filiera del tartufo”, cd. Piano di filiera, definito quale “strumento programmatico strategico del settore” con lo scopo di indirizzare i piani regionali (art. 3). Nello specifico, il Piano di filiera, avente durata massima di dieci anni, individua “gli interventi prioritari volti a migliorare le condizioni di sostenibilità della cerca, raccolta e coltivazione del tartufo, a incentivare lo

l'implementazione di una soluzione tecnologica quale la *blockchain* sia in grado di sostenere il settore tartufigeno nell'attuale contesto economico e ambientale.

Al fine di (tentare di) rispondere a questo interrogativo pare utile completare l'analisi del contesto normativo relativo al tartufo con l'esame della disciplina dettata dal diritto dell'UE in questa materia.

5.2. La normativa del diritto dell'Unione europea sul tartufo tra tracciabilità ed etichettatura

Dal punto di vista botanico, come anticipato, il tartufo rientra nella categoria dei “*funghi*”. Tale classificazione trova conferma anche sul piano della disciplina doganale dell'Unione europea che, al regolamento 2364/2023⁶⁹, inserisce tra i “*prodotti ortofrutticoli freschi*”, segnatamente alla categoria 0709 “*Altri ortaggi, freschi o refrigerati*”, la voce 0709 59 “*funghi*”. La categoria merceologica dei funghi, a sua volta, è declinabile in sotto-voci tra cui compare, alla nomenclatura combinata NC 0709 56 00, il “*tartufo*”.

sviluppo di una filiera integrata dal punto di vista ambientale, sociale ed economico, nonché a realizzare un coordinamento della ricerca scientifica nel settore”. Ai piani regionali, invece, sono devolute la mappatura delle tartufaie – controllate e coltivate – nonché la predisposizione degli interventi di manutenzione delle tartufaie naturali o di ricostituzione del capitale tartufigeno nei suoi habitat d'elezione. La proposta di legge introduce, inoltre, alcune rilevanti novità sull'abilitazione alla raccolta dei tartufi (art. 13) – riservata ai maggiori di sedici anni, contro i quattordici attualmente previsti – quali: l'armonizzazione delle materie d'esame per il conseguimento della certificazione alla raccolta, la limitazione della validità della certificazione stessa a dieci anni, e la rintracciabilità dei tartufi (art. 18). Sotto quest'ultimo profilo, viene richiamata l'applicabilità alle operazioni di cessione del tartufo della normativa unionale. Sotto quest'ultimo profilo, è prevista la possibilità, ai fini della tracciabilità correlata a marchi collettivi di qualità, che all'atto di cessione del tartufo, il tartufaio dichiari “*in modo volontario l'area di raccolta che può essere regionale, provinciale o comunale*”.

⁶⁹ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2364 della Commissione, del 26 settembre 2023, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, in *GUUE* L 2023/2364 del 31 ottobre 2023.

Questa classificazione merceologica trova ulteriore consolidamento nella normativa alimentare: l'art. 1, par. 1 del regolamento 1308/2013⁷⁰ prevede che per "prodotti agricoli" si intendano tutti i prodotti elencati nell'allegato I del TFUE, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Inoltre, l'art. 1, par. 2 del medesimo regolamento specifica che tali prodotti agricoli si suddividono nei settori elencati dal proprio allegato I che, rifacendosi alla suddetta nomenclatura doganale, include il tartufo tra i prodotti ortofrutticoli di cui alle sezioni IX e X, a seconda che si tratti del prodotto fresco o trasformato.

Ne deriva che il tartufo sia assoggettato, innanzitutto, al citato regolamento 1308/2013 e, inoltre, alla normativa generale applicabile ai prodotti alimentari.

Sotto il primo profilo, il regolamento 1308/2013 prevede, all'art. 74, un principio generale secondo cui i prodotti oggetto di "*norme di commercializzazione per settore o per prodotto*" possono essere commercializzati nell'UE solo qualora siano conformi a tali norme.

Il successivo art. 75, da un lato, fissa al paragrafo 1 i settori e i prodotti a cui tale norme di commercializzazione sono dirette tra cui, per quanto qui interessa, figurano quelli ortofrutticoli (lett. *a*)), anche trasformati (lett. *c*)); dall'altro lato, elenca al paragrafo 3 i relativi ambiti di applicazione tra cui: definizioni tecniche, designazioni e denominazioni di vendita (lett. *a*)); presentazione ed etichettatura connessa alle norme di commercializzazione obbligatorie (lett. *d*)); aspetto, consistenza, conformazione e caratteristiche del prodotto (lett. *e*)); frequenza della raccolta, conservazione, trattamento, nonché metodo e temperatura di conservazione, (lett. *i*)); luogo di produzione e/o di origine (lett. *j*)).

Le norme di commercializzazione sono applicate fatto salvo l'art. 26 del regolamento 1169/2011 sull'indicazione del paese d'origine o

⁷⁰ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in *GUUE* L 347 del 20 dicembre 2013, p. 671.

del luogo di provenienza obbligatoria⁷¹ e tenendo da conto di alcuni criteri dettati dal par. 5 del medesimo art. 75, tra cui: le peculiarità dei prodotti in questione (lett. *a*)); il bilanciamento tra l'interesse dei produttori e dei consumatori rispettivamente a comunicare le caratteristiche dei prodotti e della produzione (compreso il luogo), e a ricevere tali informazioni in modo adeguato e trasparente, da stabilire “caso per caso al livello geografico adeguato”, tenendo altresì da conto “dei costi e degli oneri amministrativi per gli operatori e dei benefici apportati ai produttori e ai consumatori finali” (lett. *c*)); delle raccomandazioni standardizzate adottate dalle organizzazioni internazionali, quali quelle previste dalla *United Nations Economic Commission for Europe*, cd. “UNECE” (lett. *e*)⁷²; “*della necessità di preservare le caratteristiche naturali ed essenziali dei prodotti e di evitare che la composizione del prodotto subisca modifiche sostanziali*” (lett. *f*)).

L'articolo 76 del medesimo regolamento detta, al paragrafo 1, i

⁷¹ Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, in *GUUE* L 304 del 22 novembre 2011, p. 18.

⁷² V. *Terms of Reference and Rules of Procedure of the Economic Commission for Europe Fifth revised edition, 2009*, E/ECE/778/Rev.5, disponibile online all'indirizzo https://unece.org/DAM/oes/mandate/Commission_Rev5_English.pdf. United Nations, *Standard layout for UNECE standards on dry and dried produce, 2022*, disponibile online all'indirizzo https://unece.org/sites/default/files/2023-08/DDP_StandardLayout_2022_e.pdf; United Nations, *Standard layout for UNECE standards on Fresh fruit and vegetable, 2023*, disponibili online all'indirizzo <https://unece.org/trade/documents/2023/12/working-documents/standard-layout-unece-standards-fresh-fruit-and>. La Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) è stata istituita nel 1947 dall' Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC), quale una delle cinque commissioni regionali delle Nazioni Unite, a cui sono delegate le funzioni di facilitare l'integrazione e la cooperazione tra i Paesi membri nonché promuovere lo sviluppo sostenibile e la crescita economica.

“requisiti supplementari per la commercializzazione”, incluso quello della “necessaria rispondenza a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità e l’indicazione del paese di origine”, applicabile ai soli prodotti ortofrutticoli “destinati alla vendita al consumatore come prodotti freschi”⁷³. La norma precisa, al paragrafo 2, il proprio ambito di applicazione, che è esteso a “tutte le fasi della commercializzazione, compresi l’importazione e l’esportazione, e possono riguardare qualità, classificazione, peso, dimensioni, imballaggio, condizionamento, magazzinaggio, trasporto, presentazione e commercializzazione”. Infine, il paragrafo 3 specifica che “(i)l detentore di prodotti ortofrutticoli, freschi o trasformati, per i quali sono state stabilite norme di commercializzazione non può esporre, mettere in vendita, consegnare o commercializzare tali prodotti all’interno della Comunità secondo modalità non conformi a dette norme, ed è responsabile di tale osservanza”.

Tale impostazione ha riprodotto quanto già stabilito dall’art. 113-*bis* del precedente regolamento 1234/2007, che prevedeva l’adozione del regolamento di esecuzione 543/2011⁷⁴ e che non è stato espressamente soppresso dall’art. 230 del regolamento 1308/2013. Questa successione normativa ha, quindi, fatto salva l’applicabilità del regolamento di esecuzione 543/2011 e, in particolare, del suo art. 4, para. 1 e 6, lett. a), volto a derogare, in casi eccezionali, alle citate norme di commercializzazione⁷⁵.

⁷³ Si può distinguere tra tartufi “trasformati”, ossia sottoposti a processi di trasformazione, quali lamelle, tritume, pezzi e tartufi “freschi”, destinati, invece, alla vendita al dettaglio a seguito della loro cavatura e semplice pulizia. I tartufi freschi, a loro volta, si differenziano in “tartufi interi” che sono maturi, sani e privi di corpi estranei e impurità, e – per esclusione – in “tartufi spezzati”.

⁷⁴ Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati, in *GUUE* L 157 del 15 giugno 2011, p. 1.

⁷⁵ L’art. 4, par. 1 stabilisce l’inapplicabilità delle norme di commercializzazione di cui all’art. 76 reg. 1308/13/UE nei confronti dei prodotti che, per quanto qui interessa, sono: (i) destinati alla “trasformazione industriale” o “all’alimentazione animale”, se contrassegnati in tal senso; (ii) venduti localmente al consumatore per il

Nello specifico, l'art. 4, par. 6, lett. *a*) prevede che le norme di commercializzazione generali del regolamento 1308/2013 relativamente ai “*funghi non di coltivazione di cui al codice NC 0709 59*” – tra cui rientrano anche i tartufi – non siano a questi ultimi applicabili. Detta deroga, tuttavia, come confermato recentemente dalla Commissione europea⁷⁶, non trova applicazione nei confronti del citato art. 76, par. 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013⁷⁷.

Pertanto, i tartufi freschi non sono soggetti alle norme di commercializzazione di cui al combinato disposto dagli artt. 75 e 76, rimanendo tuttavia soggetti all'applicazione delle previsioni *ex art.* 76, par. 1, con la conseguenza che questi ultimi possono essere commercializzati soltanto se “*sono di qualità sana, leale e mercantile e se è indicato il paese di origine*”.

Tale interpretazione pone il citato art. 7 della l. 752/1985 al riparo dal contrasto con la normativa dell'Unione e risulta in linea con quanto disposto dagli standard internazionali che, richiamati esplicitamente dal suddetto art. 75, par. 5, lett. *e*), prevedono l'indicazione dell'origine per il tartufo⁷⁸.

suo fabbisogno personale; *iii*) riconosciuti come tradizionali rispetto ad un determinato luogo e ceduti al dettaglio in una determinata regione, su richiesta di uno Stato membro alla Commissione europea, per soddisfare un “*consumo locale tradizionale notorio*”.

⁷⁶ Commissione europea, DG Agricoltura e Sviluppo Rurale, lettera di risposta del 3 maggio 2017, DDG3/G2 /DdF/pmc (2017) 2160916.

⁷⁷ Preme precisare che, a partire dal 1° gennaio 2025, trova applicazione il regolamento delegato (UE) 2023/2429 della Commissione del 17 agosto 2023, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per il settore degli ortofrutticoli, per alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e per il settore delle banane, e che abroga il regolamento (CE) n. 1666/1999 della Commissione e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 543/2011 e (UE) n. 1333/2011 della Commissione, in *GUUE L*, 2023/2429 del 3 novembre 2023, il cui art. 5 specifica: “*b*) *i prodotti seguenti non sono soggetti all'obbligo di conformità alla norma di commercializzazione, tranne per quanto riguarda l'indicazione del paese di origine di cui all'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013: i funghi non coltivati di cui ai codici NC da ex 0709 51 a ex 0709 56 e 0709 59;*”.

⁷⁸ United Nations, *UNECE Standard FFV-53 concerning the marketing and*

Dall'inquadramento del tartufo, una volta cavato, nella categoria dei prodotti alimentari discende la sua sottoposizione, altresì, alla su vista normativa dell'UE in materia di tracciabilità ed etichettatura. Pertanto, ogni cessione del tartufo deve essere registrata ai fini della tracciabilità, *ex art.* 18 del regolamento 178/2002.

Nello specifico, è necessario tracciare l'identità del venditore e dell'acquirente, la specie di tartufo, la data di raccolta, la quantità ceduta, nonché, come visto, l'origine del prodotto⁷⁹. Quest'ultima indicazione, seppur equivalga al mero "Paese" di raccolta o coltivazione (ad es. "Italia"), svolge due funzioni rilevanti. In primo luogo, posto che il tartufo è un fungo ipogeo, la conoscenza dell'origine contribuisce a ridurre il rischio di consumo di prodotti esposti a contaminazioni dovute alle condizioni del suolo di determinate aree. In secondo luogo, l'origine contribuisce a tutelare e valorizzare il patrimonio tartufigeno nazionale: la qualità del prodotto è strettamente legata al proprio *habitat* di maturazione, pertanto, la zona di raccolta può essere considerata un elemento distintivo del prodotto stesso.

Per quanto attiene all'etichettatura del tartufo fresco, trova applicazione il citato art. 44 del regolamento 1169/2011 che rimette agli Stati membri il potere di stabilire quali informazioni debbano essere obbligatoriamente rese al consumatore nel caso di cessione di prodotti alimentari sfusi. Sulla base di questo spazio di manovra, il legislatore nazionale ha adottato d.lgs. 231/2017⁸⁰ – che ha abrogato

commercial quality control of truffles del 15 marzo 2024, disponibile online all'indirizzo https://unece.org/sites/default/files/2024-03/FFV-53_Truffles_2023_e.pdf.

⁷⁹ Tutte le informazioni e la documentazione oggetto di tracciabilità del tartufo devono essere registrate, posto che in mancanza l'OSA sarebbe passibile delle sanzioni stabilite nel contesto nazionale dall'art. 2 d.lgs. 190/06, che prevede sanzioni amministrative pecuniarie da 750 a 4.500 euro per l'assenza di documenti e/o sistemi di tracciabilità, con possibilità di sequestro e confisca del prodotto.

⁸⁰ Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e

d.lgs. 109/92⁸¹ – il cui art. 19 prevede l’obbligo di munire tali prodotti “*di apposito cartello applicato ai recipienti che li contengono oppure di altro sistema equivalente, anche digitale, facilmente accessibile e riconoscibile, presente nei comparti in cui sono esposti. Sono fatte salve le prescrizioni stabilite in materia dai disciplinari di produzione per i prodotti DOP e IGP*”.

A tali indicazioni potranno accompagnarsi, su base volontaria – ai sensi del citato art. 36 regolamento 1169/2011 – quelle relative allo specifico luogo effettivo di raccolta quali, ad esempio, “Alba”, “Serrapotamo”, “Acqualagna”, ecc., a condizione che, come osservato, siano vere, leali e documentabili, e non inducano in errore il consumatore.

Deve infine osservarsi che, a tale normativa nazionale orizzontale si aggiunge la disciplina specifica dettata dalla citata legge 752/85, secondo cui in caso di cessione del tartufo sfuso, il suddetto cartello deve riportare il nome latino e il nome italiano volgare del tartufo secondo le definizioni riportate dall’allegato I di tale legge, lo stato fisico tra “pezzi”, “tritume”, “intero” e “lamelle” e, infine, l’indicazione dell’origine nei termini di cui *supra*.

5.3. L’utilizzo della blockchain nella tracciabilità e certificazione del tartufo bianco pregiato del Monferrato

Completata la disamina della normativa nazionale e dell’UE che, per quanto qui interessa, trova applicazione nei confronti del prodotto alimentare tartufo, può tentarsi di comprendere se, e in qual modo, le soluzioni di *blockchain* possano coadiuvare l’utilizzo di un marchio collettivo geografico, registrato a livello nazionale e relativo

della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015», in *GURI* Serie Generale n.32 del 08 febbraio 2018.

⁸¹ Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, Attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e n. 89/396/CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, in *GURI* n.39 del 17 febbraio 1992 - Suppl. Ordinario n. 31.

alla specifica varietà del tartufo bianco pregiato del Monferrato (“*Tuber Magnatum Pico*”), nel contesto ove sia ceduto fresco e intero, ossia nella tipologia di prodotto “di punta” in termini di valore gastronomico ed economico e, per tale ragione, anche maggiormente soggetto a pratiche fraudolente.

A livello metodologico, preme chiarire che l’analisi prende avvio da due presupposti principali: innanzitutto, si considera che il suddetto marchio collettivo geografico sia già stato registrato⁸²; in secondo luogo, l’associazione titolare del suddetto marchio è data per costituita.

Sulla base di queste premesse, da un punto di vista pratico, sfruttando una piattaforma di *blockchain* “open-source” quale, ad esempio, *Hyperledger Fabric*⁸³, sarebbe possibile realizzare un registro distribuito di tipo privato (o consortile) e *permissioned*. In tal modo, in assenza di limitazioni ai poteri di lettura da parte di qualunque soggetto interessato, il registro sarebbe pienamente consultabile; tuttavia, la partecipazione alla sua struttura rimarrebbe appannaggio dei soli nodi autorizzati, ossia gli OSA che, in ossequio al citato

⁸² Giova osservare che tale scelta deriva dal fatto che il riconoscimento di una IG per il “prodotto tartufo” o per una sua varietà locale, non risulta un’opzione praticabile, per via della difficoltà di individuare rispettivamente un nesso prodotto/territorio valido per l’intero territorio nazionale e la sussistenza di una tradizione di supporto.

Diversamente, i marchi collettivi geografici possono rappresentare una valida opzione per il rafforzamento delle indicazioni dell’origine, allo scopo di consolidare e tutelare il rapporto tra una specifica tipologia di tartufo e il proprio territorio di provenienza, al punto da essere già stati impiegati a tale scopo: possono citarsi, ad esempio, i marchi collettivi “Tartufo Nero di Fragno – Terre Classiche” e “Tartufo della Provincia dell’Aquila”.

⁸³ Si tratta di un registro distribuito già utilizzato nell’ambito della tracciabilità dei prodotti alimentari. A tal proposito la catena di distribuzione statunitense Walmart, in collaborazione con IBM, ha utilizzato tale registro per la tracciabilità di 25 prodotti. V. A. IFTEKHAR, X. CUI, M. HASSAN, W. AFZAL, *Application of Blockchain and Internet of Things to Ensure Tamper-Proof Data Availability for Food Safety*, in *Journal of Food Quality*, 2020, p. 1; E. ANDROULAKI, A. BARGER, V. BORTNIKOV ET AL., *Hyperledger fabric: a distributed operating system for permissioned blockchains*, in *Proceedings of the 13th EuroSys Conference*, Porto, 2018, p. 1.

principio della “porta aperta”, intendessero aderire all’associazione titolare del marchio in questione.

Le informazioni oggetto di tracciabilità, i requisiti necessari per la partecipazione all’associazione, le condizioni d’uso del marchio e i relativi controlli e sanzioni, così come stabiliti nel regolamento d’uso, dovrebbero essere strutturati in un apposito *smart contract*, ospitato sul registro stesso.

Il raccoglitore, una volta registrata la propria identità, comprensiva della necessaria licenza amministrativa, e attestato il rispetto dei requisiti previsti da detto *smart contract*, costituirebbe un nodo dotato di apposita firma digitale e abilitato a operare nell’ambiente digitale del registro, inserendovi un nuovo blocco di transazioni.

Nello specifico, in concomitanza con la fase di cavatura del tartufo si avrebbe la creazione del blocco genesi della catena su cui si articola il registro. Il raccoglitore, in sostanza, dovrebbe inserire nell’apposita piattaforma ospitante la *blockchain*: (i) una rappresentazione fotografica o una scansione in 3D⁸⁴, eseguita anche tramite *smartphone*, del tartufo cavato; (ii) i dati identificativi di tale tartufo, quali il peso, la forma, lo stato fisico, e l’indicazione dell’origine, che devono soddisfare quanto previsto a livello di *smart contract*, per esempio sotto il profilo dell’integrità del tartufo o dell’area geografica della sua cavatura, da identificarsi in determinate porzioni o nella totalità del “Monferrato”.

L’inserimento di dette informazioni è accompagnato dalla firma digitale del raccoglitore, di modo che possa essere a questi ricondotta l’attività di creazione dello specifico blocco.

La funzione algoritmica di *hash*, elaborando tali dati, crea un codice univoco del blocco e lo sottopone al processo di verifica e validazione attribuite, secondo quanto previsto dal protocollo che regola il funzionamento del registro, a dei nodi specifici, rappresentativi dei soggetti che ricoprono i ruoli di garanzia e controllo in seno all’associazione afferente al marchio stesso.

⁸⁴ L. XIANGA, D. WANG, *A review of three-dimensional vision techniques in food and agriculture applications*, in *Smart Agricultural Technology*, 5/2023, p. 1.

Il meccanismo di validazione algoritmica potrebbe essere alternativamente del tipo PoA o PoS, i cui costi di esecuzione – tendenzialmente inferiori se paragonati a quelli relativi ai controlli eseguiti in ambiente analogico o fisico – potrebbero gravare sulle somme derivanti dal pagamento della quota di iscrizione all’associazione oppure dalla riscossione di eventuali sanzioni da quest’ultima comminate.

La validazione del primo blocco si concretizza nella creazione automatica di un *QR Code* o di un codice *RFID*, da apporsi, unitamente al marchio, sulla cartella di accompagnamento del tartufo, soddisfacendo tale modalità i requisiti stabiliti dal citato art. 19 del d.lgs. 231/2017.

L’utilizzo di soluzioni quali *QR Code* o codice *RFID*, aggiornabili costantemente, consente sia agli OSA sia ai consumatori di poter accedere agevolmente a tutte le informazioni registrate nei vari blocchi aggiunti, di volta in volta, alla catena, controllando l’intero percorso svolto dal tartufo, dalla sua cavatura alla loro “tavola”. A tal fine, ad ogni cessione del prodotto deve equivalere la creazione del rispettivo blocco da parte dell’OSA coinvolto. Il mancato tracciamento di anche solo una cessione causerebbe un’interruzione della catena: mancando un blocco intermedio si creerebbe infatti una frattura, automaticamente individuabile dal meccanismo di consenso, tra l’ultimo blocco inserito nella catena e quello che si intende, da ultimo, validare e aggiungere. Se dall’impossibilità di aggiunta del blocco controverso derivasse la non commerciabilità del tartufo in questione, si disincentiverebbero comportamenti opportunistici o illegittimi da parte dei soggetti coinvolti e si conferirebbe maggiore fiducia, da parte del mercato, al marchio collettivo geografico che contraddistingue tale prodotto.

Tali effetti sarebbero altresì amplificati dalla previsione, a campione, dell’applicazione di metodi analitici per la verifica dell’origine geografica del tartufo bianco pregiato del Monferrato. Contrariamente alle supposizioni precedenti che consideravano tale tartufo geneticamente omogeneo, recenti ricerche hanno evidenziato la

presenza di *Single Nucleotide Polymorphisms* (SNP) e *marker* micro-satellitari che contraddistinguono gli alleli in base alla loro origine geografica (Piemonte, Molise, Croazia), con ciò garantendo la genotipizzazione accurata dei campioni.

Parallelamente, sono state condotte analisi di chimica analitica dirette a verificare se sia possibile legare il tartufo al terreno in cui esso è stato raccolto, mediante tecniche ICP-OES (*Inductively Coupled Plasma – Optical Emission Spectroscopy*) e ICP-MS (*Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry*). Tali sperimentazioni hanno evidenziato che l'impronta digitale definita dalla distribuzione dei cd. lantanidi – 14 elementi che vanno dal lantanio (La) al lutezio (Lu) – si mantiene nel passaggio dal terreno al tartufo, testimoniando il fatto che è possibile legare i tartufi in questione alla loro origine geografica. Inoltre, la distribuzione dei lantanidi nei tartufi e nei rispettivi terreni di raccolta segue strettamente la legge di *Oddo-Harkins*⁸⁵, già oggetto di precedenti studi su altre matrici agroalimentari (ad es. nocciola, l'olio di oliva extravergine, i funghi).

Tali risultati hanno aperto la prospettiva, da un lato, per l'identificazione dell'origine geografica di ulteriori popolazioni di tartufo e, dall'altro lato, per la costituzione di una banca dati relativa alla caratterizzazione genetica del tartufo bianco pregiato del Monferato, attraverso cui confrontare i campioni controversi e rintracciare gli eventuali condotte illegittime dei soggetti/nodi ai quali è attribuibile la creazione dello specifico blocco di informazioni falsificate o scorrette.

In conclusione, l'utilizzo sinergico della *blockchain* e dei suddetti metodi analitici pare poter offrire un contributo effettivo alla semplificazione del processo di tracciabilità del tartufo e al consolidamento del relativo marchio collettivo geografico, apprestando

⁸⁵ Cfr. G. ODDO, Die Molekularstruktur der radioaktiven Atome, in *Z. Anorg. Allg. Chem.*, 1914, 87, 253-268; W. D. HARKINS, *The evolution of the elements and the stability of complex atoms. I. A new periodic system which shows a relation between the abundance of the elements and the structure of the nuclei of atoms*, in *J. Am. Chem. Soc.*, 39/1917, p. 856.

soluzioni che per la loro malleabilità possono adattarsi anche ad uno scenario di mercato formato soprattutto da piccole-medie imprese o singoli raccoglitori che costituiscono gli OSA maggiormente attivi in tale settore.

Marco Guidi

ABSTRACT

L'articolo esplora l'uso della blockchain per la tracciabilità e certificazione dei prodotti alimentari, con focus sul tartufo bianco pregiato dell'Alto Monferrato. Analizza limiti normativi attuali e propone la blockchain come soluzione per migliorare trasparenza, sicurezza e disintermediazione. Si evidenziano vantaggi e sfide tecniche e giuridiche, e si collega il tema ai marchi collettivi e di certificazione per proteggere l'origine geografica e la qualità, valorizzando il patrimonio agroalimentare locale.

EN:

This article explores the use of blockchain for the traceability and certification of food products, focusing on the prized white truffle from Alto Monferrato. It analyzes current regulatory limitations and proposes blockchain as a solution to enhance transparency, security, and disintermediation. Advantages and technical and legal challenges are highlighted, linking the topic to collective and certification marks to protect geographical origin and quality, thereby promoting the value of local agri-food heritage.

PAROLE CHIAVE

Registro distribuito, tartufo, tracciabilità, marchi collettivi, origine geografica.

Blockchain, truffle, traceability, collective trademarks, geographical origin.

PRIME RIFLESSIONI INTORNO AL *FOOD DESIGN* ALLE RICETTE D'AUTORE: UN IMPULSO PER IL TURISMO ENOGASTRONOMICO

Sommario: 1. *Introduzione.* – 2. *Ricette & Diritto d'Autore* – 3. *Il segreto industriale* – 4. *Cibo e Turismo: il fenomeno del turismo enogastronomico* – 5. *Il turismo enogastronomico all'epoca dell'Industria 4.0: l'esperienza degli Home Restaurant* – 6. *Conclusioni.*

1. Introduzione

Con l'espressione *Food Design* si rimanda al complesso di studi e ricerche attinenti alle forme ed alle composizioni creative in ambito alimentare, con riguardo sia ai singoli alimenti utilizzati ma anche a tutte le modalità necessarie per prepararli, servirli e conservarli¹.

Il *Food Design* risponde alle esigenze di una contemporaneità che riconosce grande importanza alla qualità nutrizionale, dove l'esperienza culinaria è contestualmente legata al piacere della convivialità e della socializzazione e dove i cambiamenti negli stili alimentari si accompagnano alla necessità di un mercato sempre più concorrenziale in cui ruolo fondamentale è giocato dalla comunicazione e dalla capacità attrattiva dei prodotti.

Il *Food Design* offre, quindi, al cibo un plusvalore rappresentato dalla possibilità di differenziarsi e rispondere alle istanze appena esposte.

Traslando il discorso sul piano giuridico, le espressioni creative del *Food Design* trovano ristoro nella disciplina della proprietà intellettuale² e negli istituti di cui si caratterizza, quali marchi, disegni, brevetti, modelli di utilità, segreti industriali e diritto d'autore.

¹ Aippi Newsletter n° 3/2015.

² Per la normativa in materia di diritti di proprietà intellettuale si rimanda Codice dei diritti di proprietà industriale (CPI), disciplinato dal D.Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005. Ai sensi del richiamato testo legislativo, l'art. 1 statuisce che «Ai fini

In linea generale, con l'espressione tutela della proprietà intellettuale ci si riferisce all'insieme di norme, c.d. *Intellectual Property Rights* (IPR), che, da un lato, riconoscono ad un soggetto il diritto morale, personalissimo e inalienabile, di essere riconosciuto autore di un'opera o ideatore di una soluzione tecnica o di un marchio; dall'altro acconsentono alla facoltà, disponibile e trasmissibile, di sfruttamento economico del risultato della propria attività creativa. Ora, in base alla vigente normativa, le opere dell'ingegno umano, sono classificabili in tre macro categorie: opere dell'ingegno creativo, appartenenti al mondo dell'arte e della cultura e che trovano tutela in quel complesso di disposizioni che va sotto il nome di diritto d'autore; segni distintivi, quali marchio, ditta, insegna, denominazione d'origine, la cui forma di tutela è la registrazione, in alternativa all'uso di fatto; innovazioni tecniche e di *design*, che hanno ad oggetto invenzioni, modelli industriali, varietà vegetali, le cui norme regolatrici vengono indicate come diritto brevettuale.

Tutti gli strumenti di privativa richiamati trovano applicabilità nel settore gastronomico e nella ristorazione, offrendo una tutela *ad hoc* tesa a proteggere ricette, estri creativi ed invenzioni culinarie da possibili contraffazioni³. Tali argomentazioni oggi risultano essere nelle corde degli addetti ai lavori, al punto che, negli ultimi anni, si sono aperti diversi dibattiti inerenti l'importanza di un riconoscimento della paternità culinaria alle creazioni dei vari chef.

del presente codice, l'espressione proprietà industriale comprende marchi e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali».

³ Per approfondire l'argomento si consigliano le letture disponibili ai seguenti link: <http://www.lexfood.it/normativa/il-diritto-dautore-sul-cibo/>; <http://www.lexfood.it/attualita/brevetto-e-segreto-industriale-su-prodotti-agroalimentari/>; <http://www.lexfood.it/normativa/concorrenza-sleale-nel-food-beverage/>; <http://www.lexfood.it/attualita/marchio-di-forma-e-modello-ornamentale-per-gli-alimenti/>; <http://www.lexfood.it/normativa/il-marchio-nei-prodotti-agroalimentari/>; <https://www.iusinaction.com/ricette-gastronomiche-contraffazione/>.

2. Ricette & Diritto d'Autore

Al fine di procedere compiutamente alla disamina della questione, giova innanzitutto partire da un'analisi tassonomica del lemma "ricetta culinaria", intendendo, con tale espressione, il processo di preparazione e combinazione di un insieme di ingredienti al fine di ottenere un prodotto finale ben preciso⁴; nodo centrale, pertanto, è stabilire se una tale interpretazione possa o meno portare a considerare la ricetta in termini di un'opera creativa.

Nell'ambito della proprietà intellettuale, la normativa sul diritto d'autore offre una protezione a tutte le opere dell'ingegno caratterizzate da un apporto creativo ed appartenenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia⁵; la legge sul diritto d'autore tutela creazioni originali, frutto della personalizzazione unica del creatore ed escludendo, di conseguenza, la protezione ad idee che si sostanziano in meri procedimenti e metodi di funzionamento; la creatività, pertanto, al fine di ottenere una rilevanza giuridica, deve, estrinsecarsi in una forma espressiva connotata da un riconoscibile apporto dell'autore⁶.

Oltre ai requisiti appena esposti, occorre considerare che le ricette non sono di per sé associate alle facoltà di vista e udito, quest'ultimi rappresentanti il principale elemento di *discrimen* concettuale e cognitivo per le opere ricomprese nell'ambito del diritto d'autore⁷. Suddetti ragionamenti, quindi, porterebbero

⁴ Ulteriori approfondimenti al seguente indirizzo: <http://www.unicamente.online/la-tutela-del-diritto-dautore-per-la-creazione-di-ricette-culinarie/>. Per approfondimenti più ampi su proprietà intellettuale e cibo, si veda M. FERRARI, *Proprietà intellettuale, innovazione e sovranità alimentare*, in *Rivista di diritto alimentare*, Anno XVIII, numero 1, Gennaio-Marzo 2024, p. 5-13.

⁵ Art. 1 Legge 22 aprile 1941 n. 633.

⁶ Sul punto si rimanda ai seguenti precedenti di legittimità: Cass. n. 9854/2012; Cass. n. 15496/2014; Cass. n. 20925/2005.

⁷ A. MUSSO, *Diritto d'autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche*, in *Comm. Cod. civ. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 2008, p. 54.

in prima facie a negare l'estensione *tout court* della tutela autorale alle ricette di cucina, tranne nel caso in cui quest'ultime non si caratterizzino per una particolare e creativa forma espressiva.

La ricetta in sé, nell'elenco dei suoi ingredienti costitutivi, non può essere oggetto di protezione⁸, bensì ad essere tutelabile, con il diritto d'autore, potrebbe essere la sua espressione formale e letteraria, ovvero il modo in cui è stata scritta, a condizione che si riscontri una componente originale e artistica.

In Italia, un'importante sentenza in quest'ambito è quella del Tribunale di Milano n. 9763 del 10/07/2013⁹ e avente ad oggetto una vicenda legata alla pubblicazione di un libro di cucina, contenente, fra le altre, alcune ricette per la produzione di salumi tratte da un sito web realizzato da un gastronomo, appassionato di cucina e di salumi artigianali.

L'autore, venuto a conoscenza della suddetta pubblicazione, adiva il Tribunale di Milano chiedendo sia l'eliminazione dal libro delle parti relative alla realizzazione dei predetti salumi, sia il risarcimento del danno; a fronte di tale iniziativa, le controparti si costituivano, adducendo a propria difesa, l'impossibilità di accordare la protezione del diritto d'autore ad un ricettario gastronomico, in quanto avente ad oggetto meri procedimenti di produzione già noti alla collettività.

La problematica alla quale dare risposta era, pertanto, stabilire se la ricetta potesse o meno costituire un'opera creativa; a suddetto

⁸ Cfr. la sentenza della Corte di giustizia Ue 13 novembre 2018, causa C-310/17, *Levola Hengelo BV*, ECLI:EU:C:2018:899, su cui si vedano B. MICHAUX, *Qu'est-ce qu'une oeuvre, en droit d'auteur? L'arrêt Levola et au-delà*, *Revue critique de jurisprudence belge*, 2021, pp. 17 ss.; A. QUAEDVLIEG, *Flavours and the identification of a work*, *Revue internationale du droit d'auteur*, 2019, pp. 5 ss.; V. RUBINO, *Gli alimenti come opere d'arte? Certezza del diritto e sviluppo economico nella recente sentenza Levola della Corte di giustizia*, in *Rivista di diritto agrario*, 2019, II, pp. 42 ss.; C. SGANGA, *The notion of "work" in EU copyright law after Levola Hengelo: one answer given, three question marks ahead*, *European Intellectual Property Review*, 2019, pp. 415 ss.

⁹ Trib. Milano, sent. 10 luglio 2013 n. 9763 in *DeJure*.

interrogativo il Tribunale Milanese ha risposto positivamente, concedendo il provvedimento inibitorio richiesto e condannando i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni.

Ora, a fondamento della suddetta decisione, si riscontra la motivazione che la tutela del diritto d'autore, nella vicenda in esame, deve rinvenirsi non tanto sui contenuti delle ricette dei vari tipi di salumi o delle relative istruzioni per la preparazione degli stessi, quanto piuttosto sulla forma espressiva delle stesse ricette.

Il Tribunale di Milano, quindi, riconosce non tanto un singolare metodo di realizzazione della ricetta riprodotta, piuttosto, un'originalità nella forma espressiva utilizzata per descriverne il processo; oltre a ciò, viene anche riscontrato che l'autore del libro aveva provveduto ad inserire, nella sua opera, le ricette così come pedissequamente descritte da una terza persona, senza tuttavia ricevere una sua preventiva autorizzazione e concretizzando, in tal modo, una violazione *sic et simpliciter* del diritto d'autore, basata sull'utilizzo improprio di contenuti creativi di proprietà altrui e determinando in tal modo gli estremi costitutivi della contraffazione¹⁰.

A rafforzare tale orientamento, è intervenuta anche una sentenza della Corte di cassazione nel 2019, ove è stabilito che «è contrario alla lettera ed alla *ratio legis* affermare che l'inadempimento all'obbligo di menzionare il nome dell'autore – allorquando sia stata positivamente accertata la circostanza di fatto che l'opera sia stata pubblicata come anonima, pur senza l'attribuzione ad altri – rispetti il diritto morale d'autore. Il diritto a vedersi attribuita la paternità dell'opera, quale diritto della persona, viene leso, invece, dalla mancata indicazione di tale paternità, sia stata essa, oppure

¹⁰ Richiamando l'orientamento espresso dalla Cassazione (Cass. 20925/05), si ribadisce la differenza netta esistente tra «contraffazione» ed «elaborazione creativa». Più precisamente, l'elaborazione creativa si differenzia dalla contraffazione in quanto, «mentre quest'ultima consiste nella sostanziale riproduzione dell'opera originale, con differenze di mero dettaglio che sono frutto non di un apporto creativo, ma del mascheramento della contraffazione, la prima si caratterizza per un'elaborazione dell'opera originale con un riconoscibile apporto creativo».

no, accompagnata dalla positiva attribuzione dell'opera ad altri»¹¹.

Il diritto morale di paternità dell'opera viene quindi ad essere inteso quale diritto alla tutela della specifica identità personale dell'autore.

Il diritto d'autore si caratterizza quindi secondo un'interpretazione marcatamente soggettiva, secondo la quale l'estro creativo non è costituito tanto dall'idea in sé, piuttosto dalla forma della sua espressione, dalla sua soggettività; una stessa idea, pertanto, può essere alla base di diverse opere di autore, le quali tuttavia si differenziano tra loro e ne acquisiscono unicità in virtù del personale apporto soggettivo dei singoli autori.

Alla luce di suddetto principio, ne consegue che un'omessa indicazione del nome dell'autore implica una mancata attribuzione della paternità, con la conseguente lesione del relativo diritto morale, a prescindere se tale mancanza si accompagni ad una positiva attribuzione dell'opera a soggetti terzi.

3. Il segreto industriale

Accanto alla tutela del diritto d'autore è altresì possibile valutare il ricorso al segreto industriale; con tale strumento vanno a tutelare il complesso delle informazioni strategiche riguardanti l'attività produttiva e che sono suscettibili di valore economico e di un vantaggio competitivo che scaturisce dalla loro segretezza.

Affinché un'informazione sia qualificabile come segreto è necessario che la stessa: non sia di pubblico dominio; abbia un valore commerciale reale o potenziale, costituendo un vantaggio competitivo capace di generare un beneficio economico; sia protetta da confidenzialità, attraverso misure endoaziendali ed esozaziendali atte a garantire la segretezza dell'informazione.

Nel settore agroalimentare, oggetto di protezione possono essere le metodologie di produzione, la composizione del prodotto, le

¹¹ Corte cass. civile sez. I, 05/07/2019, (ud. 31/05/2019, dep. 05/07/2019), n. 18220 in *DeJure*.

tecniche di commercializzazione, purché il ricorso a tale strumento di privativa avvenga comunque nel rispetto degli obblighi informativi imposti dal Reg. (CE) 1169/2011 ed attinenti il dovere di esplicazione in etichetta degli ingredienti utilizzati.

4. **Cibo e Turismo: il fenomeno del turismo enogastronomico**

Chiarita l'importanza che le normative e gli strumenti inerenti gli IPR rivestono nella tutela delle ricette e, quindi, nel settore del *Food*, appare interessante studiare uno dei settori maggiormente connessi a tale ambito: quello turistico. Il prodotto turistico è pura esperienza: l'attività turistica inizia molto prima del momento vissuto in loco – ne fanno parte la programmazione e l'aspettativa che si genera nella mente dei turisti prima del viaggio – e, non termina con la ripartenza, ma rivive successivamente nei ricordi e nei racconti del turista stesso.

In altre parole, la vacanza è veicolata attraverso tutti i cinque sensi, anche se, esiste una particolare tipologia turistica dove gusto ed olfatto premezzano su tutti gli altri: ci si riferisce al turismo enogastronomico¹².

Per turismo enogastronomico si intende quella particolare tipologia di viaggio specificamente orientata alla ricerca di sapori e di tradizioni locali, in cui il cibo assume il ruolo predominante di attrattiva turistica in quanto vettore di un sistema di valori legati ad un determinato territorio, alla sua storia ed alla sua cultura¹³.

La gastronomia e il turismo gastronomico¹⁴ dipendono dal si-

¹² Il termine turismo enogastronomico è stato coniato per la prima volta nel 1998 da Lucy Long, docente di cultura popolare alla *Bowling Green University* in *Ohio* (USA). La docente, con tale espressione, alludeva al fatto che per apprezzarsi e comprendere in profondità nuovi territori e culture, non basta semplicemente recarsi in visita, ma occorre immergersi nel loro quotidiano e, per farlo, non vi è nulla di meglio che degustarne cibi e vini.

¹³ Cfr. G. BENELLI, *I contratti di ristorazione e catering*, in F. DELFINI - F. MORANDI (a cura di), *I contratti del turismo, dello sport e della cultura*, Torino, UTET Giuridica, 2020, p. 178.

¹⁴ Il turismo enogastronomico può essere definito come «la relazione di domanda

stema alimentare dell'umanità e dalle sue catene alimentari di produzione, forniture, valore...¹⁵.

Chi volesse studiare il turismo enogastronomico dovrebbe tenere conto del fatto che esso può costituire una nicchia di mercato a sé; non solo: data la sua natura trasversale¹⁶, esso si ricollega molto spesso ad altre tipologie di "turismi", come ad esempio quello culturale o paesaggistico.

Tale affermazione è corroborata anche dai dati ISTAT riferiti al 2019, i quali affermano che «in estate, le attività preferite sono le visite a città e borghi (78,7%), seguite da quelle a monumenti e siti storici o archeologici (45,6%). Conoscere i mercati tipici locali è la terza attività più praticata (33,8%); seguono, con quote più basse, la partecipazione a spettacoli e manifestazioni (29,6%), le visite a musei e mostre (25,7%), i tour enogastronomici e le degustazioni (19,7%), le visite a fabbriche (5,2%).

Quando si viaggia per affari, circa un viaggio su quattro include la visita a un museo o la partecipazione a uno spettacolo, mentre chi viaggia per motivi personali, diversi da quelli culturali o paesaggistici, assiste più degli altri a spettacoli (33,5%).

e offerta turistica che si basa sul legame tra le aspettative dell'attore (il turista), le fasi del suo percorso di ricerca e i giacimenti gastronomici del territorio, in un contesto di *leisure*, cioè di partecipazione complessiva agli ambienti di vita delle destinazioni turistiche, attraverso un atto comunicativo forte e bidirezionale». Cfr. R. GISMONDI - M. A. RUSSO, *Alcuni dati sul turismo enogastronomico in Puglia*, Dipartimento di Scienze Economiche, Matematiche e Statistiche, Università degli Studi di Foggia, Quaderno n. 17/2008, p. 5. Per ulteriori approfondimenti, si vedano E. CROCE - G. PERRI, *Il turismo enogastronomico. Progettare, gestire, vivere l'integrazione tra cibo, viaggio, territorio*, Milano, FrancoAngeli, 2008; M. MALO, *Tipologie di turismo e discipline di settore*, in V. FRANCESCHELLI - F. MORANDI, *Manuale di diritto del turismo*, Torino, Giappichelli, 2007, p. 189-195.

¹⁵ Cfr. A. MONTECINOS, *Turismo gastronómico vs COVID-19*, in *Especial Covid-19*, p. 62, www.excelenciasgourmet.com.

¹⁶ Secondo Giovanni Bastianelli, direttore esecutivo dell'ENIT, «ci sono mercati dove il Turismo può trainare le esportazioni di *Food & Wine* (es. Regno Unito, Svizzera, Canada Austria, Giappone) ed altri dove il volano dell'enogastronomia muove flussi turistici (es. Germania, USA, Francia, Spagna)».

Tra le vacanze prettamente culturali la quota più rilevante è data dalle visite a monumenti e siti storici o archeologici (87,1%).

I tour enogastronomici sono più diffusi tra le vacanze paesaggistiche (25,8%)»¹⁷.

Tali dati sono supportati anche dagli studi dell'ENIT, secondo i quali «prima di partire il 23,8% dei turisti ricerca informazioni sui ristoranti. La vacanza enogastronomica produce la più alta spesa internazionale pro-capite: circa 150 euro al giorno, il dato più alto se rapportato ad altri tipi di vacanza»¹⁸. Simili evidenze numeriche non devono stupire, in quanto si ricorda che l'Italia vanta molti riconoscimenti DOP e IGP: il turismo enogastronomico, quindi, può essere considerato come una chiave strategica per diversificare i territori e combattere l'annoso problema della stagionalità.

Non bisogna, difatti, dimenticare che i prodotti della filiera enogastronomica possono caratterizzare l'offerta di un territorio rispetto ad un altro, diventando, in alcuni casi delle vere e proprie unicità, che prendendo in prestito la terminologia propria del marketing, è possibile definire *unique selling point*¹⁹.

¹⁷ Cfr. ISTAT, *Viaggi e vacanze all'estero. Anno 2019*, report statistico, 10 febbraio 2020, p. 10. Nonostante tali dati possano apparire "vecchi", si è deciso di affidarsi ai dati pre-pandemia per meglio tratteggiare le caratteristiche multiforme del turismo enogastronomico. Gli ultimi dati ISTAT disponibili, riferiti al 2023, tratteggiano un settore turistico in ripresa, seppur ancora sotto ai livelli pre-pandemici. «Rispetto al 2022, aumentano le vacanze dedicate a visite al patrimonio culturale, alla partecipazione a eventi e spettacoli e al turismo enogastronomico, grazie agli incrementi osservati nei primi nove mesi dell'anno (+55%). Inoltre, per la prima volta dopo anni di cali, il 2023 vede crescere la quota di vacanze con attività culturali (da 9,7% nel 2022 a 13,1% nel 2023). Tuttavia, queste vacanze sono ancora inferiori del 39% rispetto al 2019».

Cfr. ISTAT, *Viaggi e vacanze in Italia e all'estero. Anno 2023*, report statistico, 19 aprile 2023, p. 4.

¹⁸ Cfr. <http://enit.it/it/pressroomonline/comunicati-stampa/3105-enit-vinitaly-2019.html>.

¹⁹ Come già sottolineato da Benelli, l'elemento enogastronomico riveste una primaria importanza nell'attività di marketing territoriale, volta a porre l'accento su particolari itinerari turistici enogastronomici, quali "strade del vino" e "strade del gusto". Tale attività è spesso svolta sia da soggetti pubblici che privati. Oltre

Se, dunque, i prodotti della filiera enogastronomica incarnano le tipicità di un territorio, quest'ultimo non deve essere interpretato come un mero "spazio fisico" sul quale insistono le altre componenti dell'offerta, ma come una risorsa cruciale per l'offerta turistica²⁰.

È interessante ricordare che, come ha evidenziato la dottrina, «prodotti enogastronomici e territorio reciprocamente si interpretano», in un rapporto biunivoco, che «diventa tanto più forte, quanto più questi prodotti sono identificabili da marchi (DOP e IGP, per i prodotti agroalimentari, e DOC, DOCG e IGT, per i vini), che ne tutelano le specificità»²¹.

Non bisogna, difatti, dimenticare che il turismo enogastronomico presenta un connubio unico, formato da due elementi indipendenti, ma al contempo interrelati: ci si riferisce al prodotto di qualità ed al territorio dove esso si colloca. Tali costituenti vanno interpretati con il giusto approccio interdisciplinare e interattivo: solo agendo in siffatta maniera, essi potranno, da un lato rappresentare il prerequisito imprescindibile per la pianificazione territoriale e/o aziendale da parte di un amministratore o di un operatore del settore e, dall'altro, costituire motivo di piacere per chi viaggia²². Alla luce dell'importanza rivestita dal territorio e quindi dalla

a ciò, negli anni, sono nati veri e propri movimenti ed associazioni volti alla promozione ed alla diffusione della cultura del mangiar bene e della cucina di qualità: a mero titolo esemplificativo si citano il Movimento Turismo del vino e *Slow Food*.

²⁰ In materia, si veda, V. ASERO - S. PATTI, *Prodotti enogastronomici e territorio: la proposta dell'enoturismo*, in *XVI Rapporto sul turismo italiano*, 2009, p. 2.

²¹ Cfr. V. ASERO - S. PATTI, *Prodotti enogastronomici e territorio*, loc. cit.

²² Cfr. E. CROCE, G. PERRI, *Il paesaggio, sfondo scenografico o realtà geografica da gustare nel turismo enogastronomico*, in *Ri-Vista ricerche per la progettazione del paesaggio*, Firenze University Press, 2009, p. 61.

Per ulteriori approfondimenti sulla tematica della qualità del prodotto, si consigliano M. GIUFFRIDA, *Declinazioni della qualità alimentare nelle regole europee*, in R. SAIJA - P. FABBIO (a cura di), *La qualità e le qualità dei prodotti alimentari tra regole e mercato*, Wolters Kluwer, Milano, 2020, pp. 13-30; F. ALBISINNI, *Le declinazioni della qualità agroalimentare regole e prospettive*, in R. SAIJA - P.

pianificazione territoriale, nel predisporre le politiche turistiche, il legislatore regionale²³ deve trovare il giusto equilibrio tra le normative nazionali ed europee vigenti e le specificità del proprio territorio.

FABBIO (a cura di), *loc. cit.*, pp. 207-219; R. SAIJA, *I prodotti alimentari e la qualità*, in G. AMBROSIO - R. SAIJA - L. CARRARA (a cura di), *Prodotti alimentari di qualità. Regole, casi e questioni*, Wolters Kluwer, Milano, 2022, pp. 3-14; L. CARRARA, *I segni di qualità*, in G. AMBROSIO - R. SAIJA - L. CARRARA (a cura di), *loc. cit.*, pp. 15-32; R. SAIJA, *La qualità alimentare nel diritto europeo dal 1992 ad oggi*, in G. AMBROSIO - R. SAIJA - L. CARRARA (a cura di), *loc. cit.*, pp. 33-57; A. DI LAURO, *Le denominazioni d'origine protette e le indicazioni geografiche protette*, in P. BORGHI - I. CANFORA - A. DI LAURO - L. RUSSO, *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, Giuffrè, Milano, Vol. 1, 2024, pp. 605-633.

In merito al rapporto tra prodotto e territorio, si vedano P. BORGHI, *L'interpretazione giuridica del concetto di Made in Italy*, in AA.VV. (a cura di), *Quale Made in Italy? Norme, profili e performance dell'agroalimentare italiano nei mercati esteri*, AGRA s.r.l. - Nomisma, Roma, 2008, pp. 31-46; P. BORGHI, *Tutelare la qualità dei prodotti attraverso la quantità? (di norme e di informazioni)*, in *Rivista di diritto alimentare*, Vol. 1, 2009, pp. 27-30; P. BORGHI, *I requisiti di tutela dei prodotti di qualità*, in *Rivista di diritto alimentare*, Vol. 2, 2009, pp. 11-14; S. MASINI, *La filiera agroalimentare e il Made in Italy*, in R. SAIJA - P. FABBIO (a cura di), *loc. cit.*, pp. 191-205; L. PAOLONI, *L'agriturismo e le attività di valorizzazione del territorio*, in L. COSTATO - A. GERMANÒ - E. ROOK BASILE (a cura di), *Trattato di diritto agrario - Il diritto agroambientale*, Wolters Kluwer, Milano, Vol. 2, 2011, pp. 527-544; A. DI LAURO, *Segni e territorio: quale co-design per quali modelli giuridici*, in *Rivista di Diritto Agroalimentare*, fasc. n. 1, 2020, pp. 51-80; S. MASINI, *Made in Italy agroalimentare tra dimensione culturale ed esperienza giuridica (a margine della l. 27 dicembre 2023, n. 206)*, in *Giustiziavivile.com*, 2024.

Per una accezione maggiormente orientata verso la sostenibilità, si veda A. DI LAURO, *Il "cibo della memoria" e lo sviluppo sostenibile: analisi critica della sostenibilità delle Denominazioni geografiche protette (DOP) e Indicazioni geografiche protette (IGP), anche alla luce dell'evoluzione dei segni del territorio*, in *Revista Iberoamericana de Derecho Agrario*, n. 12, 2020 (consultabile al seguente link: <https://latam.ijeditores.com/pop.php?option=articulo&Hash=35ffbf2eeac5dcb53462af73c1fafdf6>).

²³ Si ricorda che, inseguito alla riforma costituzionale del 2001, la l. cost. n. 3/2001 è intervenuta sull'art. 117 Cost. stabilendo la competenza legislativa esclusiva delle Regioni in ambito turistico.

Senza entrare nel dettaglio delle diverse normative regionali, al fine di definire la disciplina generale applicabile al turismo enogastronomico, occorre ricordare che esso rientra all'interno dell'applicazione dell'art. 22 del Codice del turismo.

Tale articolo, infatti, definisce quelli che sono considerati i «circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del sistema Italia», i quali corrispondono a contesti turistici omogenei o rappresentanti realtà analoghe e costituenti eccellenze italiane, nonché veri e propri itinerari tematici lungo tutto il territorio nazionale.

Questa, tuttavia, non costituisce l'unica disposizione del Codice del turismo rilevante ai fini della presente trattazione: altrettanto importante, infatti, è l'art. 23 che definisce i sistemi turistici locali come «i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate».

Ecco dunque che, ancora una volta, ci si trova di fronte ad un richiamo, seppur indiretto, all'elemento enogastronomico.

Oltre a queste disposizioni contenute all'interno del Codice del turismo, si ricorda «la costituzione, nell'ambito del “Comitato per le strategie e sviluppo dei prodotti turistici italiani”, della “Commissione per la promozione e il sostegno del turismo enogastronomico”, con il compito di rilanciare l'immagine del nostro paese nel mondo attraverso la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche delle varie regioni italiane, di cui si intende potenziare la vocazione di attrattiva turistica in funzione di stagionalizzazione dei flussi»²⁴.

In particolare, si richiama il Decreto sulle Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica (c.d. Decreto Enoturismo²⁵).

²⁴ Cfr. G. BENELLI, *I contratti di ristorazione e catering*, cit. supra, nota 13, pp. 179-180.

²⁵ Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo del 12 marzo 2019 (19A02460), in GU Serie Generale n. 89 del 15-04-2019.

La *ratio* di tale provvedimento è, da un lato, quella di regolamentare il settore e, dall'altro, di promuovere il rapporto tra territorio, prodotti agroalimentari e turismo, soprattutto nelle aree interne e nelle zone a forte vocazione vitivinicola.

Per raggiungere tale obiettivo, il Decreto stabilisce i requisiti che le aziende vitivinicole dovranno rispettare nello svolgere le attività di accoglienza, divulgazione e degustazione, al fine di incoraggiare particolari percorsi esperienziali e turistici e di incentivare il mercato dei viaggi, delle vacanze e del turismo in generale.

Come sottolineato all'art. 2, c. 5, del presente Decreto, tale normativa va integrata con il parco delle normative regionali per quanto concerne le aziende agricole che svolgono attività di degustazione, di fattoria didattica o di agriturismo e multifunzionalità, se intraprendono anche l'attività enoturistica, alle quali continueranno ad applicarsi altresì le disposizioni regionali nelle relative materie.

Si sono finora elencati gli aspetti positivi del turismo enogastronomico, tuttavia, anche questa forma di turismo non è priva di risvolti negativi: si pensi ai pericoli di omologazione, nonché standardizzazione dell'ampio patrimonio culturale annoverato dal nostro Bel Paese.

Si tratta di rischi che possono incombere anche sui territori d'eccellenza: a titolo meramente esemplificativo, si citano il mancato rispetto dei territori rurali, lo sfruttamento eccessivo e spregiudicato delle dimore d'epoca – le quali vengono molto spesso snaturate e decontestualizzate – oppure, ancora all'agricoltura estensiva, nonché agli impatti che questi pericoli hanno sul valore dei terreni stessi.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1, c. 502, l. 27 dicembre 2017, n. 205, «con il termine "enoturismo" si intendono tutte le attività di conoscenza del vino esplesate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine».

Tali fenomeni, certamente, provocano un mutamento del paesaggio stesso: il turismo enogastronomico, a seconda di come progettato e gestito, può rivelarsi salvatore o carnefice dei territori stessi.

Come sostenuto da Italo Calvino, nella propria opera “Sotto il sole giaguaro”, «il vero viaggio, in quanto introiezione d’un “fuori” diverso dal nostro abituale, implica un cambiamento totale dell’alimentazione, un inghiottire il paese visitato, nella sua fauna e flora e nella sua cultura (non solo le diverse pratiche della cucina e del condimento ma l’uso dei diversi strumenti con cui si schiaccia la farina o si rimesta il paiolo), facendolo passare per le labbra e l’esofago. Questo è il solo modo di viaggiare che abbia un senso oggi, quando tutto ciò che è visibile lo puoi vedere anche alla televisione senza muoverti dalla tua poltrona»²⁶.

Il gastronomo, quindi, vive ed interpreta il territorio nel quale si svolge la propria esperienza enogastronomica, facendo proprie le “atmosfera” e le “culture” vissute, vivendo la propria vacanza come “un locale” e non come un freddo turista.

5. Il turismo enogastronomico all’epoca dell’Industria 4.0: l’esperienza degli *Home Restaurant*

Si è sin qui parlato del turismo enogastronomico e della sua evoluzione nel tempo.

È bene chiarire, tuttavia, che l’intero mercato turistico è in costante evoluzione e che, negli ultimi anni si è assistito ad un processo di trasformazione nelle modalità di fruizione dei prodotti: cambiamenti dovuti sia alla crisi economica, sia allo sviluppo di nuove tecnologie.

L’ospite attento «chiede coinvolgimento, piacere, cultura, apprendimento, relazioni, appartenenza, benessere: un rapporto pri-

²⁶ Cfr. I. CALVINO, *Sotto il sole giaguaro*, Garzanti, 1986, p. 10.

vilegiato unico e insostituibile con territori da osservare, percorrere, respirare, gustare. In un boccone che sappia di *genius loci*²⁷. In altre parole, vengono ricercate e privilegiate modalità esperienziali di turismo “autentico”.

Ecco, dunque, che si sviluppa una nuova forma di ospitalità, che permette di “entrare nelle case” dei residenti del territorio visitato: ci si riferisce al fenomeno degli *Home Restaurant*.

Si tratta di una particolare forma, la quale ha preso piede grazie all'avvento della *sharing economy*²⁸ e che permette di degustare

²⁷ Cfr. E. CROCE - G. PERRI, *Il turismo enogastronomico. Progettare, gestire, vivere l'integrazione tra cibo, viaggio, territorio*, cit. supra, nota 15, p. 19.

²⁸ Non è questa la sede per discutere di *sharing economy*, tuttavia, appare utile riportare una definizione della stessa fornita dalla Commissione europea «l'espressione “economia collaborativa” si riferisce ai modelli imprenditoriali in cui le attività sono facilitate da piattaforme di collaborazione che creano un mercato aperto per l'uso temporaneo di beni o servizi spesso forniti da privati. L'economia collaborativa coinvolge tre categorie di soggetti: i) i prestatori di servizi che condividono beni, risorse, tempo, e/o competenze e possono essere sia privati che offrono servizi su base occasionale (pari) sia prestatori di servizi nell'ambito della loro capacità professionale (prestatori di servizi professionali); ii) gli utenti di tali servizi; iii) gli intermediari che mettono in comunicazione – attraverso una piattaforma online – i prestatori e gli utenti e che agevolano le transazioni tra di essi (piattaforme di collaborazione). Le transazioni dell'economia collaborativa generalmente non comportano un trasferimento di proprietà e possono essere effettuate a scopo di lucro o senza scopo di lucro». Cfr. la Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Un'agenda europea per l'economia collaborativa*, COM (2016) 356 final, 2/06/2016. la Comunicazione segnala, quindi, che gli scambi, le offerte e gli acquisti di beni e/o servizi, avvengono tra soggetti alla pari e, dunque, privi di natura professionale. Tale caratteristica pone delle questioni giuridiche tutt'altro che ininfluenti: primo tra tutti, «la stessa possibilità di offrire e acquistare prodotti e servizi come e da soggetti non professionali mina lo stesso presupposto della tutela consumeristica, vale a dire l'esistenza di uno squilibrio tra le parti, che si sostanzia nella asimmetria informativa che separa consumatore e professionista, legittimando le tutele di un diritto diseguale». Tale relazione, quindi, non solleva questioni tipiche del diritto dei consumatori, ma bensì, sfaccettature legate all'autonomia dei privati. Occorre, dunque, distinguere tra scambi a titolo oneroso, e scambi a titolo gratuito o caratterizzati dalla ripartizione dei costi dell'attività condivisa tra le parti:

piatti, preparati anche da cuochi esperti, ma direttamente nelle case locali: il tutto prenotando le proprie cene attraverso l'uso di piattaforme²⁹. Il gastronomo, sia esso turista o escursionista, quindi, si prenota tramite portale, con lo scopo di vivere un'esperienza unica e memorabile³⁰, non in un asettico ristorante, ma bensì accolto nel focolare domestico³¹.

L'esperienza vissuta tramite questa nuova pratica si differenzia

nel primo caso, nella maggior parte delle volte, le parti avranno concluso un contratto tipico, mentre nel secondo, ci si confronta con una sorta di "limbo" tra prestazioni di cortesia e contratti atipici gratuiti. Per ulteriori approfondimenti, si veda A. QUARTA, *Il diritto dei consumatori ai tempi della peer economy. prestatori di servizi e prosumers: primi spunti*, in *Europa e Diritto Privato*, 2017, p. 667 e ss.

²⁹ Cfr., sul tema, Cfr. A. P. SEMINARA, *La disciplina delle piattaforme digitali di ristorazione: profili di tutela tra correttezza informazione e privacy*, in *Rivista di Diritto agroalimentare*, n. 2, 2022, p. 317-318, secondo cui «Seguendo gli schemi normativi di cui alla dir. n. 2000/31/CE sul commercio elettronico – non applicabile agli intermediari digitali impegnati nel semplice trasporto di informazioni (c.d. *mere conduit*), di memorizzazione temporanea (*catching*) e durature (*hosting*) delle stesse – l'*Internet Service Provider* è tendenzialmente esonerato da responsabilità per le condotte poste in essere dagli utenti della relativa piattaforma, e consistenti nella vera e propria creazione di contenuti digitali (*content editing*). Dopo l'introduzione della direttiva – avvenuta in Italia con il d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70 (c.d. Codice del commercio elettronico) – la realtà digitale si è però evoluta in modo sostanziale, con la diffusione di piattaforme di *hosting* che si riservano la possibilità di intervenire sui contenuti dei propri utenti. Conseguentemente, la posizione giuridica di tali ultime piattaforme rispetto all'esigenza di tutela dei destinatari dei loro servizi, siano essi professionisti o consumatori, è stata oggetto di ripensamento».

³⁰ Per una migliore comprensione di come tale esperienza sia percepita dai turisti e, di come questa possa trasformarsi in un vantaggio per la destinazione, si suggerisce S. SAHIN - S. I. SAHIN, *Evaluation of destination gains from home restaurant in terms of stakeholder view*, in *Journal of Academic Tourism Studies*, 2020, Vol. 1, n. 1, pp. 19-29.

³¹ A tal proposito, si ricorda che l'attività di *Home Restaurant* non deve comportare alcun cambio di destinazione d'uso dell'immobile. Appare utile in tal senso, ricordare la sentenza n.3883/18, depositata l'8 giugno 2018, ad opera del T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, in materia di abuso edilizio e di cambio di destinazione di alcune parti dell'immobile in virtù dell'apertura di un'attività di *Home Restaurant*. T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VIII, 08/06/2018, (ud. 14/03/2018, dep. 08/06/2018), n. 3883 in *DeJure*.

da quella che si potrebbe avere in un ristorante, anche tipico, in quanto si tratta di un'occasione unica, direttamente a contatto con il proprio ospite, condividendone uno spaccato di vita quotidiana, che costituisce un vero e proprio "viaggio nella realtà".

Gli *Home Restaurant*³² sono definiti come «l'attività finalizzata alla condivisione di eventi enogastronomici esercitata da persone fisiche all'interno delle unità immobiliari ad uso abitativo di residenza o domicilio, proprie o di un soggetto terzo, per il tramite di piattaforme digitali che mettono in contatto gli utenti, anche a titolo gratuito e dove i pasti sono preparati all'interno delle strutture medesime».

Ecco quindi come, la nuova esigenza di vivere un turismo partecipativo, trova risposta in un vissuto enogastronomico diretto, atto a creare esperienze autentiche ed emozionali: tale offerta, tuttavia, non va interpretata unicamente come incompatibile con le attività di ristorazione tradizionali, ma bensì come un servizio complementare, in grado di caratterizzare e aggiungere valore all'offerta territoriale.

Dato il forte sviluppo degli stessi, è sorta la necessità, non solo italiana, di regolamentarli: numerose, infatti, sono state le problematiche sorte a causa di *Home Restaurant* che, nel tempo, si sono moltiplicati³³.

³² «La pioniera europea di questo nuovo tipo di "ristorazione sociale" è considerata Ms Marmite Lover, ovvero la fotografa Kerstin Rodgers, la quale nel 2009 lanciò a Londra un ristorante casalingo, invitando gli ospiti a prenotare sul suo sito personale — oggi al 29° posto nell'elenco dei migliori blog del Regno Unito. Nata come esperienza clandestina, ora la sua iniziativa costituisce un evento gastronomico in piena regola». Cfr. S. STANO, "Aggiungi un posto a tavola, che c'è un cliente in più". *Ludicizzazione dell'esperienza alimentare e riscritture urbane tra locali clandestini, servizi itineranti e home restaurant*, in M. THIBAUT (a cura di), *Gamification urbana. Letture e riscritture ludiche degli spazi cittadini*, I saggi di Lexia, Roma, Aracne editore, 2016, p. 220.

³³ Si pensi ai casi di: *Ad Hoc* aperto unicamente per la stagione invernale del 2009 negli spazi del *Time Warner Center* di New York dal famoso chef Thomas Keller, *The Loft* aperto da Nuno Mendes ad Huxton, o ancora il *Salad Club* di Ellis Grace a Brixton, *The Pale Blue Door*, o persino il *The Rambling*, sito all'interno di

Per quanto riguarda l'Italia, non esiste al momento, una normativa *ad hoc*; tuttavia, è bene ricordare che gli *Home Restaurant* stessi sono stati più volte considerati dal legislatore³⁴.

Qualora la normativa relativa agli *Home Restaurant* terminasse il proprio *iter*, diventando quindi definitiva, un aspetto molto interessante sarebbe costituito dalla tracciabilità della quale tali attività godrebbero: il disegno di legge del 2016, infatti, dispone che il gestore «deve garantire che le informazioni relative alle attività degli utenti, iscritti alle piattaforme digitali di *home restaurant*, siano tracciate e conservate, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali. Le attività di *home restau-*

una dimora vittoriana, che univa l'esperienza culinaria ad un indovinello letterario.

Per maggiori approfondimenti ed altri esempi, si rinvia a S. STANO, "Aggiungi un posto a tavola, che c'è un cliente in più", *loc. cit.*

³⁴ Ci si riferisce, nel dettaglio alla risoluzione n. 50481 del 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico: con tale atto, nella realtà, si è assistito ad un vero e proprio blocco dello sviluppo di questa realtà, in quanto, il MISE aveva equiparato gli *Home Restaurant* ai pubblici esercizi. In seguito, si sono succeduti diversi tentativi di legiferare in merito: tentativi poi riuniti in un unico disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati il 17 gennaio 2017. Tale disegno di legge si occupa di normare l'attività di ristorazione nelle abitazioni private, analizzandone diversi aspetti pratici molto importanti, quali: prenotazioni, pagamenti, massimali annui in termini di ricavi e numero dei coperti ed infine requisiti degli "utenti operatori cuochi". Per ulteriori approfondimenti, R. OMODEI SALÈ, *Il condominio tra proprietà e "sharing economy": "Bed & Breakfast" e "Home Restaurant"*, in T. DALLA MASSARA - M. BEGHINI (a cura di), *La città come bene comune*, Edizioni Scientifiche Italiane (ESI), Napoli, 2019, pp. 169-178; A. PERA, "You can get anything you want at Alice's restaurant": *l'home restaurant tra libertà di iniziativa economica, tutela del consumatore e della concorrenza*, in L. SCAFFARDI - V. Z. ZENCOVICH (a cura di), *Cibo e diritto. Una prospettiva comparata*, Atti del XXV colloquio biennale Associazione Italiana di Diritto Comparato, Parma 23-25 maggio 2019, Vol. 1, pp. 349-375; P. MARZOCCA - D. DALENO - G.B. ORSI - C. NAPOLI - V. MARCOTRIGIANO, *Ensuring safety requirement to home food and home restaurant: focus on a regional experience based on sector legislation, and future perspectives*, in *Annali di Igiene: Medicina Preventiva e di Comunità*, 2023. In seguito, nel luglio 2018 è stato presentato un nuovo progetto di legge ordinaria intitolato "Disciplina dell'attività di *Home Restaurant*". Anche questa volta, tuttavia, la proposta non è sfociata in un provvedimento legislativo vero e proprio.

rant devono essere inserite nella piattaforma digitale almeno trenta minuti prima dell'inizio dell'evento enogastronomico e devono rimanere memorizzate anche in caso di eventuale cancellazione o mancata realizzazione prima della sua fruizione»³⁵.

Alla luce di ciò, si desume che l'utilizzo delle piattaforme diventerà centrale nello svolgimento e lo sviluppo di tali attività.

Se, tuttavia, il fatto che le disposizioni del disegno di legge siano molto precise risolve eventuali problemi interpretativi, dall'altro si è registrata una preoccupazione relativa al fatto di trovarsi di fronte a vincoli e restrizioni esagerate per chi intenda svolgere la propria attività in questo settore³⁶.

Molto più permissive, infatti, sono le normative europee che richiedono meno vincoli, tra i quali, una dichiarazione di avviamento attività (SCIA) e l'assicurazione e certificazione HACCP³⁷.

Naturalmente, anche il disegno di legge italiano, prevede tali obblighi³⁸. È, tuttavia, da segnalare come il Giudice di pace di San Miniato, con la sentenza del 31/07/2019³⁹ ha dichiarato che «chi organizza un *home restaurant* a casa propria non ha bisogno di comunicare l'inizio attività (SCIA), perché si tratta di un'attività

³⁵ Art. 3 del Disegno di Legge del 2016 (N. 3258-3337-3725-3807-A).

³⁶ Si ricorda, in merito, il Parere Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, n.AS1365 del 30/03/2017, che ha manifestato alcune perplessità inerenti al fatto che DDL A.S. n. 2647 introduca limitazioni all'esercizio dell'attività di *home restaurant* che appaiono ingiustificate. Nel dettaglio, vengono criticati dall'AGCM: gli obblighi di utilizzare delle piattaforme digitali come unica modalità per lo svolgimento dell'attività e di pagamento anticipato della prestazione, la quantificazione normativa del numero massimo di coperti e del reddito annuo ed, infine, l'«esclusione delle attività di *B&B* e Case Vacanza in forma non imprenditoriale e della locazione dalla possibilità di ampliare l'offerta di servizi extralberghieri con quella del servizio di *home restaurant*». Cfr. AGCM, Parere n. AS1365 del 30/03/2017.

³⁷ In Inghilterra, ad esempio, l'attività di *Home Restaurant* è disciplinata dalle norme igieniche di somministrazione del cibo, senza ulteriori vincoli burocratici.

³⁸ Cfr. A. QUARTA, *Il diritto dei consumatori ai tempi della peer economy.*, cit. *supra*, nota 29, p. 667.

³⁹ GdP San Miniato, sent. n. 139 del 2019, depositata e pubblicata il 31/07/2019, in *DeJure*.

privata e non aperta al pubblico, soprattutto se non si trova in zone “tutelate” indicate a titolo puramente interpretativo nella risoluzione del Mise 50481/2015»⁴⁰. Tale sentenza è molto interessante in quanto permette di sottolineare alcune precisazioni generali in merito alla materia degli *Home Restaurant*. Tuttavia, tale posizione è stata ribaltata in appello dal Tribunale di Pisa, che ha stabilito che un *Home Restaurant* deve seguire le stesse regole di un ristorante, anche se gode di un trattamento fiscale differente. Per la prima volta, quindi, un Tribunale italiano afferma che l'*Home Restaurant* è a tutti gli effetti un'attività di somministrazione di alimenti e bevande e deve quindi seguire le stesse norme che regolano i pubblici esercizi. Alla luce di ciò, esso è tenuto a rispettare le stesse regole di un bar o un ristorante, a partire dall'Haccp e fino all'utilizzo di una SCIA⁴¹.

Oltre a ciò, appare d'uopo rilevare che, anche il MISE ha fornito sul punto alcune risposte⁴².

Nel dettaglio, il Ministero ha distinto tra attività professionali

⁴⁰ Si tratta di una vicenda che trae origine dall'ordinanza di ingiunzione che il Comune di Montopoli in Valdarno aveva adottato nei confronti di un *Home Restaurant*, reo di aver esercitato attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in assenza della necessaria SCIA. Il Giudice di Pace di San Miniato aveva annullato la sanzione comminata dal Comune, rilevando la mancanza della prova del carattere pubblico dell'attività che, quindi, non rientrava nel campo di applicazione dell'obbligo di SCIA.

Per ulteriori approfondimenti riguardo a tale decisione, si veda M TARANTINO, *Home restaurant e segnalazione certificata di inizio attività*, in *Condominioelocazione.it*, 8 maggio 2020.

⁴¹ Tribunale di Pisa, sent. n. 492/2024 dell'8 aprile 2024.

Tale decisione fa eco ad un analogo pronunciamento del Consiglio di Stato che, sancendo il fatto che l'attività di *Home Restaurant* consistente nella gestione di un posto di ristoro e somministrazione di alimenti all'interno di un immobile privato e svolto nell'interesse dei soci di un'azienda agricola e di ulteriori clienti occasionali, esso rientra a pieno titolo nel concetto di somministrazione di alimenti e bevande. Consiglio di Stato, sentenza n. 02437/2023.

⁴² Ci si riferisce, in particolare, alla nota n. 17890 del 29 settembre 2015 ed alla risoluzione n. 493338 del 6 novembre 2017, che si vedranno meglio nel prosieguo.

per le quali la SCIA è obbligatoria ed attività occasionali per le quali la SCIA non è obbligatoria.

Tramite la risoluzione n. 50481/2015 (sostanzialmente riconfermata dalla risoluzione n. 493338/2017), il MISE ha affermato che l'attività di *Home Restaurant* è equiparata alle attività di somministrazione di alimenti e bevande e, quindi, ai sensi della normativa vigente, sussiste l'obbligo, in capo al soggetto intenzionato a svolgere tale attività, di presentare la SCIA qualora l'esercizio avvenga in zone tutelate e l'obbligo di chiedere una specifica autorizzazione al Comune qualora l'attività si svolga in zone non tutelate⁴³.

Per quanto riguarda la seconda fattispecie, cioè le attività occasionali, tramite la risoluzione n. 332573/2016, il MISE ha precisato quanto segue: «salvo che non sia svolta in modo del tutto occasionale ed episodico, in quanto rivolta ad un pubblico indistinto, non può che essere classificata – allo stato della legislazione e in assenza di disciplina specifica – quale esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande, perciò soggetto alla relativa disciplina commerciale, fiscale, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza».

La sentenza del Giudice di pace di San Miniato, inoltre, è stata oggetto di discussione anche tra gli operatori del settore: da un lato, infatti, il FIPE (Federazione italiana Pubblici Esercizi) sostiene che chiunque desideri avviare un *Home Restaurant* debba presentare la SCIA, mentre dall'altro, l'associazione di categoria degli *Home Restaurant* afferma la sentenza in oggetto d'esame rappresenti un vero e proprio spartiacque e costituisca un precedente importante⁴⁴.

L'attività di *Home Restaurant* è stata altresì oggetto di parere

⁴³ Concorde con questa tesi il T.A.R. Campania - Napoli, che con la sentenza 8 giugno 2018, n. 3883, ha sancito che l'attività di *Home Restaurant*, in mancanza di una specifica disciplina, debba essere ricondotta all'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Trattandosi, dunque, di un'attività imprenditoriale, è soggetta a SCIA ai sensi dell'art. 19, l. n. 241/1990 nonché della specifica normativa regionale.

⁴⁴ Cfr. M TARANTINO, *Home restaurant e segnalazione certificata di inizio attività*, loc. cit.

del Ministero dell'Interno⁴⁵. Tale parere, del 1° febbraio 2019, li inquadra come attività svolte in modo occasionale ed episodico rivolte ad un pubblico distinto, e perciò non assoggettati alla normativa sulla ristorazione classica.

Tale orientamento ministeriale riprende un po' quanto già affermato dall'ACGM.

Il Ministero, infatti, individua le seguenti caratteristiche dell'esercizio degli *Home Restaurant*: il fatto che l'attività stessa si svolga in un ambiente non adibito ad esercizio pubblico; che sia rivolta esclusivamente ad un pubblico ristretto e ben distinto grazie all'utilizzo del meccanismo delle prenotazioni ed infine, l'occasionalità dell'attività stessa, che in mancanza di disposizioni precise di legge deve tradursi nel dato di 3 aperture settimanali.

La mancanza di una normativa *ad hoc* ha portato al proliferare di diverse soluzioni adottate dalle piattaforme stesse che offrono tali servizi.

A tal riguardo, si cita l'esempio di *Gnammo*, la quale, all'interno del proprio Codice etico di autoregolamentazione della *community*, distingue gli *Home Restaurants* e *Social Eating*⁴⁶.

Mentre i primi sono considerati dei veri e propri ristoranti a pagamento e, quindi, richiederebbero il rispetto degli standard di igiene e sicurezza imposti dalla legge, i secondi rappresentano una mera esperienza di condivisione del cibo (e delle relative spese di preparazione) e, dunque, risulterebbero al di fuori del campo di applicazione della normativa specifica.

Come si vede, quindi, vige al momento molta incertezza riguardo l'attività di *Home Restaurant*: incertezza che, a parere di chi scrive, dovrebbe essere risolta al più presto, al fine di permettere un sano e duraturo sviluppo del settore, garantendo, al contempo la giusta tutela ai consumatori.

⁴⁵ Nota n. 557/PAS/U/001505/12000.A(4)2(2).

⁴⁶ Per maggiori informazioni sul *Social Eating* si veda S. FRAGAPANE - A. MORTARA, *Vieni a mangiare da me?: un'analisi esplorativa del fenomeno del social eating*, in *Sociologia della Comunicazione*, 55, 1, 2018.

6. Conclusioni

«Negli ultimi tempi hanno assunto crescente importanza gli studi sull'enogastronomia e l'arte culinaria»⁴⁷.

Tale crescente importanza ha riguardato diverse discipline: dall'antropologia alla sociologia, al diritto⁴⁸.

Il cibo ha acquistato, nel tempo, un'importanza sempre maggiore: «l'Italia dei sapori e delle tradizioni culinarie è sempre di più un punto di forza del turismo, non solo nazionale. Itinerari come le "Strade del vino", che muovono ogni anno milioni di persone stanno a significare un sempre maggiore interesse per i vini e per i cibi d'eccellenza alimentare italiana, come i tanti prodotti a marchio DOP»⁴⁹.

Il cibo, quindi, è anche cultura intesa come «l'insieme delle conoscenze e delle pratiche relative ai bisogni e ai comportamenti materiali dell'uomo»⁵⁰.

Secondo tale interpretazione, dunque, la pietanza, intesa come «il risultato della selezione e della manipolazione creativa operata sulla natura da una comunità»⁵¹, è cultura. Tale affermazione riprende il concetto che si è illustrato nella prima parte del contributo inerente al legame tra proprietà intellettuale e ricette. Ecco quindi, che negli ultimi anni, tematiche quali cibo, ricette e sapori

⁴⁷ Cfr. M. C. MASON - A. POGGIARO, *L'importanza del festivalscape: il caso degli eventi enogastronomici*, p. 2.

⁴⁸ Per approfondimenti, si rimanda a R. PALMA, *Agro-ecologia e indicazioni geografiche tra magia e razionalità nel diritto dell'UE e dell'OMC: 'reinventare' le designazioni d'origine per preservare l'economia rurale, il patrimonio culturale e l'ambiente*, in *Rivista di Diritto Industriale*, fasc. 6, 1° dicembre 2017, p. 265 ss.

⁴⁹ Si vedano A. MONTECCHIARI - O. MOTUZENKO, *Cultura, turismo, enogastronomia: un trinomio indissolubile per lo sviluppo del turismo italiano*, p. 46.

⁵⁰ Cfr. A. CICERCHIA, *Cultura, cibo e paesaggio: lo sguardo economico*, in *Economia della Cultura*, XX, 2010, 1, p. 5.

⁵¹ Cfr. F. POLACCHINI, *Il diritto al cibo come diritto (anche) culturale*, in G. CERRINA FERONI - T. E. FROSINI - L. MEZZETTI - P. L. PETRILLO (a cura di) *Ambiente, energia, alimentazione. modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile*, Volume 1, Tomo II, Fondazione CESIFIN, 2016, p. 172.

vengono sempre più trattate e studiate dalle diverse scienze e, conseguentemente, anche nel mondo del diritto. Senza ripetere quanto illustrato nella prima parte del presente contributo, appare utile richiamare la sentenza della Corte di giustizia Ue del 13 novembre 2018, “Levola”. Tale sentenza, nonostante, non abbia riconosciuto la possibilità di ricondurre i sapori nel novero delle fattispecie protette da *copyright*⁵², rappresenta comunque un punto focale in quanto ha riconosciuto la notevole ampiezza della nozione di opera⁵³.

Alla luce della crescente importanza del cibo, il settore turistico non poteva rimanere immune dal considerare il binomio cibo/attrazione turistica: il prodotto enogastronomico, da elemento accessorio, diventa così, dal lato del turista, motivazione della vacanza stessa mentre dal lato del territorio, un fattore distintivo sul quale puntare per differenziarsi dai *competitors*.

I piatti tipici, quindi, si trasformano e vengono letti come una risorsa culturale da tutelare, sia turisticamente, sia, come visto nella prima parte del presente lavoro, a livello giuridico di proprietà intellettuale.

Da tale lettura scaturisco diversi vantaggi. In prima istanza, ricette tradizionali e produzioni tipiche concorrono a definire l'identità locale, strumento del *destination management*, nonché *asset* fondamentale per uno sviluppo turistico sostenibile (da qui la necessità di salvaguardale).

In seconda battuta, non vanno sottovalutate le potenziali esternalità positive: riuscire ad orientare la spesa inerente il cibo verso

⁵² La Corte, al punto 43 delle motivazioni, afferma che, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche «non è possibile procedere ad un'identificazione precisa e obiettiva del sapore di un alimento, che consenta di distinguerlo dal sapore di altri prodotti dello stesso tipo».

⁵³ Per ulteriori approfondimenti in merito a tale sentenza, nonché ai problemi del “metodo di valutazione sensoriale”, delle “prove di assaggio”, delle “commissioni di degustazione” e delle “analisi sensoriali”, ai quali la normativa europea fa ricorso, si veda V. RUBINO, *Gli alimenti come opere d'arte? Certezza del diritto e sviluppo economico nella recente sentenza Levola della Corte di giustizia*, loc. cit..

prodotti locali può generare significativi impatti economici sul territorio (si ricorda che il *food* rappresenta circa un terzo della spesa complessiva del turista).

Ultimo, ma non per questo meno importante, i consumi turistici rappresentano un'opportunità per i coltivatori della zona per accrescere il valore aggiunto dei loro prodotti agricoli, nonché per difendersi dalle minacce di una crescente globalizzazione alimentare e persino fare da volano per una loro distribuzione su vasta scala⁵⁴.

Si crea, così, un rapporto indissolubile tra territorio e attività che vi si insediano, plasmando un'unica immagine nella mente del turista stesso.

Per comprendere meglio la portata di questa affermazione, è utile ricordare che, il ruolo primario del territorio è stato riconosciuto, seppur indirettamente, dalla Corte di giustizia europea che, nonostante gli effetti restrittivi sugli scambi, ha comunque considerato legittima la pretesa di uno Stato membro a riservare la denominazione di origine di un vino prodotto e imbottigliato nel suo tradizionale contesto territoriale⁵⁵.

⁵⁴ Per approfondimenti, si veda R. GISMONDI - M. A. RUSSO, *Alcuni dati sul turismo enogastronomico in Puglia*, cit. *supra*, nota 14, p. 4.

⁵⁵ Corte di giustizia CE 16 maggio 2000, causa C-388/95, Regno del Belgio c. Regno di Spagna, in applicazione dell'art. 34 Trattato CE (art. 29 CE) e del Regolamento (CEE) n. 823/87, visto l'art. 5 Trattato CE (art. 10 CE) ha considerato conforme al diritto comunitario l'obbligo di imbottigliamento nella regione di origine di vini di qualità con denominazioni di origine «*denominación de origen calificada Rioja*» malgrado i suoi effetti restrittivi sugli scambi, in quanto mezzo necessario e proporzionato per preservare la notevole reputazione di cui gode il prodotto. Amorosino, op. cit., commentando la sentenza della Corte di giustizia, rileva che il territorio costituisce «il canone giuridico di garanzia e di identità del vino e - simmetricamente - la produzione del vino tipico come fattore di identità culturale di una certa regione (e, quindi, come potenziale tema unificante di un itinerario turistico-culturale)».

Cfr. M. LA TORRE, *Gli itinerari turistici nel quadro normativo: strategia di «ecoturismo»*, in *Diritto del Turismo*, 3/2007, p. 222.

Questo contributo è frutto dell'elaborazione congiunta di Fabiano De Leonardis e Melissa Capelli. A Fabiano De Leonardis sono attribuite i paragrafi 2, 3, a Me-

Data l'importanza del rapporto tra prodotto turistico e territorio e l'evoluzione di tale prodotto – che è stata tratteggiata all'interno del contributo – nonché le riflessioni sulla mancanza di alcune normative specifiche che inquadrino nuove forme di turismo sembrerebbe auspicabile, a parere di chi scrive, un intervento da parte del Legislatore. Si è difatti qui cercato di rappresentare come la pianificazione territoriale costituisca un nodo focale per lo sviluppo socio-economico di una regione. Tale obiettivo, come ha dimostrato l'assenza di una normativa specifica in termini di *Home Restaurant*, non è così facile neppure per il Legislatore (a qualsiasi livello). Le politiche territoriali, infatti, dovrebbero tenere conto delle diverse specificità favorendone lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela: se ben pianificato e gestito, il turismo enogastronomico può generare un circolo virtuoso a vantaggio sia delle attività dirette che dell'indotto dell'intero settore.

**Fabiano De Leonardis,
Melissa Capelli***

ABSTRACT:

Il prodotto turistico è connaturato da una dimensione esperienziale pura che inizia molto prima del momento vissuto in loco e che vede il coinvolgimento del turista fruitore attraverso tutti i cinque sensi; tra le varie tipologie di offerte turistiche, tuttavia, ne esiste una dove gusto ed olfatto primeggiano su tutti gli altri: il turismo enogastronomico, quale espressione turistica esperienziale in cui i prodotti della filiera enogastronomica diventano specchio delle tipicità di un territorio e quest'ultimo gioca un ruolo centrale all'interno di un'offerta turistica vocata all'autenticità.

lissa Capelli i paragrafi 4 e 5. L'introduzione e le conclusioni sono state redatte a quattro mani.

In questa visione del prodotto turistico, il cibo si inserisce come un'esperienza multisensoriale che non si limita al solo gusto, bensì diventa il frutto di una preparazione estemporanea capace di coniugare tradizione ed innovazione culinaria, al punto di paragonarla ad una vera e propria opera creativa.

Traslando il discorso sul piano giuridico, anche le espressioni creative in ambito culinario trovano ristoro nella disciplina della proprietà intellettuale e negli istituti di cui si caratterizza, quali marchi, disegni, brevetti, segreti industriali e diritto d'autore. Tutti questi strumenti di privativa trovano piena applicabilità al settore gastronomico e della ristorazione, offrendo una tutela ad hoc tesa a proteggere ricette ed estri creativi da possibili contraffazioni.

Questo approccio all'offerta turistica ed alla valorizzazione del patrimonio agroalimentare e culinario risponde pertanto alle esigenze di una contemporaneità che, da un lato, riconosce grande importanza alla qualità nutrizionale e, dall'altro, identifica l'esperienza turistica e gastronomica imprescindibilmente legata ad un rapporto insostituibile con il territorio, quale realtà da osservare, percorrere, respirare e gustare.

EN:

The tourist product consists in a pure experiential dimension that begins long before the moment lived in a place and which sees the involvement of the tourist through all the five senses; among the various concepts of tourist offers, however, there is one where taste and smell excel above all others: food and wine tourism, as an experiential tourist expression in which food and wine products become a mirror of the typical features of a territory and the latter plays a central role within a tourist offer dedicated to authenticity. In this vision of the tourist product, food is involved as a multisensory experience that is not just limited to taste, but becomes the result of an extemporaneous preparation capable of combining

tradition and culinary innovation, to the point of beginning a real creative work.

Translating the discussion from a legal point of view, even creative expressions in the culinary sphere can find support in the discipline of intellectual property law and in its institutions, such as trademarks, designs, patents, industrial secrets and copyright. All these proprietary tools are fully applicable to the gastronomic and restaurant sector, offering a protection aimed at protecting cuisine recipes and creative inspiration against possible counterfeits.

This approach to the tourist offer and the enhancement of the agri-food and culinary heritage therefore responds to the needs of a contemporaneity which, on the one hand, recognizes great importance to nutritional quality and, on the other hand, identifies the tourist and gastronomic experience essentially linked to an indispensable relationship with the territory, as a reality to be observed, traveled, breathed and tasted.

PAROLE CHIAVE:

Turismo enogastronomico - proprietà intellettuale & food - home restaurant

Food and wine tourism - intellectual property & food - home restaurant.

PARTE II
NOTE E COMMENTI

GIURISPRUDENZA ANNOTATA

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE I CIVILE

Sentenza

9 aprile 2024, n. 9429

MASSIMA:

In tema di privativa comunitaria per ritrovati vegetali, è nulla, per contrarietà all'ordine pubblico, stante la violazione dell'art. 13, punti 2 e 3, del Regolamento (CE) del Consiglio n. 2100/94, nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, la clausola contrattuale che attribuisca al titolare dei diritti di proprietà intellettuale sui cultivar brevettati anche il potere di individuare i soggetti ai quali soltanto spetterà la distribuzione dei frutti ottenuti dal produttore precedentemente autorizzato all'utilizzo dei costituenti varietali della varietà protetta da cui quei frutti siano stati prodotti, ove questi ultimi siano inutilizzabili come materiale di moltiplicazione.

Svolgimento del processo

1. In data 3 febbraio 2015, Sun World International LLC (di seguito “Sun World”) - multinazionale americana titolare di un brevetto europeo sulla varietà vegetale denominata “*Sugranineteen*” che produce uva rossa da tavola senza semi, commercializzata sotto il marchio registrato “*Scarlotta seedless*” - stipulò con l'impresa individuale “A.A.” - proprietaria di un appezzamento di terreno di 1,8 ettari sito in agro di Acquaviva delle Fonti (BA) - un contratto denominato “*Contratto di Affitto con il Produttore di Uva*” (d'ora in poi, “*il Contratto Principale*”) con il quale le concesse, a fronte del pagamento di un compenso di euro 855,60, la licenza a prendere in affitto e coltivare 3,100 gemme di *Sugranineteen* sul proprio terreno.

Il suddetto contratto prevedeva, all'art. 2, l'obbligo per la A.A. di ottenere le gemme esclusivamente dai vivai autorizzati Sun World. Tuttavia, in pari data, su richiesta della A.A., le parti stipularono un secondo contratto denominato “*Autorizzazione alla propagazione*” che, in deroga al citato art. 2 del Contratto Principale, consentiva a quest'ultima di ottenere gemme da un vivaio non autorizzato - l'Azienda Agricola B. - facente comunque parte della rete di distribuzione esclusiva *Sun World*.

Il Contratto Principale prevedeva, altresì, all'art. 4, che i frutti prodotti dalle piante in affitto dovessero essere commercializzati da un distributore autorizzato Sun World. In ottemperanza a tale obbligo, la A.A. designò (*omissis*) quale proprio distributore autorizzato, ma l'intero raccolto del 2016, a dire della prima, fu compromesso dalle forti alluvioni che colpirono la Puglia tra il settembre ed il novembre 2016 e dall'indisponibilità del menzionato distributore a vendemmiare in tempo utile.

1.1. Con lettera del 12 dicembre 2016, Sun World intimò alla A.A. di porre rimedio ad alcuni inadempimenti (mancato pagamento del compenso di euro 855,60; mancata notifica, entro il termine contrattualmente previsto, del nominativo del distributore autorizzato prescelto; commercializzazione dell'uva "*Sugranineteen*" ad un distributore non autorizzato, la (*omissis*), società di proprietà del marito della A.A. e nella quale ella ricopriva il ruolo di amministratore unico) e, non ricevendo alcuna risposta, comunicò alla controparte la formale risoluzione del Contratto Principale per inadempimento.

1.1.1. La A.A. effettuò comunque il pagamento, in favore di Sun World, del compenso predetto, ma, con nota del 20 gennaio 2017, Sun World le ribadì che il Contratto Principale doveva ormai considerarsi definitivamente risolto e le intimò di procedere allo sradicamento di tutte le piante di "*Sugranineteen*" entro 10 giorni. Il successivo 13 giugno 2017, inoltre, informò tutti i membri del proprio *network* distributivo dell'avvenuta esclusione della A.A. dai soggetti autorizzati alla produzione della varietà "*Sugranineteen*", con conseguente impossibilità per la stessa di commercializzare l'uva prodotta oggetto del contratto.

1.2. Su tali premesse ed avvalendosi della clausola compromissoria di cui all'art. 9.8 del Contratto Principale, in data 16 novembre 2017, Sun World diede impulso ad un procedimento arbitrale presso la Camera Arbitrale di Milano, chiedendo che venisse accertato il grave inadempimento della A.A. per avere quest'ultima commercializzato l'uva "*Sugranineteen*" al di fuori della rete di Distributori Autorizzati e che, pertanto, venisse dichiarato definitivamente risolto per inadempimento il contratto stipulato inter partes. Domandò, altresì, la condanna di controparte al pagamento di euro 100.000,00 (o eventualmente di quella diversa stabilita secondo equità) a titolo risarcitorio, nonché di

euro 36.000,00 a titolo di penale per l'inadempimento, oltre alla refusione delle spese legali.

1.2.1. Si costituì la A.A., la quale (omissis) nel merito chiese accertarsi la nullità del contratto concluso tra le parti per violazione del principio di esaurimento previsto dal Regolamento (CE) n. 2100/94 trasposto nel Codice della proprietà industriale ed intellettuale, nonché per violazione dell'art. 102 TFUE (divieto di abuso di posizione dominante) e 120 TFUE (libera concorrenza). In via subordinata, infine, domandò l'accertamento dell'insussistenza di qualsivoglia inadempimento contrattuale e, in via riconvenzionale, chiese la condanna di controparte al risarcimento di asseriti danni, anche d'immagine, subiti.

1.3. Con lodo parziale del 20 aprile 2018, il collegio arbitrale ritenne sussistente la propria competenza a decidere la controversia e, con successivo lodo definitivo del gennaio 2019, così dispose: "a) Dichiarò che A.A. non ha adempiuto al Contratto vendendo l'uva *Scarlotta Seedless* a distributori non autorizzati; b) Dichiarò che il Contratto deve ritenersi risolto per colpa di A.A. a partire dalla data di emissione del presente lodo; c) ingiunge a A.A. di espianare tutte le gemme di *Sugranineteen* presenti sul suo terreno alla presenza di un rappresentante di SunWorld entro 20 giorni dalla notifica del presente lodo da parte della CAM; d) ingiunge a A.A. il pagamento di un simbolico euro a titolo di risarcimento danni (...)"

2. L'impugnazione di entrambi tali lodi promossa dalla A.A. ex artt. 828 e 829 cod. proc. civ. fu decisa dalla Corte di appello di Milano con sentenza del 5 agosto 2022, n. 2704, che rigettò l'impugnazione del Lodo parziale reso il 20 aprile 2018 e dichiarò inammissibile e/o infondata l'impugnazione del Lodo definitivo reso il 7 gennaio 2019 (Omissis).

2.1. Per quanto qui ancora di interesse, ed in estrema sintesi, la corte territoriale: i) disattese la doglianza, proposta contro il lodo non definitivo, relativa alla omessa approvazione specifica della clausola compromissoria, con conseguente inefficacia ai sensi dell'art. 1341 cod. civ., sulla base di due distinti percorsi argomentativi: il primo, secondo il quale la sussistenza di elementi specifici relativi all'odierna ricorrente, da un lato, e la natura del contratto (i.e. di "trasmissione di diritti di proprietà intellettuale"), dall'altro, precludevano l'applicazione della disposizione richiamata; il secondo, in base al quale la pacifica esclu-

sione dell'operatività dell'art. 1341 cod. civ. agli arbitrati esteri governati dalla Convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con legge 17 gennaio 1968 n. 62), era applicabile anche agli arbitrati diversi da quelli espressamente regolati dall'art. 1 della richiamata Convenzione (i.e. riconoscimento/esecuzione "delle sentenze arbitrali emesse, sul territorio di uno Stato diverso da quello dove sono domandati il riconoscimento e l'esecuzione, in controversie tra persone fisiche e giuridiche", nonché "alle sentenze arbitrali non considerate nazionali nello Stato in cui il riconoscimento e l'esecuzione sono domandati") ove caratterizzati da "profili di internazionalità"; ii) respinse l'ulteriore censura, rivolta contro il lodo definitivo, con cui si era ascrivito al collegio arbitrale di non avere rilevato ex officio una nullità contrattuale della "Autorizzazione alla propagazione" per illiceità dell'oggetto, come diffusamente argomentato dalla A.A. con la comparsa conclusionale del 14 giugno 2021, anche sulla scorta di una dirimente sentenza della Corte di Giustizia medio tempore emessa. In proposito, la corte milanese osservò, innanzitutto, che "il legislatore, con il nuovo art. 829 c.p.c., non ammette tra i casi tassativi di nullità del lodo "la violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia", salvo che tale ipotesi di nullità sia stata "espressamente disposta dalle parti" ex art. 829, comma 3, c.p.c., ipotesi che non ricorre nel caso di specie. Pertanto, la violazione delle regole di diritto, in mancanza di espressa previsione, è ammissibile solo se ricorrono le ipotesi eccezionali di cui all'art. 829, terzo e quarto comma, c.p.c.: contrarietà all'ordine pubblico, controversie previste dall'art. 409 c.p.c. e violazione di regole di diritto concernenti la soluzione di questioni pregiudiziali su materia che non può essere oggetto di convenzione ed arbitrato". Successivamente, descritte le argomentazioni con cui la A.A. aveva inteso giustificare la invocata violazione di principi di ordine pubblico, opinò che, per come testualmente formulata la censura stessa, "non è dato ravvisare sotto quale profilo, non esplicitato, si debba ritenere violato l'ordine pubblico, tenuto in particolare conto che i principi di ordine pubblico vanno individuati nei principi fondamentali della nostra Costituzione o in quelle altre regole che, pur non trovando in essa collocazione, rispondono all'esigenza di carattere universale di tutelare i diritti fondamentali dell'uomo o che informano l'intero ordinamento di talché la

loro lesione si traduce in uno stravolgimento dei valori fondanti dell'intero assetto ordinamentale. La censura, pertanto, si rivela priva di pregio. Conclusivamente, va osservato che (...) le censure concernenti violazioni di regole di diritto relative al merito della controversia sono inammissibili, non essendo prevista alcuna deroga, nella clausola compromissoria, al regime ordinario post Riforma, che ha invertito il principio regola/eccezione sul sindacato concernente gli *errores in iudicando*".

3. Per la cassazione dell'appena descritta sentenza ha promosso ricorso A.A., titolare dell'omonima ditta individuale, affidandosi a due motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. ha resistito, con controricorso, corredato da analoga memoria, la Sun World International LLC.

omissis

Motivi della decisione

- OMISSIS -

4. Il secondo motivo di ricorso pone in discussione, per la prima volta dinanzi a questa Corte, il tema della conformità, o non, all'ordine pubblico del potere contrattuale del titolare della privativa di sfruttarlo in spregio ai principi fondanti dell'Unione Europea (di tutela della concorrenza e di salvaguardia della produzione agricola) che ne governano i limiti. Nello specifico, la privativa riguarda un particolare a varietà vegetale denominata "*Sugranineteen*" che produce uva rossa da tavola senza semi, commercializzata sotto il marchio registrato "*Scarlotta seedless*".

4.1. Pertanto, appare utile, preliminarmente, schematizzare i rapporti che intercorrono, generalmente, tra gli operatori nella filiera dell'uva protetta da diritti di privativa.

4.1.1. A monte vi sono le società *breeder*, titolari dei diritti di proprietà intellettuale sulle cultivar brevettate; queste imprese danno in licenza d'uso i vitigni ai licenziatari, che possono essere sia i produttori agricoli sia, in misura prevalente, soggetti imprenditoriali che si occupano della distribuzione/commercializzazione dell'uva. Laddove il licenziatario sia l'impresa di distribuzione/commercializzazione dell'uva, esso stipula, direttamente o per conto del *breeder*, un contratto di sublicenza con il produttore. La licenza d'uso del vitigno non prevede il passaggio di proprietà della pianta che rimane di proprietà del breeder per tutto

il periodo del contratto; il produttore è invece il proprietario dei frutti. Può verificarsi, tra l'altro, che i breeder subordinino la fornitura in licenza dei vitigni ai coltivatori al conferimento ai propri distributori dell'intera produzione di uva ottenuta o che i coltivatori non risultino autorizzati a vendere ad altri il prodotto eventualmente rifiutato dal distributore indicato dal breeder per motivi connessi a scarsa qualità.

4.2. Omissis (...) È utile ricordare che la corte territoriale, dopo aver puntualizzato che “il legislatore, con il nuovo art. 829 c.p.c., non ammette tra i casi tassativi di nullità del lodo “la violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia”, salvo che tale ipotesi di nullità sia stata “espressamente disposta dalle parti” ex art. 829, comma 3, c.p.c.”, ha precisato che: i) quest'ultima ipotesi “non ricorre nel caso di specie. Pertanto, la violazione delle regole di diritto, in mancanza di espressa previsione, è ammissibile solo se ricorrono le ipotesi eccezionali di cui all'art. 829, terzo e quarto comma, c.p.c.: contrarietà all'ordine pubblico, controversie previste dall'art. 409 c.p.c. e violazione di regole di diritto concernenti la soluzione di questioni pregiudiziali su materia che non può essere oggetto di convenzione ed arbitrato”; ii) “non è dato ravvisare sotto quale profilo, non esplicitato, si debba ritenere violato l'ordine pubblico, tenuto in particolare conto che i principi di ordine pubblico vanno individuati nei principi fondamentali della nostra Costituzione o in quelle altre regole che, pur non trovando in essa collocazione, rispondono all'esigenza di carattere universale di tutelare i diritti fondamentali dell'uomo o che informano l'intero ordinamento di talché la loro lesione si traduce in uno stravolgimento dei valori fondanti dell'intero assetto ordinamentale”.

4.3. La decisione del motivo impone, dunque, al Collegio di interrogarsi, innanzitutto, circa il se, ed eventualmente in quali limiti, i principi sanciti dalla menzionata sentenza della Corte di Giustizia del 19 dicembre 2019, causa C-176/2018, siano concretamente utilizzabili, o non, nella odierna fattispecie. Successivamente, in ipotesi di soluzione positiva di tale quesito, occorrerà individuare le conseguenze dell'applicazione di quei principi sul rapporto intercorso tra la A.A. e la Sun World International LLC, ricordandosi che lo stesso è stato dichiarato risolto dal collegio arbitrale, con il lodo definitivo, per non avere la odierna ricorrente “adempito al Contratto vendendo l'uva *Scarlotta Seedless* a

distributori non autorizzati”. Da ultimo, sempre in detta ipotesi positiva, dovrà stabilirsi se sia configurabile, o meno, una contrarietà all’ordine pubblico della pattuizione complessivamente dalle clausole contrattuali n. 3.4 e 4.2. del medesimo Contratto, così da rendere comunque sindacabile il lodo impugnato ai sensi dell’art. 829, comma 3, cod. proc. civ.

4.3.1. Omissis (...)

4.4. Al fine di rispondere al primo quesito è doveroso ricordare, immediatamente, la concreta fattispecie su cui è intervenuta la menzionata decisione del 19 dicembre 2019, causa C-176/18 della Corte di Lussemburgo.

4.4.1. Dalla sua lettura si ricava che la stessa ha riguardato la vicenda di un agricoltore spagnolo che aveva acquistato, presso un vivaio di piante, una varietà di mandarino senza semi, “*Nadorcott*”, prima della data di concessione della relativa Privativa Comunitaria per Ritrovati Vegetali (CPVR).

Omissis

4.4.1.3. L’adita Corte Suprema spagnola si è chiesta “se la messa a coltura di costituenti vegetali di una varietà protetta e la raccolta dei frutti di tali costituenti debbano essere considerate come un atto riguardante i “costituenti varietali” che richiede, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 2100/94, la previa autorizzazione del titolare della privativa comunitaria per ritrovati vegetali relativa alla varietà vegetale, a pena di configurare un atto di infrazione, o piuttosto un atto riguardante i “prodotti del raccolto”, il quale, secondo il medesimo giudice, è soggetto a tale obbligo di previa autorizzazione soltanto alle condizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 3, di tale regolamento. Nell’ipotesi in cui l’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94 sia applicabile alla causa dinanzi ad esso pendente, (...) si chiede, inoltre, se la condizione relativa ad una “utilizzo non autorizzata dei costituenti varietali della varietà protetta”, ai sensi di tale disposizione, possa essere soddisfatta qualora la varietà di cui trattasi, di cui sono stati acquistati i piantoni durante il periodo compreso tra la pubblicazione della domanda di privativa e l’effettiva concessione della stessa, benefici soltanto di una “protezione provvisoria”, conformemente all’articolo 95 di tale regolamento”.

4.4.1.4. Ha deciso, quindi, di sospendere il procedimento innanzi ad

essa e di sottoporre alla Corte di Giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

“1) Nell’ipotesi in cui un agricoltore abbia acquistato presso un vivaio (esercizio commerciale di terzi) piantoni di una varietà vegetale e li abbia piantati prima che producesse effetti la concessione della privativa per tale varietà, se l’attività posteriore realizzata dall’agricoltore, consistente nella raccolta dei successivi frutti degli alberi, per essere ricompresa nella sfera di applicazione dello “ius prohibendi” del paragrafo 2 dell’articolo 13 del regolamento (n. 2100/94), richieda che siano soddisfatti i requisiti previsti nel paragrafo 3 di tale articolo, in quanto si ritiene di essere in presenza di “prodotti del raccolto”. Oppure se si debba intendere che tale attività di raccolta costituisca un atto di produzione o riproduzione della varietà che dà luogo a “prodotti del raccolto” il cui divieto da parte del titolare della varietà vegetale non richiede che siano soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 3 (di detto articolo).

2) Se sia conforme al paragrafo 3 (dell’articolo 13 del regolamento n. 2100/94) un’interpretazione secondo la quale il sistema di tutela a cascata riguardi tutti gli atti menzionati nel paragrafo 2 (dell’articolo 13 di tale regolamento) che si riferiscano ai “prodotti del raccolto”, inclusa la stessa raccolta, oppure solamente gli atti posteriori alla produzione di tale materiale del raccolto, quali il magazzinaggio e la sua commercializzazione.

3) Se, nell’applicazione del sistema di estensione della tutela a cascata ai “prodotti del raccolto” ai sensi del paragrafo 3 dell’articolo 13 del regolamento n. 2100/94, perché sia soddisfatta la prima condizione, sia necessario che l’acquisto dei piantoni sia avvenuto dopo che il titolare abbia ottenuto la privativa comunitaria per la varietà vegetale, oppure se sia sufficiente che in tale momento il titolare godesse della protezione provvisoria, poiché l’acquisto è stato effettuato nel periodo compreso tra la pubblicazione della domanda e il momento in cui iniziano a decorrere gli effetti della concessione della privativa per la varietà vegetale”.

4.5. Quanto, invece, al rapporto, per cui è causa, tra la A.A. e la Sun World International LLC, esso, pacificamente sorto dopo la concessione, in favore di quest’ultima, del CPVR riguardante la varietà di uva *Sugranineteen – Scarlotta Seedless*, ha avuto ad oggetto un contratto a

natura mista (così definito nel lodo definitivo), vale a dire un contratto di locazione che coinvolge diritti di proprietà intellettuale.

4.5.1. Il Contratto Principale, infatti, era un “contratto di locazione”, Omissis Tuttavia, mentre l’oggetto principale del Contratto era la locazione delle viti di *Sugranineteen*, l’uso di tali beni (in particolare, per quanto qui di interesse, dei frutti di tali viti) era condizionato dai diritti di proprietà intellettuale di *SunWorld* sui prodotti in locazione e la maggior parte delle disposizioni del Contratto trattavano specificatamente tali diritti di PI... omissis.

4.6. È innegabile, quindi, che la fattispecie concreta su cui è intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia del 19 dicembre 2019, causa C-176/18, differisce da quella per cui oggi è causa.

4.6.1. Ciò non esclude, tuttavia, la necessità di verificare se, almeno una parte dei principi dettati nella menzionata sentenza - quelli, cioè, aventi carattere generale, involgendo l’interpretazione del contesto normativo (disciplina della Convenzione UPOV e del Regolamento (CE) 2100/94), ivi richiamato, perché rivelatisi essere il presupposto del principio specificamente dettato, poi, per la vicenda all’esame del giudice spagnolo -, sia comunque utilizzabile anche in questa sede.

4.7. Orbene, il contesto normativo esaminato dalla CGUE ha riguardato:

A) La Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali, del 2 dicembre 1961, nella sua versione riveduta il 19 marzo 1991 (in prosieguo: la “convenzione UPOV”), approvata a nome della Comunità europea con decisione del Consiglio, del 30 maggio 2005. Ai sensi dell’articolo 14 di tale Convenzione: “1. (Atti relativi al materiale di riproduzione o di moltiplicazione) a) Salvo gli articoli 15 e 16, l’autorizzazione del titolare è richiesta per i seguenti atti compiuti in relazione al materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varietà protetta: i) produzione o riproduzione; ii) condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione; iii) offerta in vendita; iv) vendita o qualsiasi altra forma di commercializzazione; v) esportazione; vi) importazione; vii) detenzione per uno degli scopi previsti ai punti da i) a vi) sopraelencati. b) Il titolare può subordinare la propria autorizzazione a condizioni e limitazioni. 2. (Atti relativi al prodotto della raccolta) Salvo gli articoli 15 e 16, l’autorizzazione del titolare è richiesta per gli atti menzionati ai punti da i) a vii) del paragrafo 1, lettera a),

compiuti in relazione al prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di piante, ottenuto mediante l'utilizzazione non autorizzata di materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varietà protetta, a meno che il costituente non abbia potuto esercitare ragionevolmente il proprio diritto in relazione al suddetto materiale di riproduzione o di moltiplicazione.(...)"

B) Il Regolamento (CE) n. 2100/94. Ai sensi del quattordicesimo, diciassettesimo, diciottesimo, ventesimo e ventinovesimo considerando del Regolamento n. 2100/94: "considerando che, per garantire effetti uniformi del diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali in tutta la Comunità, le transazioni commerciali soggette al consenso del titolare devono essere chiaramente definite; che, da un lato, la portata della tutela deve essere ampliata rispetto alla maggior parte dei sistemi nazionali onde includere taluni materiali della varietà per tener conto degli scambi con territori che non fanno parte della Comunità e in cui non vige un sistema di tutela; che, d'altro canto, l'introduzione del principio di esaurimento dei diritti deve garantire che la protezione non sia eccessiva; (...) considerando che l'esercizio del diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali deve essere soggetto a restrizioni previste nel contesto di disposizioni adottate nell'interesse pubblico; considerando che ciò include la salvaguardia della produzione agricola; che a tal fine è necessario autorizzare gli agricoltori ad usare i prodotti del raccolto per la moltiplicazione a determinate condizioni; (...) considerando che in taluni casi si devono altresì prevedere diritti di sfruttamento obbligatorio nell'interesse pubblico, che può includere la necessità di approvvigionare il mercato di materiale che presenti determinate caratteristiche o di mantenere gli incentivi per la selezione costante di varietà migliorate; (...) considerando che il presente regolamento tiene conto delle convenzioni internazionali esistenti quali la (Convenzione UPOV) (...)"

L'art. 5 di tale Regolamento, rubricato "Oggetto della privativa comunitaria per ritrovati vegetali", al suo paragrafo 3, prevede quanto segue: "Un insieme vegetale consiste di vegetali interi o di parti di vegetali, nella misura in cui tali parti di vegetali siano in grado di produrre vegetali interi, denominati entrambi in appresso "costituenti varietali"".

Il suo successivo art. 13, rubricato "Diritti dei titolari della privativa comunitaria per ritrovati vegetali e atti vietati", dispone che: "1. In virtù

della privativa comunitaria per ritrovati vegetali il titolare o i titolari ditale privativa, in appresso denominati “il titolare”, hanno facoltà di effettuare in ordine alle varietà gli atti elencati al paragrafo 2. 2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 15 e 16, gli atti indicati in appresso effettuati in ordine a costituenti varietali, o al materiale del raccolto della varietà protetta, in appresso denominati globalmente “materiali”, richiedono l’autorizzazione del titolare:

- a) produzione o riproduzione (moltiplicazione),
- b) condizionamento a fini di moltiplicazione,
- c) messa in vendita,
- d) vendita o altra commercializzazione,
- e) esportazione dalla Comunità,
- f) importazione nella Comunità,
- g) magazzinaggio per uno degli scopi di cui alle lettere da a) a f).

Il titolare può subordinare la sua autorizzazione a determinate condizioni e limitazioni.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano a prodotti del raccolto soltanto qualora essi siano stati ottenuti mediante un’utilizzazione non autorizzata dei costituenti varietali della varietà protetta e a meno che il titolare abbia avuto una congrua opportunità di esercitare il suo diritto in relazione ai suddetti costituenti varietali. (...)”.

L’art. 16 del medesimo regolamento, rubricato “Esaurimento della privativa comunitaria per ritrovati vegetali”, sancisce che: “La privativa comunitaria per ritrovati vegetali non si estende agli atti riguardanti il materiale della varietà protetta o di una varietà contemplata dalle disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 5, che sia stat(o) cedut(o) ad altri in qualsiasi parte della Comunità dal titolare o con il suo consenso, o qualsiasi materiale derivante da detto materiale, a meno che tali atti: a) siano relativi all’ulteriore moltiplicazione della varietà in questione, salvo se tale moltiplicazione era prevista al momento della cessione del materiale, oppure b) siano relativi all’esportazione di costituenti della varietà in paesi terzi dove non siano protette le varietà del genere o specie cui appartiene la varietà, salvo se il materiale esportato è destinato al consumo finale”.

Omissis

4.8. Orbene, rispondendo alla prima ed alla seconda delle questioni pregiudiziali precedentemente riportate nel Par. 4.4.1.4. della presente

motivazione, la CGUE ha affermato che “l’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94 deve essere interpretato nel senso che l’attività di messa a coltura di una varietà protetta e di raccolta dei frutti della stessa, che non possono essere utilizzati come materiale di moltiplicazione, richiede l’autorizzazione del titolare della privativa comunitaria per ritrovati vegetali relativa alla suddetta varietà vegetale nei limiti in cui siano soddisfatte le condizioni previste all’articolo 13, paragrafo 3, di tale regolamento”.

4.8.1. A tale conclusione essa è giunta alla stregua delle considerazioni di cui appresso, muovendo dal rilievo che, “come risulta, in modo concordante, dalle osservazioni scritte presentate alla Corte, il frutto raccolto dai mandarini della varietà Nadorcott, di cui al procedimento principale, non può essere utilizzato come materiale di moltiplicazione dei vegetali di tale varietà vegetale”.

4.8.2. Secondo quella Corte, “In tali circostanze, si deve intendere che, con la prima e la seconda questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94 debba essere interpretato nel senso che l’attività dimessa a coltura di una varietà protetta e di raccolta dei frutti della stessa, che non possono essere utilizzati come materiale di moltiplicazione, richiede l’autorizzazione del titolare di tale varietà vegetale, nei limiti in cui siano soddisfatte le condizioni previste al paragrafo 3 di detto articolo.

A tale riguardo, occorre ricordare che, conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 2100/94, è richiesta l’autorizzazione del titolare della privativa per una varietà vegetale per gli “atti di produzione o riproduzione(moltiplicazione)” relativi ai “costituenti varietali” o al “materiale del raccolto” di una varietà protetta.

Sebbene detta disposizione si riferisca sia ai costituenti varietali sia al materiale del raccolto della varietà protetta, che essa denomina complessivamente il “materiale”, tuttavia la tutela prevista per queste due categorie differisce. Infatti, l’articolo 13, paragrafo 3, di tale regolamento precisa che, per quanto riguarda gli atti di cui al paragrafo 2 di tale articolo relativi al materiale del raccolto, una siffatta autorizzazione è necessaria soltanto qualora quest’ultimo sia stato ottenuto mediante un’utilizzazione non autorizzata dei costituenti varietali della varietà protetta e alla condizione che il titolare della stessa non abbia avuto una

congrua opportunità di esercitare il suo diritto in relazione ai costituenti varietali della medesima varietà protetta.

Pertanto, l'autorizzazione richiesta, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), di detto regolamento, da parte del titolare di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, è necessaria, per quanto riguarda atti relativi al materiale del raccolto, soltanto qualora siano soddisfatte le condizioni previste al paragrafo 3 di tale articolo.

Pertanto, si deve considerare che il regolamento n. 2100/94 prevede una tutela "primaria" applicabile alla produzione o alla riproduzione di costituenti varietali, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento. Il materiale del raccolto è oggetto, da parte sua, di una tutela "secondaria" che, pur essendo parimenti menzionata a tale disposizione, è ampiamente limitata dalle condizioni supplementari previste al paragrafo 3 del medesimo articolo (v., in tal senso, sentenza del 20 ottobre 2011, *Greenstar Kanzi Europe*, C 140/10, EU:C:2011:677, punto 26). Pertanto, al fine di determinare se e a quali condizioni l'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 2100/94 si applichi all'attività di messa a coltura di una varietà vegetale protetta e di raccolta dei frutti di tale varietà che non possono essere utilizzati come materiale di moltiplicazione, occorre esaminare se tale attività possa dar luogo alla produzione o alla riproduzione di costituenti varietali o del materiale del raccolto della varietà protetta.

A tale riguardo, occorre constatare che, tenuto conto del significato abituale dei termini "produzione" e "riproduzione" utilizzati in tale disposizione, quest'ultima si applica agli atti mediante i quali sono generati nuovi costituenti varietali o materiale del raccolto.

Inoltre, occorre ricordare che l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94 definisce la nozione di "costituenti varietali" come riguardante i vegetali interi o le parti di vegetali, nella misura in cui siano in grado di produrre vegetali interi.

Orbene, nel caso di specie, il frutto raccolto dagli alberi della varietà di cui trattasi nel procedimento principale, come emerge dal punto 20 della presente sentenza, non può essere utilizzato come materiale di moltiplicazione dei vegetali di tale varietà.

Pertanto, la messa a coltura di una siffatta varietà protetta e la raccolta dei frutti dei piantoni di tale varietà non possono essere qualificate

come “atto di produzione o di riproduzione (moltiplicazione)” di costituenti varietali, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 2100/94, ma devono essere considerate come la produzione di materiale del raccolto che richiede l’autorizzazione del titolare della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, conformemente a tale disposizione letta in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 3, di detto regolamento, soltanto nei limiti in cui tale materiale del raccolto sia stato ottenuto mediante l’utilizzazione non autorizzata dei costituenti varietali della varietà protetta, a meno che detto titolare non abbia avuto una congrua opportunità di esercitare il suo diritto in relazione ai suddetti componenti varietali.

L’importanza che riveste la capacità di moltiplicazione per l’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento agli atti di produzione o di riproduzione, al di fuori dei casi in cui le condizioni di cui al paragrafo 3 di tale articolo siano soddisfatte per quanto riguarda il materiale del raccolto, è avvalorata dal contesto in cui si inserisce tale articolo 13.

In particolare, dalle disposizioni dell’Articolo 16 del regolamento n. 2100/94, relative all’esaurimento della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, risulta che tale privativa si estende agli atti riguardanti il materiale della varietà protetta che sia stato ceduto ad altri dal titolare o con il suo consenso soltanto nei limiti in cui tali atti siano relativi, in particolare, a un’ulteriore moltiplicazione della varietà di cui trattasi, non consentita dal titolare.

Per quanto riguarda gli obiettivi del regolamento n. 2100/94, in particolare dal quinto, dal quattordicesimo e dal ventesimo considerando di tale regolamento risulta che, sebbene il regime istituito dall’Unione sia inteso a concedere una tutela ai costitutori che sviluppano nuove varietà al fine di incentivare, nell’interesse pubblico, la selezione e lo sviluppo di nuove varietà, tale tutela non deve andare oltre quanto è indispensabile per incentivare detta attività, a pena di compromettere la tutela degli interessi pubblici costituiti dalla salvaguardia della produzione agricola, l’approvvigionamento del mercato di materiale che presenti determinate caratteristiche o di compromettere l’obiettivo stesso di continuare ad incoraggiare la selezione costante di varietà migliorate. In particolare, secondo il combinato disposto del diciassettesimo e del

diciottesimo considerando di detto regolamento, la produzione agricola costituisce un interesse pubblico che giustifica l'assoggettamento a restrizioni dell'esercizio dei diritti conferiti dalla privativa comunitaria per ritrovati vegetali. Al fine di rispondere a tale obiettivo, l'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94 dispone che la tutela conferita dal paragrafo 2 di tale articolo al titolare di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali si applica soltanto a determinate condizioni ai "prodotti del raccolto".

Per contro, l'interpretazione secondo cui l'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94 riguarderebbe anche, indipendentemente dalle condizioni previste al paragrafo 3 di tale articolo, l'attività consistente nella raccolta dei frutti di una varietà protetta, senza che tali frutti possano essere utilizzati a fini di moltiplicazione di tale varietà, sarebbe incompatibile con detto obiettivo, in quanto avrebbe l'effetto di privare di ogni utilità il paragrafo 3 di tale articolo e, pertanto, di mettere in discussione il regime di tutela a cascata stabilito all'articolo 13, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento.

Inoltre, l'interesse pubblico connesso alla salvaguardia della produzione agricola, di cui al diciassettesimo e al diciottesimo considerando del regolamento n. 2100/94, sarebbe potenzialmente rimesso in discussione se i diritti conferiti al titolare di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali dall'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 2100/94 si estendessero, indipendentemente dalle condizioni di cui al paragrafo 3 di tale articolo, al materiale del raccolto della varietà protetta che non può essere utilizzato a fini di moltiplicazione.

L'interpretazione secondo la quale la tutela "primaria" ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento si limita, al di fuori dei casi in cui le condizioni di cui al paragrafo 3 di tale articolo sono soddisfatte per quanto riguarda il materiale del raccolto, ai costituenti varietali in quanto materiale di moltiplicazione, è avvalorata dall'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione UPOV, di cui occorre tener conto ai fini dell'interpretazione di detto regolamento, conformemente al considerando 29 di quest'ultimo.

Infatti, in forza dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), di tale Convenzione, l'autorizzazione del costitutore è richiesta per gli atti di "produzione" o di "riproduzione" compiuti in relazione al "materiale di ripro-

duzione o di moltiplicazione della varietà protetta”. Inoltre, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 32 a 35 delle sue conclusioni, dai lavori preparatori relativi all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione UPOV risulta che l’utilizzazione del materiale di riproduzione ai fini della produzione di un raccolto è stato espressamente escluso dall’ambito di applicazione di tale disposizione che stabilisce le condizioni di applicazione della tutela primaria, quale corrispondente a quella dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94. Pertanto, in forza dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione UPOV, il costituente può vietare non già l’utilizzazione di costituenti varietali ai soli fini di un raccolto agricolo, bensì soltanto determinati atti che danno luogo a riproduzione o moltiplicazione della varietà protetta”.

4.9. Rispondendo, successivamente, alla terza delle questioni pregiudiziali precedentemente riportate nel Par. 4.4.1.4. della presente motivazione, la CGUE ha affermato che “l’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94 deve essere interpretato nel senso che i frutti di una varietà vegetale che non possono essere utilizzati come materiale di moltiplicazione non possono essere considerati come ottenuti mediante una “utilizzazione non autorizzata dei costituenti varietali” di tale varietà vegetale, ai sensi di detta disposizione, qualora i suddetti costituenti varietali siano stati moltiplicati e venduti a un agricoltore da un vivaio durante il periodo compreso tra la pubblicazione della domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali relativa a detta varietà vegetale e la sua concessione. Qualora, dopo la concessione di tale privativa, detti costituenti varietali siano stati moltiplicati e venduti senza il consenso del titolare della stessa privativa, quest’ultimo può far valere il diritto ad esso conferito dall’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3, di tale regolamento per quanto riguarda i suddetti frutti, salvo che egli abbia avuto una congrua opportunità di esercitare il suo diritto in relazione ai medesimi costituenti varietali”.

4.9.1. A tale conclusione essa è giunta alla stregua delle seguenti considerazioni: “Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94 debba essere interpretato nel senso che i frutti di una varietà vegetale che non possono essere utilizzati come materiale di moltiplicazione devono essere considerati come ottenuti mediante una “utilizzazione non

autorizzata dei costituenti varietali” di tale varietà vegetale, ai sensi di detta disposizione, qualora i suddetti costituenti varietali siano stati moltiplicati e venduti a un agricoltore da un vivaio durante il periodo compreso tra la pubblicazione della domanda di privativa comunitaria di detta varietà vegetale e la sua concessione.

A tale riguardo, occorre rilevare, da un lato, che, in seguito alla concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, il compimento non autorizzato degli atti di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94 nei confronti della varietà vegetale oggetto di tale privativa costituisce una “utilizzazione non autorizzata”, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94. Pertanto, conformemente all'articolo 94, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento, chiunque, in tali circostanze, compia uno di tali atti può essere oggetto di un'azione intentata da tale titolare per far cessare la violazione o per ottenere un'equa compensazione o per entrambe le cose.

Dall'altro lato, per quanto riguarda il periodo precedente alla concessione di tale privativa, detto titolare può esigere, conformemente all'articolo 95 del regolamento n. 2100/94 un indennizzo adeguato da parte di chiunque abbia commesso, nel periodo compreso fra la pubblicazione della domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali e la concessione della stessa, un atto che sarebbe stato vietato dopo tale periodo, in virtù di una siffatta privativa.

Si deve considerare che, atteso che l'articolo 95 di tale regolamento riguarda unicamente la possibilità per il titolare della privativa comunitaria per ritrovati vegetali di una varietà vegetale di esigere un indennizzo adeguato, esso non gli conferisce altri diritti, quali, in particolare, il diritto di autorizzare o di vietare l'utilizzazione di costituenti varietali di tale varietà vegetale per il periodo di cui a detto articolo 95. Tale regime di tutela si distingue quindi da quello della previa autorizzazione che si impone allorché gli atti di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94 sono compiuti dopo la concessione della privativa comunitaria.

Ne consegue che, per quanto riguarda il periodo di tutela di cui all'articolo 95 del regolamento n. 2100/94, il titolare della privativa comunitaria per ritrovati vegetali non può vietare il compimento di uno degli atti previsti all'articolo 13, paragrafo 2, di tale regolamento a motivo

della mancanza del suo consenso, cosicché il loro compimento non costituisce una utilizzazione non autorizzata” ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, di detto regolamento.

Nel caso di specie, da quanto precede risulta che, poiché la moltiplicazione e la vendita al sig. (...) dei piantoni della varietà vegetale protetta di cui trattasi nel procedimento principale sono state effettuate durante il periodo di cui all’articolo 95 del regolamento n. 2100/94, tali atti non possono essere considerati come una siffatta utilizzazione non autorizzata.

Pertanto, i frutti ottenuti da tali piantoni non devono essere considerati come ottenuti mediante un’utilizzazione non autorizzata, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, di tale regolamento, e ciò anche se sono stati raccolti dopo la concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali. Infatti, come risulta dalla risposta alla prima e alla seconda questione, la messa a coltura dei costituenti varietali di una varietà vegetale e la raccolta dei frutti della stessa che non possono essere utilizzati come materiale di moltiplicazione non costituisce un atto di produzione o di riproduzione di costituenti varietali, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 2100/94.

Per quanto riguarda i piantoni della varietà vegetale protetta che sono stati moltiplicati e venduti al sig. (...) da un vivaio dopo la concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, occorre rilevare che sia la moltiplicazione di tali piantoni sia la loro vendita possono costituire una siffatta utilizzazione non autorizzata, dal momento che, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettere c) e d), del regolamento n. 2100/94, l’offerta in vendita e la vendita o qualsiasi altra forma di commercializzazione dei frutti di una varietà protetta sono subordinate al previo consenso del titolare della privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

In tali circostanze, i frutti dei piantoni della varietà vegetale protetta di cui al punto precedente raccolti dal sig. (...) possono essere considerati come ottenuti mediante un’utilizzazione non autorizzata di costituenti varietali di una varietà protetta, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94.

Ciò premesso, ai fini dell’applicazione di quest’ultima disposizione, occorre inoltre che tale titolare non abbia avuto una congrua opportunità di esercitare il suo diritto in relazione alla varietà vegetale di cui trattasi

nel procedimento principale presso il vivaio che avrebbe proceduto alla moltiplicazione e alla vendita dei costituenti varietali”.

4.10. In buona sostanza, la CGUE ha dovuto preliminarmente decidere se la messa a dimora delle piante acquistate rientri nell’attività di “produzione o riproduzione “di costituenti varietali o sia connessa alla “raccolta dei frutti”. Mentre nel primo caso l’autorizzazione del breeder è sempre richiesta (tutela primaria), nel secondo ciò sarà possibile solo a condizione che la raccolta riguardi piante “non autorizzate”, o rispetto alle quali il breeder non abbia avuto modo di esercitare i suoi diritti di autorizzazione (tutela secondaria).

4.10.1 In altri termini, la Corte ha spiegato, in linea generale, che, in base al Regolamento 2100/94, vi sono due livelli di protezione, ovvero la protezione primaria, che copre la produzione o la riproduzione dei componenti della varietà (art. 13(2) (a)) e la protezione secondaria, che copre il materiale raccolto.

4.10.2. Ai sensi dell’art. 13(3), la protezione del materiale raccolto è applicabile solo nel rispetto di due condizioni, cioè che a) tale materiale sia stato ottenuto attraverso l’uso non autorizzato di componenti della varietà costituenti della varietà, e b) a meno che il titolare non abbia avuto l’opportunità di esercitare il suo diritto in relazione a quei costituenti della varietà.

4.10.3. La Corte ha precisato che, secondo il Regolamento, i “costituenti della varietà” sono “piante intere o parti di piante, nella misura in cui tali parti siano in grado di produrre piante intere”. Nella fattispecie ivi affrontata, la vicenda riguardava i mandarini Nadorcott, non “in grado di produrre piante intere”, poiché non possono essere utilizzati come materiale di moltiplicazione. È innegabile, tuttavia, che tali assunti della sentenza de qua non possono che riferirsi a tutte quelle varietà vegetali in cui il frutto non può, a sua volta, costituire materiale di moltiplicazione (produzione o riproduzione) della varietà. Quindi anche le viti, non potendo ottenersi dai loro frutti una nuova vite: a maggior ragione, dunque, esse, per quanto di specifico interesse in questa sede, valgono per l’uva rossa da tavola senza semi, commercializzata sotto il marchio registrato “*Scarlotta seedless*”, costituente il frutto della varietà vegetale “*Sugranineteen*”, del cui brevetto europeo (CPVR) è titolare la Sun World International LLC.

4.10.4. Pertanto, la CGUE ha concluso che, in tali casi, l’autorizzazione

del titolare del CPVR non è necessaria, a meno che sussistano entrambe le condizioni di cui all'art. 13(3).

4.10.5. La stessa Corte, poi, passando alla seconda questione, ha puntualizzato che il Regolamento prevede due diversi mezzi di protezione, a seconda dello stato della domanda. Una volta concesso, il CPVR, il titolare può citare in giudizio il trasgressore, ingiungendogli di cessare qualsiasi tipo di atto non autorizzato, e/odi pagare un risarcimento ragionevole e ulteriori danni in caso di atti intenzionali o neglienti (art. 94). Invece, tra la pubblicazione della domanda e la concessione del CPVR, il titolare ha solo diritto a un indennizzo adeguato (art. 95), per qualsiasi atto non autorizzato.

4.10.6. Ciò evidenzia una delle peculiarità dei CPVR i quali, a differenza di altri diritti di privativa industriale come marchi o brevetti - la cui protezione si basa sulla data di deposito della domanda - godono di un diverso livello di protezione a seconda che il titolo risulti concesso al momento degli atti non autorizzati o sia ancora in stato di domanda.

4.11. Tanto premesso, osserva il Collegio che l'interpretazione complessivamente fornita dalla CGUE relativamente all'art. 13 del Regolamento (CE) 2100/94 riveste necessariamente un valore generale, in quanto volta ad individuarne la portata così come avrebbe dovuto essere intesa ed applicata fin dal momento della sua entrata in vigore. In quest'ottica, dunque, la pronuncia in esame assume, in parte qua, un significato suo proprio, non riferibile, cioè, - diversamente da quanto preteso dalla odierna controricorrente - alla sola fattispecie concreta ivi affrontata (come si è detto, differente rispetto a quella oggi all'attenzione del Collegio, se non altro perché, in quest'ultima, il Contratto Principale tra la A.A. e la multinazionale Sun World International LLC è stato stipulato in una data cronologicamente successiva al riconoscimento, in favore di detta multinazionale, del brevetto europeo sulla varietà vegetale "Sugranineteen"), ma valevole in tutte le fattispecie (come, appunto, anche quella in esame) in cui venga in rilievo la interpretazione della suddetta norma regolamentare. Si è già detto, infatti, che alle decisioni pregiudiziali interpretative della CGUE è riconosciuta una capacità estensiva nei confronti di altri procedimenti, in forza di una loro dichiarata efficacia erga omnes o almeno de facto ultra partes, per la necessaria garanzia della uniforme applicazione dell'interpretazione del diritto euro-unitario, assistita dall'obbligo degli Stati

membri di adottare ogni misura “atta ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell’Unione” (art. 4, TUE).

4.12. Muovendo da questa conclusione, allora, occorre chiedersi se una pattuizione quale quella complessivamente derivante dalle clausole contrattuali rinvenibili, rispettivamente, al punto 3.4 (“Le Parti riconoscono e accettano espressamente quanto segue: (a) Sun World è proprietaria di ogni singola Pianta in Affitto e/o Cultivar di Sun World oggetto del presente Accordo, eccettuati i frutti prodotti dalle Piante in Affitto, che ai sensi dell’art. 1615 c.c., spettano al Produttore, il quale, tuttavia, ne può disporre entro i limiti ed alle condizioni previste nel presente Accordo”) ed al punto 4.2. (“Le Parti stabiliscono che la Frutta di proprietà riservata (intendendosi per tale, giusta quanto sancito nel paragrafo contrattuale recante le “Definizioni”, “i frutti prodotti da qualsiasi Cultivar di Sun World e /o Pianta in affitto coltivata all’interno dell’Unione Europea”. Ndr) prodotta dalle Piante in Affitto venga distribuita attraverso un Distributore Autorizzato, condizione essenziale per l’efficacia del presente Accordo. L’eventuale commercializzazione, distribuzione ed esportazione della Frutta di Proprietà riservata coltivata dal Produttore Autorizzato (nella specie, la A.A. Ndr) e non eseguita dal Distributore Autorizzato porterà all’immediata risoluzione del presente contratto nonché al ritiro di ogni autorizzazione e concessione data da Sun World di cui all’art. 1. L’elenco “C” (come di volta in volta modificato da Sun World) contiene un elenco dei Distributori Autorizzati in Italia”) del Contratto Principale intercorso tra le odierne parti in causa sia compatibile, o non, con i principi generali suddetti di cui alla sentenza della CGUE 19 dicembre 2019-causa C.176/18.

4.12.1. A tale interrogativo il Collegio ritiene di dover rispondere negativamente.

4.12.2. Invero, nel ricostruire il perimetro dei diritti esclusivi di cui gode il titolare di una privativa vegetale giusta l’art. 13 del Regolamento (CE) 2100/94, occorre prendere in considerazione non soltanto le disposizioni di cui all’art. 13.1 e 13.2 del Regolamento medesimo, ma anche quanto previsto dal successivo suo art. 13.3, ai sensi del quale, - come chiaramente si desume dalla interpretazione fornita dalla men-

zionata sentenza CGUE - una volta autorizzato l'uso dei costituenti varietali, il titolare del brevetto perde ogni potere dispositivo sul cd. "materiale del raccolto" nella misura in cui questo consista in frutti che non possono, a loro volta, costituire materiale di moltiplicazione (produzione o riproduzione) della varietà.

4.12.3. Alteris verbis, ai sensi dell'appena citato art. 13.3, la protezione del materiale raccolto consistente nei frutti così caratterizzati è invocabile solo nel rispetto di due condizioni, cioè che: a) tale materiale sia stato ottenuto attraverso l'uso non autorizzato di componenti della varietà costituenti della varietà; b) il titolare non abbia avuto l'opportunità di esercitare il suo diritto in relazione a quei costituenti della varietà.

4.13. La descritta pattuizione complessivamente derivante dalle già riportate clausole contrattuali rinvenibili, rispettivamente, al punto 3.4 ed al punto 4.2. del Contratto Principale intercorso tra le odierne parti in causa si rivela, allora, chiaramente non in linea con quanto si è testé precisato, nella misura in cui, sostanzialmente, attribuisce al titolare del brevetto de quo anche il diritto di individuare i soggetti cui soltanto potranno essere ceduti i frutti in questione per la loro successiva commercializzazione, - addirittura configurando quale causa di immediata risoluzione contrattuale l'inadempimento del produttore (nella specie la A.A.) ad una tale pattuizione - malgrado l'uso certamente autorizzato (circostanza, questa, assolutamente incontroversa, perché sancita contrattualmente), da parte della A.A., che ne aveva anche pagato il corrispettivo, delle componenti della varietà vegetali da cui quei frutti erano stati prodotti.

4.13.1. Ne consegue, dunque, che, laddove il Contratto Principale intercorso tra le odierne parti in causa è stato dichiarato risolto, dagli arbitri, in ragione dell'inadempimento della A.A., ricondotto dai primi, come è utile ricordare, proprio (e soltanto) all'aver ella venduto "l'uva *Scarlotta Seedless* a distributori non autorizzati", si è al cospetto di una pronuncia in contrasto con l'appena riportata conclusione.

4.14. Resta da stabilire, a questo punto, se l'appena descritto errore di diritto che inficia il lodo definitivo oggi impugnato dalla A.A., renda quest'ultimo contrario a principi di ordine pubblico.

4.14.1. È noto, infatti, che il disposto del novellato art. 829, comma 3, cod. proc. civ. ha escluso, in via generale, la possibilità di impugnare il

lodo per violazione di norme di diritto relative al merito della controversia, se tale possibilità non è espressamente prevista dalle parti o dalla legge, consentendola, in via eccezionale, solo nel caso in cui la decisione sia contraria a principi di ordine pubblico.

omissis

4.14.3. Come già più volte affermato da questa Corte, il richiamo alla clausola dell'ordine pubblico, operato dall'art. 829, comma 3, cod. proc. civ., deve essere interpretato come rinvio alle norme fondamentali e cogenti dell'ordinamento e non sottende una nozione "attenuata" di ordine pubblico, che comprende tutte le norme imperative esistenti (cfr. Cass. n. 21850 del 2020 e Cass. n. 25187 del 2021, entrambe richiamate, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 27615 del 2022).

4.14.4. Tale soluzione si pone in piena coerenza con il dettato codicistico, che distingue tra contrarietà a norme imperative e contrarietà all'ordine pubblico (art. 1343 cod. civ.).

4.14.5. In particolare, la nozione di ordine pubblico esprime quei principi etici, economici, politici e sociali che, in un determinato momento storico, caratterizzano il nostro ordinamento nei vari campi della convivenza sociale, i "valori di fondo" del sistema giuridico italiano, che trovano in larga parte espressione nella Carta costituzionale. Si tratta, in sintesi, di un complesso di norme e principi che esprimono interessi e valori generalizzati dell'intera collettività, dettati a tutela di interessi generali, per questo non derogabili dalla volontà delle parti, né suscettibili di compromesso (cfr., con riferimento all'impugnazione del lodo pronunciato secondo equità, Cass. n. 16755 del 2013 e Cass. n. 4228 del 1999, anch'esse entrambe ribadite, in motivazione, dalla già citata, più recente, Cass. n. 27615 del 2022).

4.15. Fermo quanto precede, ritiene il Collegio che, al fine di configurare la nullità per contrarietà all'ordine pubblico (per violazione di norme imperative sancite dall'art. 13 del Regolamento (CE) 2100/94, posto che il giudice, nel ricercare i principi fondamentali dell'ordinamento italiano, deve tener conto anche delle regole e dei principi entrati a far parte del nostro sistema giuridico in virtù del suo conformarsi ai precetti del diritto internazionale, sia generale che pattizio, e del diritto dell'Unione europea) di una pattuizione come quella complessivamente derivante dalle già riportate clausole contrattuali nn. 3.4 e 4.2.

del Contratto Principale suddetto, così da considerare la descritta statuizione del lodo definitivo, a sua volta, contraria all'ordine pubblico, rendendone ammissibile, pertanto, l'impugnazione della stessa avanti alla corte d'appello, secondo quanto previsto dal vigente art. 829, comma 3, cod. proc. civ., è sufficiente, da un lato, osservare, condividendosi quanto si legge nella requisitoria scritta del sostituto procuratore generale, che "richiamata la costruzione concettuale dell'ordine pubblico come l'insieme delle norme fondamentali e cogenti dell'ordinamento dettate a tutela di interessi generali, comprese quelle costituzionali e quelle che caratterizzano la struttura etico-sociale della comunità internazionale in un determinato momento storico, è decisivo considerare che il riconoscimento in favore del titolare della varietà vegetale di un diritto di proprietà su piante e frutti realizzati dalla controparte in conseguenza dell'utilizzo autorizzato dei costituenti varietali integri una lesione dei principi attinenti allo sviluppo dell'attività agricola ed alla libera concorrenza". Dall'altro, e soprattutto, ribadire le chiare argomentazioni della sentenza CGUE ampiamente illustrata in precedenza laddove ha affermato che dal quinto, dal quattordicesimo e dal ventesimo considerando del Regolamento (CE)2100/94 "risulta che, sebbene il regime istituito dall'Unione sia inteso a concedere una tutela ai costitutori che sviluppano nuove varietà al fine di incentivare, nell'interesse pubblico, la selezione e lo sviluppo di nuove varietà, tale tutela non deve andare oltre quanto è indispensabile per incentivare detta attività, a pena di compromettere la tutela degli interessi pubblici costituiti dalla salvaguardia della produzione agricola, l'approvvigionamento del mercato di materiale che presenti determinate caratteristiche o di compromettere l'obiettivo stesso di continuare ad incoraggiare la selezione costante di varietà migliorate. In particolare, secondo il combinato disposto del diciassettesimo e del diciottesimo considerando di detto regolamento, la produzione agricola costituisce un interesse pubblico che giustifica l'assoggettamento a restrizioni dell'esercizio dei diritti conferiti dalla privativa comunitaria per ritrovati vegetali. Al fine di rispondere a tale obiettivo, l'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94 dispone che la tutela conferita dal paragrafo 2 di tale articolo al titolare di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali si applica soltanto a determinate condizioni ai "prodotti del raccolto".

(...). Inoltre, l'interesse pubblico connesso alla salvaguardia della produzione agricola, di cui al diciassettesimo e al diciottesimo considerando del regolamento n.2100/94, sarebbe potenzialmente rimesso in discussione se i diritti conferiti al titolare di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali dall'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 2100/94 si estendessero, indipendentemente dalle condizioni di cui al paragrafo 3 di tale articolo, al materiale del raccolto della varietà protetta che non può essere utilizzato a fini di moltiplicazione".
omissis

5. In conclusione, dunque, l'odierno ricorso di A.A., titolare dell'omonima ditta individuale, deve essere accolto limitatamente al suo secondo motivo, dichiarandosene inammissibile il primo. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame da effettuarsi alla stregua del seguente principio di diritto:

"In tema di privativa comunitaria per ritrovati vegetali, è nulla, per contrarietà all'ordine pubblico, stante la violazione dell'art. 13, punti 2 e 3, del Regolamento (CE) del Consiglio n. 2100/94, nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, la clausola contrattuale che attribuisca al titolare dei diritti di proprietà intellettuale sui cultivar brevettati anche il potere di individuare i soggetti ai quali soltanto spetterà la distribuzione dei frutti ottenuti dal produttore precedentemente autorizzato all'utilizzo dei costituenti varietali della varietà protetta da cui quei frutti siano stati prodotti, ove questi ultimi siano inutilizzabili come materiale di moltiplicazione".

5.1. Al suddetto giudice di rinvio va rimessa pur la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso di A.A., titolare dell'omonima ditta individuale, limitatamente al suo secondo motivo, dichiarandone inammissibile il primo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

**LA DISTRIBUZIONE SELETTIVA
DI PRODOTTI AGROALIMENTARI ALLA LUCE DEL REG.
(UE) 2100/94 SECONDO LA CORTE DI CASSAZIONE**

Sommario: 1. *Il fatto e i problemi affrontati nella sentenza.* – 2. *Le condizioni generali di contratto tra e la (in)compatibilità con l'intuitus personae.* – 3. *Il punto di bilanciamento individuato dalla sentenza Nadorcott e l'art. 13 Reg. (UE) 2100/94.* – 4. *Il perimetro dei poteri che il breeder può riservarsi ai sensi del Reg. (UE) 2100/94.* – 5. *La tutela della privativa vegetale e l'ordine pubblico economico.*

1. Il fatto e i problemi affrontati nella sentenza

Una multinazionale americana, titolare di una privativa europea avente ad oggetto una varietà vegetale (cd. *breeder*) di uva rossa da tavola senza semi stipulava un contratto di affitto dei predetti acini di uva a fronte di un corrispettivo pecuniario e dell'obbligo della controparte di vendere i frutti prodotti esclusivamente a uno dei distributori autorizzati della società stessa.

L'affittuario, convenuto dalla società per inadempimento e contestuale risoluzione giudiziale del contratto, eccepeva in via preliminare il difetto di giurisdizione del collegio arbitrale in ragione dell'invalidità della clausola compromissoria, in quanto contenuta in un contratto predisposto unilateralmente dalla controparte e non specificatamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c. c.. Nel merito, poi, chiedeva che fosse accertata la nullità del contratto concluso tra le parti per violazione del principio di esaurimento previsto dal Regolamento (CE) n. 2100/94, nonché per la violazione dell'art. 102 TFUE (divieto di abuso di posizione dominante) e art. 120 TFUE (libera concorrenza). In via subordinata, infine, domandava l'accertamento dell'insussistenza di qualsivoglia inadempimento contrattuale e in via riconvenzionale la condanna al risarcimento di danni subiti, anche d'immagine.

L'affittuario, soccombente dinnanzi all'arbitro in primo grado, impugnava il lodo soccombendo anche nel processo di secondo grado. La Corte d'Appello riteneva non sussistente la necessità della cd. doppia

sottoscrizione rigettando entrambi i motivi di impugnazione del ricorrente. Affermava, quindi, che il contratto non presentasse clausole vessatorie, stante l'assenza della conclusione mediante condizioni generali, poiché la fattispecie era inidonea a regolare una serie di rapporti giuridici futuri e indefiniti, requisito richiesto per l'applicazione dell'art. 1341 c.c.. Inoltre, veniva statuita la non applicabilità dell'art. 1341 c.c. alle clausole compromissorie di arbitrati internazionali, applicandosi, invece la Convenzione di New York del 10 giugno 1958, resa esecutiva in Italia con la legge 17 gennaio 1968, n. 62.

Il soccombente, infine, impugnava dinnanzi alla Corte di cassazione, la quale, esaminando solo il primo motivo di impugnazione e condividendo le stesse conclusioni della Corte d'Appello, dichiarava inammissibile la doglianza relativa all'errata qualificazione della clausola arbitrale come internazionale. Da ciò discendeva l'inapplicabilità della citata Convenzione di New York e l'applicazione dell'art. 1341 c.c.¹, poiché l'accoglimento dell'altro e autonomo iter logico privava di interesse l'esame della questione².

¹ Peraltro, nel rigettare l'impugnazione la Cassazione afferma che la valutazione in esame è un giudizio di merito estraneo alla funzione del ricorso per Cassazione e che il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative e condivide il cospicuo orientamento giurisprudenziale Cass., del 4 ottobre 2006, n. 21381, in *Onelegale*; Cass., del 4 aprile 2017, n. 8758, in *ivi*; Cass. SS.UU., del 27 dicembre 2019, n. 34476, in *ivi*; Cass., del 8 luglio 2021, n. 32026, in *ivi*; Cass., del 16 dicembre 2021, n. 40493, in *ivi*; Cass., del 20 gennaio 2022, n. 1822, in *ivi*; Cass., del 25 gennaio 2021, n. 2195, in *ivi*; Cass., del 2 febbraio 2022, n. 3250, in *ivi*; Cass., del 18 febbraio 2022, n. 5490, in *ivi*; Cass., del 22 marzo 2022, n. 9352, in *ivi*; Cass., del 28 aprile 2022, n. 13408, in *ivi*; Cass., del 17 febbraio 2022, n. 5237, in *ivi*; Cass., del 6 luglio 2022, n. 21424, in *ivi*; Cass., del 17 ottobre 2022, n. 30435, in *ivi*; Cass., del 29 novembre 2022, n. 35041, in *ivi*; Cass., del 6 dicembre 2022, n. 35870, in *ivi*; Cass., del 16 gennaio 2023, n. 1015, in *ivi*; Cass., del 20 marzo 2023, n. 7993, in *ivi*; Cass., del 28 aprile 2023, n. 11299, in *ivi*; Cass., del 19 maggio 2023, n. 13787, in *ivi*; Cass., del 25 maggio 2023, n. 14595, in *ivi*; Cass., del 20 giugno 2023, n. 17578, in *ivi*; Cass., del 28 settembre 2023, n. 27522, in *ivi*; Cass., del 6 novembre 2023, n. 30878, in *ivi*; Cass., del 21 dicembre 2023, n. 3578, in *ivi*; Cass., del 20 febbraio 2024, n. 4582, in *ivi*; Cass., del 26 febbraio 2024, n. 4979, in *ivi*; Cass., del 26 febbraio 2024, n. 5043, in *ivi*; Cass., del 8 marzo 2024, n. 6257, in *ivi*.

² Si vedano, fra le tante, Cass., del 14 febbraio 2024, n. 4067, in *Onelegale*; Cass., del

La pronuncia in esame merita di essere annotata poiché affronta alcune questioni interessanti.

La prima è relativa ai criteri in forza dei quali un determinato contratto viene definito *standard* o quando può, invece, ritenersi effettivamente “negoziato” tra le parti, con conseguente applicabilità o meno dell’art. 1341, comma 2 c.c. in tema di specifica sottoscrizione delle clausole vessatorie, come sostenuto dal convenuto.

La seconda, come afferma la sentenza, viene per la prima volta affrontata in una pronuncia giurisprudenziale e attiene alla legittimità della clausola contrattuale che attribuisca al titolare della privativa vegetale il potere di imporre al coltivatore la scelta del soggetto che potrà poi distribuire i prodotti agricoli ottenuti.

L’ultimo, infine, riguarda la possibilità di considerare questa clausola come nulla per contrasto all’ordine pubblico. Ciò permetterà, inoltre, di provare a indagare brevemente il rapporto intercorrente tra la nullità per contrarietà all’ordine pubblico e la disciplina anticoncorrenziale.

2. Le condizioni generali di contratto tra e la (in)compatibilità con l’*intuitus personae*

Il primo tema affrontato dalla sentenza in esame verte sulla vessatorietà o meno della clausola compromissoria contenuta nel contratto, avendo sollevato il ricorrente l’eccezione della mancata sottoscrizione ai sensi dell’art. 1341, comma 2 c.c.

La Corte d’Appello ha escluso che si sia in presenza di condizioni generali di contratto in quanto la concessione di un brevetto (*rectius*: privativa) «presuppone un determinato grado di cooperazione, fiducia e *intuitu personae* (...): caratteristiche - queste - del tutto incompatibili

19 settembre 2023, n. 26801, in *ivi*; Cass., del 13 febbraio 2023, n. 4355, in *ivi*; Cass., del 14 febbraio 2022, n. 4738, in <https://www.laleggepertutti.it/>; Cass., del 11 agosto 2021, n. 22697, in *Onelegale*; Cass., del 10 febbraio 2021, n. 3194, in *ivi*; Cass. SS.UU., del 15 aprile 2021, n. 10012, in *ivi*; Cass., del 11 giugno 2018, n. 15075, in *ivi*; Cass., del 27 luglio 2017, n. 18641, in *ivi*; Cass., del 21 giugno 2017, n. 15350 in *ivi*.

con uno schema contrattuale destinato a regolamentare una serie indefinita di rapporti con una pluralità indifferenziata di soggetti». L'affermazione, che si pone nel solco di un consolidato orientamento giurisprudenziale³, è condivisibile solo nella parte in cui esclude dal perimetro normativo dell'art. 1341 c.c. i contratti ad *intuitus personae*⁴.

Procedendo con ordine, la sentenza esclude l'applicazione dell'art. 1341 c.c. poiché il caso di specie era manchevole di uno dei due presupposti che si possono evincere dal combinato disposto degli artt. 1341-1342 c.c.⁵. Il primo è che il contratto concluso mediante condizioni generali dev'essere predisposto secondo il canone della generalità,

³ Tra le tante si può citare Cass. civ., sez. II, del 14 gennaio 2022, n. 1143, in *Onelegale*, che ha sancito in riferimento al contratto di agenzia che esso «per sua natura è fondato sull'*intuitus personae*. In proposito deve darsi continuità al principio di diritto espresso in una recente pronuncia di questa Corte dove si è affermato che: “nel contratto di agenzia, il patto aggiunto di carattere vessatorio non necessita di specifica approvazione per iscritto, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., perché il regolamento negoziale non è riferito ad una platea indifferenziata di soggetti, ma solo agli agenti (nella specie i promotori finanziari di una banca), né lo stesso risulta predisposto a mezzo di moduli e formulari” (Cass., sent. n. 4190 del 2020)».

⁴ La parte ove si afferma che il contratto con cui si concede un brevetto (*rectius*: privativa) è un contratto ad *intuitus personae* non è condivisibile in astratto ma, come verrà messo in evidenza nel proseguito, la dottrina più recente ritiene che in tutti i contratti può rilevare volontariamente la persona del contraente, non vi sono contratti in cui ciò è escluso a priori. Dunque, non è possibile sapere se l'affermazione contenuta nel testo della sentenza sia frutto di un preconcetto sul tipo contrattuale prescelto dalle parti ovvero se sia frutto di un'analisi condotta relativamente alla fattispecie concreta.

⁵ Il tema è sconfinato e, senza pretesa di esaustività, si può fare riferimento a G. PATTI, S. PATTI, *Responsabilità precontrattuale e contratti standard*, in *Comm. Schlesinger, Artt. 1337-1342*, Milano, Giuffrè, 1993, pp. 1 ss.; G. ALPA, *Contratti di massa, Profili generali*, in *Enc. dir., aggiorn.*, I, pp. 403 ss.; G. CHINÈ, *Contratti di massa (diritto vigente)*, in *Enc. dir., Agg.*, I, 1997 pp. 411 ss.; U. MORELLO, *Condizioni generali di contratto*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, III, Torino, 1988, pp. 357 ss.; V. RIZZO, *Condizioni generali di contratto e predisposizione normativa*, Napoli, Edizionies, 1983, pp. 1 ss.; M. NUZZO, *Condizioni generali di contratto*, in *Dizionario del diritto privato*, a cura di IRTI, Milano, 1980, pp. 157 ss., e in *Studi per Santoro-Passarelli*, III, Napoli, 1972, pp. 549 ss.; M. BESSONE, *Contratti per adesione e natura ideologica del principio di libertà contrattuale*, in *Saggi di diritto civile*, Milano, 1979, p. 127, e in *Riv. soc.*, 1979, pp. 1303 ss.; A. PAVONE LA ROSA, *Gli usi bancari*, in *Le operazioni bancarie*, a cura di PORTALE, I, Milano, 1978, pp. 25 ss., e in *Riv. not.* 1970, I, pp. 216 ss.; C.M. BIANCA, *Le autorità private*,

ossia la destinazione delle condizioni generali alla regolazione di una serie indeterminata e indefinita di identici rapporti contrattuali⁶. Il se-

Napoli, Jovene, 1977, pp. 1 ss.; G. ALPA, *Responsabilità dell'impresa e tutela del consumatore*, Milano, Giuffrè, 1975, pp. 1 ss.; V. ROPPO, *Contratti standard*, Milano, Giuffrè, 1975, pp. 1 ss.; F. REALMONTE, *Condizioni generali di contratto*, Milano, Giuffrè, 1975, pp. 1 ss.; C. M. MAZZONI, *Contratti di massa e controlli nel diritto privato*, Napoli, Jovene, 1975, pp. 1 ss.; A. GENOVESE, *Le condizioni generali di contratto*, Padova, CEDAM, 1954, pp. 1 ss.; M. DOSSETTO, *Le condizioni generali di contratti conclusi mediante moduli o formulari*, Padova, CEDAM, 1951, pp. 1 ss.; ID., *Condizioni generali di contratto*, in *Noviss. Dig. it.*, III, Torino, 1959, pp. 1109 ss.; R. SCOGNAMIGLIO, *Dei contratti in generale*, in *Commentario cod. civ.*, a cura di A. SCIALOJA e G. BRANCA, Bologna-Roma, Zanichelli, 1970, pp. 242 ss.; S. PATTI, *Le condizioni generali di contratto e i contratti del consumatore*, in *I contratti in generale*, I, a cura di E. GABRIELLI, in *Trattato dei contratti* diretto da P. RESCIGNO ed E. GABRIELLI, Torino, 1999, pp. 295 ss.; G. DE NOVA, *Le clausole vessatorie*, Milano, Giuffrè, 1996, pp. 1 ss.; M. J. BONELL, *Le regole oggettive del commercio internazionale: clausole tipiche e condizioni generali*, Milano, Giuffrè, 1975, pp. 1 ss.; G. CAVALLI, *Contratti bancari su moduli e problemi di tutela del contraente debole*, Torino, Giappichelli, 1976, pp. 1 ss.; G. ALPA – M. BESSONE, *Tecnica e controllo dei contratti standard*, Rimini, Maggioli, 1984, pp. 1 ss.; M. MAGGIOLO, *Il contratto predisposto*, Padova, CEDAM, 1996, pp. 1 ss.; A. M. AZZARO, *I contratti non negoziati*, Edizioniesi, Napoli, 2000, pp. 1 ss.; G. GORLA, *Condizioni generali di contratto e contratti conclusi mediante formulari nel diritto italiano*, in *Riv. dir. comm.*, 1963, I, pp. 608 ss.; ss.; M. COSTANTINO, *Regole di gioco e tutela del più debole nell'approvazione del programma contrattuale*, in *Riv. dir. civ.*, 1972, I, pp. 68 ss.; F. REALMONTE, *Le condizioni generali riprodotte o richiamate nel contratto*, in *Jus*, 1976, pp. 90 ss.; G. DE NOVA, *Nullità relativa, nullità parziale e clausole vessatorie non specificamente approvate per iscritto*, in *Riv. dir. civ.*, 1976, II, pp. 486 ss.; G. B. Ferri, *Nullità parziale e clausole vessatorie*, in *Riv. dir. comm.*, 1977, I, pp. 11 ss.; U. MAJELLO, *Considerazioni in tema di condizioni generali di contratto*, in *Riv. dir. civ.*, 1986, I, pp. 68 ss.; C. SCOGNAMIGLIO, *Condizioni generali di contratto nei rapporti tra imprenditori e la tutela del "contraente debole"*, in *Riv. dir. comm.*, 1987, II, pp. 418 ss.; G. ALPA, *Condizioni generali di contratto*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1988, II, pp. 27 ss.

In giurisprudenza, per esempio, si può fare riferimento, tra le tante, a Cass., del 15 aprile 2015, n. 7605, in *Onelegale* che ha affermato che «un contratto è qualificabile "per adesione" - secondo il disposto dell'art. 1341 c.c. - e come tale soggetto, per l'efficacia della clausole cosiddette vessatorie, alla specifica approvazione per iscritto solo quando sia destinato a regolare una serie indefinita di rapporti e sia stato predisposto unilateralmente da un contraente: ne consegue che tale ipotesi non ricorre quando risulta che il negozio è stato concluso mediante trattative intercorse tra le parti».

⁶ G. CHINÈ, *La contrattazione standardizzata*, in *Il contratto in generale*, II, a cura di G.

condo è la predisposizione unilaterale, ossia la redazione dell'intero testo contrattuale ad opera di uno solo dei contraenti, essendo estraneo il caso in cui il regolamento negoziale sia stato oggetto di trattativa tra le parti⁷.

La Cassazione, facendo proprio l'iter logico della Corte d'Appello, ha ritenuto che nel contratto al vaglio giudiziale mancasse il secondo requisito in quanto il contratto, essendo stato qualificato come ad *intuitus personae*, presuppone la rilevanza delle qualità personali di un contraente e, quindi, pare desumersi, è radicalmente incompatibile con uno strumento utilizzato per una generalità di rapporti giuridici massificati.

I contratti *intuitus personae* sono tradizionalmente definiti come quei contratti in cui il contratto è «stipulato fra soggetti, in vista del fatto che uno di essi (o entrambi) ha particolari attitudini, capacità tecniche, qualità personali, il cui esercizio giova all'altro»⁸.

ALPA, G. CHINÈ, F. GAZZONI, F. REALMONTE, L. ROVELLI, in *Trattato di diritto privato* diretto da M. BESSONE, Torino, Giappichelli, 2000, p. 499, nt. 20, evidenzia che il carattere della generalità, che è in questa sede ritenuto sinonimo di uniformità, è positivamente esplicitato all'art. 1342, comma 1 c.c., che fa riferimento ai contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari «predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali».

⁷ Secondo la giurisprudenza di legittimità consolidatasi in materia, possono qualificarsi come contratti "per adesione" esclusivamente le strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che espliciti attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), sia dal punto di vista formale (vale a dire se predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie) Cass., del 29 luglio 1986, n. 4847, in *Onelegale* che richiama Cass. SS. UU. n. 3989/1977; Cass., del 24 settembre 1996, n. 8407, in *ivi*; Cass., del 16 febbraio 2001, n. 2294, in *ivi*; Cass., del 23 maggio 2006, n. 12153, in *ivi*; Cass., 15 aprile 2015, n. 7607, in *ivi*; Cass., del 28 settembre 2020, n. 20461 del 2020, in *ivi*; Cass., del 10 luglio 2013, n. 17073, in *ivi*.

⁸ Così si esprime F. MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, III, 2, Milano, Giuffrè, 1952, p. 125. Occorre anche ricordare come la categoria non sia definita dal legislatore anche se in alcune norme, come nell'art. 2558 c.c., in cui si fa riferimento ai contratti aventi carattere personale. Sul concetto di *intuitus personae*, di "inerenza" alla persona, vedi le teorie risalenti di A. CATAUDELLA, *Intuitus personae e tipo negoziale*, in *Studi in onore di Santoro Passarelli*, vol. I, Napoli, 1972, pp. 635 ss.; A. GALASSO, *La rilevanza della persona nei rapporti privati*, Napoli, Jovene, 1974, pp. 214 e 241; ID.,

Recentemente la categoria è stata sottoposta a una severa revisione critica da parte della dottrina, a tal punto da metterne in discussione la contrapposizione ai contratti impersonali⁹. La critica all'impostazione tradizionale sostanzialmente parte dal presupposto per cui una particolare considerazione dell'elemento personale rileva in molti contratti, ma

Contratti di credito e contratti di fiducia (premesse per una classificazione dei negozi intuitus personae), in *Econ. cred.*, 1969, pp. 591 ss.; ID., *Contratti di credito e «intuitus personae»*, in *Foro pad.*, 1970, I, c. 135, p. 41; E. MASCHIO, *Intuitus personae e nuovi modelli contrattuali*, in *Arch. civ.*, 1998, pp. 516 ss..

⁹ Contrapponendosi alla tradizionale tesi che suddivide i contratti esclusivamente tra personali e impersonali, è sostenuta anche l'opportunità di una tripartizione tra contratti di fiducia, contratti personali e contratti impersonali. I primi sono gli usuali contratti che si basano sull'*intuitus personae* in cui la particolare considerazione della persona e delle sue qualità fa sì che vi sia un elemento fiduciario talmente forte che il contraente è indotto a stipulare il contratto proprio con quella controparte e altri soggetti sarebbero, quindi, inadeguati. Nei secondi, invece, la considerazione della persona e delle sue qualità sarebbe presente ma meno intensa rispetto alla categoria precedente, quindi la persona non è rilevante in sé e per sé e non integra il contratto dal punto di vista causale, ma in quanto facente parte di una categoria più o meno ampia avente quelle caratteristiche. Nei contratti impersonali, infine, non rileverebbe affatto la considerazione della persona. In questo senso si sono espressi G. G. AULETTA, *Azienda. Opere dell'ingegno e invenzioni industriali. Concorrenza*, in G.G. AULETTA-R. FRANCESCHELLI-D. Rende, Libro quinto. Del lavoro, Art. 2555-2642, in *Comm. c.c. Scialoja-Branca*, XXXII, Bologna-Roma, Zanichelli, 1947, p. 56, il quale, tuttavia, usa una terminologia diversa; A. LUMINOSO, *Mandato, commissione, spedizione*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, XXXII, Milano, Giuffrè, 1984, p. 181; F. GALGANO, *Trattato di diritto civile. II, Le obbligazioni in generale*, 2 ed., Padova, CEDAM, 2010, p. 352, nt. 70; M. FRANZONI, *Fiducia, simulazione, contratto indiretto*, in *Diritto civile Lipari-Rescigno*, Obbligazioni, Il contratto in generale, III, 2, Milano, Giuffrè, 2009, p. 832 che afferma come vi siano «diverse ipotesi: a) quella che vede la conclusione di un contratto in ragione della qualità personale di uno dei contraenti, i c.d. contratti *intuitu personae*, come la scelta del fideiussore, oppure i c.d. contratti personali, nei quali la rilevanza della persona del contraente diviene determinante nel momento della esecuzione del contratto, come il contratto d'opera con il medico curante»; G.U. TEDESCHI, *L'azienda*, in *Tratt. dir. priv. Rescigno*, XVI, Impresa e lavoro, 2.4, 2 ed., Torino, Giappichelli, 2012, p. 96 il quale scrive che «i contratti a carattere personale cui allude l'art. 2558, 1° comma, costituiscono una categoria più ristretta di quella, peraltro non precisamente delimitabile, dei contratti caratterizzati dall'*intuitus personae*».

non sempre nello stesso modo e con la stessa intensità e che quest'ultima possa essere graduata dall'autonomia privata¹⁰. Esistono, quindi, dei contratti che sono tipicamente previsti dal legislatore come ad *intuitus personae* e altri contratti che possono diventarlo nel momento in cui le parti abbiano previsto un simile assetto di interessi. Il punto di svolta e la novità rispetto alla concezione tradizionale è che si ritiene che non sia corretto parlare di contratti *tout court* ad *intuitus personae* o impersonali sempre e comunque, ma detta qualificazione dipende da un'analisi del caso concreto¹¹.

¹⁰ D. FARACE, *Esecuzione della prestazione del mediatore e intuitus personae*, in *Contr.*, 2021, p. 965.

¹¹ Secondo C. SMURAGLIA, *La persona del prestatore nel rapporto di lavoro*, Milano, Giuffrè, 1967, pp. 15 ss. «l'unico dato veramente caratteristico e costante dell'*intuitus* è la particolare considerazione che uno dei contraenti abbia fatto della persona (o di alcune qualità fondamentali) dell'altro. Questa considerazione deve essere stata tale da aver determinato la parte a contrarre, sì che possa dirsi che se essa fosse mancata, il contratto non sarebbe stato stipulato, almeno con quella particolare persona. Ma occorre avvertire che questo non significa, a nostro avviso, che la considerazione della persona entra nella causa del contratto (...) Non diremmo neppure che la considerazione della persona venga ad integrare la causa, la quale non può che essere quella tipica di quel particolare negozio; né ci sembra che l'elemento dell'*intuitus*, così qualificato, possa bastare per far uscire il contratto dal tipo, dando vita ad un rapporto d'altro genere, eventualmente atipico. Ragionevolmente, può dirsi soltanto che in queste ipotesi, il movente personale influisce in modo caratteristico sulla struttura di quel particolare negozio, presentandosi come essenziale per la determinazione del consenso ed attribuendo un colorito particolare alla causa stessa». L'A. scrive sul presupposto di una concezione non più rispondente alla moderna accezione di causa concreta, ma questo non toglie pregio alle riflessioni svolte. Analogamente e con un approccio più simile a quello dei tempi attuali, si esprime A. DALMARTELLO - G.B. PORTALE, voce *Deposito (Diritto vigente)*, in *Enc. dir.*, XII, Milano, 1964, p. 254 che afferma che «la verità sta, forse, nel rilievo che il carattere di fiducia non può essere considerato come un connotato rigido ed indiscriminato, in quanto esso è suscettibile di gradazione a seconda della maggiore o minore delicatezza dei compiti affidati all'obbligato». Del pari scrive A. CATAUDELLA, *Intuitus*, *loc. cit.*, p. 197 che «può dirsi che l'*intuitus personae* concorre alla caratterizzazione del tipo sul piano sociale. Non però sul piano legale», che «è delineato in modo tale da abbracciare anche fattispecie non caratterizzate dall'*intuitus personae*». Pertanto «l'individuazione, accanto alle regole dettate con riferimento al tipo legale nella sua estensione più ampia, di norme che suppongono una fattispecie più complessa rispetto a quella tipica, giustifica la configurazione, nell'ambito del tipo legale, di un sottotipo caratterizzato, appunto, dalla presenza dell'*intuitus personae*».

Dunque, l'affermazione per cui i contratti *intuitus personae* non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 1341 c.c. è corretta ma, forse, non troppo utile ai fini della risoluzione di una fattispecie concreta in quanto, comunque, si tratterà pur sempre di verificare se ricorra nel caso di specie detta rilevanza della persona dedotta in contratto e quindi, in altre parole, di verificare se il contratto sia predisposto per disciplinare una serie indefinita di rapporti giuridici massificati. Il riferimento all'incompatibilità tra l'art. 1341 c.c. e i contratti ad *intuitus personae*, alla luce del fatto che, salvo pochi tipi legali, nella maggior parte dei contratti occorrerà valutare le concrete pattuizioni e interessi perseguiti dalle parti nel contratto per verificare se vi sia *intuitus personae*, altro non sembra che una mera tecnica argomentativa. All'esclusivo fine di applicare o meno l'art. 1341 c.c. discorrere di *intuitus personae* altro non significa che indagare se il contratto è destinato ad applicarsi a una serie indefinita di rapporti giuridici. I due giudizi, in altre parole, in questo caso sono perfettamente sovrapponibili al fine di escludere la ricorrenza della *ratio* che ha guidato il legislatore nella stesura dell'art. 1341 c.c., ossia la massificazione dei rapporti e l'esigenza di uniformità da parte delle imprese.

3. Il punto di bilanciamento individuato dalla sentenza Nadorcott e l'art. 13 Reg. (UE) 2100/94

Il secondo tema della controversia riguarda la validità o meno delle

Sottotipo che trova concreto riscontro ogniqualvolta la fattispecie presenti i caratteri fondamentali del tipo, senza che vi sia una precisa presa di posizione delle parti che escluda la presenza dell'*intuitus personae*: e ciò proprio perché la considerazione determinante della persona è propria del tipo sociale, presentandosi come una sua nota formale». Nella medesima direzione è anche A. GENTILI, *Le invalidità*, in E. GABRIELLI (a cura di), *I contratti in generale*, in *Trattato contratti*, a cura di RESCIGNO-GABRIELLI, 2 ed., Torino, UTET, 2006, pp. 1607-1608-1609 in cui l'A. prosegue affermando che «il criterio oggettivo di accertarlo facendo riferimento a tipologie negoziali nelle quali la persona del contraente assumerebbe sempre essenziale importanza è oggi per lo più superato in favore di un criterio soggettivo, secondo il quale l'essenzialità della persona e delle sue qualità per il consenso deve essere accertata in riferimento agli interessi dedotti nel contratto considerato.

clausole contrattuali con cui il titolare di un diritto di privativa vegetale ai sensi del Reg. (UE) 1994/2100 si riserva maggiori poteri e facoltà rispetto a quelli concessi dal legislatore. La sentenza valuta, partendo dal sistema di tutele predisposto dall'art. 13, commi 1, 2, 3 Reg. (UE) 1994/2100, così come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza cd. Nadorcott¹², la legittimità della clausola con cui il *breeder* si riserva il diritto di scegliere i soggetti a cui il produttore potrà vendere i prodotti raccolti.

Il complesso sistema di rimedi di cui dispone il titolare di un diritto di privativa vegetale è analizzato, ai fini che qui rilevano¹³, tracciando una distinzione sulla diversità dell'oggetto a cui si riferiscono le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 13, ossia, a seconda che i prodotti che il produttore può trarre siano, rispettivamente, fertili o sterili.

Il punto di partenza è l'art. 5, comma 3 che definisce i costituenti varietali come i «vegetali interi o di parti di vegetali, nella misura in cui tali parti di vegetali siano in grado di produrre vegetali interi [...]». Il legislatore all'art. 13, paragrafo 2 elenca una serie di atti, necessitanti l'autorizzazione del *breeder*, che riguardano variamente il ciclo vitale dei costituenti varietali, ossia, secondo il linguaggio comune, la pianta e il frutto fertile. Al contrario, nell'art. 13, paragrafo 3 si afferma che la

¹² Il riferimento è alla nota Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sez. 7, del 19 dicembre 2019, sentenza C-176/18, in <https://www.ambientedititto.it/>. Il disposto di questa sentenza è stato seguito anche dalla giurisprudenza interna, si veda, per esempio Trib. di Genova, del 25 febbraio 2021, in *Giur. impr.*; Trib. di Palermo, 18 maggio 2021, in *ivi*; Trib. di Genova, 21 aprile 2023, in *ivi*.

¹³ L'analisi può essere anche condotta da un punto di vista temporale, ossia differenziando la situazione in cui vi sia un effettivo titolare di un diritto di privativa vegetale dal caso in cui vi sia solamente un soggetto che, invece, ha depositato la domanda per l'ottenimento della privativa. Sul punto di può rinviare a F. MASSA, *Spigolature sulla normativa in tema di protezione giuridica delle varietà vegetali derivate*, in *Dir. agroal.*, 2018, pp. 411-412 in cui sottolinea la diversità rispetto alla tutela degli ordinari brevetti industriali poiché per dimostrare di aver soddisfatto le condizioni di legge trascorre molto tempo, dovendosi verificare, per esempio, anche la stabilità della varietà prodotta e il che implica il rispetto del – lento – ciclo naturale delle piante; ID., *La tutela a cascata delle varietà vegetali e le conseguenze del rilascio della privativa*, in *Contr. impr.*, 2021, p. 867; R. ROMANO, *“Le sementi elette di frumento, le nuove varietà di fiori, gli incroci di volatili” ovvero cenni sull'area di evoluzione del brevettabile*, in *Dir. ind.*, 2014, pp. 266 ss.

tutela di cui al precedente paragrafo 2 si applica ai prodotti del raccolto solamente nel caso in cui essi siano stati ottenuti mediante un'utilizzazione non consentita dei costituenti varietali della varietà protetta oppure nel caso in cui il titolare non abbia avuto una congrua opportunità di esercitare il suo diritto in relazione ai costituenti varietali¹⁴.

Il paragrafo 3, dunque, ha presupposti ben più restrittivi del paragrafo 2 in quanto si applica al prodotto derivante dal costituente varietale solo laddove vi sia stata un'utilizzazione non autorizzata o nel caso in cui il titolare non abbia potuto esercitare la tutela di cui al paragrafo 2.

In altre parole, come affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza Nadorcott, si hanno una tutela di primo e di secondo livello.

Il primo livello riguarda i costituenti varietali (comma 2), ossia il vegetale o parte di esso purché sia in grado di produrre vegetali interi. Detta forma di tutela sostanzialmente dipende dall'estensione del consenso contrattuale, unica condizione per il legittimo esercizio di uno degli atti elencati.

Il secondo livello riguarda i prodotti dei costituenti varietali che non siano a loro volta costituenti varietali (comma 3), ossia, sostanzialmente, prodotti dei costituenti varietali che non sono utilizzabili come materiale di moltiplicazione (altrimenti sarebbero a loro volta costituenti varietali). Questa forma di tutela dipende dalla mancanza di autorizzazione per l'utilizzo del costituente varietale. Detto *a contrario*, se vi è stata l'autorizzazione per l'utilizzo del costituente varietale non spetta alcuna forma di tutela sui prodotti sterili del raccolto.

L'intera disciplina legislativa delle privative vegetali in generale, ma

¹⁴ Come viene opportunamente segnalato da F. MASSA, *La tutela*, loc. cit., p. 871 questa precisazione serve ad evitare che fenomeni di delocalizzazione della produzione in Paesi in cui non sia protetto o rispettato il diritto di privativa vegetale possano aggirare il rispetto della normativa UE in sede di importazione di quei medesimi prodotti. L'A., infatti, scrive che «Il richiamo, poi, alla mancanza per il costituente della possibilità di esercitare ragionevolmente o congruamente i propri diritti sul materiale varietale deve considerarsi mirato a fare in modo che questo possa ricevere soddisfazione anche tutte le volte in cui si dovessero trovare in commercio – nell'area geografia di tutela della varietà – prodotti di questa per i quali il costituente stesso non sia in grado di dare la prova dell'origine legittima od illegittima degli stessi».

più specificamente la diversità di trattamento tra il par. 2 e il par. 3 dell'art. 13, si spiega con la peculiarità dei vegetali che sono materiale vivente e, in quanto tale, «autoriproducibile». Infatti, chiunque sia in possesso del materiale biologico oggetto della privativa, pur senza disporre di una fabbrica o di una rete di distribuzione o di particolare tecnologia sarebbe in grado di seminare e riprodurre il trovato vegetale¹⁵. Ciò spiega il diverso contemperamento tra gli interessi contrapposti che ha realizzato il legislatore. Nel par. 2 il prodotto è a sua volta un costituente varietale e idoneo a generare altri costituenti varietali (la caratteristica dell'autoriproducibilità), quindi nel bilanciamento l'interesse proprietario prevale sullo sfruttamento del brevetto¹⁶, al contrario che nel par. 3 in cui, essendo i prodotti inidonei a moltiplicarsi, ossia sostanzialmente sterili, prevale l'esigenza nazionale alla produzione degli stessi¹⁷.

Come ben messo in evidenza dalla sentenza *Nadorcott*, il diritto a che nessun altro sfrutti economicamente quanto coperto dalla privativa vegetale è tutelato – si potrebbe dire *in re ipsa* – dalla sterilità dei prodotti a cui fa riferimento l'art. 13, par. 3. Quindi, mai nessun altro potrà

¹⁵ Scrive E. ROOK BASILE, *Diritto agrario*, in *Tratt. dir. priv. dell'Unione Europea*, diretto da G. AJANI, G. A. BENACCHIO, Torino, Giappichelli, 2006, p. 295 che «il seme – oggetto della privativa – è fabbrica naturale»; R. ROMANO, *Brevetti e artefatti biologici*, Torino, Giappichelli, 2012, p. 45 sottolinea l'inadeguatezza della tradizionale disciplina brevettuale, costruita sul paradigma delle innovazioni industriali, e l'opportunità di una disciplina speciale per i vegetali. In senso analogo anche F. MASSA, *Spigolature*, *loc. cit.*, p. 411.

¹⁶ R. ROMANO, *Brevetti*, *loc. ult. cit.*, p. 45 sottolinea come relativamente alle privative vegetali «è immediatamente evidente che anche in tal caso si accentua la portata espansiva del paradigma proprietario, accentuazione da un lato giustificata a tutela dell'effettività del diritto dell'innovatore, dall'altro tenuta, però, a misurarsi con le esigenze generali di "libertà" degli utilizzatori del materiali protetto, gli agricoltori, i ricercatori, che non possono essere trascurate, né del tutto compresse».

¹⁷ In questo secondo caso, essendo i prodotti sterili e non potendo il *breeder* subire alcun pregiudizio, il legislatore ha ritenuto porre una regola di tutela a «chi intenda utilizzare materiale acquisito legittimamente e materiale da quest'ultimo derivato nell'ambito della propria attività economica, senza dover negoziare con il titolare del diritto due volte l'utilizzazione dello stesso prodotto». In questo senso si è espressa R. ROMANO, *Brevetti*, *loc. ult. cit.*, pp. 46 ss., sebbene in riferimento altre eccezioni legislative al consenso del *breeder* previste nel medesimo Regolamento.

riprodurli e di conseguenza sfrutarli autonomamente dal punto di vista economico e, pertanto, si rende inutile qualsiasi forma di consenso o autorizzazione preventiva da parte del *breeder*.

4. Il perimetro dei poteri che il *breeder* può riservarsi ai sensi del Reg. (UE) 2100/94

Ciò posto, la Cassazione nella sentenza in epigrafe deve valutare la legittimità della clausola con cui il produttore può vendere i propri prodotti di cui è esclusivo titolare ai sensi dell'art. 13, par. 3 solamente a determinati acquirenti scelti dal *breeder*. Per fare ciò il giudice di legittimità utilizza il perimetro legislativo delineato per la tutela proprietaria della privativa vegetale quale perimetro (giurisprudenziale) all'autonomia privata di ciò che validamente può contrattare o meno il *breeder* con il produttore. Nel sancire la nullità della clausola si motiva che «una volta autorizzato l'uso dei costituenti varietali, il titolare del brevetto perde ogni potere dispositivo sul cd. “materiale del raccolto” nella misura in cui questo consista in frutti che non possono, a loro volta, costituire materiale di moltiplicazione (produzione o riproduzione) della varietà»¹⁸.

Tuttavia, il salto logico compiuto dalla Cassazione è notevole e occorre soffermarsi sul punto. Un conto è fissare l'estensione del diritto proprietario di privativa vegetale, della sua tutela e delle prerogative spettanti al titolare¹⁹, un altro conto è, invece, limitare l'autonomia privata vietando la possibilità di assumere un certo comportamento quale condotta oggetto di un'obbligazione²⁰.

Il cuore argomentativo della pronuncia in esame è costituito dal richiamo di parte dell'iter logico seguito dalla Corte di Giustizia dell'Unione

¹⁸ Cass., del 9 aprile 2024, n. 9429, par. 4.12.2.

¹⁹ R. ROMANO, *Brevetti*, loc. cit., p. 48, ben mette in evidenza come l'obiettivo del legislatore europeo sia quello di fornire un'adeguata tutela proprietaria al costituente di una varietà vegetale rispetto alle ri-utilizzazioni del bene che, in quanto vivente, è dotato della caratteristica dell'autoriproducibilità.

²⁰ Peraltro, a giudicare dalla *ratio decidendi* della sentenza in esame, pare possibile affermare che l'oggetto del divieto è il raggiungimento di un quel determinato risultato, a prescindere dal mezzo tecnico, che sia un'obbligazione o una condizione risolutiva, per esempio.

Europea nella già citata sentenza Nadorcott. In particolare, si scrive che «dal quinto, dal quattordicesimo e dal ventesimo considerando di tale regolamento [*n.d.a. il riferimento è al Reg. (UE) 1994/2100*] risulta che, sebbene il regime istituito dall'Unione sia inteso a concedere una tutela ai costitutori che sviluppano nuove varietà al fine di incentivare, nell'interesse pubblico, la selezione e lo sviluppo di nuove varietà, tale tutela non deve andare oltre quanto è indispensabile per incentivare detta attività, a pena di compromettere la tutela degli interessi pubblici costituiti dalla salvaguardia della produzione agricola, l'approvvigionamento del mercato di materiale che presenti determinate caratteristiche o di compromettere l'obiettivo stesso di continuare ad incoraggiare la selezione costante di varietà migliorate. In particolare, secondo il combinato disposto del diciassettesimo e del diciottesimo considerando di detto regolamento, la produzione agricola costituisce un interesse pubblico che giustifica l'assoggettamento a restrizioni dell'esercizio dei diritti conferiti dalla privativa comunitaria per ritrovati vegetali. Al fine di rispondere a tale obiettivo, l'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94 dispone che la tutela conferita dal paragrafo 2 di tale articolo al titolare di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali si applica soltanto a determinate condizioni ai "prodotti del raccolto"»²¹.

Come già detto, per la Suprema Corte il limite alla tutela fornita alla privativa vegetale costituirebbe anche il limite negoziale oltre cui le parti non potrebbero validamente stipulare. Ogni disposizione contrattuale che in qualche modo garantisce una tutela o, comunque, dei vantaggi maggiori al titolare della privativa vegetale, sarebbe affetta da nullità per contrarietà all'art. 13 che è disposizione espressiva di un'esigenza di ordine pubblico.

Tuttavia, la Cassazione confonde due piani che devono rimanere distinti. Un conto è dire, ai sensi dell'art. 13, par. 2, che non è richiesto il consenso del titolare della privativa vegetale per rivendere i prodotti dei costituenti varietali, un conto è dire che il produttore non possa validamente obbligarsi a non vendere a taluni soggetti prodotti dal raccolto e quindi regolamentare la futura distribuzione di quel prodotto. Nel silenzio delle parti si applica l'art. 13, par. 2, ossia la possibilità per

²¹ Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sez. 7, del 19 dicembre 2019, sentenza C-176/18, in <https://www.ambientediritto.it/>, par. 32.

il produttore di disporre liberamente dei propri prodotti, i quanto non necessitava di un espresso consenso del titolare della privativa vegetale da cui quei prodotti sono stati prodotti. Ma ciò non vieta alle parti di limitare la libertà contrattuale del produttore, almeno parzialmente.

Il discorso sin qui condotto, in realtà merita un'ulteriore e fondamentale precisazione, ossia che esiste un limite a cui soggiace l'autonomia privata, cioè quello, in accordo alla migliore dottrina²², di non riprodurre surrettiziamente una forma di tutela brevettuale che non coincide con il punto di bilanciamento già individuato dal legislatore. Il legislatore è chiaro nel sancire che i prodotti vegetali sterili sono di esclusiva titolarità del produttore²³. Tuttavia ciò non vuol dire che non è consentito alle parti allontanarsi entro certi limiti da tale punto di equilibrio, infatti non si deve dimenticare che anche l'autonomia privata è un valore da tutelare e da non comprimere ingiustificatamente, come l'art. 41 Cost. impone²⁴. «Ciò che non può essere tollerato è un sovvertimento dell'ordine preconstituito, tale da togliere significato alle scelte compiute a monte dal *decision maker* che ha provato, nel bene o nel male a fare una sintesi dei diversi interessi in gioco»²⁵.

²² A. PALMIERI, *Autonomia contrattuale e disciplina della proprietà intellettuale. Pregi e misfatti della dimensione digitale*, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 1 ss. spec. a pp. 82 ss. in cui l'A. fa riferimento alla frizione tra la disciplina dei contratti e quella della proprietà intellettuale, portando quali esempi, sebbene nell'ambito dei trasferimenti di tecnologia, le clausole che impediscono al cessionario del *software* di adibirlo a specifiche finalità, di sottoporlo a *reverse engineering*, di effettuare copie del programma o il riconoscimento della titolarità in capo al cedente sulle innovazioni del *software* ceduto effettuate dal cessionario. Altresì si veda M. GRANIERI, *Autonomia privata e principio di esaurimento nel caso dei brevetti biotecnologici*, in *Foro it.*, 2014, V, pp. 130 ss.

²³ In questo senso anche R. ROMANO, *Brevetti*, *loc. cit.*, pp. 38 ss.

²⁴ Parrebbe argomentare in questo senso F. MASSA, *La tutela*, *cit.*, p. 873 la quale scrive che «pertanto, l'esclusione dell'utilizzazione del materiale di riproduzione ai fini della realizzazione di un raccolto (non dotato di capacità autoriproduttive) dalle prerogative esclusive riconosciute *tout court* al costituente *ex par.* 2, art. 13 del regolamento comunitario, e la sua collocazione nell'alveo del par. 3 dell'art. 13 (22), viene a rappresentare quasi una conseguenza inevitabile, se si vuole limitare lo *ius excludendi alios* riconosciuto al costituente allo stretto necessario».

²⁵ A. PALMIERI, *Autonomia*, *loc. ult. cit.*, pp. 42 e 84 in cui viene sottolineato come non sia sufficiente un qualsiasi spostamento rispetto all'assetto legislativo per giudicare nulla una clausola.

Come viene correttamente sottolineato, «non vi dovrebbe essere dubbio sul fatto che l'effetto di esaurimento ha fonte in norme imperative; l'autonomia privata che pretendesse di disporre anche sulla base della più nobile delle argomentazioni, farebbe un esercizio votato all'invalidità. Il contemperamento di interessi è già stato effettuato dal legislatore a monte e nessuna contrattazione privata può rimetterlo in discussione»²⁶. Il punto di bilanciamento che ha individuato il legislatore, tuttavia, attiene alla titolarità dei prodotti e all'impossibilità per il *breeder* di inibirne la produzione al ricorrere delle condizioni di legge, in quanto estraneo al perimetro di tutela proprietaria accordata dal Regolamento. Il punto di equilibrio non impone necessariamente e logicamente – come sembra presupporre la Cassazione – anche il divieto di limiti soggettivi nella scelta della controparte contrattuale in sede di futura rivendita. Come verrà successivamente approfondito, un divieto di alienazione *tout court*, per esempio, parrebbe surrettiziamente – e invalidamente – contrastare con detto bilanciamento di interessi e con il superiore interesse alla produzione nazionale che informa la disciplina.

Al di là dei casi in cui viene sancito espressamente il diritto a utilizzare in una determinata forma il prodotto (come il caso dell'autoproduzione aziendale di cui all'art. 14 Reg. (UE) 1994/2100) non pare potersi escludere che il *breeder* negozi e pattuisca una forma di remunerazione aggiuntiva per la sua privativa²⁷. La clausola pattuita dalle parti è di cd. distribuzione selettiva, ossia l'obbligo per una parte di rivendere i prodotti solo a determinati soggetti scelti dalla controparte, e può

²⁶ M. GRANIERI, *Autonomia*, loc. ult. cit., pp. 130 ss.

²⁷ M. GRANIERI, *Autonomia*, loc. ult. cit., p. 134. L'A. facendo proprio il linguaggio dell'analisi economica riconosce come il principio di esaurimento converta il diritto di proprietà del titolare in una situazione retta dalla *liability rule*, secondo il paradigma che risale a G. CALABRESI-D. MELAMED, *Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral*, in 85 Harv. L. Rev. 1089 (1972). Come ricorda T.M. LEAVEN, *The Misinterpretation of the Patent Exhaustion Doctrine and the Transgenic Seed Industry*, in *Light of Quanta v. LG Electronics*, 10 N.C. J.L. &Tech, p. 140 (2008) in alcuni Stati nordamericani sono state adottate soluzioni legislative che consentono agli agricoltori di utilizzare i semi per la risemina, compensando il titolare del trovato biotecnologico. il presupposto di siffatte soluzioni normative è che l'effetto di esaurimento si sia prodotto e che, dunque, la licenza non possa perpetuare il potere del titolare.

essere letta come una forma di remunerazione aggiuntiva e integrativa rispetto al compenso pattuito a favore del *breeder*, che potrà controllare la sua intera catena del valore. Sul punto parte della dottrina si è spinta a riflettere sull'alternativa estrema, vale a dire quella che ammette un incondizionato operare dell'effetto di esaurimento conseguente la vendita e la perdita di ogni forma di controllo in capo al titolare della tecnologia, in quanto il costituente avrebbe come alternativa quella dell'innalzamento dei prezzi, per autoassicurarsi rispetto alle pratiche di risemina²⁸. Prezzi più alti e impossibilità di discriminazione si tradurrebbero nell'esclusione di alcuni coltivatori dall'accesso alle tecnologie²⁹.

²⁸ In questo senso si esprime J.P. KESAN, *Licensing Restrictions and Appropriating Market Benefits from Plant Innovation*, 16 *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J.*, pp. 1081, 1086 (2006), La motivazione dell'A. è legata alla constatazione che l'industria agroalimentare ha una catena del valore enormemente complicate e i cui attori sono particolarmente interdipendenti tra di loro, che giustifica «a system where parties in the value chain (...) can share in the risks and benefits of R&D; then they can coordinate their activities as the product goes through the value chain, rather than enabling a system where one player takes all the risk, and another receives all the benefits».

²⁹ Peraltro, è da segnalare come il progresso della tecnologia abbia reso possibile la creazione di trovati biotecnologici in grado di rendere inattivi i semi dopo il primo utilizzo, il cd. *terminator gene*. Ciò costituisce una grande sfida per il diritto, in quanto l'effettività della norma giuridica e della tutela al soggetto innovatore non è data dalla legge e, più in generale, dall'apparato giuridico ma dall'ingegneria genetica e dalla tecnologia. Si tratta di una sorta di autotutela rafforzata all'ennesima potenza che è la direzione che sta assumendo il diritto d'autore e l'avvento delle soluzioni di *digital right management* e che, peraltro, la soluzione tecnologica, a differenza di quella giuridica, sarebbe peraltro ben più intransigente in quanto non suscettibile di bilanciamento. Discorso analogo va fatto per quelle che vengono definite GURTs (acronimo di *genetic use restrictions techniques*) nel settore biotecnologico e, in particolare, delle varietà vegetali geneticamente modificate avrebbe l'effetto di comprimere ulteriormente le libere pratiche dei coltivatori.

Con riferimento alle opere digitali la tematica è oggetto di disamina da parte di R. CASO, *Digital rights management. Il commercio delle informazioni digitali tra contratto e diritto d'autore*, Padova, CEDAM 2004, pp. 1 ss.; G. SPEDICATO, *Le misure tecnologiche di protezione del diritto d'autore*, in S. BISI, C. DI COCCO (a cura di), *La gestione e la negoziazione automatica dei diritti sulle opere dell'ingegno digitali: aspetti giuridici e informatici*, Bologna, Gedit, 2007, pp. 171 ss.; sul punto, anche V. M. DE SANCTIS, *Misure tecniche di protezione e libere utilizzazioni*, in *Dir. autore*, 2003, pp. 1 ss.; PALMIERI, *Autonomia, cit.*, pp. 54 ss. Da ultimo, si vedano anche Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 23 gennaio 2014, causa C-355/12, *Nintendo c. PC. Box*, in *Foro*

Con l'assetto di interessi delineato dal legislatore, si può, forse, ritenere incompatibile una clausola di cd. distribuzione esclusiva in cui l'unico acquirente è il *breeder* stesso. Ciò infatti sembrerebbe andare in una direzione completamente – ed eccessivamente – opposta a quella delineata dal legislatore, rendendo così necessariamente il *breeder* proprietario anche dei prodotti. Potrebbe non valere lo stesso per la clausola di distribuzione selettiva in cui vi sia una platea sufficientemente ampia di acquirenti autorizzati o anche, forse, la clausola di distribuzione esclusiva a un soggetto terzo.

Tuttavia, il ragionamento svolto dalla Cassazione non attiene ai profili ora indicati della compatibilità delle clausole derogatorie rispetto a quanto ha previsto il legislatore, ma pone in essere una valutazione di ordine pubblico e della sua validità rispetto all'esigenza di produzione nazionale di prodotti agroalimentari.

La Cassazione invalida la clausola di distribuzione selettiva per contrasto a norma imperativa e all'ordine pubblico, ossia con l'esigenza di protezione del mercato agroalimentare sottesa dal Reg. (UE) 1994/2100. Infatti, l'obiettivo del citato regolamento è trovare dei compromenti tra due contrapposti interessi: quello del titolare della privativa vegetale a massimizzare il profitto derivante dai propri sforzi che hanno portato a una nuova scoperta e quello della collettività, di natura pubblica, come si approfondirà successivamente, a salvaguardare la «produzione agricola, l'approvvigionamento del mercato di materiale che presenti determinate caratteristiche o di compromettere l'obiettivo stesso di continuare ad incoraggiare la selezione costante di varietà migliorate». La preoccupazione del legislatore, dunque, come viene messo in evidenza dalla sentenza Nadorcott richiamata dalla pronuncia in epigrafe, è di tutelare il costitutore di nuove privative vegetali senza, tuttavia, andare oltre quanto è strettamente necessario per non ledere la capacità produttiva agroalimentare del Paese³⁰.

it., 2014, IV, pp. 200 ss., con osservazioni di M. GRANIERI e nota di R. CASO, relativamente alla latitudine dei poteri del titolare del diritto con riferimento all'uso di mod-chips come tecnologie di protezione dei contenuti.

³⁰ Inoltre, sebbene in astratto le conclusioni a cui è pervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea sono condivisibili, non risultano confacenti al caso concreto e il loro richiamo nella sentenza in esame sembra strumentale poiché parziale. Proseguendo l'esame della sentenza Nadorcott si può notare come il richiamo fatto all'impossibilità che la tutela del breeder sia eccessivamente pervasiva era diretto a evitare un'interpretazione dell'art. 13, par. 2 nel senso

Da questo punto di vista la clausola in esame non confligge con questa esigenza poiché, come si approfondirà più avanti, l'esigenza produttiva del Paese non ne risulta compromessa, ma è, più semplicemente, limitata la libertà di scelta del contraente a cui il produttore potrà rivendere prodotti agricoli.

Non si può non sottolineare come l'esigenza di produzione non venga meno per una clausola di distribuzione selettiva in quanto comunque il coltivatore può realizzare dei prodotti e può anche commerciarli. Il fatto che venga meno la possibilità per il *breeder* di inibire la coltivazione di prodotti inidonei alla moltiplicazione non significa che contrattualmente non possa essere limitata la libertà negoziale del produttore. Ciò non risponde né a un'interpretazione teleologica della norma, le cui finalità sono altre, né a un'interpretazione sistematica, in quanto non coerente con il valore cardine dell'autonomia contrattuale, che può essere limitata solo per interessi superiori, in conformità dell'art. 41 Cost. il quale afferma che essa non possa recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Dunque, l'interpretazione qui avversata parrebbe ingiustificatamente – rispetto alle categorie appena elencate – limitare l'autonomia privata, che costituisce anch'essa un valore da tutelare.

Infine, nell'interpretare le clausole che riservano a favore del *breeder* poteri ulteriori o, viceversa, a svantaggio del produttore limitazioni ulteriori, forse, può giocare un ruolo decisivo una considerazione di sistema, ossia quella per cui il rapporto tra appropriazione e libertà di utilizzazione nel settore vegetale si sposta decisamente a favore dei titolari dei diritti, se confrontato con le analoghe facoltà nel caso dei brevetti³¹.

che detta tutela si applicherebbe anche ai prodotti di cui al par. 3, senza, tuttavia, applicare le relative condizioni e limitazioni previste. Coerentemente, infatti si legge che una simile opzione ermeneutica «avrebbe l'effetto di privare di ogni utilità il paragrafo 3 di tale articolo e, pertanto, di mettere in discussione il regime di tutela a cascata stabilito all'articolo 13, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento. [...] Inoltre, l'interesse pubblico connesso alla salvaguardia della produzione agricola, di cui al diciassettesimo e al diciottesimo considerando del regolamento n. 2100/94, sarebbe potenzialmente rimesso in discussione se i diritti conferiti al titolare di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali dall'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 2100/94 si estendessero, indipendentemente dalle condizioni di cui al paragrafo 3 di tale articolo, al materiale del raccolto della varietà protetta che non può essere utilizzato a fini di moltiplicazione», come si legge nel par. 34 della sentenza Nadorcott.

³¹ In questo senso espressamente R. ROMANO, *Brevetti*, loc. cit. p. 41 e pp. 48 ss.; M.

Si può concludere evidenziando come la pattuizione di distribuzione selettiva di prodotti agroalimentari sia soggetta a molteplici controlli da parte dell'ordinamento: a) l'ordinario controllo del rispetto della normativa *antitrust* per gli accordi verticali; b) il controllo di non contrasto con le norme imperative di tutela brevettuale; c) il controllo della non contrarietà all'ordine pubblico economico di violazione delle esigenze di produzione nazionale.

Le predette valutazioni sono contigue ma autonome tra di loro: per esempio una clausola di distribuzione esclusiva potrebbe essere invalida sotto il profilo del diritto concorrenziale oppure invalida perché contraria al punto di bilanciamento individuato dal legislatore ma essere valida dal punto di vista dell'ordine pubblico economico, in quanto non vi sarebbe pregiudizio per la capacità produttiva agroalimentare italiana. Viceversa, una clausola con cui il produttore s'impegna a riconoscere diritti di proprietà intellettuali su futuri sviluppi del prodotto in capo al breeder potrebbe essere legittimi dal punto di vista dell'esigenza nazionale di produzione e antitrust ma contrastare con la lontananza rispetto allo schema legislativo.

5. La tutela della privativa vegetale e l'ordine pubblico economico

La sentenza in esame, dopo aver sancito – dubbiamente – la nullità della clausola con cui si prevedeva la distribuzione selettiva del prodotto, afferma che l'art. 13 Reg. (UE) 2100/94 è una norma che attiene all'ordine pubblico italiano. Fermo restando il fatto che la Cassazione ha fatto una notevole ricostruzione giurisprudenziale in tema di ordine pubblico a soli fini meramente processuali³², non vi sono ragioni per cui queste riflessioni dovrebbero risultarne inficiate.

La sentenza richiama l'orientamento giurisprudenziale³³ in forza del

RICOLFI, *La brevettazione delle invenzioni relative agli organismi geneticamente modificati*, in AA. VV., *Gli organismi geneticamente modificati*, a cura di R. FERRARA - M. I. MARINO, Padova, CEDAM, 2003, pp. 128 ss.; F. MORRI, *La privativa varietale comunitaria*, in *Riv. dir. ind.*, 2011, pp. 16 ss.

³² Dalla qualificazione della violazione dell'ordine pubblico infatti dipendeva la legittimità dell'impugnazione proposta del ricorrente.

³³ Si vedano Cass., del 9 ottobre 2020, n. 21850, in *Onelegale*; Cass., del 17 settembre

quale l'ordine pubblico è l'insieme di «quei principi etici, economici, politici e sociali che, in un determinato momento storico, caratterizzano il nostro ordinamento nei vari campi della convivenza sociale, i “valori di fondo” del sistema giuridico italiano, che trovano in larga parte espressione nella Carta costituzionale. Si tratta, in sintesi, di un complesso di norme e principi che esprimono interessi e valori generalizzati dell'intera collettività, dettati a tutela di interessi generali, per questo non derogabili dalla volontà delle parti, né suscettibili di compromesso»³⁴. Inoltre, in accordo con la dottrina³⁵, la nozione di ordine pubblico non corrisponde all'insieme

2021, n. 25187, in *ivi*; Cass., del 21 settembre 2022, n. 27615, in *ivi*; Cass., del 4 luglio 2013, n. 16755, in *ivi*; Cass., del 28 aprile 1999, n. 4228, in *ivi*.

³⁴ Peraltro, la dottrina condivide sostanzialmente queste affermazioni e sul punto, per una prima informazione, si veda l'opera di ampio respiro, punto di riferimento per gli studi successivi, di F. FERRARA sr., *Teoria del negozio illecito nel diritto civile italiano*, Milano 1902 (apparsa in II ed. riveduta nel 1914). Si vedano altresì G.B. FERRI, *Ordine pubblico, buon costume e la teoria del contratto*, Milano, Giuffrè, 1970, pp. 1 ss.; A. GUARNERI, *L'ordine pubblico e il sistema delle fonti del diritto civile*, Padova, CEDAM, 1974, pp. 1 ss.; L. LONARDO, *Ordine pubblico e illiceità del contratto*, Napoli, Edizioni ESI, 1993, pp. 1 ss.; A. FEDERICO, *Illiceità contrattuale e ordine pubblico economico*, Torino, Giappichelli, 2004, pp. 1 ss.; F. CAROCCIA, *Ordine pubblico. La gestione dei conflitti culturali nel diritto privato*, Napoli, Edizioni ESI, 2018, pp. 1 ss.; infine, deve segnalarsi l'opera di G. PERLINGIERI - G. ZARRA, *Ordine pubblico interno e internazionale tra caso concreto e sistema ordinamentale*, Napoli, Edizioni ESI, 2019, pp. 1 ss., volta a ricondurre ad unità il concetto di ordine pubblico nelle sue manifestazioni civilistiche ed internazional-privatistiche; F. CARRESI, *Il negozio illecito per contrarietà al buon costume*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1949, p. 33; A. CATAUDELLA, *Il richiamo all'ordine pubblico ed il controllo di meritevolezza come strumenti per l'incidenza della programmazione economica sull'autonomia privata*, in *Scritti sui contratti*, Padova, 1998, p. 64; G. PANZA, voce *Ordine pubblico*, I, *Teoria generale*, in *Enc. giur. Treccani*, XXII, Roma 1990, p. 1; E. RUSSO, *Norma imperativa, norma cogente, norma inderogabile, norma indisponibile, norma dispositiva, norma suppletiva*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, pp., 587 ss.; G. D'AMICO, *Ordine pubblico e illiceità contrattuale*, in F. DI MARZIO (a cura di), *Illiceità, meritevolezza, nullità*, Napoli, Edizioni ESI 2004, pp. 39 s.; G. PERLINGIERI, G. ZARRA, *Ordine*, *cit.*, pp. 21, 32 ss., 60 ss.

³⁵ La posizione espressa nel testo è stata presa, oramai tanto tempo fa, da F. FERRARA sr., *Teoria*, *loc. ult. cit.*, p. 55 ss., per il quale il quale l'ordine pubblico risulterebbe esclusivamente dalle leggi. L'A. manifesta espressamente la preoccupazione positivista, tipica dell'epoca, per cui il mancato ancoraggio dell'ordine pubblico alla legge avrebbe comportato «l'arbitrio dei giudici» andandosi incontro ad «un pelago scon-

delle norme imperative dell'ordinamento ma anche quelle meramente dispositive.

Si può condividere l'esposizione della Corte nel qualificare che talune pattuizioni contrattuali possano essere nulle per violazione dell'ordine pubblico sulla base del diciassettesimo e del diciottesimo considerando del Reg. (UE) 2100/94 che espressamente lo affermano.

Quello che non pare condivisibile è il fatto che la previsione contrattuale in esame sia affetta da tale nullità.

Come già detto, l'accordo di distribuzione selettiva non contrasta con l'esigenza di ordine pubblico di salvaguardare la produzione nazionale, ma, appunto, costituisce una remunerazione ulteriore e aggiuntiva del compenso pagato al *breeder*.

Se l'ordine pubblico, peraltro economico³⁶, è la superiore esigenza di produzione nazionale relativamente a prodotti agroalimentari, allora contrasteranno con questa esigenza e saranno nulle tutte le clausole che *tout court* impediscano di vendere a qualunque terzo i prodotti così coltivati.

Solo in questo caso si avrebbe una effettiva lesione della capacità produttiva agroalimentare dello Stato italiano.

sciuto e senza confini» nel presupposto della sua dannosità per il «traffico del commercio». Si veda per la dottrina maggioritaria che sancisce l'autonomia dei concetti e del loro spettro applicativo A. CATAUDELLA, *Il richiamo, loc. ult. cit.*, p. 64; più di recente, nel medesimo senso G. D'AMICO, *Ordine, loc. ult. cit.*, p. 34; G.B. FERRI, *Ordine, loc. ult. cit.*, p. 170 secondo cui gli interpreti devono porre in essere tre distinte valutazioni che andrebbero sviluppate in sequenza progressiva: dapprima la contrarietà a norme imperative, poi la contrarietà all'ordine pubblico e, infine, la contrarietà al buon costume.

³⁶ I contributi specificamente dedicati all'ordine pubblico nella sua accezione economica sono molto pochi. Per tutti si può vedere recentemente M. ROBLES, *L'ordine pubblico "economico" tra sistematica ed ermeneutica nel recente diritto dei contratti*, in *Giust. civ.*, 2016, pp. 797 ss.. Il problema dell'ordine pubblico economico negli ultimi anni è stato incanalato principalmente nell'analisi della validità o meno dei contratti stipulati a valle di intese anticoncorrenziali illecite, su cui si possono vedere, tra i tanti, A. MONTANARI, *Sulla tutela privata antitrust dopo le Sezioni Unite n. 41994/2021*, in *Nuova Giur. Comm.*, 2022, pp. 685 ss.; A. AMATO, *La sorte delle clausole conformi allo schema ABI del 2002 contenute in fideiussioni specifiche*, in *Giur. it.*, 2021, pp. 301 ss.; ID., *Fideiussioni omnibus e intesa antitrust*, in *Persona e mercato*, 2022, pp. 284 ss.; S. PAGLIANTINI, *Fideiussioni "omnibus" attuative di un'intesa anticoncorrenziale: le sezioni unite, la nullità parziale ed il "fio" di Musil*, in *Foro It.*, 2022, I, pp. 523 ss.

Parimenti, si potrebbe ipotizzare la nullità per contrarietà all'ordine pubblico di una clausola che imponga delle condizioni così gravose alla futura rivendita dei prodotti o limiti eccessivamente la libertà contrattuale del produttore, perché, per esempio, la sua rete di distribuzione è molto limitata, tali da porsi concretamente in contrasto con l'ordine pubblico economico sotteso al Reg. (UE) 2100/94.

È evidente come l'interesse pubblico alla produzione sarebbe surrettiziamente leso da disposizioni contrattuali che limitassero pesantemente la distribuzione. È chiaro e logico, infatti, che l'interesse non è alla produzione in sé e per sé, ma è alla produzione nella misura in cui i prodotti possono essere distribuiti approvvigionare lo Stato italiano.

Da ciò si può notare come vi sia una sovrapposizione tra l'interesse nazionale alla produzione di prodotti agricoli e l'interesse ad evitare intese anticoncorrenziali, nel caso di specie, più propriamente, intese cd. verticali, ossia accordi che intercorrono fra imprese operanti in mercati situati su livelli diversi della filiera produttiva.

Sebbene non sia questa la sede più opportuna per approfondire il tema, si può forse notare come vi possano essere degli spazi di autonomia per la nullità per contrasto all'ordine pubblico economico per lesione della produzione nazionale agroalimentare rispetto alla più generale disciplina delle intese verticali restrittive del mercato, ora disciplinate dall'art. 101 TFUE e dal Reg. (UE) 2022/720 che sostituisce il precedente Reg. (UE) 330/2010, la cui efficacia è cessata il 31 maggio 2022.

Nel caso esaminato dalla Cassazione non è mai stata messa in dubbio la validità dell'accordo di distribuzione selettiva rispetto alla sua conformità alla disciplina anticoncorrenziale e ciò, comunque, non ne ha impedito la declaratoria di nullità in relazione sul diverso piano di valutazione attinente all'ordine di pubblico.

Per il rispetto dell'ordine pubblico economico non è sufficiente la conformità del patto alle regole concorrenziali in tema di accordi di distribuzione di prodotti agroalimentari, in quanto non dev'essere compreso il limite, ben più ampio ed esteso, della salvaguardia dell'interesse alla produzione nazionale.

Infine, accogliendo le argomentazioni svolte dalla Cassazione e provando a svilupparle, vi sono talune pattuizioni di cui si può fortemente dubitare della validità.

Innanzitutto si può avere il caso in cui vi sia un divieto pattizio di

vendita dei prodotti in contrasto con l'esigenza di produzione nazionale sottesa alla decisione in epigrafe, proprio perché, così facendo, effettivamente si ha una produzione fine a sé stessa senza la possibilità che i prodotti vegetali vengano sfruttati; in questo caso la locuzione "produzione nazionale" dovrebbe essere intesa come "consumo nazionale" dei prodotti.

Discusso, invece, potrebbe essere il patto con cui il produttore s'impegna a vendere i propri prodotti esclusivamente a Paesi terzi rispetto a quelli dell'Unione Europea, in quanto sarebbe pregiudicata la produzione nazionale (*rectius*: consumo nazionale dei prodotti).

Fermo restando che un'indagine in questo senso travalica i confini del presente commento, è evidente come occorra attentamente valutare la – sicuramente legittima – scelta di un soggetto di distribuire i propri prodotti solamente all'estero alla stregua del principio di ordine pubblico economico di produzione nazionale.

Forse, si potrebbe indagare il tema in riferimento ai cd. contratti asimmetrici, ossia quei contratti in cui vi è uno squilibrio di poteri talmente forte tra le parti che non rimano relegato al piano economico ma che si riverbera anche sul piano giuridico.

In altre parole, forse, si potrebbe dare rilevanza alla libertà o all'imposizione di detta scelta in capo al produttore al fine di giudicare della legittimità o meno di detta clausola contrattuale.

Federico Coppola

ABSTRACT:

La sentenza di Cassazione, 9 aprile 2024, n. 9429 è intervenuta in un contratto in cui il concedente aveva ottenuto dal cd. *breeder* degli acini di uva di una varietà oggetto di privativa vegetale europea. All'interno del contratto era altresì presente una clausola di distribuzione selettiva che la Cassazione ha ritenuto nulla in quanto, ai sensi dell'art. 13, par. 3, Reg. (UE) 1994/2100, i frutti sterili di una pianta spettano al produttore, pertanto nessuna limitazione a questo diritto è permessa. Inoltre, detta clausola contrasta anche con le esigenze di produzione nazionale. La decisione non è condivisibile sotto molteplici punti di vista, poiché il fatto che il produttore sia titolare dei frutti non implica automaticamente la nullità della distribuzione selettiva, né, tantomeno, l'esigenza di produzione nazionale non viene compromessa.

En:

The Italian Supreme Court, on April 9, 2024, in case No. 9429, intervened in a contract in which the grantor had obtained from the breeder some grapes of a variety subject to a European plant variety right. Within the contract, there was also a selective distribution clause which the Court of Cassation deemed void because, pursuant to Article 13, paragraph 3, Regulation (EU) 1994/2100, sterile fruits of a plant belong to the producer, so no limitation to this right is permitted. Furthermore, this clause also contradicts the needs of national production.

The decision is not acceptable from several perspectives since the fact that the producer owns the fruits does not automatically imply the void of selective distribution, nor does it compromise the need for national production.

PAROLE CHIAVE:

Privative vegetali – contratti ad intuitus personae – sentenza Nadorcott – costituente varietale – distribuzione selettiva – esigenze di produzione nazionale.

Plant variety rights – contracts ad intuitus personae – Nadorcott judgment – variety constituents – selective distribution – national production needs.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Sentenza 6 Novembre 2023, n. 30823

MASSIMA:

Il regime giuridico del livello va assimilato a quello dell'enfiteusi, in quanto i due istituti, pur se originariamente distinti, finirono in prosieguo per confondersi ed unificarsi, dovendosi, pertanto, ricomprendere anche il primo, al pari della seconda, tra i diritti reali di godimento. L'esistenza del livello deve essere accertata mediante il titolo costitutivo del diritto o l'atto di ricognizione, mentre deve escludersi rilievo ai dati catastali.

Omissis

1. Il giudizio trae origine dalla domanda proposta innanzi al Tribunale di Tivoli da A.A. nei confronti di B.B. e C.C., con la quale l'attrice chiese che fosse dichiarata l'inesistenza del livello catastalmente iscritto su un terreno di sua proprietà di 2.780 mq, iscritto al foglio (Omissis) del catasto del comune di (Omissis); in via subordinata, la medesima chiese che il livello fosse dichiarato estinto per prescrizione e, in ulteriore subordine, che nessuna prestazione pecuniaria fosse esigibile da parte dei D.D.. A.A., cui il terreno era pervenuto in forza di successione mortis causa, espose che esso era stato acquistato dai suoi danti causa E.E. e a F.F. da H.H., con atto del (Omissis); dalla visura catastale risultava che detto terreno, gravato da un "livello" a favore di I.I., con usufrutto parziale a favore di L.L., rientrava tra quelli per i quali il dominio diretto era stato ceduto, con atto rogato dal notaio M.M. in data (Omissis) a N.N., dante causa di B.B.. L'attrice evidenziò come l'unico atto dal quale poteva desumersi l'origine del "livello" era l'atto notarile del (Omissis), con cui il Principe O.O. aveva qualificato i concessionari non come enfiteuti, ma come coloni perpetui ma da tale atto non risultava che il terreno rientrasse tra quelli gravati da livello.

L'attrice invocò l'estinzione del livello, anche ai sensi della L. n. 3 del 1974, art. 2 che riguardava in via generale le prestazioni fondiari perpetue.

2. Il Tribunale di Tivoli dichiarò la carenza di legittimazione passiva di C.C., accolse la domanda nei confronti di B.B. e dichiarò insussistente il livello iscritto sul terreno.

Secondo il Tribunale, non vi era la prova che il terreno dell'attrice rientrasse tra quelli gravati da livello e, in ogni caso, anche ammettendo l'esistenza del livello, esso si era estinto per commutazione di prestazioni fondiari in natura, ai sensi della L. 4727 del 1887.

3. Sul gravame proposto dal convenuto, la Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, rigettò la domanda attorea. La Corte rilevò che era stata la stessa attrice ad individuare nell'atto del (Omissis) quello con cui I.I. aveva ceduto a N.N., dante causa di B.B., il dominio diretto sul terreno oggetto di causa. Era stata la stessa attrice ad affermare che, con atto del (Omissis), i propri danti causa avevano acquistato il terreno gravato da livello. Secondo i giudici di appello, A.A. avrebbe dovuto dimostrare di aver acquistato un terreno non gravato da livello e, a tal fine, non era rilevante l'indagine sull'atto per notar P.P. del (Omissis), costitutivo del livello. Quanto alle commutazioni intervenute nel (Omissis), secondo la Corte di merito, mancava la prova che la conversione del canone in denaro avesse estinto il diritto reale sempre perchè dai citati atti notarili del (Omissis) e del (Omissis), il livello risultava ancora esistente. Era, infine, inapplicabile, ai fini dell'estinzione del livello, la disciplina di cui alla L. n. 3 del 1974 perchè riferibile ai terreni situati in (Omissis).

4. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma ricorre per cassazione A.A. sulla base di sette motivi.

omissis

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 948 e 2697 c.c. e degli artt. 99 e 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; secondo la ricorrente, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di merito, in materia di azione di accertamento negativo l'onere della prova incomberebbe sul convenuto e non su parte attrice.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 4, per avere la Corte di merito, con motivazione apparente, affermato che era onere della A.A. provare che il proprio acquisto avesse un oggetto più ampio rispetto a quanto riportato nel titolo.

2.1. I motivi, che per la loro connessione vanno esaminati congiuntamente, sono inammissibili perchè non colgono la ratio decidendi. La

Corte d'appello, con motivazione non apparente, ha accertato che il terreno pervenuto iure successionis a A.A. era gravato da livello sulla base dell'atto del (Omissis), con il quale I.I. aveva trasferito a N.N. il dominio diretto. A fondamento del proprio convincimento, la Corte d'appello ha, altresì, richiamato l'atto di acquisto dei danti causa della A.A. del (Omissis), cui risultava che il fondo era gravato da livello in favore dei I.I. e del Comune di (Omissis), sulla base dell'iscrizione catastale. Ne consegue che, indipendentemente dalla correttezza della decisione, il giudice di appello non ha fatto applicazione del principio dell'onere della prova, ma ha fondato la propria decisione sugli elementi probatori acquisiti al processo (Cass., Sez. II, 12/03/1980, n. 1666).

Come affermato da questa Corte, la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo" art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass., Sez. III, 29.5.2018, n. 13395; Cass., Sez. III, 23.10.2018, n. 26769; Cass., Sez. III, 17.6.2013, n. 15107).

3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 948, 957, 960, 967, 969, 2697, 2721, 2729, 2730, 2909 c.c. e artt. 116 e 342 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte d'appello non avrebbe rilevato che si era formato un giudicato interno sulla mancata prova della sussistenza del rapporto di enfiteusi, in quanto con l'atto d'appello il B.B. si sarebbe limitato a chiedere una consulenza tecnica per accertare che il fondo fosse gravato da enfiteusi. La ricorrente richiama un precedente di questa Corte (Cass. 12.12.1949), secondo cui chi afferma che un fondo forma oggetto di enfiteusi deve esibire il titolo costitutivo e la prova di essere successore a titolo universale o particolare del concedente oppure produrre l'atto di ricognizione che intercorre tra direttario e concedente. Nel caso di specie, tale prova non potrebbe ricavarsi dall'atto per notar M.M. in data (Omissis), con il quale era stato ceduto il dominio diretto a N.N.,

dante causa di B.B., in quanto a tale atto sarebbero estranei gli enfiteuti, nè il titolo avrebbe valore ricognitivo in quanto privo degli elementi del negozio riconosciuto. La prova dell'atto costitutivo dell'enfiteusi non potrebbe ricavarsi dai dati catastali attesa la loro idoneità a provare la sussistenza dei diritti reali. Parimenti, l'esistenza del livello non potrebbe essere provata per presunzioni, essendo necessario valutare il contenuto dell'atto costitutivo, ovvero del rogito P.P. del (Omissis), nè il riferimento all'utile dominio contenuto nell'atto del (Omissis) avrebbe contenuto confessorio perché la confessione ha ad oggetto fatti e non situazioni giuridiche.

4. Con il quarto motivo di ricorso, deducendo la violazione dell'art. 132 c.p.c., la ricorrente contesta l'apoditticità e la mera apparenza della motivazione sul punto della supposta efficacia probatoria dei rogiti del (Omissis) e del (Omissis) in merito alla sussistenza del rapporto enfiteutico.

5. Con il sesto motivo di ricorso, si deduce l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) con riferimento al rogito P.P. del (Omissis), da cui si evincerebbe che era stato costituito non un rapporto di enfiteusi, ma di colonia perpetua.

5.1. I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente sono fondati nei limiti di cui in motivazione. Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, il "livello" si identifica in un diritto reale di godimento assimilabile all'enfiteusi (cfr. Cass. 1366/1961, Cass. 1682/1963, Cass. 64/1997, Cass. 23752/2011, Cass. 9135/2012, Cass. 3689/2018). Il termine "livello", derivante da *libellus* - la scrittura in doppio originale (*duo libelli pari tenore conscripti*) con cui veniva stipulato il contratto costitutivo del diritto e nel quale venivano documentati gli obblighi delle parti - designa un contratto conosciuto già nel tardo diritto romano e molto diffuso nel medioevo e fino alle soglie dell'età contemporanea, avente ad oggetto il possesso e lo sfruttamento, generalmente con clausole di miglioria, di fondi rustici, o anche urbani. Sulla natura e disciplina dell'istituto in esame, la Corte Costituzionale, con sentenza del 9.7.1959, n. 46, ha affermato che l'istituto del livello è stato dal legislatore considerato nella sua autonomia e disciplinato con criteri autonomi, che in parte coincidono ed in parte contrastano con la disciplina giuridica dell'enfiteusi e degli istituti similari. La Corte di

legittimità ha, però, affermato che i livelli erano soggetti alla disciplina del contratto enfiteutico vero e proprio perché il livello non corrisponde nel diritto positivo vigente - e del resto non corrispondeva neppure nel passato - ad un istituto giuridico che presentasse una sua autonomia giuridica rispetto all'enfiteusi.

Con il contratto di livello, il concedente si obbligava a mantenere il livellario nella concessione senza, in tanti casi, pretendere un corrispettivo (detto censo, spesso in natura o in denaro) o pretendendo un corrispettivo simbolico (censo livellare). Il livellario, titolare di un diritto reale di godimento, era tenuto a curare e migliorare le terre. Il diritto del livellario era estremamente ampio, poiché poteva compiere ogni attività sul terreno, anche alienarlo o assoggettarlo a servitù, fermo restando il diritto di prelazione del concedente.

Secondo autorevole dottrina, la disciplina dell'enfiteusi, nell'ambito degli istituti di antica tradizione contemplati nel Libro sulla proprietà, rispecchia l'antica distinzione tra un dominio utile del soggetto - l'enfiteuta, al quale sono attribuite nella sostanza facoltà assai simili a quelle di un dominus - ed un dominio eminente e diretto in capo al concedente, al quale sembra far capo la sola formale qualità di proprietario, poiché il corrispondente diritto è quasi integralmente svuotato di contenuto.

Nella successiva evoluzione storica, fino ai nostri giorni, i nomi "livello" ed "enfiteusi" vennero promiscuamente adoperati nell'uso comune, per modo che i due istituti, pur se originariamente distinti finirono in prosiegua, già prima delle codificazioni moderne, per confondersi ed unificarsi, con la conseguente estensione della generale disciplina sulla enfiteusi anche ai livelli.

La figura del livellario e quella dell'enfiteuta appaiono infatti considerate unitariamente, ad esempio, nel Regolamento per l'esecuzione delle disposizioni legislative sul riordinamento dell'imposta fondiaria, approvato con il R.D. n. 1539 del 1933, con riguardo le modalità di intestazione dei beni (art. 55) e nel Regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con il R.D. n. 2153 del 1938, con riguardo alle modalità di redazione della nota di voltura (art. 29).

Si realizzò, pertanto, nel corso dei secoli una totale fusione tra i due istituti a vantaggio dell'enfiteusi, con la conseguente estensione, in maniera diretta ed analogica, ai livelli della disciplina e della normativa

prevista per l'enfiteusi dal codice civile e dalle varie leggi speciali che si sono succedute nel tempo.

Quanto all'estinzione del diritto, l'esame dell'atto costitutivo è essenziale per accertare se il contratto prevedesse un termine o fosse perpetuo, integrando una colonia perpetua (Cass., Sez. III, 15.6.1985, n. 3601).

Sempre l'atto costitutivo consente di verificare l'effettiva natura del rapporto intercorso tra le parti, avendo questa Corte affermato che non possa considerarsi costitutivo di enfiteusi il contratto che, oltre a non prevedere l'obbligo di miglioramenti, rechi una destinazione del fondo oggettivamente incompatibile con ogni successiva miglioria (Cass. 10646/1994). A tali principi non si è uniformata la Corte d'appello.

L'indagine relativa all'esistenza del livello è stata condotta sulla base del titolo di proprietà di N.N., dante causa di B.B., al quale I.I. aveva ceduto il dominio diretto sul terreno, nonché sulla base dell'atto di acquisto del (Omissis) del dante causa di A.A., B.B., da cui risultava che il fondo era gravato da livello.

I giudici di appello hanno ritenuto superfluo l'esame del titolo originario costitutivo del livello, l'atto per notar P.P. del (Omissis), che era, invece, necessario, in primo luogo, per verificare se il fondo oggetto di causa rientrasse tra quelli gravati da livello, a fronte della contestazione dell'attrice in ordine all'inclusione del fondo tra quelli indicati nell'atto costitutivo.

L'atto di provenienza consentiva, inoltre, di individuare la natura giuridica del livello, le obbligazioni poste a carico del concedente e del livellario e la durata del livello.

Erroneamente la Corte d'appello ha limitato l'indagine ai titoli di proprietà delle parti e ha dato rilievo all'iscrizione catastale del livello sul fondo della proprietà dell'attrice, nonostante la giurisprudenza di questa Suprema Corte abbia escluso valore probatorio alle risultanze del catasto.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v'è ragione di discostarsi, essendo il catasto preordinato a fini essenzialmente fiscali, il diritto di proprietà, al pari degli altri diritti reali, non può, in considerazione del rigore formale prescritto per tali diritti, essere provato in base alla mera annotazione di dati nei registri catastali (Cass.,

24.8.1991, n. 9096). Ne discende che, in materia di rivendica o di accertamento della proprietà e di altri diritti reali, la prova deve avvenire sulla base dei titoli (Cass., n. 3398/1984; Cass., n. 3398/1984; Cass., n. 4716/1980).

6. I motivi in esame (terzo, quarto e sesto) vanno, pertanto accolti, con conseguente assorbimento degli altri motivi.

La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto: *“Il regime giuridico del livello va assimilato a quello dell'enfiteusi, in quanto i due istituti, pur se originariamente distinti, finirono in prosieguo per confondersi ed unificarsi, dovendosi, pertanto, ricomprendere anche il primo, al pari della seconda, tra i diritti reali di godimento”*.

L'esistenza del livello deve essere accertata mediante il titolo costitutivo del diritto o l'atto di ricognizione, mentre deve escludersi rilievo ai dati catastali”.

P.Q.M.

accoglie il terzo, il quarto e il sesto motivo di ricorso per quanto di ragione; dichiara inammissibili il primo ed il secondo motivo; dichiara assorbiti gli altri;

cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 6 luglio 2023.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2023.

A PROPOSITO DI UNA RECENTE SENTENZA: CONSIDERAZIONI INTORNO AL'ISTITUTO DEL LIVELLO

Sommario: 1. *Il caso* – 2. *Il regime giuridico del livello* – 3. *L'accertamento del diritto di livello* – 4. *L'affrancazione*.

1. Il caso

La sentenza della Suprema Corte qui in commento¹ offre l'occasione per soffermarsi sul tema del livello, istituto arcaico dalle applicazioni non, però, rare nel panorama attuale della giurisprudenza.

La vicenda trae origine dalla domanda originariamente formulata innanzi al Tribunale di Tivoli con la quale l'attrice chiedeva che venisse dichiarata l'inesistenza del livello catastalmente iscritto sul terreno alla stessa pervenuto in forza di successione *mortis causa* e in subordine che fosse dichiarato estinto per prescrizione e, in ultimo, ma in via di ulteriore subordine, che venisse dichiarata l'inesigibilità di qualsivoglia prestazione pecuniaria (canone) in relazione al terreno oggetto di causa.

In primo grado la domanda attorea veniva accolta, dichiarando l'insussistenza del livello iscritto sul terreno e dichiarando che, anche qualora il livello fosse un tempo esistito, lo stesso sarebbe stato da ritenere estinto per commutazione di prestazioni fondiari in natura secondo quanto previsto dalla legge 4727 del 1887.

Avverso detta pronuncia svolgeva appello il soggetto in favore del quale il canone livellario avrebbe dovuto essere corrisposto, in quanto titolare – in forza del diritto dei suoi danti causa – del dominio diretto del fondo oggetto di controversia.

La Corte di Appello di Roma, esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti, riformava la pronuncia di prime cure ponendo a base della propria decisione un atto prodotto dall'attrice in primo grado, dal quale emergeva la cessione del dominio diretto del fondo al dante causa del convenuto in primo grado (poi appellante): di fatto fornendo essa stessa la prova dell'esistenza del livello.

¹ Cass. Civ., sez II, Sentenza, 06 novembre 2023, n 30823.

La corte di secondo grado dava altresì atto del richiamo della presenza del livello nell'atto di acquisto del terreno da parte dei danti causa dell'odierna proprietaria.

Secondo la corte di merito, pertanto, la proprietaria e originaria ricorrente stessa non solo non aveva fornito la prova dell'inesistenza del livello o della sua estinzione, avendo peraltro richiamato una normativa (legge 3/1974) applicabile ai soli livelli veneti, ma aveva fornito essa stessa gli atti a sostegno dell'esistenza del diritto in favore della controparte.

La sentenza di secondo grado veniva impugnata innanzi alla Corte di Cassazione dalla proprietaria del terreno, mediante articolazione di sette motivi di impugnazione tra gli altri in punto onere della prova, efficacia probatoria della documentazione fornita e mancata rilevazione del giudicato interno in merito alla (in)sussistenza del diritto di enfiteusi (diritto reale di godimento al quale viene, in via maggioritaria, assimilato il livello) e di colonia perpetua.

La Suprema Corte accoglieva il ricorso e rinviava alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, statuendo che, dovendo assimilare il regime giuridico del livello a quello dell'enfiteusi, ai fini dell'accertamento dell'esistenza del livello era da escludersi che fosse sufficiente o idonea la mera risultanza dei dati catastali o di un semplice richiamo del diritto. Ai fini dell'onere probatorio, la sussistenza del livello avrebbe dovuto essere accertata solo ed esclusivamente mediante produzione del titolo costitutivo del diritto o dell'atto di ricognizione.

2. Il regime giuridico del livello

La sentenza offre l'occasione per alcune osservazioni sugli istituti giuridici sopra richiamati.

È opportuno ricordare che il livello, o *libellus* nella sua declinazione originaria, ha origini antiche e nacque per indicare un documento scritto che due o più parti redigevano per regolamentare accordi con il più vario contenuto e senza un preciso schema².

² Per tutti, M.A. BENEDETTO, *Livello*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Torino, UTET, 1963, IX, pp. 988 e ss.

La difficoltà nella distinzione e nella classificazione delle singole forme contrattuali è conseguenza delle strutture sociali del tempo caratterizzate da rigida suddivisione in classi sociali alle quali si sono sommate le diverse suddivisioni portate dagli stati feudali con gestione di terre pubbliche, ecclesiastiche e private, ognuna gravata da vincoli e privilegi diversi.

Senza contare che ogni zona geografica era altresì regolata da regole e usi propri che si sono mantenuti e sviluppati nel tempo, anche successivamente all'unificazione.

Appare così chiara l'impossibilità, o comunque l'estrema difficoltà, di avere una definizione univoca e concorde sin dall'origine³.

L'accezione tuttavia più diffusamente nota è quella nata probabilmente in epoca medievale, consistente in un contratto agrario: contratto con il quale veniva concesso il godimento di un fondo a un conduttore (livellario) il quale, a fronte del pagamento di un *censo livellario*, ossia di un corrispettivo, poteva godere del fondo per un determinato periodo, secondo determinate condizioni e curando ove possibile il miglioramento dello stesso, anche variandone la destinazione, ma sempre prevenendone il deterioramento⁴.

Il contratto di livello garantiva in verità una più ampia libertà al conduttore sia in termini di gestione della destinazione del terreno – fermo restando l'onere di conservazione/sviluppo secondo l'attitudine del buon padre di famiglia – sia in termini *traslativi* nel senso più ampio del termine. In particolare il contratto di livello poteva sia essere ceduto a un livellario "subentrante", purché questi si attenesse ai termini del contratto di livello stesso, sia garantire la possibilità al livellario di riscattare il terreno mediante pagamento di una determinata somma.

Possibilità di riscatto che ha portato a definirlo anche come un contratto traslativo, anziché come un contratto appartenente alla categoria dei diritti reali (come invece è l'enfiteusi alla quale più spesso viene as-

³ M. A. BENEDETTO, *Livello*, cit. *supra*, nota 1, pp. 988 e ss.; F. LORENZINI, F. A. MALARA, *L'enfiteusi*, cap. XLIV, in R. CLARIZIA (ed.) *Proprietà e diritti reali*, UTET Giuridica, Torino, 2016, pp. 1557 e ss.

⁴ [https://www.treccani.it/enciclopedia/livello_\(Enciclopedia-Italiana\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/livello_(Enciclopedia-Italiana)/)

sociato), ritenendolo un contratto agrario ormai desueto e generalmente accostato alla vendita del terreno⁵.

Nel corso dei secoli, forse proprio a causa delle più varie consuetudini di gestione dei terreni da parte dei concedenti (generalmente grandi possidenti, enti ecclesiastici o feudi) e varietà dei contenuti degli accordi, spesso questa tipologia *contrattuale* si confonde con altri usi o consuetudini legate alle concessioni di terre⁶, tanto che il livello non risulta aver mai goduto di una vera e propria disciplina, apparentemente neppure nel momento della sua massima espansione.

Per tale motivo, già nel secolo XIX, al fine di tentare una riorganizzazione e riconduzione sotto l'egida delle classificazioni giuridiche moderne, la parola livello rappresentava «*tanto l'enfiteusi o l'affittanza perpetua sopra beni stabiliti, quanto l'enfiteusi pecuniaria, cioè col mezzo di denaro*»⁷, pur continuando a dare atto della varietà contrattuale utilizzata in passato.

Anche a distanza di tempo, per le caratteristiche più comuni e generalizzate, compresa la possibilità di mutare la destinazione del fondo (senza deteriorarlo)⁸, la giurisprudenza e la dottrina maggioritarie hanno confermato l'assimilazione del livello all'enfiteusi, istituto tutt'oggi esistente, e ciò sebbene il primo non abbia mai fatto parte dei c.d. diritti reali⁹.

⁵ Corte dei Conti Molise, Sez. contr., Delib., (data ud. 17 settembre 2020) 22 settembre 2020, n. 70 in <https://onelegale.wolterskluwer.it/>

⁶ Si vedano a mero titolo di esempio, tra gli altri, A. GRASSO, *Notazioni sulle consuetudini praticate nella giurisdizione del Monastero di Santa Maria di Licodia*, in *Rivista di Storia dell'Agricoltura a. LIV*, n. 2, dicembre 2014, p. 63-92 e N. SANTACROCE, *Da Bardo Corsi ad Andrea de Angelis. Il feudo di Caiazzo tra ancien régime ed eversione della feudalità*, in *Rivista di Storia dell'Agricoltura a. LI*, n. 1, giugno 2011, p. 85-130; *Prescrittibilità di censi e livelli* in *Notariato*, n. 4, 1° luglio 2017, p. 407.

⁷ E. DEODATI, *Livello*, in *Enciclopedia italiana e dizionario della conversazione*, Torino, UTET, 1847, VIII, parte I, p. 1256.

⁸ A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, XXI ed., Milano, 2013, pag. 293.

⁹ *Ex plurimis*, Corte dei Conti Molise, Sez. contr., Delib., (data ud. 17 settembre 2020) 22 settembre 2020, n. 70 in <https://onelegale.wolterskluwer.it/>, per la tesi contraria *Prescrittibilità di censi e livelli* in *Notariato*, n. 4, 1° luglio 2017, p. 407, *Commento alla normativa* di M. A. CASINO; Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 06 giugno 2012, n. 9135 in <https://onelegale.wolterskluwer.it/>

Contrario all'orientamento maggioritario che fa risalire l'origine del livello direttamente dall'enfiteusi (sostenendo che il primo termine venisse usato indifferentemente al posto del secondo), il Pivano ritiene che il livello, nella forma originaria e pura dello scambio di due scritti identici contenenti le clausole contrattuali, derivi dalla costituzione degli imperatori Valentiniano e Valente dell'anno 368, contenente le norme per la concessione in gestione delle proprietà dell'Imperatore. Concessione che per l'appunto doveva essere chiesta «*per libellos*», ossia letteralmente attraverso scritti che contenevano le condizioni per la concessione e conseguente gestione delle proprietà imperiali¹⁰.

Ciò non toglie che, anche volendo riconoscere una diversa origine del livello, nel tempo le caratteristiche formali dello stesso – prima fra tutte l'assunzione dell'obbligo di miglioramento del fondo da parte del conduttore – si evolsero fino a fondersi nella sostanza con quelle dell'enfiteusi, così come sostenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza maggioritarie.

La qualificazione del contratto di livello quale enfiteusi, lo ha tuttavia sottratto dal novero dei contratti agrari e così dalla regolamentazione speciale alla quale questi ultimi soggiacciono.^{11 12}

Nonostante l'evoluzione nel tempo e l'importante applicazione delle norme che la regolano per lo sviluppo dell'agricoltura e la bonifica e recupero di ampie aree agricole lungo tutta la penisola, l'enfiteusi ancor oggi non viene espressamente definita dal nostro codice civile, il quale si limita a stabilire che «*L'enfiteusi, salvo che il titolo disponga altrimenti, è regolata dalle norme contenute negli articoli seguenti*» (art. 957, comma 1, c.c.) e prosegue poi con il regolamentare, tra gli altri,

¹⁰ S. PIVANO, *Precarie e livelli*, in *Memorie dell'Istituto Giuridico dell'Università di Torino*, CVIII, Torino, Giappichelli, 1962; M. A. BENEDETTO, *Livello*, *cit. supra*, nota 1, pp. 988 e ss.

¹¹ Cass. civ., Sez. III, 15 aprile 2018, n. 3689 in <https://onelegale.wolterskluwer.it/>; Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 06 giugno 2012, n. 9135 in <https://onelegale.wolterskluwer.it/>. Parimenti in tema di affrancazione, Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 23/05/2012, n. 8104 in <https://onelegale.wolterskluwer.it/>.

¹² Di conseguenza in caso di accertamento del livello o di domande di affrancazione dallo stesso, non sussiste la condizione di procedibilità del previo esperimento del tentativo di conciliazione di cui all'art. 46 l. 203/1982 e ss.mm.ii. (oggi art. 11 D.lgs. 150 del 2011).

durata (art. 958 c.c.), diritti e obblighi dell'enfiteuta (artt. 959-960 c.c.), pagamento e revisione del canone (artt. 961-962 c.c.), disponibilità del diritto di enfiteusi da parte dell'enfiteuta (art. 965 c.c.) e, come vedremo nel paragrafo conclusivo, modalità di cessazione (artt. 969-970-971-972-973 c.c.).

In via interpretativa, e forse anche per questo l'enfiteusi si è dimostrata istituto idoneo a “raggruppare” le varie forme contrattuali antiche, dottrina e giurisprudenza prevalenti definiscono l'enfiteusi come l'istituto per mezzo del quale viene concesso al suo titolare un diritto reale, più o meno ampio, su bene altrui a fronte dell'obbligo di miglioramento del fondo e del pagamento del canone¹³.

Obiiettivo del codice civile del 1942, così come per il codice previgente, permaneva quello di regolamentare un istituto volto alla razionalizzazione dei fondi e al loro miglioramento lasciando al conduttore – vero attuario dell'opera – i più ampi poteri decisionali al fine di evitare il deterioramento del fondo e garantirne il miglioramento e col solo contrappeso del pagamento del canone¹⁴.

L'ampiezza dei diritti dell'enfiteuta si spinge fino quasi a poterli affiancare, paritariamente, a quelli del proprietario. È infatti facoltà dello stesso utilizzare il fondo secondo la propria determinazione, anche variandone definitivamente la destinazione, con l'unico limite di non deteriorarlo¹⁵.

L'enfiteusi costituisce, come detto, un diritto reale su cosa altrui, pensato come un diritto perpetuo, o comunque, con una durata non inferiore a 20 anni, così permanendo – soprattutto in caso di mancata previsione della durata – un senso di virtuale o programmata alienazione del fondo all'effettivo conduttore portata dalla presunta perpetuità della concessione¹⁶.

¹³ A. GERMANÒ, *Manuale di diritto agrario*, Torino, Giappichelli, 2022, p. 192; R. ALESSI, *Enfiteusi*, I) *Diritto Civile*, *Enciclopedia Giuridica*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A., 1989, p. 2 e ss.

¹⁴ P. VITUCCI, *Enfiteusi*, *Digesto delle discipline privatistiche – Sez. Civ.*, VII, Torino, UTET, 1991, p.462 e ss.; F. LORENZINI, F. A. MALARA, *L'enfiteusi*, cap. XLIV, in diretto da R. CLARIZIA, *Proprietà e diritti reali*, Torino, UTET Giuridica, 2016, pp. 1557-1558.

¹⁵ P. VITUCCI, *Enfiteusi*, *cit. supra*, nota 12, p.462 e ss.

¹⁶ F. LORENZINI, F. A. MALARA, *L'enfiteusi*, *cit. supra*, nota 12, pp. 1565.

Il contratto di enfiteusi viene, pertanto, stipulato tra il soggetto proprietario e concedente, titolare di un diritto diretto, e il soggetto che riceve il fondo per la lavorazione, titolare del dominio utile.

Nel rapporto enfiteutico coesistono, da un lato, un elemento reale consistente nel dominio utile del fondo (ossia il diritto parziale sul fondo altrui) e, dall'altro, un elemento obbligatorio, rappresentato dal credito vantato dal concedente sia in punto canone sia in punto miglioramento del fondo da parte del concessionario¹⁷.

A eccezione dell'obbligo di miglioramento e del pagamento del canone, l'enfiteuta agisce nella gestione del fondo come se ne fosse il proprietario, tanto da avere diritto non solo sui frutti, ma anche sugli eventuali prodotti del sottosuolo o dei tesori ivi rinvenuti. Ai sensi del codice può, inoltre, disporre di tali diritti con atti tra vivi e anche per testamento (art. 965 c.c.), il tutto senza l'intervento o l'autorizzazione del proprietario concedente, essendo sufficiente che tali disposizioni vengano poste in essere per atto pubblico e che nello stesso venga chiaramente ed esplicitamente indicato il proprietario del fondo.

Il subentrante resterà obbligato nello stesso modo e negli stessi termini dell'originario enfiteuta¹⁸.

Occorre precisare che, nel caso in cui venga prevista una durata, alla scadenza concordata il dominio utile (ossia ogni diritto dell'enfiteuta sul fondo) cesserà automaticamente e l'eventuale permanenza sul fondo, anche con prosecuzione del pagamento del canone, non costituirà condizione idonea a qualificare una rinnovazione tacita del contratto di enfiteusi restando così una mera occupazione *sine titulo*.

Come detto in precedenza, l'intento principale dei livelli e forme similari, ora enfiteusi, era quello di agevolare in via principale il recupero delle terre e il trasferimento del diritto di proprietà in capo all'effettivo conduttore, così favorendo una ricomposizione fondiaria. Raggiunto tale scopo l'utilizzo di tale istituto avrebbe dovuto diminuire fino a estinguersi¹⁹.

Ciò premesso, nonostante il contratto di livello venga generalmente

¹⁷ R. ALESSI, *Enfiteusi*, cit. *supra*, nota 11, p. 3; F. LORENZINI, F. A. MALARA, *L'enfiteusi*, cit. *supra*, nota 12, pp. 1566 e ss.

¹⁸ F. LORENZINI, F. A. MALARA, *L'enfiteusi*, cit. *supra*, nota 12, pp. 1566 e ss.

¹⁹ Per tutti, F. LORENZINI, F. A. MALARA, *loc. ult. cit.*, p. 1568.

classificato come desueto e pressoché scomparso, si conferma dall'altro ancora attuale e foriero di studi, pronunce e riflessioni²⁰.

3. L'accertamento del diritto di livello

La pronuncia in esame²¹, che segue la tesi prevalente secondo cui il regime giuridico del livello va assimilato a quello dell'enfiteusi e così ai diritti reali di godimento, statuisce che l'esistenza del livello deve essere accertata tramite l'esame del titolo costitutivo del diritto medesimo o, in assenza, mediante un atto ricognitivo.

Di fatto, l'esistenza del livello non può essere provata mediante la mera allegazione di dati catastali, in quanto dati non aventi valenza legale.

I dati inseriti in una visura catastale hanno, infatti, per lo più rilevanza e valenza fiscale, ossia sono volti a calcolare le tasse e le imposte sugli immobili.

Tale previsione coincide, peraltro, con quanto già espresso nel paragrafo precedente in merito alla certezza del diritto nel caso di disposizioni poste in essere, per atto tra vivi o per testamento dall'enfiteuta, in favore di un diverso soggetto che ne avrebbe proseguito l'opera nel rispetto dei medesimi diritti e oneri nei confronti del fondo stesso e del proprietario, quantomeno fino all'affrancazione o alla cessazione del diritto per violazione degli obblighi, scadenza del termine o devoluzione.

L'accertamento dell'esistenza o dell'inesistenza del livello o dell'enfiteusi non può così essere provata per presunzioni e resta necessario valutare il contenuto dell'atto costitutivo.

Occorre, infatti, sempre ricordare che ai sensi dell'art. 2697, l'onere

²⁰ M. CARDILLO, *La tassazione degli usi civici e dei livelli*, *Commento alla normativa*, in *Diritto e Pratica Tributaria*, n. 1, 1° gennaio 2023, p. 93; M. A. CASINO, *Prescrittibilità di censi e livelli*, *Commento alla normativa*, in *Notariato*, n. 4, 1° luglio 2017, p. 407; cfr. Corte dei Conti Molise, Sez. contr., Delib., (data ud. 17/09/2020) 22/09/2020, n. 70 in <https://onelegale.wolterskluwer.it/>;

²¹ Cass. Civ., Sez. II, 6 novembre 2023 n. 30823 in *Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione – Provvedimenti pubblicati – Ufficio del massimario e del ruolo*, novembre 2023, pagg. 44-45.

della prova grava per regola generale su chi vuol far valere un diritto in giudizio, dovendo provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento (c.d. fatti costitutivi). Parimenti, chiunque eccepisca l'inefficacia di tali fatti o diversamente eccepisca che il diritto si è modificato o estinto dovrà provare i fatti su cui tale eccezione si fonda (c.d. fatti impeditivi, modificativi ed estintivi)²².

Tale onere è stato recentemente confermato anche nel caso in cui un'azione civile venga esercitata nel processo penale. In tale frangente, infatti, la parte civile avrà parimenti l'onere di indicare il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria, fornendo a supporto elementi probatori adeguati.

Anche traslando il giudizio dinanzi al giudice civile resta fermo, senza variazioni o eccezioni, l'onere di provare il proprio assunto come sopra esposto²³.

Il predetto articolo va, inoltre, letto unitamente all'art. 115 c.p.c. il quale statuisce che *“salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”*. Il Giudice deve, pertanto, fondare il proprio convincimento sulla base delle prove che sono state fornite dalle parti e non sulla base dei propri personali e autonomi convincimenti, non potendo lo stesso procedere alla ricerca autonoma delle prove onde colmare le lacune delle parti che non sono state in grado di fornire prove a sostegno delle proprie domande.

L'onere della prova è in tal senso definito come “soggettivo” in quanto gravante sulla parte che sostiene l'esistenza di un determinato fatto.

In adesione alle disposizioni generali sull'onere della prova, come sopra argomentate, la pronuncia in esame, oltre al titolo costitutivo originario, riconosce idoneità a provare l'esistenza del diritto di enfiteusi anche mediante atto ricognitivo (art. 969 c.p.c.), ossia mediante impulso del proprietario, da azionare formalmente un anno prima della scadenza del ventennio.

²² A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, cit. supra, nota 8, pag. 235

²³ Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 6 settembre 2024, n. 24047, Massima redazionale, 2024, in <https://onelegale.wolterskluwer.it/>

L'intento di tale azione è quello di accertare e ribadire nei confronti del possessore del fondo le condizioni in forza delle quali il fondo stesso gli è stato concesso, così da scongiurare che il concedente possa perdere la proprietà anche in forza di eventuale usucapione. Di qui la previsione di dare impulso all'azione entro il ventennio.

Secondo la giurisprudenza, l'atto di ricognizione ha natura confessoria che si esplica, ai fini dell'efficacia probatoria, solo in relazione a fatti sfavorevoli al dichiarante, in questo caso cioè per l'accertamento del vincolo esistente sul terreno in "danno" al proprietario che non ne può quindi pienamente disporre.

Per tale motivo, di contro, la ricognizione non può essere utilizzata per l'accertamento del diritto di proprietà in favore del concedente, in quanto la richiesta di accertamento della proprietà basata sull'allegazione dell'esistenza di un diritto di enfiteusi (dato quindi per certo) costituirebbe una dichiarazione a favore del suo esponente²⁴.

In punto all'accertamento di enfiteusi, è interessante richiamare la pronuncia della Suprema Corte n. 6127/2023 in materia di contitolarità del diritto di enfiteusi. In merito alla richiesta di accertamento di intervenuta prescrizione estinzione del diritto per non uso formulata da uno dei coenfiteuti/conducente in proprio favore e in danno agli altri, la Corte ha ribadito l'impossibilità di procedere all'accertamento – nella sostanza – dell'espansione del diritto di enfiteusi sull'intero fondo in favore del richiedente.

In caso di esercizio del diritto esclusivo di enfiteusi sul fondo da parte di uno solo degli originari coenfiteuti avrebbe dovuto essere fatto valere dallo stesso mediante proposizione di una causa volta all'acquisto del diritto di enfiteusi sull'intero fondo in forza di usucapione del pieno diritto dell'enfiteusi stessa, e non l'accertamento dell'estinzione del diritto di un altro soggetto per non uso da parte dello stesso²⁵.

È corretto, a parere di chi scrive, che a causa della lontana origine del diritto di livello e del disuso in cui lo stesso è caduto nel corso del tempo (spesso accompagnato e/o preceduto dalla cessazione del pagamento del relativo canone), l'indicazione nei dati catastali di un diritto

²⁴ Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 18 giugno 2003, n. 9687, in *Giust. civ.*, 2004, I, 373.

²⁵ Cass. civ., Sez. II, 01/03/2023, n. 6127, in *Immobili & proprietà* 4/2023, *In primo piano* a cura di R. TRIOLA, p. 253

di livello o di enfiteusi, resta un valido indizio e dato di partenza per la ricerca dell'atto costitutivo dello stesso o, diversamente, un dato di partenza per la verifica della sua estinzione.

Lo stesso art. 2, ult. comma, l. 607/1966, quale normativa speciale riguardante le prescrizioni per la presentazione della domanda giudiziale di affrancazione, tra la documentazione da allegare al ricorso a supporto della domanda svolta comprende tutt'ora, tra gli altri, "il certificato storico catastale dell'immobile ed i certificati delle iscrizioni e trascrizioni riferentisi all'ultimo ventennio".

Secondo una più risalente pronuncia, ai fini dell'accertamento del diritto di enfiteusi in assenza della producibilità dell'atto originario, tale onere della prova viene sorpassato e assorbito qualora nel corso del giudizio venga accertata la sussistenza di atti e fatti idonei a produrre la stessa situazione del rapporto enfiteutico, sostanzialmente qualora protratti per il tempo necessario all'usucapione del diritto. L'usucapione del diritto, derivando da un titolo di acquisto originario rende in ogni caso superflua ogni indagine in merito al rapporto di origine²⁶.

4. L'affrancazione

Accertata l'esistenza di un diritto di livello o enfiteusi, lo stesso può essere rimosso mediante affrancazione, ossia mediante il pagamento al proprietario concedente di un importo, anche inferiore al prezzo di mercato, in forza del quale l'originario livellario/enfiteuta diverrà proprietario del bene medesimo.

Secondo il codice civile, art. 971, ultimo comma, l'affrancazione si raggiunge mediante il pagamento di una somma di denaro calcolata capitalizzando il canone annuo sulla base dell'interesse legale. Il medesimo articolo precisa che le modalità vengono stabilite da leggi speciali.

In applicazione di quanto sopra, ai sensi della l. 607/1966 e della l. 1138/1970, l'affrancazione si ottiene mediante pagamento di un importo pari a quindici volte il valore annuo²⁷.

²⁶ Cass. civ., 18/11/1967, n. 2785, Massima redazionale, 2008, in <https://onelegale.wolterskluwer.it/>

²⁷ F. LORENZINI, F. A. MALARA, *L'enfiteusi*, cit. *supra*, nota 12, p. 1573.

Con l'affrancazione, si ottiene quel ricongiungimento in un unico soggetto delle figure del conduttore avente dominio utile sul bene, caratterizzato dall'ampiezza di poteri e diritti di cui sopra, e la nuda proprietà rimasta in capo al concedente.

Il dominio utile, pertanto, non cessa con l'affrancazione, ma verrà trasmesso all'affrancante mediante acquisizione a titolo derivativo.

L'importanza data nel tempo al diritto di affrancazione, anche ai fini della ricomposizione fondiaria e del miglioramento delle coltivazioni, è confermata non solo dal diritto di avvalersene in presenza di morosità nel pagamento del canone²⁸, ma anche da specifiche previsioni di legge aventi a oggetto l'ampliamento dei metodi idonei al pagamento dell'affrancazione.

Il Legislatore aveva, ad esempio, espressamente stabilito, all'inizio del XX secolo, che “*Art. 1. Le obbligazioni del prestito nazionale al cinque per cento, equiparate ai titoli del debito pubblico consolidato per l'art 14 del regio decreto 22 dicembre 1915, n. 1800, devono essere accettate per le affrancazioni dei canoni, censi, livelli ed altre simili prestazioni annue perpetue dovute agli enti morali ... [omissis] ... Art. 2. I titoli di rendita consolidata, portanti interessi minore del 5 per cento, saranno pure accettati, purché la rendita netta offerta sia uguale all'ammontare della prestazione da affrancare*”²⁹.

In tema di coenfiteusi, richiamata nel paragrafo precedente in punto accertamento, l'affrancazione potrà essere fatta valere anche da un solo coenfiteuta sull'intero bene oppure mediante richiesta di affrancazione parziale qualora, in quest'ultimo caso, il concedente vi abbia dato assenso.

Così come ai fini dell'accertamento e della conseguente opponibilità ai terzi dell'esistenza dell'enfiteusi è necessario ricercare un titolo costitutivo o procedere al suo accertamento, anche in caso di affrancazione si dovrà procedere alla pubblicità sui registri immobiliari mediante trascrizione dell'avvenuta affrancazione.

²⁸ Cass. Civ., Sez. III, Sentenza, 1° agosto 1991 n. 8468 in *Dir. e giur. Agr. Amb.*, 1993, p. 99.

²⁹ D. Lt. 18 maggio 1916, n. 638 – Gazzetta Ufficiale, 2 giugno, n. 129, in *LEX Provvedimenti legislativi e disposizioni ufficiali*, a cura della Redazione della “*Giurisprudenza Italiana*”, UTET (già Ditta Pomba), Torino, 1916, pp. 595-596.

Ne consegue che ai sensi dell'art. 2644 del Codice civile, qualora il concedente proceda all'alienazione del proprio dominio utile sul fondo prima che il diritto di affrancazione sia stato trascritto, tale diritto non potrà essere fatto valere nei confronti dell'acquirente in buona fede e il soggetto che aveva richiesto (e ottenuto) l'affrancazione dovrà rivalersi sul venditore per il risarcimento dei danni conseguenti.

Quanto riportato nel precedente paragrafo in tema di accertamento è elemento importante e imprescindibile anche in caso di esercizio del diritto di affrancazione. Ciò in quanto il procedimento volto al riconoscimento del diritto si colloca nell'alveo dei procedimenti sommari, i quali sono destinati a concludersi con ordinanza, salvo opposizione con mutamento del rito in contenzioso ordinario e contraddittorio pieno. Nel giudizio sommario di fatto l'esame avviene principalmente su base documentale ed è perciò onere del soggetto che richiede il riconoscimento del diritto di affrancazione provare l'esistenza del titolo costitutivo dell'enfiteusi, dal quale deriva il diritto asseritamente vantato nella domanda.

Devono così essere prodotti con l'atto introduttivo tutti i documenti e le prove idonei a trattare direttamente ed esaustivamente la domanda nel merito.

In assenza, la domanda di affrancazione non potrà essere accolta, mancando la prova costitutiva del diritto.

È bene ricordare che in caso di accoglimento della domanda, ossia in caso di pronuncia di affrancazione mediante ordinanza o sentenza, tale provvedimento avrà efficacia retroattiva al momento della notifica dell'atto introduttivo. Ciò in quanto, come statuito dalla Suprema Corte, è essenziale dare rilievo e risalto alla natura potestativa del diritto di affrancazione³⁰.

Il valore preminente del diritto potestativo dell'affrancante è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte anche rispetto al diritto del concedente alla risoluzione del contratto per inadempimento (per devoluzione o in applicazione di clausola risolutiva espressa). Nel caso di specie l'Agenzia del Demanio aveva chiesto la risoluzione per inadempimento del contratto – nei confronti dell'enfiteuta che aveva richiesto

³⁰ Cass. civ, Sez. III, Sent., 14 luglio 1990 n. 7282 in mass, *Giur. it.*, 1990, in <https://onelegale.wolterskluwer.it/>

l'affrancazione del bene in suo favore – lamentando la costruzione abusiva da parte dell'enfiteuta sul terreno concessogli e sostenendo che lo stesso avesse agito in assenza di buona fede e lesione dell'interesse pubblico, così asserendo la violazione del relativo contratto³¹.

Altro modo di estinzione dell'enfiteusi – diverso dalla scadenza del termine che come visto risolve di diritto – è previsto, infatti, dall'art. 972 c.c. disciplinante il c.d. *potere di devoluzione*, ossia il potere per il concedente di chiedere la liberazione del fondo dal diritto enfiteutico in caso di inadempimento da parte dell'enfiteuta: inteso quest'ultimo come mancato rispetto, da parte dell'enfiteuta, dell'onere di evitare il deterioramento del fondo o – al contrario – mancato adempimento dell'obbligo di miglioramento e in ultimo, ma non meno importante, mancato pagamento del canone.

Il potere di devoluzione, come visto, potrà prevalere solo nel caso di mancato esercizio del diritto di affrancazione da parte dell'enfiteuta.

Quanto qui esposto in tema di affrancazione, non ha intento esauritivo, ma è volto a dare una visione generale del diritto e della sua regolamentazione.

Non si potrebbero, infatti, affrontare compiutamente, senza ulteriormente divagare dal principio espresso nella sentenza oggetto nel presente scritto, gli aspetti e le problematiche sollevate – ad esempio – in tema di mancata previsione di un aggiornamento, o attualizzazione al mercato, del canone enfiteutico prima di porlo a base del calcolo di capitalizzazione al tasso di interesse legale³². Senza poi contare, ad esempio, l'analisi delle singole leggi speciali e delle problematiche sorte in caso di calcolo dell'importo di affrancazione avendo come dato di partenza un canone enfiteutico originariamente pattuito in derrate o in natura³³, oppure degli aspetti inerenti e derivanti dai casi di coenfiteusi, anche in caso di successione ereditaria.

In conclusione, alla luce di tutto quanto esposto, a modesto avviso

³¹ Cass. civ., Sez. II, Ord., 13 giugno 2023, n. 16724 in <https://onelegale.wolterskluwer.it/>

³² *Ex plurimis*, Cass. civ., Sez. II, 12 ottobre 2000, n. 13595, in <https://onelegale.wolterskluwer.it/>.

³³ *Ex plurimis*: Cass. civ., Sez. III, 26 maggio 2014, n. 11700; Cass. civ., Sez. II, 14/02/1997, n. 1375; Corte costituzionale, con sentenza 7-15 marzo 1996, n. 74 tutte in <https://onelegale.wolterskluwer.it/>

della Scrivente quanto statuito dalla Suprema Corte in merito all'onere probatorio in tema di livello e/o enfiteusi, riaccende l'attenzione su un istituto che si riteneva ormai desueto e di scarsa rilevanza.

La pronuncia 30823/2023 resa dalla Sezione Seconda Civile della Cassazione, ricorda quanto, da un lato, il contratto di enfiteusi possa ancor oggi essere foriero di nuove pronunce e spunti dottrinali e, dall'altro, quanto proprio il carattere residuale e marginale dell'istituto porti oggi a renderne difficoltoso l'accertamento in caso di stipula risalente.

Raffaella Aimone

ABSTRACT

L'Autrice, con il presente articolo, intende evidenziare, prendendo spunto dal recente Giurisprudenza, come il contratto di livello rivesta ancora caratteri di attualità, nonostante lo stesso non abbia mai trovato precisa regolamentazione giuridica. Nel tempo venne infatti semplicemente e progressivamente assimilato – al fine di una sua uniforme regolamentazione – all'enfiteusi.

La recente Giurisprudenza chiarisce infatti come l'esistenza del diritto di livello debba essere provata mediante produzione dell'atto costitutivo o mediante apposito accertamento, non essendo sufficiente la mera allegazione di risultanze catastali. Prove che possono rivelarsi di difficile produzione proprio a causa delle caratteristiche dell'istituto.

EN:

Moving from recent case-law, with this article, the author aims at highlighting how the “contratto di livello” still has current features, despite the fact that it has never found precise legal regulation. Over time it was in fact simply and progressively assimilated – in order for its uniform regulation - to emphyteusis.

The recent Italian case-law clarifies, in fact, how the existence of the right of “livello” must be proven by producing the original agreement or by

means of a specific assessment, as the mere attachment of cadastral results is not sufficient. Evidence that may prove difficult to produce, precisely due to the characteristics of the institute.

PAROLE CHIAVE:

Contratto di livello – Accertamento - Usi civici – Enfiteusi – Affrancazione – Applicabilità l. 203/1982 – Definizione - Determinazione del capitale di affranco – Contratti agrari – Diritti reali

Contract of “livello” – Review - Civic uses – Entitlements – Applicability under Law No. 203/1982 – Definition - Determination of capital – agrarian contracts - Real rights.

PARTE III
DOCUMENTAZIONE

OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA ALIMENTARE

Le sentenze citate sono segnalate nella newsletter mensile CeDiSA (www.cedisa.info) e pubblicate nella versione integrale in formato pdf sulla pagina del gruppo Facebook “*Gruppo di discussione sulla legislazione alimentare e ambientale*”, accessibile on line all’indirizzo internet <https://www.facebook.com/groups/481069885867217>.

Giurisprudenza europea.

Agricoltura.

Sull’utilizzo di microbiota di origine animale per migliorare le condizioni del suolo in agricoltura biologica.

Sentenza Della Corte (Prima Sezione) del 4 ottobre 2024 nella causa C-228/23, *Association AFAÏA c. Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)*.

«Agricoltura – Produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici – Regolamento (UE) 2018/848 – Utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e relativi elenchi – Deroga – Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 – Allegato II – Nozioni di “allevamento industriale” e di “allevamento senza terra” – Fiducia dei consumatori – Benessere degli animali – Rispetto dell’ambiente e del clima – Criteri»

L’allegato II, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione, del 15 luglio 2021, che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi, adottato ai fini dell’applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, deve essere interpretato nel senso che per quanto riguarda i preparati a base di microrganismi che possono essere utilizzati per migliorare le condizioni generali del suolo o per migliorare la disponibilità

di elementi nutritivi nel suolo o nelle colture, l'espressione «proibito se proveniente da allevamenti industriali», utilizzata nella tabella contenuta in tale allegato, non equivale a un divieto dei soli preparati provenienti dagli allevamenti «senza terra», con la precisazione che, conformemente a tale disposizione, i concimi, gli ammendanti e i nutrienti di cui detto allegato vieta l'uso in agricoltura biologica sono quelli ottenuti dall'allevamento industriale e non unicamente quelli provenienti dall'allevamento senza terra.

L'allegato II, terzo comma, del regolamento di esecuzione 2021/1165 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale in forza della quale il divieto di utilizzare, su terreni biologici, concimi e ammendanti di origine animale «provenient[i] da allevamenti industriali» riguarda anche gli effluenti di allevamenti in sistemi fessurati o a griglia integrale e che superano le soglie definite nell'allegato I della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, nonché quelli di allevamento in gabbie e che superano le stesse soglie.

Tuttavia, ai fini di tale qualificazione, occorre basarsi su un insieme di indizi attinenti, quanto meno, alla salvaguardia del benessere degli animali, al rispetto della biodiversità nonché alla tutela dell'ambiente e del clima.

Sulle condizioni d'uso del logo di produzione biologica dell'Unione europea e dei termini che si riferiscono alla produzione biologica

Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 4 ottobre 2024, causa C-240/23, *Herbaria Kräuterparadies GmbH c. Freistaat Bayern*,

«Agricoltura e pesca – Prodotti biologici – Regolamento (UE) 2018/848 – Norme di produzione biologica – Articolo 16 – Etichettatura – Articolo 30 – Termini riferiti alla produzione biologica – Articolo 33 – Logo di produzione biologica dell'Unione europea – Condi-

zioni d'uso – Conformità del prodotto al regolamento 2018/848 – Articoli 45 e 48 – Importazione di prodotti provenienti da un paese terzo per essere immessi sul mercato dell'Unione come prodotti biologici – Equivalenza delle norme di produzione di tale paese terzo con le norme del regolamento 2018/848 – Uso del logo di produzione biologica del paese terzo»

L'articolo 30, paragrafo 2, e articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, sulla produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, deve essere interpretato nel senso che né il logo della produzione biologica dell'Unione europea né, in linea di principio, termini riferiti alla produzione biologica possono essere utilizzati per un alimento trasformato importato da un paese terzo per essere immesso sul mercato dell'Unione europea come prodotto biologico, ove tale alimento contenga minerali e vitamine di origine non vegetale e non soddisfi le condizioni previste di cui all'articolo 16, paragrafo 1, di detto regolamento, letto in combinato disposto con l'allegato II, parte IV, punto 2.2.2, lettera f), dello stesso.

Il logo di produzione biologica di tale paese terzo può tuttavia essere utilizzato nell'Unione per tale prodotto alimentare, anche quando tale logo contiene termini che si riferiscono alla produzione biologica, ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, dello stesso regolamento e dell'allegato IV dello stesso.

Il divieto di coltivazione della canapa in ambienti chiusi con coltura idroponica può essere compatibile con le norme Ue in materia di politica agricola.

Sentenza Della Corte (Quarta Sezione) del 4 ottobre 2024 nella causa C-793/22, *Biohemp Concept SRL c. Direcția pentru Agricultură Județeană Alba*.

«Politica agricola comune – Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Regolamento (UE) n. 1307/2013 – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Coltivazione della canapa (*Cannabis sativa*) – Rifiuto di autorizzare la coltivazione della canapa in sistemi idroponici in ambienti chiusi».

*Il diritto dell'Unione relativo alla politica agricola comune deve essere interpretato nel senso che non osta ad un divieto, in uno Stato membro, della coltivazione della canapa (*Cannabis sativa*) in sistemi idroponici in ambienti chiusi, purché tale divieto sia idoneo a garantire l'obiettivo di tutela della salute pubblica e che, alla luce degli obiettivi della politica agricola comune nonché del buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati, non ecceda quanto necessario per raggiungere l'obiettivo di tutela della salute pubblica.*

L'obbligo di indicazione di origine dei prodotti agricoli ai fini dell'OCM Unica e della disciplina doganale europea impone di indicare "Sahara Occidentale" e non "Marocco" sull'etichetta di prodotti ortofrutticoli coltivati in quella regione su cui, secondo le norme del diritto internazionale, il Marocco non può rivendicare alcuna sovranità.

Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (Grande Sezione) del 4 ottobre 2024, causa C-399/22, *Confédération paysanne c. Ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire*.

«Rinvio pregiudiziale – Politica commerciale comune – Accordi internazionali – Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra – Modifica dei protocolli nn. 1 e 4 dell'accordo euromediterraneo – Regolamento (UE) n. 1169/2011 – Articolo 9 – Articolo 26, paragrafo 2 – Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 – Articolo 3, paragrafi 1 e 2 – Articolo 5, paragrafi 1 e 2 – Articolo 8 – Articolo 15, paragrafi 1 e 4 – Allegato I – Allegato IV – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Articolo 76 – Fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori – Indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza degli alimenti – Ortofrutticoli raccolti nel Sahara occidentale – Domanda diretta a uno Stato membro di vietare unilateralmente le importazioni di tali prodotti sul suo territorio – Indicazione obbligatoria del Sahara occidentale come luogo di origine provenienza dei pomodori e dei meloni raccolti in quel territorio».

Il territorio del Sahara occidentale deve essere considerato come territorio doganale, ai sensi dell'articolo 60 del codice doganale dell'Unione, stante il mancato riconoscimento della sovranità del Marocco su tale porzione di territorio e, di conseguenza, ai sensi del regolamento n. 1308/2013 nonché del Regolamento di esecuzione n. 543/2011 l'indicazione del paese d'origine che deve figurare sui prodotti ortofrutticoli coltivati in tale zone non può che designare il Sahara occidentale come tale, poiché detti prodotti sono raccolti su tale territorio.

Alimenti.

Le normative nazionali non possono vietare l'impiego nell'etichettatura di prodotti alimentari vegetali di denominazioni generiche usualmente utilizzate per designare prodotti di origine animale.

Sentenza della Corte di giustizia Ue (Seconda Sezione) del 4 ottobre 2024, causa C-438/23, *Protéines France, Union végétarienne européenne (EVU), c. Ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique*.

«Regolamento (UE) n. 1169/2011 – Informazioni ai consumatori sugli alimenti – Articolo 2, paragrafo 2, lettere n), o) e p), e articoli 7, 9 e 17 – Pratiche legittime concernenti la denominazione degli alimenti – Denominazioni legali, nomi usuali e nomi descrittivi – Sostituzione di componenti o di ingredienti di un alimento – Articolo 38, paragrafo 1 – Questioni espressamente armonizzate – Misure nazionali che vietano l'uso di denominazioni legate a prodotti animali per designare alimenti contenenti proteine vegetali».

Gli articoli 7 e 17 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, nonché l'allegato VI, parte A, punto 4, del regolamento n. 1169/2011, letti alla luce dell'articolo 2, paragrafo 2, lettere o) e p), e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, devono essere interpretati nel senso che armonizzano espressamente, ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, di

tale regolamento, la protezione dei consumatori dal rischio di essere indotti in errore dall'uso delle denominazioni, diverse da quelle legali, costituite da termini dei settori della macelleria, della salumeria e della pescheria per descrivere, commercializzare o promuovere alimenti contenenti proteine vegetali anziché proteine di origine animale, anche nella loro interezza, e quindi ostano a che uno Stato membro adotti misure nazionali che disciplinino o vietino l'uso di tali denominazioni (1).

L'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento n. 1169/2011 deve essere interpretato nel senso che l'armonizzazione espressa dichiarata al punto 1 del dispositivo non osta a che uno Stato membro emetta sanzioni amministrative nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni e dei divieti risultanti dalle disposizioni di tale regolamento e dalle misure nazionali conformi ad esso. Per contro, tale armonizzazione espressa osta a che uno Stato membro adotti una misura nazionale che stabilisca tenori di proteine vegetali al di sotto dei quali resterebbe consentito l'uso di denominazioni, diverse da quelle legali, costituite da termini provenienti dai settori della macelleria e della salumeria per descrivere, commercializzare o promuovere alimenti contenenti proteine vegetali (2).

La Commissione è autonoma nella decisione di registrare o respingere una domanda di registrazione di una DOP: rigettato il ricorso del consorzio del Prosciutto di Corsica contro la sentenza del tribunale UE.

Sentenza della Corte di giustizia Ue (Prima Sezione) del 4 ottobre 2024, causa C-579/23, *Cunsorziu di i Salamaghji Corsi – Consortium des Charcutiers Corses c. Commissione europea*.

«Impugnazione – Protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche – Regolamento (UE) n. 1151/2012 – Articoli 7 e 8 – Articolo 49, paragrafo 2, e articolo 50, paragrafo 1 – Portata del controllo della Commissione europea sulle domande di registrazione di un nome come indicazione geografica – Ripartizione delle competenze tra le autorità nazionali e la Commissione – Condizioni per la registrazione di un nome».

Nell'ambito della ripartizione delle competenze fra Commissione e Stati membri nel procedimento di registrazione di una indicazione geo-

grafica come DOP o IGP, tanto la formulazione dell'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento n. 1151/2012 quanto quella dell'articolo 50, paragrafo 1, di detto regolamento precisano che si deve procedere all'esame delle domande di registrazione, tanto da parte delle autorità nazionali quanto da parte della Commissione, con «mezzi appropriati».

La nozione di «mezzi appropriati» lascia alla Commissione il compito di valutare la natura e la portata di tali mezzi, cosicché l'esame effettuato dalle autorità nazionali, ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2, del medesimo regolamento, non è vincolante per la Commissione.

Nell'ambito di tale esame, non si può impedire alla Commissione di verificare la conformità di tale domanda alle condizioni di registrazione stabilite da detto regolamento, come richiesto dall'articolo 50, paragrafo 1, del medesimo.

Il mancato utilizzo di un marchio per contraddistinguere gli specifici prodotti e servizi per i quali è stato registrato ne comporta la decadenza ancorché questi ultimi siano affini ad altri prodotti recanti lo stesso marchio e notori sul mercato.

Tribunale dell'Unione europea, sentenza 5 giugno 2024, causa T-58/23, *Supermac's (Holdings) Ltd, c. European Union Intellectual Property Office (EUIPO) e McDonald's International Property (BIG MAC)*.

Deve dichiararsi la decadenza di un marchio il cui uso per contraddistinguere uno specifico prodotto (sandwich di pollo) – sebbene sottocategoria di un prodotto affine (sandwich di manzo) di indubbia notorietà e iconicità – non sia stato dimostrato in modo diretto e inoppugnabile.

L'uso di un marchio per contraddistinguere un prodotto sul mercato di riferimento non può essere provato mediante ricorso a deduzioni, presunzioni o valutazioni probabilistiche in funzione dell'eventuale associazione mentale da parte del consumatore medio con altro marchio notorio relativo a un prodotto affine commercializzato dalla stessa azienda, ma deve essere dimostrato mediante prove solide e oggettive di un utilizzo effettivo e continuato del marchio sul mercato interessato.

Ambiente.

In caso di pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute umana, il termine per applicare le misure di protezione previste dall'autorizzazione all'esercizio non può essere prorogato ripetutamente e l'esercizio dell'installazione deve essere sospeso (caso "ILVA di Taranto").

Corte di giustizia Ue, 25 giugno 2024, causa C-626/22, *C. Z. e a. c. Ilva SpA in Amministrazione Straordinaria*.

«Ambiente – Articolo 191 TFUE – Emissioni industriali – Direttiva 2010/75/UE – Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento – Articoli 1, 3, 8, 11, 12, 14, 18, 21 e 23 – Articoli 35 e 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Procedimenti di rilascio e riesame di un'autorizzazione all'esercizio di un'installazione – Misure di protezione dell'ambiente e della salute umana – Diritto a un ambiente pulito, sano e sostenibile».

1) *La direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), letta alla luce dell'articolo 191 TFUE e degli articoli 35 e 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretata nel senso che gli Stati membri sono tenuti a prevedere che una previa valutazione degli impatti dell'attività dell'installazione interessata tanto sull'ambiente quanto sulla salute umana costituisca atto interno ai procedimenti di rilascio e riesame di un'autorizzazione all'esercizio di una tale installazione ai sensi di detta direttiva.*

2) *La direttiva 2010/75 deve essere interpretata nel senso che ai fini del rilascio o del riesame di un'autorizzazione all'esercizio di un'installazione ai sensi di tale direttiva, l'autorità competente deve considerare, oltre alle sostanze inquinanti prevedibili tenuto conto della natura e della tipologia dell'attività industriale di cui trattasi, tutte quelle oggetto di emissioni scientificamente note come nocive che possono essere emesse dall'installazione interessata, comprese quelle generate da tale attività che non siano state valutate nel procedimento di autorizzazione iniziale di tale installazione.*

3) *La direttiva 2010/75 deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale ai sensi della quale il termine concesso al gestore di un'installazione per conformarsi alle misure di protezione dell'ambiente e della salute umana previste dall'autorizzazione all'esercizio di tale installazione è stato oggetto di ripetute proroghe, sebbene siano stati individuati pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute umana. Qualora l'attività dell'installazione interessata presenti tali pericoli, l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, di detta direttiva esige, in ogni caso, che l'esercizio di tale installazione sia sospeso.*

Un impianto di incenerimento di acque reflue integrato in un impianto industriale più ampio non è comunque soggetto al regime giuridico dello scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra.

Sentenza della Corte - Nona Sezione - del 6 giugno 2024 nella causa C-166/23, *Naturvårdsverket c. Nouryon Functional Chemicals AB*.

«Ambiente – Direttiva 2003/87/CE – Allegato I, punto 5 – Inquinamento atmosferico – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Esclusione delle unità per l'incinerazione di rifiuti pericolosi o domestici – Pertinenza dell'obiettivo di incinerazione».

Il legislatore dell'Unione ha inteso favorire l'incinerazione dei rifiuti pericolosi e domestici sottraendoli all'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'ETS. La limitazione della portata di tale eccezione mediante assoggettamento di un simile impianto al regime ETS per il solo fatto di essere integrato in un impianto produttivo più ampio che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87 non sarebbe coerente con tale obiettivo.

Inoltre, la portata della deroga deve essere interpretata anche alla luce dell'obiettivo principale della direttiva 2003/87. Ebbene, l'interpretazione sostenuta dalla Commissione, secondo la quale un'unità per l'incinerazione di rifiuti pericolosi o domestici che contri-

buisce, fornendogli calore, al funzionamento di un impianto rientrante nell'ETS, dovrebbe a sua volta rientrare nel campo di applicazione dell'ETS, sarebbe in contrasto con detto obiettivo.

Una tale interpretazione condurrebbe infatti a riservare il beneficio della deroga alle unità per l'incinerazione di rifiuti pericolosi e domestici il cui calore prodotto non sarebbe recuperato da un impianto rientrante nel campo di applicazione della direttiva 2003/87, il che favorirebbe uno spreco di energia e un aumento delle emissioni.

Giurisprudenza italiana.

Giurisprudenza amministrativa.

Ambiente.

Sul sistema di quote di emissioni di CO₂ c.d. "ETS" e la natura dell'interlocuzione tecnica fra la Commissione europea e il Comitato ETS.

TAR Lazio - Sezione seconda ter – sentenza n. 13415 del 3 luglio 2024.

«Quote di emissione di CO₂ - ETS Emission Trading System - quote gratuite per impianti di cogenerazione ad alto rendimento - natura dell'interlocuzione tecnica fra la Commissione europea e il Comitato nazionale - valenza meramente istruttoria - necessità di impugnazione della decisione della Commissione - non sussiste».

La trasmissione a mezzo email da un ufficio della Commissione europea al Comitato nazionale ETS di calcoli e dati contenuti in un foglio excell ai fini della valutazione di riconducibilità di un impianto di cogenerazione alle fattispecie assoggettabili al regime ETS non è un atto impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 263 TFUE in quanto privo dei requisiti formali della "decisione" e del carattere di lesività diretta necessario a tal fine.

Il contributo della Istituzione dell'Unione ha, piuttosto, natura me-

ramente istruttoria, come tale non immediatamente lesiva, sebbene vincolante per l'Autorità nazionale in punto di inclusione dei singoli impianti nell'elenco degli assegnatari di quote gratuite.

Giurisprudenza penale.

Agricoltura.

Sulle nozioni di “crudeltà” e “necessità” nel maltrattamento ed uccisione di animali.

Cassazione Penale, - Sezione III - Sentenza n. 33209 del 28 agosto 2024.

Norme contestate: artt. 544 ter e 544 bis c.p.

Le fattispecie di cui all'art. 544 bis e all'art. 544 ter, comma 1, sono integrate qualora le condotte tipiche siano state poste in essere “per crudeltà o senza necessità”, canoni di illiceità richiesti alternativamente.

La crudeltà si identifica con l'inflizione all'animale di gravi sofferenze per mera brutalità, mentre la necessità si riferisce ad ogni situazione che induca all'uccisione dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno a sé o ad altri o ai propri beni, quando tale danno l'agente ritenga non altrimenti evitabile.

La somministrazione di farmaci per motivi diversi dalla tutela della salute è un maltrattamento di animali.

Cassazione Penale, – Sezione III° - Sentenza n. 24257 del 19 giugno 2024.

«Animali – Maltrattamento – Somministrazione ingiustificata di farmaci».

Norme interpretate: art. 544 ter c.p.

Integra il delitto di cui all'articolo 544 ter c.p., oltre all'ipotesi di somministrazione di sostanze dopanti vietate, qualsiasi manipolazione clinica che, in assenza di specifiche indicazioni terapeutiche, sia finalizzata al miglioramento delle prestazioni (nella fattispecie la somministrazione di antinfiammatori ad un cavallo).

Il benessere animale nel suo complesso, oltre a ricomprendere la salute e il benessere fisico, esige che l'animale, in quanto essere senziente, goda di un benessere psicologico e sia in grado di poter esprimere i suoi comportamenti naturali. Ne consegue che la somministrazione, ad opera dell'uomo, di farmaci senza specifiche necessità terapeutiche non può rientrare nel concetto di garanzia del benessere animale, anche perché, in realtà, tale azione intende perseguire ben altra finalità. La somministrazione di farmaci antidolorifici al cavallo espone l'animale, perché in buona salute ab origine, a situazioni di stress (assolutamente comuni nelle competizioni) e rischi ulteriori che possono pregiudicarne il suo stato psico-fisico.

Il testo dell'art. 544 ter comma 2° cod. pen., nella sua formulazione successiva alla introduzione della nuova fattispecie delittuosa per effetto della L. 20.7.2004 n. 189, prevede una specifica ipotesi di reato di maltrattamenti, quale diretta conseguenza della somministrazione di sostanze dopanti ad animali, da intendersi comprensiva, per quanto immediatamente sopra precisato, non solo della somministrazione di sostanze vietate, ma, va ribadito, di qualsiasi manipolazione clinica che, in assenza di idonee e necessarie indicazioni terapeutiche, sia finalizzata al miglioramento delle prestazioni.

Alimenti.

Sull'applicazione della procedura estintiva alle fattispecie ex art. 5 l. 283/62 a cavallo dell'entrata in vigore del d.lgs. 150/22.

Cassazione Penale – Sezione III° - Sentenza n. 30530 del 25 luglio 2024.

Norme interpretate: art. 5 lett. B) l. 283/62; artt. 70 e 96 d.lgs. 150/22.

La detenzione di alimenti privi di tracciabilità e congelati con una metodica non idonea costituisce reato ai sensi dell'art. 5 lett. B) l. 283/62.

Non è applicabile la procedura estintiva in quei procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, vale a dire al 30 dicembre 2022, era già stata esercitata l'azione penale (articoli 70 e 96 del d.lgs 150/22).

La tolleranza del Consorzio di tutela nei confronti di lievi difformità ai requisiti imposti dal disciplinare non elimina la rilevanza penale della fattispecie.

Cassazione Penale, – Sezione III° - Sentenza n. 35121 del 19 settembre 2024.

Norme applicate e capo di imputazione: artt. 515 c.p.; 517 bis c.p.

Il bene giuridico tutelato dall'art. 515 cod. pen. non è disponibile in quanto è riconducibile alla pubblica funzione di assicurare l'onesto svolgimento del commercio e non agli interessi patrimoniali dei singoli acquirenti; da ciò consegue che, per il perfezionamento del reato, è irrilevante l'eventuale tolleranza del Consorzio di tutela nei confronti di eventuali non conformità lievi del prodotto certificato come DOP (1).

Per rendere il fatto penalmente irrilevante, la tolleranza del Consorzio di tutela di fronte a una "non conformità lieve" deve fondarsi sulla sostanziale conformità del prodotto ai requisiti stabiliti dal disciplinare DOP e non deve comportare interventi correttivi che, proprio per la loro previsione, qualificano come non tollerabile il prodotto tal quale (2).

La richiesta di perizia in caso di esiti analitici contraddittori da parte dei laboratori ufficiali implica un onere di motivazione specifico da parte del giudice per affermare "oltre ogni ragionevole dubbio" la responsabilità penale dell'imputato.

Cassazione Penale - Sezione III° - Sentenza n. 15444 del 13 aprile 2023.

«Prove - Mezzi di prova - Perizia - Affermazione di responsabilità dell'imputato - Incertezza della prova - Richiesta di espletamento di un accertamento peritale - Principio dell'“ogni oltre ragionevole dubbio” - Applicazione – Conseguenze».

La sentenza di condanna che si fonda su un risultato probatorio incerto (come nel caso di specie, in cui gli esiti delle analisi svolte su campioni del medesimo prodotto, hanno dato esiti diversi presso vari laboratori ufficiali) deve dare adeguata spiegazione delle ragioni per le quali, a fronte della richiesta dell'imputato di perizia, gli esiti delle analisi al reo sfavorevoli vengano ritenuti esaustivi e incontrovertibili, giacché la regola di giudizio dell'“oltre ogni ragionevole dubbio” impone al giudice l'adozione di un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria.

Ambiente.

L'affidamento di oli esausti come rifiuti a soggetti terzi per il corretto smaltimento implica l'obbligo di seguirne il ciclo di gestione e accertare la regolarità dell'esito del trattamento.

Cassazione Penale – Sezione III - Sentenza n. 33144 del 27 agosto 2024.

Norme interpretate: artt. 110 cod. pen. e 256, commi 1, lettera a), e 2, del d.lgs. n. 152 / 2006.

Il soggetto che affida propri rifiuti ad altre persone per lo smaltimento ha l'onere di seguire il ciclo di gestione dei rifiuti, ed accertarne la regolarità, gravato così com'è dal dovere di verificare che i terzi affidatari siano muniti delle necessarie autorizzazioni e competenze tecniche per l'espletamento dell'incarico, da valutarsi in concreto, caso per caso, anche con riferimento alla idoneità delle attrezzature e degli impianti utilizzati nell'attività di stoccaggio.

Gestione abusiva di una discarica: il reato permane anche dopo la chiusura della discarica stessa.

Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza n. 36767 del 3 ottobre 2024.

La permanenza del reato di gestione abusiva di una discarica (art. 256, comma terzo, del d. lgs. n. 152 del 2006), cessa: 1) con il venir meno della situazione di anti giuridicità, per rilascio dell'autorizzazione amministrativa; 2) con la rimozione dei rifiuti o la bonifica dell'area; 3) con il sequestro, che sottrae al gestore la disponibilità dell'area; 4) con la pronuncia della sentenza di primo grado.

Nell'area della tipicità del reato in esame è attratta non solo la fase in cui la discarica è "in esercizio", ma anche quella successiva alla sua chiusura, fino al venir meno della situazione di anti giuridicità.

Miscellanea.

La vendita di prodotti con falsa attestazione "CE" implica frode in commercio e non contraffazione di marchio.

Cassazione Penale – Sezione II - Sentenza n. 37165 del 9 ottobre 2024.

«Vendita di prodotti recanti il marchio CE contraffatto – Inesatta qualificazione giuridica della condotta – Delitto di cui all'articolo 474 c.p. e articolo 515 c.p. - Marchio inteso per distinguere il singolo prodotto rispetto ad altri - qualificazione giuridica».

La vendita di prodotti con dicitura "CE" contraffatta integra il delitto di frode nell'esercizio del commercio e non il delitto di detenzione per la vendita di prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati, atteso che siffatta dicitura non identifica un marchio propriamente detto, inteso come elemento, o segno, o logo, idoneo a distinguere un manufatto da un altro, ma assolve alla diversa funzione di garantire al consumatore la conformità del prodotto su cui è apposta ai livelli di qualità e di sicurezza previsti dalla normativa dell'Unione europea.

Il c.d marchio CE è un'attestazione che garantisce al consumatore la conformità di alcune categorie di prodotti agli standard di qualità e sicurezza europei, cioè a tutte le disposizioni dell'Unione Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla fabbricazione, all'immissione sul mercato, alla messa in servizio e fino allo smaltimento. Sotto tale profilo, quindi, l'uso indebito del marchio CE non integra l'ipotesi criminosa di cui all'art. 474 cod. pen., che fa riferimento al marchio, inteso come elemento (segno o logo) idoneo a distinguere il singolo prodotto industriale rispetto ad altri (art. 2569 c.c. e R.D. 21 giugno 1942, n. 929, art. 1 e successive modifiche), e non al marchio, rectius attestazione o marcatura, inteso come elemento che serve ad attestare la conformità del prodotto appartenente ad una determinata tipologia o a normative specifiche.

Ciò in quanto la ragione di tutela del marchio consiste nella capacità di questo di distinguere un prodotto dall'altro che, come tale, giustifica il monopolio di un segno e l'esclusività dell'uso, mentre la funzione del marchio "CE" è quella di tutelare interessi pubblici, come la salute e la sicurezza degli utilizzatori dei prodotti, appartenenti ad una determinata tipologia, assicurando che essi siano conformi a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il loro utilizzo, così che la marcatura CE non funge da marchio di qualità o d'origine, ma costituisce un puro marchio amministrativo, che segnala che il prodotto marcato può circolare liberamente nel mercato unico dell'Ue.

Giurisprudenza civile.

Ambiente.

Individuazione dell'autorità competente a qualificare un rifiuto come «rifiuto cessato» da parte del giudice amministrativo: escluso l'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore.

Cassazione Civile – Sezione Unite – sentenza n. 24090 del 9 settembre 2024.

«Rifiuti – cessazione della qualifica di rifiuto – competenza del

giudice amministrativo – eccesso di potere giurisdizionale – sfera di attribuzioni dell'amministrazione».

Non è configurabile l'eccesso di potere giurisdizionale da parte del giudice speciale, censurabile in sede di legittimità, quando sia contestato un error in iudicando e un error in procedendo, atteso che, come chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 6 del 2018, il detto eccesso di potere, denunciabile con il ricorso in Cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, deve essere riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, quando il giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all'amministrazione (cosiddetta invasione o sconfinamento) ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento), nonché a quelle di difetto relativo di giurisdizione, quando il giudice amministrativo o contabile affermi la propria giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione o, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici.

Sentenze e massime a cura di **Vito Rubino e Giovanni Stangoni.**

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
Circolare 18 settembre 2024

Linee guida sulla dichiarazione della quantità degli ingredienti (art. 22 del regolamento (UE) n. 1169/2011), nonché ulteriori informazioni per la corretta applicazione delle disposizioni riguardanti l’etichettatura di taluni prodotti alimentari.

PREMESSE

Si premette che questo Ministero ha già fornito agli operatori economici e alle autorità di controllo chiarimenti su specifiche tematiche legate all’etichettatura degli alimenti, spesso a seguito di quesiti pervenuti dalle associazioni di categoria o da singole aziende. In particolare, sono state emanate:

- o la circolare n. 165 del 31 marzo 2000 del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato recante “Linee guida relative al principio della dichiarazione della quantità degli ingredienti (art. 8 del decreto legislativo n. 109/1992 nonché ulteriori informazioni per la corretta applicazione delle disposizioni riguardanti l’etichettatura dei prodotti alimentari” (G.U. del 92 del 19 aprile 2000);
- o la circolare n. 167 del 2 agosto 2001 del Ministero delle attività produttive “Etichettatura e presentazione di prodotti alimentari” (G.U. n. 185 del 10 agosto 2001);
- o la circolare n. 168 del 10 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive “Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari” (G.U. n. 4 del 7 gennaio 2004);
- o la circolare n. 168/bis del 25 marzo 2004 del Ministero delle attività produttive “Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari” (G.U. n. 74 del 29 marzo 2004).

Successivamente all’adozione delle suddette circolari ministeriali, la disciplina dell’etichettatura degli alimenti è stata oggetto di interventi normativi, sia a livello europeo che nazionale; più specificamente, è stato adottato il regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, nonché la conseguente disciplina nazionale di cui al decreto legislativo n. 231/2017

che reca la “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011”, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimentari ai consumatori e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della Direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 170/2016 “Legge di delegazione europea 2015”.

A seguito dell’entrata in vigore di tali norme generali, così come di altre normative che disciplinano specifici prodotti, si ritiene opportuno procedere all’aggiornamento delle circolari citate, aggiornando tutti i riferimenti normativi. Inoltre, allo scopo di rendere maggiormente fruibili le indicazioni destinate agli operatori, si è ritenuto conveniente unificarne il contenuto nel presente documento.

Il seguente testo è il risultato dei lavori del sottogruppo “Circolari”, costituito in seno al Tavolo Agroindustria operante presso questo Ministero.

SEZIONE I

DICHIARAZIONE DELLA QUANTITÀ DEGLI INGREDIENTI (QUID)

La presente circolare tiene conto anche della Comunicazione della Commissione sull’applicazione del principio della dichiarazione della quantità degli ingredienti (QUID) (2017/C 393/05) ed è stata redatta allo scopo di fornire i necessari orientamenti per l’applicazione dell’indicazione quantitativa degli ingredienti - in seguito detta QUID - che figurano nella denominazione di vendita, che sono posti in rilievo nell’etichettatura o che sono essenziali per caratterizzare l’alimento.

Si richiama a tal proposito l’attenzione circa l’obbligo suddetto, che riguarda solo gli ingredienti e non i componenti naturalmente presenti nei prodotti alimentari. Pertanto, il QUID non si applica, ad esempio, alla caffeina, alle vitamine e ai sali minerali contenuti rispettivamente nel caffè o nei succhi e nettari di frutta.

CAPO I

OBBLIGO DI INDICARE IL QUID

Con riferimento all'art. 22 lettera A) del regolamento (UE) n. 1169/2011, il QUID è obbligatorio:

1. **qualora l'ingrediente di cui si tratta figuri nella denominazione di vendita** (es.: pasta all'uovo, yogurt alle fragole, panettone al cioccolato, cotoletta di merluzzo);

2. **qualora la categoria di ingredienti di cui si tratta figuri nella denominazione di vendita** (es.: bastoncini di pesce impanati, torta alla frutta, zuppa di pesce).

Per "categoria di ingredienti" si intende la designazione generica, il cui uso è consentito ai sensi dell'allegato VII Parte B del regolamento (UE) n.1169/2011, nonché ogni analogo termine generico che, anche se non figura in tale allegato, è generalmente utilizzato per designare un prodotto alimentare (es.: proteine vegetali, verdure, legumi, frutta, cereali, pesce, molluschi, crostacei, frutti di bosco).

Se la denominazione di vendita identifica un prodotto composto, senza porre in evidenza alcun ingrediente (es.: torrone), non è richiesta alcuna indicazione percentuale di ingredienti, mentre nel caso in cui venga posto in evidenza un ingrediente ne è richiesta l'indicazione della percentuale (ad. es. nel torrone alle mandorle o alle nocciole è richiesta l'indicazione percentuale di mandorle o di nocciole).

Quando nella denominazione di vendita figura un ingrediente composto (es.: la crema nel biscotto alla crema) deve essere indicata la percentuale di tale ingrediente (crema x%). La menzione della farcitura o del ripieno, senza ulteriori specificazioni, tuttavia, non comporta l'obbligo del QUID (es.: biscotto farcito, olive farcite, pasta fresca con ripieno) in quanto nessun ingrediente viene specificato.

Qualora, poi, sia indicato anche un ingrediente dell'ingrediente composto, di esso va indicata altresì la percentuale

In tal caso, la percentuale dell'ingrediente può essere calcolata con riferimento all'ingrediente composto (es.: *wafers* con crema alle nocciole: crema alle nocciole x% - nocciole x%).

Si rilevano sul mercato prodotti alimentari che sono commercia-

lizzati con denominazioni di vendita che non fanno riferimento ad alcun ingrediente particolare, quale ad esempio il “surimi”, il quale è un prodotto della pesca ottenuto generalmente da merluzzo di Alaska ma anche da altre specie di pesce. Questo prodotto viene generalmente utilizzato quale ingrediente di preparazioni alimentari.

Per la corretta applicazione del QUID occorre riferirsi ai seguenti principi:

- la denominazione “surimi”, anche se con riferimento ad una specie di pesce, non comporta l’obbligo di indicazioni percentuali trattandosi di prodotto destinato a lavorazione industriale e costituito essenzialmente da quel pesce;
- l’impiego del surimi nella produzione di preparazioni alimentari a base di surimi comporta l’obbligo dell’indicazione percentuale del surimi e, se viene evidenziata la specie ittica, va indicata la percentuale anche di questa.

Si ritiene altresì utile evidenziare che la messa in evidenza di un ingrediente composto nella denominazione di vendita di un prodotto finito non comporta necessariamente l’obbligo della sua designazione con lo stesso nome nell’elenco degli ingredienti. Ad esempio la crema alle nocciole, di cui all’esempio precedente, può figurare, nell’elenco degli ingredienti dei “wafers con crema di nocciole”, sia con il suo nome “crema di nocciole” sia mediante l’elencazione dei singoli ingredienti che la compongono.

Un ulteriore esempio è il biscotto al cioccolato fondente: nell’elenco degli ingredienti il cioccolato può figurare sia con la parola “cioccolato fondente” sia mediante l’elencazione dei suoi ingredienti.

Giova tuttavia ricordare che l’ingrediente composto, salvo nei casi previsti dall’ allegato VII Parte E punto 2, deve essere menzionato sempre mediante l’elencazione dei suoi componenti. A titolo esemplificativo, nel caso di una torta a base di confettura di albicocche (30%), nell’elenco degli ingredienti della torta, dopo la menzione della “confettura di albicocche” bisogna indicare tutti gli ingredienti della confettura (zucchero, albicocche, ecc.) e con la menzione del 30%, a meno che detta percentuale non figuri nella denominazione di vendita accanto alla dicitura “confettura di albicocche”. In quest’ultimo caso, nell’elenco degli ingredienti della torta può essere omessa l’indicazione “confettura di albicocche” e gli ingredienti di

quest'ultima diventano ingredienti della torta da menzionare in ordine ponderale decrescente;

3. qualora l'ingrediente sia generalmente associato dal consumatore alla denominazione di vendita.

Tale fattispecie trova raramente applicazione, in quanto è residuale rispetto alle altre previsioni. Pertanto, non deve condurre automaticamente ad associare ad ogni denominazione di vendita un ingrediente specifico con la conseguenza di renderlo sempre obbligatorio.

Si fa riferimento, infatti, a quei prodotti che sono presentati al consumatore con nomi consacrati dall'uso, non accompagnati da denominazioni descrittive. In tal senso, un criterio che consenta di determinare gli ingredienti che possono essere abitualmente associati a detti prodotti è il riferimento agli ingredienti principali, di particolare valore per la composizione del prodotto e che il consumatore si aspetta di trovare all'interno dello stesso, a condizione che non rientrino in una delle esenzioni previste.

A titolo esemplificativo, si fa riferimento ai biscotti savoiardi, i quali sono particolarmente caratterizzati dalla presenza di uova, che il consumatore è portato ad associare alla denominazione del biscotto, anche se le uova non sono poste in rilievo nell'etichettatura, ma indicate solo nell'elenco degli ingredienti. In tal caso va indicata la percentuale di uova utilizzate. Un altro esempio è lo strudel, che è un prodotto dolciario all'interno del quale il consumatore si aspetta la presenza di frutta (mela o altro frutto). Se il frutto è posto in evidenza direttamente dal produttore nell'etichettatura "strudel di mele", non v'è dubbio che ricorrono le condizioni per la sua indicazione. Tuttavia, anche in mancanza di uno specifico riferimento, l'indicazione della quantità di frutta va menzionata.

Parimenti, con riferimento alle carni in scatola, qualunque sia la denominazione di vendita utilizzata, il consumatore associa al prodotto la presenza di carne, di cui occorrerà fornire la quantità.

L'obbligo, invece, non sussiste nel caso di prodotti fabbricati essenzialmente o totalmente a partire da un solo ingrediente (es: prodotti di salumeria, polenta, gorgonzola) o da una sola categoria di ingredienti (es.: latticini). Per tali prodotti, se composti anche da altri ingredienti (formaggio alle noci, gorgonzola al mascarpone) l'obbligo dell'indicazione del QUID riguarderà esclusivamente l'ingrediente diverso da quello fondamentale;

Con riferimento all'art. 22 lettera B) del regolamento (UE) n. 1169/2011 il QUID è obbligatorio:

1. qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti sia evidenziato nell'etichettatura mediante parole, immagini o una rappresentazione grafica.

La disposizione si applica:

a) quando un ingrediente è messo in rilievo nell'etichettatura di un prodotto alimentare, in luogo diverso da quello ove figura la denominazione di vendita, (con indicazioni del tipo "al burro"; "con panna"; "alle fragole"; "con prosciutto"), ovvero con caratteri di dimensione, colore e/o stile diverso per richiamare su di esso l'attenzione dell'acquirente, anche se non figura nella denominazione di vendita. Ne è un esempio il caso di un prodotto dolciario da forno, con un'immagine o un'illustrazione ben visibile, che pone in evidenza la presenza di pezzettini di cioccolato;

b) quando una rappresentazione grafica è utilizzata per enfatizzare selettivamente uno o più ingredienti. A titolo di esempio:

○ nel caso di un'immagine o di un disegno di una mucca, per mettere in rilievo ingredienti di origine lattiero-casearia come il latte o il burro;

○ un'immagine o un disegno di pesci, di una zuppa di pesce o di una insalata di mare con la messa in evidenza solo di alcuni (crostacei, aragosta, ecc.) va menzionata la quantità di tutti i pesci evidenziati.

Tale disposizione non va applicata:

a) quando l'immagine rappresenta il prodotto alimentare venduto, ovvero quando una rappresentazione grafica è destinata a suggerire come preparare il prodotto (come l'illustrazione del prodotto presentato assieme ad altri prodotti che possono accompagnarlo), a condizione che l'illustrazione sia inequivocabile e non metta in evidenza in altro modo il prodotto venduto e/o alcuni dei suoi ingredienti;

b) quando l'immagine rappresenta tutti gli ingredienti del prodotto, senza metterne in rilievo uno, ad esempio la rappresentazione grafica di tutte le verdure usate in un minestrone, di tutti i pesci usati in una insalata di mare o delle specie di frutta in uno yogurt alla frutta;

c) quando si tratta di una preparazione alimentare e la rappresentazione grafica illustra le modalità di preparazione, conformemente alle istruzioni per l'uso;

d) quando l'immagine non è destinata a enfatizzare la presenza di un ingrediente e rappresenta solo una raffigurazione paesaggistica, quali un campo di frumento o delle spighe sulle confezioni di pasta alimentare o di prodotti da forno.

Con riferimento all'art. 22 lettera C) del regolamento (UE) n. 1169/2011 il QUID è obbligatorio:

1. qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti sia essenziale per caratterizzare un prodotto alimentare e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso per la denominazione di vendita o per l'aspetto.

Tale disposizione mira a soddisfare le esigenze dei consumatori in quegli Stati membri dove la composizione di certi prodotti è regolamentata e/o dove i consumatori associano taluni nomi ad una composizione specifica. Per questo motivo la gamma di prodotti che può rientrare in questa disposizione è molto limitata e riguarda esclusivamente quei prodotti che differiscono nella composizione tra un paese e l'altro, ma che sono venduti con lo stesso nome o con nomi simili. Nella comunicazione della Commissione Europea 2017/C 393/05 vengono individuati i seguenti casi:

- maionese,
- marzapane.

L'obbligo di indicare il QUID si applica soltanto se sono soddisfatte cumulativamente due condizioni: l'ingrediente o la categoria di ingredienti deve essere essenziale

- per caratterizzare l'alimento, e
- per distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso a causa della sua denominazione o del suo aspetto.

Ad esempio, affinché una bibita possa essere denominata "Aranciata" occorre che sia prodotta con una determinata quantità di succo di arancia, che varia da Paese a Paese. Onde evitare che il consumatore possa essere tratto in errore nella scelta del prodotto, in relazione

all'ingrediente essenziale, l'indicazione della quantità di succo utilizzato è obbligatoria. Tale regola, comunque, in Italia, si applica già da diversi anni e non rappresenta, pertanto, un elemento di novità.

CAPO II

DEROGHE DALL'OBBLIGO DI INDICARE IL QUID

L'allegato VIII del regolamento (UE) n. 1169/2011 descrive i casi in cui il QUID non è richiesto:

1. per un ingrediente o una categoria di ingredienti

a) **il cui peso netto sgocciolato è indicato conformemente all'allegato IX, punto 5** (quando un alimento solido è presentato in un liquido di copertura, viene indicato anche il peso netto sgocciolato di questo alimento) in quanto la quantità dell'ingrediente o della categoria di ingredienti può essere dedotta dai pesi indicati. Ad esempio: Pesche allo sciroppo (X g - sgocciolato X g).

Quando l'alimento è stato glassato, il peso netto indicato dell'alimento non include la glassatura.

Ai sensi del presente punto, per «liquido di copertura» si intendono i seguenti prodotti, eventualmente mescolati e anche quando si presentano congelati o surgelati, purché il liquido sia soltanto accessorio rispetto agli elementi essenziali della preparazione in questione e non sia pertanto decisivo per l'acquisto: acqua, soluzioni acquose di sali, salamoia, soluzioni acquose di acidi alimentari, aceto, soluzioni acquose di zuccheri, soluzioni acquose di altre sostanze o materie edulcoranti, succhi di frutta o ortaggi nei casi delle conserve di frutta o ortaggi.

Quando l'etichettatura dei prodotti presentati in un liquido di copertura non contemplato nella lista precedente, contiene, come indicazione volontaria, una dicitura relativa alla quantità di prodotto sgocciolato, l'indicazione del QUID non è richiesta.

Ad esempio: Tonno all'olio (X g - sgocciolato X g).

Per i prodotti presenti in un liquido di copertura di cui alla lista precedente, è obbligatorio il doppio peso (totale e sgocciolato), mentre

negli altri casi (prodotti all'olio, alle acquaviti, ecc.) può essere indicato o il doppio peso o la percentuale dell'ingrediente di cui si tratta. A titolo di esempio:

- Nel caso di “ciliegie in alcool o acquavite”, poiché l'elemento caratterizzante è dato dalle ciliegie e non dall'alcool o dall'acquavite, l'indicazione QUID deve riguardare le ciliegie;
- Nel caso di preimballaggi contenenti acquavite di pera Williams e relativa pera, non è necessario indicare il doppio peso né il QUID, perché la pera è solo di decorazione, non essendo destinata al consumo.

Si ritiene utile chiarire che non è prescritto alcun obbligo di indicazione della quantità all'origine, se l'operatore non può preparare i preimballaggi a gamme unitarie costanti.

b) **la cui quantità deve già figurare sull'etichettatura in virtù delle disposizioni dell'Unione.** Le disposizioni dell'Unione europea menzionate in tale punto sono elencate nella tabella riportata di seguito. Il QUID non è richiesto se la legislazione prevede già l'indicazione sull'etichetta della quantità dell'ingrediente o della categoria di ingredienti in questione. Tuttavia, nel caso dei nettari e delle confetture prodotti con due o più frutti, evidenziati singolarmente sull'etichetta mediante parole o immagini o citati singolarmente nella denominazione dell'alimento, è obbligatorio indicare anche la quantità o la percentuale di tali ingredienti.

Direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio	Estratti di caffè ed estratti di cicoria (articolo 2)
Direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio	Prodotti di cacao e di cioccolato (articolo 3)
Direttiva 2001/112/CE del Consiglio	Succhi di frutta e altri prodotti analoghi (articolo 3, paragrafo 7: contenuto di frutta nel nettare)
Direttiva 2001/113/CE del Consiglio	Confetture, gelatine e marmellate di frutta e crema di marroni (articolo 2)

c) **che è utilizzato in piccole quantità a fini di aromatizzazione.** La deroga non si limita agli «aromi» come definiti nel regolamento

(CE) n. 1334/2008, ma si applica a ogni ingrediente (o categoria di ingredienti) utilizzato in piccole dosi per aromatizzare un alimento (per esempio aglio, piante ed erbe aromatiche o spezie in qualsiasi prodotto utilizzati, bevande analcoliche di thè, vini e vini liquorosi nei prodotti di salumeria).

Il concetto di “piccole dosi” va valutato in relazione all’ingrediente utilizzato e al suo potere aromatizzante (per esempio: patatine al gusto di gamberetti, pomodori pelati con foglia di basilico, caramella al limone, maionese al limone, risotto allo zafferano o al tartufo). Si ritiene utile precisare che il regolamento (UE) n. 787/2019 stabilisce le denominazioni di vendita dei liquori di frutta e di piante, che possono essere ottenuti anche a partire solamente da aromi e non necessariamente da frutta o da piante. Per tali prodotti, pertanto, non è richiesta l’indicazione del QUID.

d) che, pur figurando nella denominazione dell’alimento, non è suscettibile di determinare la scelta del consumatore nel paese di commercializzazione, poiché la variazione di quantità non è essenziale per caratterizzare l’alimento o tale da distinguerlo da altri prodotti simili. Tale disposizione prevede l’esenzione dell’obbligo di indicare il QUID nei casi in cui la quantità di un ingrediente indicato nel nome di un prodotto alimentare non influenzi la decisione del consumatore di acquistare o meno il prodotto ovvero un prodotto invece che un altro analogo. È il caso di prodotti fabbricati principalmente a partire dall’ingrediente o dalla categoria di ingredienti citati in denominazione.

L’esenzione si applica anche quando la stessa denominazione è ripetuta su più parti dell’imballaggio del prodotto.

Ne sono esempi:

- Liquori di frutta;
- Concentrato di pomodoro;
- Pasta di semola di grano duro;
- Passata di pomodoro;
- Cereali per la prima colazione;
- Pasta di acciughe.

Anche nel caso di formaggi fusi, che sono prodotti a partire da formaggi ed altri ingredienti lattieri e la cui etichettatura non pone in

evidenza la presenza di un particolare tipo di formaggio, opera l'esenzione dall'obbligo del QUID.

L'indicazione del QUID è richiesta, invece, se il nome dell'ingrediente è messo in rilievo e, in particolare, quando figura in un punto diverso dalla denominazione di vendita, fra le indicazioni che attirano l'attenzione dell'acquirente sulla presenza di tale ingrediente.

2. L'indicazione quantitativa non è richiesta anche quando disposizioni specifiche dell'Unione europea determinano in modo preciso la quantità degli ingredienti o della categoria d'ingredienti senza prevederne l'indicazione sull'etichettatura. Nella legislazione dell'Unione europea non esistono disposizioni che determinano con precisione la quantità degli ingredienti, senza prevederne l'indicazione nell'etichettatura. L'allegato VIII, punto 1, lettera b), del Regolamento prevede una «quantità precisa». L'imposizione di una quantità minima di un ingrediente non costituisce un motivo di deroga a norma di questa disposizione.

3. L'indicazione quantitativa non è richiesta nei casi di cui all'allegato VII, parte A, punti 4 e 5. (Miscugli di frutta o ortaggi, inclusi i funghi, miscugli di spezie o di piante aromatiche in cui nessun ingrediente abbia una predominanza di peso significativa).

L'indicazione del QUID non è altresì richiesta nel caso di ingredienti le cui quantità sono distintamente indicate. Taluni prodotti costituiti da due o più ingredienti sono posti in vendita con l'indicazione in etichetta delle rispettive quantità, pur costituendo un'unica unità di vendita. In tal caso non è richiesta anche l'indicazione del QUID. Ne è un esempio lo yogurt ai cereali, di cui sono indicate le quantità di yogurt (150 g) e di cereali (15 g).

L'allegato VIII punto 2 del regolamento (UE) n. 1169/2011 prevede che l'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento stesso, non si applica nel caso:

1. di ingredienti o di categorie di ingredienti recanti l'indicazione «con edulcorante(i)» o «con zucchero(i) ed edulcorante(i)» quando la denominazione dell'alimento è accompagnata datale indicazione conformemente all'allegato III;

oppure

2. di vitamine o di sali minerali aggiunti, quando tali sostanze devono essere oggetto di unadichiarazione nutrizionale.

Inoltre, l'obbligo del QUID non si applica ai prodotti di cui all'art. 19 (vendita di prodotti non preimballati) e 20 (prodotti non destinati al consumatore) del decreto legislativo 15.12.2017 n. 231, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 punto 8 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Da ultimo, si richiama l'attenzione sul fatto che le norme di etichettatura previste dal regolamento (UE) n. 1169/2011 riguardano unicamente i prodotti destinati alla vendita al consumatore (consumatore finale e collettività). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 8 comma 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011, in quanto la relativa conformità, ai fini dell'informazione dei consumatori, va garantita al momento della loro immissione nel circuito distributivo per la vendita al consumatore stesso.

CAPO III

FORME DI ESPRESSIONE DEL QUID

L'indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti di cui all'allegato VIII, punto 3, lettera a) del regolamento (UE) n. 1169/2011 è espressa in percentuale e corrisponde alla quantità dell'ingrediente o degli ingredienti al momento della loro utilizzazione. Tale quantità non va, quindi, verificata sul prodotto finito ma analizzando la ricetta all'origine, così come avviene per gli ingredienti indicati in ordine ponderale decrescente.

L'indicazione della quantità degli ingredienti trasformati può essere accompagnata da diciture quali "equivalente crudo/fresco/all'origine", che aiuterebbero il consumatore a confrontare prodotti analoghi, nei quali gli ingredienti sono incorporati in stati fisici diversi.

Nel caso di "tonno all'olio d'oliva", ad esempio, essendo il tonno utilizzato previa cottura, la formulazione potrebbe essere la seguente: "Tonno cotto x%, equivalente a ... g di tonno crudo".

Anche nel caso delle carni in scatola, essendo la carne utilizzata previa cottura, la formulazione potrebbe essere la seguente: "carni bovine cotte x% equivalente a ... g di carne cruda".

Le quantità indicate nell'etichettatura designano la quantità media dell'ingrediente o della categoria di ingredienti da citare. Per quantità media dell'ingrediente o della categoria di ingredienti si intende la quantità dell'ingrediente o della categoria di ingredienti ottenuta rispettando la ricetta e la buona pratica di fabbricazione, tenendo conto delle variazioni che si producono nel quadro della buona pratica di produzione.

L'indicazione della quantità di un ingrediente figura nella denominazione dell'alimento o immediatamente accanto a tale denominazione, o nella lista degli ingredienti in rapporto con l'ingrediente o la categoria di ingredienti in questione, così come previsto dall'allegato VIII punto 3 lett. b). Per i prodotti esentati dall'obbligo dell'indicazione degli ingredienti, la quantità deve figurare necessariamente nella denominazione di vendita.

Qualora tale indicazione debba accompagnare la denominazione di vendita, si evidenzia che non sono previste particolari modalità di indicazione oltre quanto espressamente detto. Se la denominazione di vendita è ripetuta più volte, tale indicazione può essere fornita una sola volta e non necessariamente sulla facciata principale, purché riportata in maniera visibile e chiaramente leggibile.

In deroga al punto 3 dell'Allegato VIII:

1. per gli alimenti che hanno subito una perdita di umidità in seguito al trattamento termico o di altro tipo, la quantità è indicata in percentuale corrispondente alla quantità dell'ingrediente o degli ingredienti utilizzati, in relazione col prodotto finito, tranne quando tale quantità o la quantità totale di tutti gli ingredienti menzionati

sull'etichettatura supera il 100 %, nel qual caso la quantità è indicata in funzione del peso dell'ingrediente o degli ingredienti utilizzati per preparare 100 g di prodotto finito. In un prodotto a base di carne, ad esempio, la percentuale di carne utilizzata può risultare superiore al 100 % nel prodotto finito. In tal caso si dirà: "carne bovina 130 g per 100 g di prodotto finito". Restano valide le disposizioni che prevedono diverse modalità di indicazione della presenza dell'ingrediente rispetto al prodotto finito. Ad esempio: gli zuccheri nelle confetture di cui al decreto legislativo n. 50/2004, laddove è prescritto che gli stessi vanno indicati con la formula "zuccheri totali % per 100 grammi di prodotto", in quanto la quantità risulta superiore a quella effettivamente impiegata;

2. la quantità degli ingredienti volatili è indicata in funzione della loro proporzione ponderale nel prodotto finito (es. per lo champagne nei prodotti da forno, la quantità percentuale è indicata in funzione del peso nel prodotto finito);

3. la quantità degli ingredienti utilizzati sotto forma concentrata o disidratata e ricostituiti durante la fabbricazione può essere indicata sulla base della loro proporzione ponderale così come registrata prima della loro concentrazione o disidratazione;

4. quando si tratta di alimenti concentrati o disidratati da ricostituirsi mediante l'aggiunta di acqua, la quantità degli ingredienti può essere indicata sulla base della loro proporzione ponderale nel prodotto ricostituito.

SEZIONE II

CHIARIMENTI SU SPECIFICHE PREVISIONI NORMATIVE

Questo Ministero è intervenuto in più occasioni per chiarire la portata di norme di particolare rilievo in tema di etichettatura degli alimenti e fornire informazioni per una corretta ed uniforme loro applicazione sia da parte delle imprese che da parte degli organi di vigilanza. Con la presente vengono pertanto forniti di seguito alcuni chiarimenti in ordine a specifiche previsioni normative.

PRODOTTI PREIMBALLATI E NON PREIMBALLATI

Le nozioni di “prodotto preincartato” e “prodotto preconfezionato” equivalgono e corrispondono alle nuove definizioni contenute nel regolamento (UE) n. 1169/2011, rispettivamente nell’art. 44 (alimenti non preimballati) e nell’art. 2, comma 2 lett.e) (alimenti preimballati).

Si precisa che per il burro la legge 23 dicembre 1956, n. 1526 prevede all’art. 4 che *“Il burro destinato al consumo diretto deve essere posto in vendita in imballaggi preconfezionati ovvero in involucri ermeticamente chiusi all’origine ovvero in involucri sigillati”*; pertanto il burro destinato al consumatore può anche essere semplicemente “preimballato”, senza alcun obbligo di chiusura ermetica o di apposizione di sigilli.

VENDITA DI PRODOTTI NON PREIMBALLATI

La definizione di “prodotti non preimballati”, come sopra specificato, deriva dal regolamento (UE) n. 1169/2011. Tali prodotti includono gli alimenti senza preimballaggio, gli alimenti imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore e gli alimenti preimballati per la vendita diretta. Con riferimento a quest’ultimo caso, si tratta di prodotti imballati su luoghi di vendita per essere venduti a libero servizio, senza l’assistenza di un addetto, generalmente costituiti da una confezione o da un involucro protettivo. L’articolo 19 del decreto legislativo 231/2017 (conformemente a quanto previsto dall’art. 44 del Regolamento 1169/2011 che lascia agli Stati Membri, per questa tipologia di prodotti, la facoltà di adottare norme nazionali) stabilisce le modalità di etichettatura da seguire.

Per tali prodotti vi è la possibilità di applicare il talloncino del peso e del prezzo al momento della vendita, a meno che il prodotto non venga pesato alla presenza dell’acquirente. La dicitura “da vendersi a peso”, non richiesta da alcuna norma, è superflua, in quanto, come per qualsiasi altra indicazione obbligatoria, la quantità deve, in ogni caso, figurare sull’unità al momento dell’offerta in vendita.

Si richiama l’attenzione, al riguardo, sull’obbligo dell’indicazione della data di scadenza previsto dall’art. 19, comma 2, lett.b) del decreto legislativo n. 231/17, che - giova ribadire - deve figurare, con la dicitura «da consumarsi entro» seguita dalla data stessa, solamente sulle

paste fresche di cui al D.P.R. n. 187/2001 (categoria nella quale non sono comprese le paste stabilizzate). Gli altri prodottine sono esenti.

INVOLGENTE PROTETTIVO

L'art. 12 del decreto ministeriale 21 dicembre 1984 (regolamento di esecuzione della legge n. 441/1981, concernente la vendita a peso netto delle merci) fornisce, ai fini della determinazione della tara, la definizione di involgente protettivo.

In tale articolo sono riportati taluni esempi di prodotti che non rientrano, per loro natura, nel concetto di tara, quali i budelli degli insaccati, lo spago e la corda che avvolge taluni formaggi come il provolone, o l'incarto dei formaggi molli "nonché" ogni altro involgente similare". In tale categoria di involgenti rientrano il cryovac e l'alluminio destinati ad avvolgere prosciutti cotti o crudi disossati, mortadelle ed altri salumi interi nei quali tali prodotti vengono posti prima della pastorizzazione, nonché la paraffina, generalmente usata su taluni formaggi.

Si precisa, pertanto, che l'elencazione dei materiali e dei prodotti suddetti è solo esemplificativo.

Si ritiene utile evidenziare, poi, che la definizione di involgente protettivo è data unicamente al fine di definire il concetto di tara, e, pertanto, il fatto che un prodotto abbia o meno un involgente protettivo non lo qualifica ai fini delle nozioni di "preimballato" o "non preimballato" ai sensi del regolamento(UE) n. 1169/2011, e del decreto legislativo n. 231/17.

PRODOTTI POSTI IN CONFEZIONE O INVOLUCRO PROTETTIVO

I prodotti alimentari ai quali è stata riconosciuta la denominazione DOP o IGP, qualora vengano venduti, previo affettamento o porzionamento in assenza dell'acquirente, come prodotti posti in confezione o involucro protettivo (sempre che non ricorra l'obbligo del preconfezionamento all'origine), possono pregiarsi della denominazione legale solo se rispondono alle norme vigenti ad essi applicabili.

PRESENTAZIONE DEI PRODOTTI SUI BANCHI DI VENDITA

L'art. 7, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (UE) n. 1169/2011, definisce la presentazione dei prodotti alimentari. Per essa si intende: il materiale utilizzato; il modo di esposizione sul banco di vendita; l'ambiente nel quale il prodotto è esposto.

È stato rilevato che taluni produttori, ad esempio di succhi di frutta e di nettari di frutta (succo e polpa), di bevande analcoliche a base di succo di frutta, presentano l'etichetta principale in modo simile per i tre prodotti attraverso l'indicazione della raffigurazione della frutta e indicando la denominazione di vendita con la menzione della percentuale di frutta (ove richiesta) sulla retroetichetta.

Anche laddove non vi siano rilievi da formulare su quanto sopra, sussistono problemi in relazione alla presentazione dei prodotti, in quanto gli stessi possono essere disposti sugli stessi banchi di vendita ma è necessario che siano separati per categoria. Ciò si rende necessario perché, diversamente, il consumatore può essere indotto in errore nella scelta dei prodotti, in quanto, essendosimili per il materiale utilizzato per il confezionamento, la loro disposizione nello stesso reparto è fonte di confusione.

Si invita, in particolare, la grande distribuzione organizzata a tener conto di quanto sopra.

VENDITA DI PRODOTTI CONGELATI

È stato rilevato che, in alcune superfici della grande distribuzione, nei banchi di vendita dei prodotti surgelati che, per obbligo di legge, devono essere venduti in confezioni originali chiuse dal fabbricante o dal confezionatore (art. 7, comma 1 del decreto legislativo n.110/92), sono immessi anche prodotti congelati non confezionati, esposti con gli estremi dell'azienda produttrice, che spesso incorpora nel proprio nome la parola «surgelati», sebbene sulle singole etichette o nei dépliant a disposizione del pubblico compare l'indicazione che si tratta di prodotti congelati. Tale *modus operandi*, oltre ad essere ingannevole per il consumatore, rappresenta anche una forma di slealtà commerciale.

Si invitano, pertanto, gli organi di vigilanza a verificare che, per i prodotti congelati venduti sfusi, siano fornite adeguate informazioni al

consumatore, in linea con quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 23/2017, conformemente all'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1169/2011, il quale stabilisce che tali prodotti devono essere muniti di apposito cartello, applicato ai recipienti che li contengono oppure applicato nei comparti in cui sono esposti.

Sul cartello devono figurare: a) la denominazione di vendita, accompagnata dal termine «congelato», senza che compaia, a qualsiasi titolo, il termine «surgelato/i»; b) le modalità di conservazione dopo l'acquisto; c) la percentuale di glassatura per i prodotti glassati.

I banchi ed i prodotti in essi contenuti, infine, vanno adeguatamente protetti e vanno rispettate le norme igieniche di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 e, se del caso, regolamento (CE) n. 853/2004.

DICITURA DEL LOTTO

La direttiva 2011/91/UE relativa alla indicazione del lotto è una direttiva a sé stante, la quale completa il regolamento (UE) n. 1169/2011. In Italia detta direttiva è stata inserita nell'art. 17 del decreto legislativo n. 231/2017.

Ciò comporta che, qualora venga richiesta in specifiche direttive e nelle relative norme di attuazione nazionali l'indicazione del lotto oltre alle altre indicazioni previste dal regolamento (UE) n. 1169/2011, il lotto va riportato secondo le modalità prescritte dal citato art. 17, ivi compresi i casi di esenzione di cui al comma 7.

Nel caso degli alimenti surgelati destinati al consumatore, di cui al decreto legislativo n. 110/1992, è stata prevista l'indicazione del lotto, oltre alle indicazioni prescritte in via generale per i prodotti alimentari.

LINGUA

Le indicazioni obbligatorie di cui all'art. 9 comma 1 del regolamento (CE) n. 1169/2011 devono essere realizzate in lingua italiana. È stato chiesto se tale regola debba applicarsi anche ai prodotti destinati all'industria, agli artigiani, agli utilizzatori industriali.

Al riguardo si precisa che il regolamento n.1169/2011 si applica ai prodotti alimentari destinati al consumatore.

Va tuttavia considerato che il regolamento (CE) n. 1169/2011 prevede, all'articolo 8, punto 8, che gli operatori del settore alimentare che

forniscono ad altri operatori del settore alimentare alimenti non destinati al consumatore finale o alle collettività assicurino che a tali altri operatori del settore alimentare siano fornite sufficienti informazioni che consentano loro, se del caso, di adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 2 .- La citata disposizione è ripresa ed integrata da quanto riportato nell'articolo 20 del decreto legislativo n.231/2017.

Gli addetti alla vigilanza, pertanto, non possono sostituirsi alle aziende ed esigere che le informazioni in parola vadano fornite in lingua italiana, se le aziende sono in condizione di riceverle in qualsiasi lingua. Qualora un'azienda acquisti un prodotto in un altro paese, avente la relativa documentazione redatta nella lingua originaria o in lingua inglese, ciò implica che nel proprio ambito la lingua in parola è conosciuta e, pertanto, le informazioni sono assicurate.

UTILIZZAZIONE DI PRODOTTI A DENOMINAZIONE LEGALE DEFINITA

I prodotti che hanno una denominazione legale definita da norme nazionali o comunitarie devono essere designati con il loro nome anche nell'elenco degli ingredienti dei prodotti composti nella cui preparazione sono utilizzati.

Viene rilevato sempre più spesso che tali denominazioni sono accompagnate da aggettivazioni in grado di confondere l'acquirente sulla natura del prodotto e sulla qualità delle materie prime utilizzate.

Si ritiene pertanto necessario segnalare che, nella presentazione dei prodotti finiti, i nomi definiti _in particolare se ad essi è attribuita la denominazione DOP o la IGP - siano riportati senza aggettivazioni ed in modo completo.

Il termine "aceto", infine, da solo non può essere utilizzato, ma va sempre completato dal nome della materia prima agricola alcoligena da cui deriva, quale aceto di vino, aceto di mele, come disciplinato dall'articolo 49 della legge n. 238/2016.

USO DEI TERMINI «ALL'ACETO», «CON ACETO» E SIMILI

Con circolari n. 379/1966 e n. 385/1968 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono state fornite, sulla

base dell'allora normativa vigente, una serie di indicazioni alle aziende alimentari conserviere circa l'uso delle diciture suddette, nel caso di utilizzazione di aceto come ingrediente.

L'adozione di norme comunitarie (regolamento (UE) n. 1308/2013) in materia di etichettatura ha comportato negli anni successivi il superamento delle predette circolari e, pertanto, i termini riportati in titolo sono da considerarsi utilizzabili alternativamente con equivalente significato.

GRAPPA

Il disciplinare di produzione della IG Grappa come approvato – da ultimo – con decreto 28 gennaio 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 8 febbraio 2016 vieta i simboli e le diciture “DOC”, “DOCG”, “IGT”, “DOP” e “IGF”, sia in sigla che per esteso. La norma consente il riferimento al vino DOC ma non l'uso di tale parola. In altri termini, è consentita la denominazione di “Grappa dei Colli Orientali del Friuli” ma non quella di “Grappa dei Colli Orientali del Friuli DOC”, di “Grappa di Chianti” ma non “Grappa di Chianti DOCG”.

BEVANDE AROMATIZZATE A BASE DI VINO E SIMILI

Le bevande aromatizzate a base di vino ed i cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli, di cui al regolamento (UE) n. 251/2014, presentano rispettivamente un titolo alcolometrico da 4,5 per cento a 14,5 per cento in volume e da 1,2% vol. a 10% vol. È stato chiesto da più parti di conoscere se detti prodotti debbano riportare l'indicazione del termine minimo di conservazione. Si ritiene pertanto utile precisare che l'esenzione da tale obbligo è prevista solo per le bevande quali i vini, vini liquorosi, vini spumanti, vini aromatizzati e prodotti simili ottenuti a base di frutta diversa dall'uva, nonché delle bevande del codice NC 2206 00 ottenute da uva o mosto di uva, come confermato nel regolamento (CE) n. 852/2004 unitamente. Per le altre bevande con una gradazione inferiore ai 10%vol. l'indicazione risulta obbligatoria.

ACQUAVITI DI FRUTTA

Il regolamento (UE) n. 2019/787 disciplina, tra l'altro, le acquaviti di frutta e prevede altresì il divieto di aggiunta di alcool, dal momento che in caso contrario si perderebbe il diritto all'uso della denominazione riservata e l'obbligo di uso della denominazione "bevanda spiritosa". È stato rilevato che sul mercato nazionale sono messe in vendita bevande designate "obstschnaps", le quali sono costituite da alcool di origine agricola e da almeno 33 per cento di distillato di frutta. Questi prodotti, ben conosciuti nei Paesi di origine, sollevano profili problematici qualora vengano commercializzati nello stesso modo sul territorio italiano. D'intesa con le autorità interessate, pertanto, si è convenuto che:

- la denominazione di vendita in italiano è "bevanda spiritosa", come previsto dalla citata normativa.
- la stessa deve essere riportata con caratteri maggiori di quelli del termine "schnaps", se questo figura in etichetta;
- va applicata la regola del Quid, per cui occorre indicare la percentuale di distillato di frutta involume;
- il prodotto deve essere conforme al citato regolamento e non deve riportare termini che possano creare nel consumatore l'aspettativa che si tratti di "acquavite di frutta".

BEVANDE DI FANTASIA AL GUSTO DI FRUTTA

Le bevande di fantasia, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 719/1958, devono essere prodotte in conformità alle disposizioni di detto decreto. Conseguentemente, possono essere preparate con o senza aggiunta di succo di frutta e devono essere presentate con denominazione di vendita e modalità tali da non generare confusione con le bevande di cui all'art. 4.

Tali bevande sono poste in vendita nel rispetto della disciplina comunitaria in tema di informazioni al consumatore (regolamento (UE) n.1169/2011) e in tema di impiego di additivi nei prodotti alimentari (regolamento (CE) n. 1333/2008), che supera le precedenti normative in materia.

LATTE

1. Latte pastorizzato a temperatura elevata.

Tale tipologia di latte è prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 54/1997. Al riguardo, si ritiene utile precisare che, trattandosi di un tipo di latte diverso, per caratteristiche e per trattamento, dai tipi disciplinati dalla legge n. 169/1989, la sua produzione e la sua commercializzazione rimangono assoggettate alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 54/1997 e del regolamento (UE) n.1169/2011. Pertanto:

- la produzione di tale tipo di latte può essere effettuata anche in Italia e per esso non si applicano le disposizioni della legge n. 169/1989;
- la denominazione di vendita legale è “latte pastorizzato a temperatura elevata”;
- la durabilità (data di scadenza) viene determinata, in conformità al regolamento (UE)n.1169/2011, direttamente dal produttore e sotto la sua diretta responsabilità.

2. Data di scadenza e termine minimo di conservazione.

Il regolamento (UE) n. 1169/2011 rimette la determinazione della validità dei prodotti alimentari ai fabbricanti ed ai confezionatori, i quali stabiliscono la stessa in relazione ad una serie di parametri, quali la qualità delle materie prime, i trattamenti, le caratteristiche dei materiali di confezionamento. Ciò premesso, la data di scadenza ed il termine minimo di conservazione, ad esempio per i diversi tipi di latte confezionati provenienti da altri Stati membri, possono essere determinati direttamente dai confezionatori in conformità alle disposizioni vigenti nei paesi d'origine.

FORMAGGI FRESCHI A PASTA FILATA

Come già illustrato con Nota del Ministero dello Sviluppo Economico 0133330 del 9 aprile 2018, per le ragioni già chiarite nella Circolare del Ministero dell'Industria 16 gennaio 1996, n. 150, i formaggi freschi a pasta filata destinati al consumatore devono essere posti in vendita preconfezionati. Il preconfezionamento deve essere effettuato all'origine direttamente dal produttore.

Al venditore al dettaglio, salvo nel caso di vendita diretta nel casei-

ficio, non è concesso di vendere allo stato sfuso o previo ulteriore confezionamento ai fini della vendita immediata, ricorrendo ad artifizi, quale l'aggiunta – a titolo di esempio - di olio d'oliva e/o olive.

È ben nota e tradizionale l'aggiunta di ingredienti non lattieri ai formaggi, ad esempio spezie, erbe, noci, olive e simili, e detta aggiunta non è tale da modificare la natura merceologica del formaggio fresco a pasta filata.

Affinché detto formaggio possa essere venduto non confezionato deve essere ingrediente di una preparazione gastronomica, al di fuori del campo di applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge n. 98/1986, convertito, con modificazioni, nella legge n. 252/1986; è necessario, quindi, che il formaggio sia lavorato in maniera sostanziale ed il prodotto finito sia posto in vendita con una diversa specifica denominazione di vendita, la quale deve essere utilizzata anche dal dettagliante.

Già precedentemente questo Ministero ha precisato espressamente che la vendita allo stato sfuso di detti formaggi, salvo che nei caseifici, è vietata e che sui relativi involucri devono figurare tutte le indicazioni obbligatorie attualmente prescritte dal regolamento (UE) n.1169/2011, salvo quella della quantità netta per il formaggio pesato su richiesta e alla presenza dell'acquirente. Gli organi di vigilanza sono invitati ad applicare, per le violazioni rilevate, le sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo n. 231/2017.

UTILIZZAZIONE DEL TERMINE «INTEGRALE» NELL'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI DA FORNO

Si è rilevato un problema di interpretazione relativamente all'uso del termine «integrale» nella etichettatura dei prodotti da forno ottenuti attraverso la miscelazione di farina di grano tenero con crusca e/o cruschetto invece che con farina integrale, come definita dal decreto del Presidente della Repubblica n. 187/2001. La questione è rilevante per diversi aspetti.

Anzitutto, occorre distinguere la denominazione di vendita dall'ingrediente, secondo le diverse utilizzazioni della farina. Nel caso in cui questa venga destinata alla vendita diretta al consumatore o alla panificazione, occorre rispettare quanto previsto dal decreto n. 187/2001.

Quando la farina in parola è ingrediente, la stessa può essere designata col nome «farina di frumento» o «farina di grano» o «farina di

frumento integrale» o «farina di grano integrale», così come avviene negli altri Stati membri, con la precisazione che la designazione prescelta dovrà comparire in modo omogeneo su tutto il packaging del prodotto.

Le denominazioni di vendita riservate agli sfarinati, previste dal decreto n. 187/2001, sono vincolanti solo per i produttori di farine e le caratteristiche fissate al comma 3, dell'art. 1 del citato decreto e si applicano esclusivamente alle farine destinate alla panificazione e alla vendita diretta al consumatore; pertanto, non sono vincolanti per gli altri settori industriali, in particolare per i prodotti da forno, come si evince dall'art. 10, il quale ha previsto una specifica deroga al riguardo.

L'uso, poi, del qualificativo «integrale» nella denominazione di vendita (esempio: biscotti integrali) risulta coerente sia nel caso di utilizzo di farina di frumento integrale acquistata come tale da aziende molitorie, sia nel caso in cui si ottenga tale prodotto, con le medesime caratteristiche, nell'ambito dello stesso opificio, ove venga utilizzata, aggiungendo crusca e/o cruschetto alla farina di grano tenero.

Il termine «integrale», infatti, implica la presenza di crusca e/o di cruschetto in quantità tale da assicurare un significativo apporto nutrizionale di fibre nel prodotto finito ai sensi del regolamento (CE) 1924/2006. La crusca e il cruschetto sono, infatti, gli unici elementi che differenziano la farina di frumento integrale dalla farina di grano tenero, non essendo inoltre vincolanti, per utilizzazioni diverse dalla panificazione e dalla vendita diretta al consumatore, i parametri previsti al comma 3 dell'art. 1 del decreto n. 187/2001.

Pertanto, ai fini dell'informazione al consumatore, non è rilevante specificare se si tratti di «farina integrale di grano tenero» proveniente dai molini con i parametri previsti dalla norma suddetta oppure di «farina di frumento integrale» sempre proveniente dai molini ma con parametri diversi da quelli previsti dalla norma o, infine, di farina integrale ricostituita, all'interno dell'azienda utilizzatrice, con parametri uguali o diversi da quelli previsti dalla norma.

I prodotti finiti sono tutti legali con caratteristiche organolettiche pressoché identiche. Si ritiene utile evidenziare, a tal fine, che lo scopo primario della norma consiste nella protezione e nella informazione dei consumatori e non nella protezione delle esigenze delle categorie economiche.

Si ritiene utile evidenziare inoltre che, nell'elaborazione del decreto n. 187/2001, è stata rivolta particolare attenzione ai principi comunitari sulla libera circolazione delle merci, i quali riguardano in particolare la loro utilizzazione, nonché a quanto sancito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 443/1997 sulla pasta, finalizzata ad evitare discriminazioni alla rovescia a danno dell'industria nazionale rispetto alla concorrenza estera.

Ciò che cambia dal punto di vista giuridico, ai fini del rispetto delle regole di etichettatura relative alla definizione di «ingrediente», è che, nel caso in cui la farina provenga direttamente dal molino, si ha un unico ingrediente da menzionare come tale e cioè «farina di frumento integrale»; nel caso in cui, invece, la farina integrale si ottenga per ricostituzione si hanno due o tre ingredienti che vanno designati separatamente col proprio nome (farina di frumento, crusca, cruschetto).

In tal caso, è opportuno chiarire se l'uso del termine «integrale» nella denominazione del prodotto finito imponga l'indicazione del QUID. Poiché nella denominazione di vendita non figura alcun ingrediente particolare, non è richiesto alcun ulteriore adempimento, a meno che non vi siano espliciti richiami in etichettatura relativi alla specifica tipologia di farina utilizzata.

SOMMINISTRAZIONE DELLA *CROISSANTERIE*

La necessità di offrire una vasta gamma di prodotti, freschi e fragranti, quali croissant, krapfen, sfogliatine, strudel e simili, ha indotto l'industria a produrre prodotti a temperatura controllata, destinati ad essere somministrati sul punto di vendita, con appositi fornetti, senza alcuna manipolazione che integri un'attività produttiva.

I prodotti in questione non sono considerati semilavorati o preparazioni alimentari, ma sono qualificati come prodotti finiti, in quanto per essere somministrati non necessitano di una manipolazione o di una ulteriore lavorazione.

Questo Ministero ha già precisato precedentemente che, tenendo conto della evoluzione delle modalità di prestazione del servizio di somministrazione, tale attività è del tutto compatibile con l'attività di somministrazione, di cui all'art. 5, lettera b), della legge n. 287/1991.

Diversamente, si correrebbe il rischio di fornire un servizio insoddisfacente al consumatore, le cui esigenze devono sempre essere considerate come prioritarie, evitando di creare ostacoli superflui alla commercializzazione, a condizione che siano rispettate le norme igienico-sanitarie. Nulla vieta, pertanto, di ricondurre nella specifica autorizzazione sanitaria rilasciata al pubblico esercizio l'attività di cui sopra, alla stregua di quanto avviene per il pane parzialmente cotto surgelato o meno in quantosi tratta di situazione analoga.

Inoltre, il legislatore è intervenuto nel caso del pane, a causa del problema relativo alla denominazione di vendita, che non consentiva di etichettare il prodotto parzialmente cotto come «pane». Tuttavia, tale situazione non si presenta nel caso specifico della croissanterie.

UTILIZZAZIONE DI UOVA FRESCHE

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento delegato n. 2023/2465 fissano le norme per la commercializzazione delle uova vendute in guscio. Ai sensi dell'art. 3 e 4 del regolamento delegato (UE) 2023/2465 le uova di categoria A o «uova fresche» devono possedere determinate caratteristiche, tra cui quella di non aver subito alcun trattamento di conservazione.

Dal momento che le uova utilizzate nei prodotti trasformati, indipendentemente dalla categoria di riferimento, devono essere pastorizzate, la sola menzione «uova fresche» potrebbe sembrare non corretta.

Al riguardo è necessario precisare che la pastorizzazione delle uova fresche in questo caso è richiesta dal regolamento (CE) n. 853/2004, non come trattamento di conservazione, ma come esigenza di ordine igienico-sanitario obbligatoria. Pertanto, ai fini della qualificazione dei prodotti finiti preparati con l'impiego di uova fresche (categoria A) e al fine di garantire un'adeguata informazione del consumatore, si ritiene che gli ovoprodotti ottenuti esclusivamente da uova fresche di gallina vadano distinti da quelli ottenuti da uova di gallina di categoria diversa dalla categoria A, attraverso l'etichettatura.

Risulta opportuno, pertanto, che le uova fresche pastorizzate per l'uso nei prodotti trasformati, come sopra descritte, siano designate nell'elenco degli ingredienti dei prodotti finiti trasformati con la men-

zione «uova fresche» e le uova diverse dalle uova di categoria A) come «uova».

Tale soluzione è da ritenersi conforme a quanto previsto dall'allegato VI, Parte A, punto 1 del regolamento (UE) n.1169/2011. In caso contrario, non ci sarebbe neppure necessità di impiegare uova fresche, con il rischio di provocare significativi danni alla produzione agricola associata.

Si precisa, infine, che il divieto del trattamento della pastorizzazione a scopo conservativo per le uova fresche, previsto dalla normativa comunitaria, riguarda solo il prodotto venduto in guscio.

PRODOTTI ARTIGIANALI

Nella commercializzazione di taluni prodotti artigianali, quali le paste alimentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 187/2001, talvolta viene messo in evidenza un riferimento alla «produzione artigianale», come se si trattasse di una garanzia di qualità organolettica, nutritiva o sanitaria superiore. L'uso di diciture quali «lavorato a mano» e similari è ingannevole qualora soltanto alcune fasi secondarie e collaterali della produzione siano effettuate a mano.

Nel comparto delle paste alimentari, ad esempio, le diciture «lavorato a mano» e simili potranno essere apposte unicamente qualora le fasi di impasto, trafilatura, taglio ed essiccazione della pasta siano state effettuate in tutto o per la maggior parte a mano e non anche quando la manualità abbia riguardato unicamente fasi secondarie come lo svuotamento dei sacchi di semola, il riempimento delle tramogge, il dosaggio degli ingredienti o il confezionamento.

Sebbene l'uso di diciture concernenti le caratteristiche del metodo di produzione costituisca una garanzia fornita al consumatore sul metodo, questo non si traduce, di regola, anche in un aumento della qualità del prodotto finito in termini di caratteristiche ingredientistiche, nutrizionali, chimico- fisiche, organolettiche ed igienico-sanitarie.

Delle metodologie artigianali viene fornito un elenco, non esaustivo ma di rilievo, nella pronuncia n. 8884 del 9 novembre 2000 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che si può così riassumere: la presenza di una struttura organizzativa tipicamente artigianale e/o familiare è caratterizzata dal basso numero di addetti e

soprattutto dall'incidenza dell'apporto umano e personale nella produzione. Questo aspetto concerne, ovviamente ed unicamente, le caratteristiche dell'azienda. Pertanto, non può in alcun modo essere utilizzato per presentare i prodotti come superiori nella qualità. L'azienda artigianale non può, cioè, trasformare la sua qualifica giuridica in un elemento di qualità dei prodotti finiti.

In tale contesto non si può non tener conto anche di quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo n. 145/2007 che, anche se di portata generale, vieta ogni forma di pubblicità subliminale e subordina l'uso dei termini «garantito» e «garanzia» e simili, quali «selezionato e scelto», alla precisazione in etichetta del contenuto e delle modalità della garanzia offerta.

PASTE SPECIALI

Appare utile fornire chiarimenti circa i limiti di riferimento per le ceneri, l'acidità e gli altri parametri analitici, di cui all'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 187/2001, per la produzione di paste speciali, sia secche, sia fresche, sia stabilizzate.

Tale questione è stata affrontata più volte anche nel corso dell'elaborazione del decreto n. 187/2001, ritenendosi tuttavia che non fosse necessaria alcuna ulteriore precisazione, in quanto la norma risultava già sufficientemente chiara. Infatti, mentre per la pasta di semola di grano duro (semola+acqua), il limite massimo di ceneri è 0,90 su cento parti di sostanza secca, per i casi di presenza di altre sostanze oltre alla semola, come le uova della pasta all'uovo, il legislatore ha conseguentemente provveduto ad adeguare il limite di ceneri, fissandolo a 1,10 per la pasta con quattro uova per chilogrammo di semola ed ammettendo un ulteriore incremento di 0,05 per ogni uovo in più rispetto al minimo prescritto.

Quando all'impasto vengono miscelati altri ingredienti alimentari, allo scopo di ottenere una pasta «speciale», secca, fresca o stabilizzata, i parametri previsti all'art. 6, comma 3, non dovranno essere applicati al nuovo prodotto finito, bensì esclusivamente alla materia prima di base impiegata.

Nella valutazione del tenore delle ceneri e degli altri parametri analitici, si dovrà tener conto sia del contributo apportato dalla mate-

ria prima di riferimento impiegata, sia dell'effetto esercitato sul parametro analitico finale dall'ingrediente/i aggiunto/i. Ad esempio, nel caso delle ceneri di una pasta di semola di grano duro con spinaci, è errato non sottrarre il contributo delle ceneri apportate dagli spinaci a quello rilevato sul prodotto finito.

Si deve altresì fare riferimento, per definire il contributo portato dagli spinaci, alla quantità impiegata in ricetta, al loro contenuto medio di ceneri e relativa variabilità naturale. Pertanto, in fase di accertamento analitico, i valori delle ceneri, dell'acidità e degli altri parametri apportati dagli ingredienti alimentari a quelli apportati dalle materie prime di base vanno scorporati dal computo globale. Inoltre, la quantità di tali ingredienti è facilmente rilevabile sulla base della loro dichiarazione quantitativa in etichetta, ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) n.1169/2011, o, in alternativa, analizzando la ricetta all'origine.

Tale aspetto è sancito anche dall'art. 2, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 41/2013.

INGREDIENTI

1. È necessario che gli ingredienti siano determinati al momento della loro utilizzazione e che siano menzionati con il loro nome specifico, anche se nel prodotto finito gli stessi residuano in forma modificata. Viene spesso segnalato che, in talune analisi effettuate da laboratori pubblici, sono rilevati ingredienti non consentiti. Ciò è dovuto principalmente al fatto che taluni laboratori continuano ad applicare il principio dell'elenco degli ingredienti verificato nel prodotto finito, mentre la normativa vigente fa riferimento al momento della loro utilizzazione. È evidente, pertanto, che nel prodotto finito sia possibile rilevare delle modifiche anche sostanziali delle quali è necessario tenere conto. Anche l'ordine ponderale decrescente può subire col processo di produzione una sostanziale modifica. Pertanto, il corretto esame dell'elenco degli ingredienti e del suo ordine ponderale decrescente può essere effettuato unicamente verificando all'origine la loro utilizzazione.

2. Nel prodotto finito, inoltre, possono essere rilevate sostanze non utilizzate: la loro presenza è dovuta al fatto che sono componenti naturali di altri ingredienti utilizzati, e pertanto, non essendo consi-

derate ingredienti in quanto tali, non vengono indicate. A titolo di esempio, la presenza del colorante E 100 negli gnocchi può non essere dovuta all'impiego di curcumina ma alla curcuma, di cui la curcumina è componente naturale.

3. In relazione, poi, alla rilevazione di un tasso di umidità superiore al 5% in un prodotto finito, nel cui elenco degli ingredienti non figura l'indicazione dell'acqua, la stessa può significare che siano stati utilizzati unicamente ingredienti con un alto contenuto di umidità (latte, uova, ecc.) e non che sia stata utilizzata l'acqua. Per tale motivo quest'ultima, non essendo ingrediente, può non figurare nell'elenco degli ingredienti del prodotto finito.

4. Il termine "zucchero", nella lista ingredienti, senza ulteriore qualificazione, identifica il saccarosio e le soluzioni acquose di saccarosio, di cui al decreto legislativo 20.2.2004 n. 51. Nel caso in cui siano presenti diciture che pongano in rilievo l'assenza o il ridotto contenuto di zucchero, in accordo con la previsione del regolamento (UE) n.1924/2006 e successive modifiche, deve essere riportata l'etichetta nutrizionale, ove per «zuccheri» si intendono tutti i monosaccaridi e i disaccaridi presenti in un alimento, esclusi i polioli come indicato nell'allegato I del regolamento (UE) n.1169/2011.

ETICHETTATURA DELLE CARNI, QUALI INGREDIENTI

In relazione all'ingrediente "carne", si fa riferimento alla carne muscolare scheletrica dell'animale, compresa la quantità massima di grasso e di tessuto connettivo, naturalmente aderenti alle masse muscolari scheletriche.

Le carni di qualsiasi specie vanno designate col nome specifico o con il nome della categoria seguito dal nome della specie. Nello specifico, i riferimenti normativi sono definiti dal Regolamento 1169/2011, il quale ha stabilito negli allegati:

○ VI) nella parte A la denominazione e indicazioni obbligatorie che l'accompagnano - ai punti 5,6,7 per le preparazioni a base di carne specifici riferimenti, nella parte B i requisiti specifici relativi alla designazione delle carni macinate;

○ VII), nella parte B – Ingredienti designati con la denominazione di una categoria piuttosto che con una denominazione specifica – la denominazione di «carne(i) di ...» e i relativi requisiti di composizione e, se del caso, di «carni di ... separate meccanicamente».

Relativamente, poi, alle altre parti dell'animale, escluse dalla definizione di «muscoli scheletrici», le stesse sono etichettate con il loro nome specifico di uso comune. Questi nomi specifici, qualora non siano legati a specie animali individuate, devono essere completate con il nome della specie animale da cui provengono. Ad esempio, la cotenna è una parte appartenente unicamente al suino e, pertanto, il prodotto può essere designato col nome «cotenna» in luogo di «cotenna suina».

L'elencazione di seguito riporta l'indicazione da utilizzare, a titolo esemplificativo, per le parti di suino che non rientrano nella definizione di «muscoli scheletrici», il cui impiego risulta possibile in alcune ricette tradizionali:

Parti	Designazione
Grasso (eccedente i limiti prescritti)	Grasso suino
Cotenna (eccedente i limiti prescritti)	Cotenna
Trippino	Trippino suino
Magro di testa (diverso dal massetere)	Magro suino di testa.

In relazione, poi, ai limiti di grasso e di tessuto connettivo, contenuti nella tabella dell'allegato VII del regolamento (UE) n.11692011, gli stessi si intendono riferiti ad ogni specie separatamente. Ad esempio, in un prodotto costituito da carne bovina e carne suina, i predetti limiti sono, per il grasso, 30% per la carne suina e 25% per la carne bovina.

Le parti anatomiche dell'animale, quali coscia suina e pancetta suina, designate con il loro nome, nonsoggiacciono ai limiti di grasso e di tessuto connettivo prescritti. Le stesse non possono essere accompagnate da qualificazioni, suscettibili di trarre in errore il consumatore sulla effettiva natura del prodotto – generando altresì il rischio di concorrenza sleale – come, ad esempio, il termine «fresco», salvo il caso di specifica previsione in una norma comunitaria.

Relativamente alla carne separata meccanicamente, la stessa deve essere indicata come tale, completata dal nome della specie animale. (ad esempio: carne di pollo separata meccanicamente, carne suina separata meccanicamente). I limiti di grasso e di tessuto connettivo sono basati su analisi calcolati a livello di messa in opera. Non si tiene conto del budello o dell'involucro che sono elementi estranei all'impasto. Per il calcolo si prendono in considerazione il contenuto percentuale di «proteina di carne», «collagene» e «grasso» di ogni specie animale separatamente.

Tali contenuti, tutti identificati al momento della messa in opera, si basano su uno dei seguenti dati e analisi:

- dati di composizione generalmente accettati relativi alle sole parti dell'animale rientranti nella definizione di carne;
- analisi rappresentative relative unicamente alle specifiche parti dell'animale rientranti nella definizione di carne;
- analisi rappresentative di miscele relative unicamente a quelle parti dell'animale rientranti nella definizione di carne.

Tali dati ed analisi devono escludere a priori la possibile presenza di sostanze non rientranti nella definizione di carne, quali fegato e cuore, proteine vegetali, additivi ed aromi.

Per quanto riguarda, infine, l'obbligo di indicare la percentuale di carne utilizzata nella preparazione di prodotti composti, essa è prescritta solo per i prodotti preconfezionati destinati tal quali al consumatore. Tale obbligo non si applica ai prodotti costituiti essenzialmente da carne, a condizione che la quantità di acqua aggiunta non superi, nel prodotto finito, il 5% e che non contengano sostanze diverse da quelle tecnologiche (sale, aromi, additivi,). È fatta salva comunque la facoltà dell'impresa di indicare, per una migliore informazione del consumatore, la percentuale di carne utilizzata anche nei casi in cui non ve ne sia l'obbligo.

I controlli finalizzati all'accertamento della quantità di carne e dei limiti di grasso e di connettivo occorre che siano effettuati ovviamente all'origine. Il controllo sul prodotto prelevato nelle fasi commerciali non può essere preso come riferimento per valutarne la conformità, in quanto, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento 1169/2011, occorre riferirsi al momento della utilizzazione degli ingredienti.

Allo scopo, poi, di assicurare comportamenti omogenei nella

commercializzazione di taluni prodotti particolarmente diffusi, si rende necessario fornire le seguenti linee guida:

1. Cotechino e zampone «puro suino»

Sono prodotti di solo suino. La dicitura «puro suino», peraltro non obbligatoria, evidenzia solo che le carni utilizzate nella preparazione del prodotto sono solo di suino.

Ai fini della determinazione dell'ordine ponderale decrescente nell'elenco degli ingredienti, il tenore di carne va conseguentemente ridotto quando grasso e connettivo sono superiori ai limiti prescritti come, ad esempio, lo zampone, costituito da carne avente 35% di grasso e 30% di cotenna. In questo caso, l'elenco degli ingredienti è il seguente: carne suina, cotenna, grasso suino, aromi. Oppure può farsi riferimento al cotechino, costituito da carne avente 30% di grasso, 20% di cotenna e 20% di magro di testa (diverso dal massetere). In questo caso, l'elenco degli ingredienti è il seguente: carne suina, magro suino di testa, aromi. Non è richiesta l'indicazione di grasso e di cotenna, in quanto gli stessi rientrano entro i limiti massimi prescritti per la non indicazione. Si evidenzia che, in entrambi i casi, l'elenco degli ingredienti va completato con l'indicazione delle sostanze tecnologiche eventualmente utilizzate e che la cotenna può non essere seguita dal termine «suino», giacché essa è solo di suino.

2. Prosciutto cotto

Si tratta di prodotto, costituito da carni, acqua e sostanze tecnologiche. Nel caso di prodotto con una quantità d'acqua aggiunta entro il limite del 5% nel prodotto finito, non si procede a quantificazione della carne. Qualora la quantità d'acqua aggiunta superi nel prodotto finito il 5%, occorre indicare l'acqua nell'elenco degli ingredienti e quantificare la carne suina, ai sensi del regolamento (UE) n.1169/2011.

3. Mortadella puro suino

Il riferimento al suino è fatto unicamente per indicare l'utilizzazione di un solo tipo di carne, quella suina.

Come nel caso dello zampone e del cotechino, non vi è l'obbligo dell'indicazione percentuale di carne anche in presenza di eventuale aggiunta di grasso suino e/o di cotenna e/o di trippino. Il grasso ed il connettivo, qualora superino i limiti prescritti, vanno indicati nell'elenco degli ingredienti della mortadella senza indicazione percentuale della carne.

Le parti anatomiche dell'animale, che non sono considerate carne in riferimento alla tabella dell'allegato VII del regolamento (UE) n.1169/2011, vanno indicate con il loro nome specifico nell'elenco degli ingredienti della mortadella. In taluni casi viene posto in evidenza una parte anatomica dell'animale per valorizzare il prodotto: mortadella di fegato oppure mortadella con fegato. Trattandosi di un ingrediente non considerato carne, ma caratterizzante per il prodotto, il fegato va quantificato, come nell'esempio seguente: ingredienti: carne suina, fegato suino 30%, grasso suino, trippino suino, aromi.

Nel caso, poi, di prodotti ottenuti da carni di più specie, le relative specie vanno tutte quantificate in percentuale.

4. Wurstel

Si tratta di prodotto ottenuto utilizzando anche acqua, aromi ed altre parti anatomiche. I principi cui ispirarsi per l'etichettatura sono gli stessi indicati per altri prodotti carnei. Ad esempio:

a) "Wurstel costituito da 60% di carne suina, 30% di acqua, 8% di aromi, (...)" ha il seguente

elenco di ingredienti: carne suina 60%, acqua, aromi, (...), se i limiti di grasso e di connettivo sono quelli prescritti. La quantificazione percentuale della carne è richiesta perché è presente una quantità di acqua aggiunta superiore al 5%.

b) "Wurstel costituito da carne suina 90%, acqua 5%, aromi": è un prodotto costituito essenzialmente da carne. La carne può non essere quantificata e l'acqua, non superando il 5% del prodotto finito, non viene indicata nell'elenco degli ingredienti. L'elenco degli ingredienti è, quindi, il seguente: carne suina, aromi;

c) "Wurstel di pollo": identifica un prodotto ottenuto da carne di pollo, generalmente separata meccanicamente. Tale carne non è considerata carne ai fini dell'etichettatura e deve essere designata con la dicitura «carne di pollo separata meccanicamente». Essa non risponde, ovviamente, ai limiti di grasso e di connettivo previsti per le carni avicole. La pelle ed altre parti dell'animale composte di grasso e di connettivo rientrano nell'unica voce «carni di () separate meccanicamente».

Parimenti vale per le altre carni avicole, quali quelle di tacchino e di anatra. Un esempio di elenco degli ingredienti può essere: carne di tacchino separata meccanicamente 80%, acqua, aromi, (...).

Qualora la quantità di carne sia più elevata e l'acqua aggiunta non superi il 5%, l'elenco degli ingredienti può essere: carne di tacchino separata meccanicamente, aromi, (...).

Nel caso di miscele, poi, le specie vanno quantificate come di seguito: carne di pollo separata meccanicamente 50%, carne di tacchino separata meccanicamente 40%, ().

Al fine di evitare la ripetizione della dicitura «separata meccanicamente», la cui indicazione risulterebbe inutilmente dispendiosa in termini di spazio sull'etichetta, è possibile inserire dopo le diciture «carne di pollo» e «carne di tacchino», un asterisco riportato in fondo alla lista degli ingredienti la predetta dicitura accanto all'asterisco. Tale modalità, inoltre, è già prevista da alcune regolamentazioni comunitarie specifiche.

5. Strutto

Lo strutto, generalmente, è un mono ingrediente, e pertanto non riporta l'elenco degli ingredienti. Qualora abbia subito aggiunte, nell'elenco degli ingredienti è possibile indicarlo con la voce «grasso suino», sebbene nulla ostia indicarlo come strutto.

6. Ciccioi, cigoli e simili

I ciccioi e i prodotti simili sono prodotti proteici ottenuti dalla fusione di tessuto adiposo del suino. Possono contenere anche una parte di carne, la quale non è qualificata come ingrediente. Conseguentemente, l'elenco degli ingredienti può essere diverso a seconda della sua presentazione e cioè:

- a) nessun elenco di ingredienti, se il prodotto è ottenuto senza aggiunte;
- b) ingredienti: grasso suino, aromi, sale;
- c) ingredienti: ciccioi, aromi, sale.

Ciò che rileva è che il messaggio sia formulato in termini chiari, senza trarre in errore il consumatore sulla corretta composizione del prodotto.

7. Pancetta cubettata e prodotti simili.

Si tratta di prodotto suino in pezzi, la mantiene tuttavia la sua riconoscibilità. Il riferimento al taglio anatomico può essere, pertanto, effettuato nell'elenco degli ingredienti con la voce «pancetta suina».

COMMERCIALIZZAZIONE DEGLI OLI DI OLIVA, QUALI INGREDIENTI

In relazione all'applicazione del regolamento (UE) n.1169/2011 e la

conseguente disapplicazione dell'art. 4 del decreto legislativo n. 109/92 (superato dall'art. 17 «Denominazione dell'alimento» e dell'allegato VI «Denominazione degli alimenti e indicazioni specifiche che la accompagnano» del regolamento), l'Italia ha chiesto conferma alla Commissione europea che nella denominazione del prodotto finito possa essere riportato il solo nome generico dell'ingrediente utilizzato, in continuità con il disposto del decreto legislativo n. 109/1992 (es: «biscotto al cioccolato» in luogo di «biscotto al cioccolato al latte e alle nocciole gianduia»). La Commissione (si veda punto 6 della Circolare 5 dicembre 2016, n. 381060 del Ministero dello Sviluppo Economico, GU n. 2 del 3-1-2017) ha rappresentato che non esiste una regola generale e che, pertanto, ogni caso va considerato a sé, valutando se il consumatore possa o meno essere tratto in inganno e tenendo in considerazione gli standard commerciali impostisi nel tempo. Sulla base di tale riscontro, si ritiene dunque, che nella denominazione del prodotto finito possa essere riportato il solo nome generico dell'ingrediente utilizzato, posto il rispetto degli articoli 7 «Pratiche leali d'informazione» e 17 «Denominazione dell'alimento» del citato Regolamento, nonché, ove richiesto, il rispetto dell'art. 22 «Indicazione quantitativa degli ingredienti» dello stesso Regolamento. (Ad esempio: «Carciofini all'olio di oliva» in luogo di «Carciofini all'olio di oliva composto da olio di oliva raffinato ed olio di oliva vergine»). Si precisa che lo stesso comma prescrive che nell'elenco degli ingredienti il nome deve essere completo.

La Commissione europea - D.G. agricoltura - D.C. mercato dei prodotti di origine vegetale, tuttavia, su richiesta di alcune organizzazioni professionali (ANCIT, Federolio) ha precisato, a norma dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 1019/2002 modificato dal Regolamento (UE) n. 182/2009 (ora abrogati dai Regolamenti n. 2022/2104 e 2022/2105 ma che, di fatto, non modificano i principi contenuti nell'enorme in parola)", che *"se in un prodotto alimentare diverso da quelli indicati al paragrafo 1 dell'art. 6 è presente come ingrediente la categoria «olio di oliva composto da oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini», nell'elenco degli ingredienti può figurare la denominazione generica «olio di oliva»*. Tuttavia, se nel prodotto alimentare è presente olio di sansa di oliva, nella denominazione di vendita e nell'elenco degli ingredienti, deve figurare la denominazione «olio di sansa di oliva, conformemente al disposto dell'art. 6, paragrafo 3, del regolamento in oggetto».

PREPARATI PER BRODO E CONDIMENTO

La legge n. 836/1950 ed il suo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 567/1953 hanno previsto l'autorizzazione ministeriale preventiva per la produzione a scopo di vendita dei preparati per brodo e condimento.

L'autorizzazione, oltre a disciplinare la composizione standardizzata degli stessi, aveva la finalità di permettere l'impiego di altri ingredienti che potevano rivelarsi utili per esigenze tecnologiche, per migliorare la qualità di detti prodotti, per innovare i processi produttivi ed altro nonché per garantire trasparenza sul mercato e soddisfare le esigenze dei consumatori.

La legislazione suddetta è stata oggetto di condanna dell'Italia da parte della Corte di giustizia con sentenza del 19 giugno 1990, in ragione delle restrizioni attinenti alla composizione e alla denominazione subordinando inoltre la messa in commercio dei prodotti ad una preventiva autorizzazione.

L'autorizzazione è stata soppressa con l'art. 52 della legge n. 428/1990, mentre in materia di composizione le restrizioni, già oggetto della condanna di cui sopra, non trovano più alcuna giustificazione neppure dal punto di vista igienico-sanitario.

Infatti, ai sensi degli articoli 28 e successivi del trattato UE, i divieti di utilizzazione di ingredienti alimentari nella preparazione dei prodotti in parola trovano giustificazione solo se dettati da esigenze di ordine igienico sanitario. Siffatta situazione è stata causata anche da una erronea interpretazione delle disposizioni in materia, che hanno indicato solo gli ingredienti di base che potevano essere utilizzati, mentre con il decreto di autorizzazione si consentiva l'impiego anche di altri ingredienti alimentari idonei allo scopo.

La soppressione dell'autorizzazione ha fatto venir meno tale procedura, e pertanto, alla luce delle recenti nuove norme comunitarie che hanno imposto al fabbricante l'autocontrollo sulla propria produzione in collaborazione anche con la competente autorità sanitaria, si può ritenere che quanto poteva essere oggetto di autorizzazione è direttamente ammissibile nella fabbricazione dei prodotti in parola, fatta eccezione degli additivi il cui impiego soggiace alle disposizioni del regolamento (CE) n.1333/2008. Quanto sopra trova piena rispondenza nell'indirizzo delineato dalla Corte costituzionale con la sentenza n.

443/1997, secondo cui non possono essere posti a carico delle aziende italiane onerose che non trovano riscontro negli altri Stati membri e che non siano motivati da comprovate esigenze di tutela della salute.

CONTROLLO DELLA QUANTITÀ NOMINALE

Circa il controllo della quantità nominale e l'applicazione delle prescritte tolleranze (scarti in meno), in relazione ad accertamenti di infrazioni da parte degli organi di vigilanza igienico-sanitaria, si precisa che:

1. il controllo sui prodotti confezionati a gamme unitarie costanti (legge 25 ottobre 690/1978, e decreto del Presidente della Repubblica n. 391/1980 e successive modifiche) nonché quello sui prodotti confezionati a peso variabile (unità di vendita che sono per loro natura differenti l'una dall'altra) non attengono alla vigilanza igienico-sanitaria. Essi comportano, in particolare, verifiche all'origine che possono essere effettuate solo dagli ispettori metrici, in relazione alla specificità della materia. A tal fine si richiama l'attenzione sul regolamento (UE) n.2017/625 nel cui campo di applicazione non risulta incluso il controllo metrologico sull'indicazione delle quantità;

2. la quantità indicata in etichetta è quella determinata all'origine ed è un valore medio per i prodotti confezionati a gamme unitarie costanti; il controllo, pertanto, va normalmente effettuato all'origine. Quando nelle fasi commerciali viene rilevato uno scarto in meno sul singolo preimballaggio, il prodotto è da ritenersi conforme se tale scarto è nei limiti previsti dall'art. 5 della legge 690/1978 (per i preimballaggi CEE) o del corrispondente decreto del Presidente della Repubblica n. 391/1980 per i preimballaggi diversi da quelli CEE. Se lo scarto è superiore a quello tollerato, l'organo di vigilanza allerta l'Ufficio metrico competente per territorio affinché provveda alle necessarie verifiche presso il confezionatore, al fine di accertare che abbia superato il controllo statistico al riguardo. Il prodotto va sequestrato quando lo scarto rilevato è superiore al doppio di quello previsto (art.5 della legge 690/1978 e art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 391/1980);

3. gli scarti in meno (tolleranze) sui contenuti degli imballaggi preconfezionati, previsti all'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 391/1980 e all'allegato 1 della legge n. 690/1978

si applicano non solo sul contenuto totale dei preimballaggi ma anche sulla quantità di prodotto sgocciolato per i prodotti alimentari immessi in un liquido di governo: dette tolleranze non tengono ovviamente conto delle disposizioni più specifiche di cui alle metodiche analitiche riconosciute;

4. ai prodotti, che sono stati confezionati a gamme di peso variabili, si applicano le tolleranze tuttora valide previste all'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/1980, in quanto sono compatibili con le norme successivamente emanate. Tali tolleranze, infatti, possono applicarsi solo ai prodotti confezionati a gamme unitarie variabili;

5. Poiché non è possibile indicare tanti lotti quante sono le esigenze (merceologiche, sanitarie o metrologiche), ogni dicitura di lotto deve essere tale da soddisfarle tutte. Vale il principio, pertanto, previsto all'articolo 17 del decreto legislativo n. 231/2017, il quale prevede al comma 4 che il lotto è determinato dal produttore o dal confezionatore del prodotto alimentare o dal primo venditore stabilito nell'Unione europea ed è apposto sotto la propria responsabilità, escludendo pertanto qualsiasi tipo di comunicazione alle amministrazioni pubbliche in merito alle modalità di identificazione;

6. in riferimento a quanto previsto dall'articolo 23 e dall'allegato II del regolamento (UE) n.1169/2011, la quantità riportata sugli imballaggi dei prodotti soggetti a notevoli cali di peso è quella apposta al momento della esposizione per la vendita. In un'eventuale verifica per la determinazione della quantità occorre tener conto anche dell'acqua residua della confezione. Detti prodotti, ivi compresi i formaggi freschi a pasta filata, possono anche non riportare, nell'etichettatura, l'indicazione della quantità, se sono venduti a richiesta dell'acquirente e pesati alla sua presenza;

7. per i prodotti cotti o precotti, che sono confezionati prima della cottura, per la determinazione della quantità occorre tener conto anche del liquido di cottura. Poiché la quantità menzionata nella etichettatura è determinata all'atto del confezionamento, il relativo controllo deve tenerne conto. Si ritiene che in tal caso l'acquirente vada adeguatamente informato che la quantità menzionata in etichetta contempla non solo la parte carnea, ma anche il liquido gelatinoso. Tale informazione va riportata in un punto evidente dell'etichetta, perché possa essere percepita immediatamente dall'acquirente;

8. Secondo quanto previsto all'allegato IX del regolamento (UE) n.1169/2011, quando l'alimento è stato glassato, il peso netto indicato dell'alimento non include la glassatura.

PESO/PESO NETTO

L'art. 23 del regolamento (UE) n.1169/2011 prescrive che la quantità dei prodotti alimentari preimballati, per i prodotti diversi da quelli liquidi, debba essere espressa in unità di massa.

Viene segnalato che, in taluni Paesi dell'Unione europea, è richiesto di far precedere l'indicazione della quantità dalla dicitura «Peso netto» per i prodotti diversi da quelli liquidi e viene richiesto anche di conoscere se tale indicazione è effettivamente obbligatoria.

Nessuna norma ha mai prescritto regole al riguardo e nemmeno l'attuale regolamento (UE) n.1169/2011 che riprende quanto previsto nelle precedenti disposizioni, stabilendo che qualunque sia il tipo di quantità riportato in etichetta (nominale, netta, media, meccanicamente determinata e simili), tale quantità è da intendersi come la quantità netta. Le norme metrologiche, fatte salve dall'art. 11 del regolamento (UE) n.1169/2011, nulla hanno prescritto circa l'obbligo di indicazione della dicitura «peso netto». La dicitura «peso netto», pertanto, è da ritenersi non obbligatoria, ma la sua indicazione non è vietata.

ETICHETTATURA DEGLI IMBALLAGGI E DEI CONTENITORI PER LIQUIDI

Il decreto legislativo n. 152/2006 all'art 219 c. 5 (come modificato dal decreto legislativo n. 116/2020) prevede, analogamente al decreto legislativo n. 22/1997 ora abrogato, che *“Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. Ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, i produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.”*. Inoltre, in data 21 novembre 2022 è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 360 del 28 settembre 2022,

che adotta le Linee Guida sull'etichettatura ambientale, ai sensi dell'art. 219, comma 5.1, del decreto legislativo n. 152/2006, per il corretto adempimento degli obblighi di etichettatura degli imballaggi da parte dei soggetti responsabili.

PRODOTTI CON EDULCORANTI

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 elenca gli edulcoranti che possono essere utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti alimentari, indicando casi e dosi d'impiego.

Per quanto riguarda i casi d'impiego vengono indicate le categorie merceologiche e non i singoli prodotti con le relative denominazioni di vendita. Vi rientrano i prodotti di cioccolato, i nettari di frutta, le confetture, le gelatine di frutta, le marmellate e la crema di marroni nonché altri prodotti.

Le denominazioni di vendita di questi prodotti rimangono inalterate con la sostituzione totale o parziale degli zuccheri; tuttavia, le stesse devono essere accompagnate dalla dicitura «con edulcorante/i» oppure «con zucchero/i ed edulcorante/i», a seconda che si tratti di sostituzione totale o parziale dello zucchero, inteso come il complesso dei mono-disaccaridi, secondo quanto previsto dalle disposizioni di etichettatura di cui all'allegato III del regolamento (UE) n.1169/2011 parte 2. A titolo di esempio, "Alimenti contenenti edulcoranti": prodotto di cioccolato con sostituzione totale di zucchero: cioccolato fondente con edulcorante/i; prodotto di cioccolato con sostituzione parziale di zucchero: cioccolato al latte con zucchero ed edulcorante/i.

Ministero della Salute
DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE
ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH), E DEI
RAPPORTI INTERNAZIONALI
Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutri-
zione
Direzione generale della salute animale

All'agenzia Regionale Sanitaria
Settore Prevenzione veterinaria e sicurezza alimentare.
Regione Marche regione.marche.veterinarialimenti@emarche.it;
ars.funzionev.alimenti@regione.marche.it

Al Comune di Genova vigilanza@comune.genova.it

e, p.c. Agli Assessorati alla sanità delle regioni e Province
autonome

all'Assessorato Agricoltura Provincia Autonoma di
Bolzano

al Coordinamento interregionale area prevenzione e
sanità pubblica coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.
veneto.it

al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
ministro@pec.politicheagricole.gov.it

al Ministero dell'Interno gabinetto.ministro@pec.interno.it

al Ministero della Difesa udc@postacert.difesa.it

all'Ufficio Legislativo all'Ufficio di Gabinetto
al Dipartimento della salute umana, della salute animale e
dell'ecosistema (one health), e dei rapporti internazionali (DOHRI)

Oggetto: Autorità competenti designate, nell'ambito delle rispettive competenze, all'accertamento delle violazioni in materia di alimenti, mangimi, salute e benessere degli animali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27.

Riscontro richieste di chiarimento.

Con la presente si riscontrano le richieste di chiarimento pervenute da codesta Agenzia regionale e da codesto Comune di Genova sull'interpretazione dell'articolo all'articolo 2, del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 27 recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali lungo la filiera agroalimentare, di spettanza del Ministero della Salute, nei settori di cui al comma 1 del suddetto decreto.

Nel dettaglio, alla luce del parere espresso in merito dall'Ufficio Legislativo di questo Ministero si rappresenta quanto segue.

L'articolo 2, al comma 1, individua, in conformità all'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625 il Ministero della salute, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano e le Aziende sanitarie locali quali uniche autorità competenti designate *a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nonché procedere all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento e ad accertare e contestare le relative sanzioni amministrative* nei settori indicati, per parte di rispettiva competenza. Successivamente, al comma 3 e al comma 8, del medesimo articolo 2, indica gli ambiti specifici per i quali sono designate quali autorità competenti anche il Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste ed il Ministero della difesa.

Inoltre, al comma 10, dispone che il Ministero della salute nello svolgimento delle attività di controllo ufficiale può avvalersi del Comando carabinieri per la tutela della salute (NAS) a cui riconosce potere di accertamento delle non conformità nei settori di applicazione del d.lgs. 27/2021 e di adozione dei relativi provvedimenti, mentre al comma 12 prevede che *il personale e le forze di polizia afferenti ad altre Istituzioni che, nell'ambito dello svolgimento dei controlli condotti per la propria attività istituzionale, sospettino la presenza di non conformità*

nei settori di cui al comma 1, ne danno tempestiva segnalazione alle Autorità competenti. Il quesito della Direzione generale della AST di Ancona è finalizzato a chiarire se le autorità competenti di cui al citato articolo 2, comma 1 del d.lgs. 27/2021 siano le uniche a poter procedere all'attività di accertamento dei relativi illeciti amministrativi e contestazione delle sanzioni amministrative riscontrate durante lo svolgimento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali nei settori ivi previsti e quale validità abbiano i verbali di accertamento e contestazione redatti dagli Enti accertatori, diversi dalle aziende sanitarie locali o dai NAS, a far data dall'entrata in vigore del d.lgs. 27/2021.

Al riguardo, come esplicitato nelle conclusioni del citato parere dell'Ufficio Legislativo si rappresenta che "...non sembra potersi affermare che soggetti diversi dalle Autorità competenti – siccome partitamente e nominati individuate nel corpo del d.lgs. 27/2021- possano procedere all'attività di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi".

Di conseguenza "eventuali verbali di accertamento e contestazione da parte di Autorità già precedentemente competenti- epperò non sussumibili nell'alveo tratteggiato all'articolo 2, comma 1, del d.lgs.27/2021 – pur non potendo assumere rilevanza quali officiosi atti di iniziativa del procedimento sanzionatorio- in quanto non promanati da organi delle Autorità competenti ex lege d.lgs. 27/2021-potrebbero in ogni caso essere suscettibili di autonoma valutazione da parte delle medesime Autorità competenti ai fini della eventuale e successiva, azione di accertamento dell'illecito e di contestazione degli addebiti, con l'avvio del procedimento sanzionatorio che, in definitiva, ad esse Autorità competenti esclusivamente pertiene."

Tale impostazione è, pienamente in linea con quanto affermato sul punto dal Ministero dell'Interno

– Dipartimento della Pubblica - nella Nota circolare del 08/06/2022 pure citata da codesta Direzione generale che si allega, che espressamente specifica: *dalla lettura della norma (articolo 2 del d.lgs. 27/2001) si evince che il legislatore ha voluto sancire una riserva di competenza in favore delle predette Autorità competenti con la conseguenza che, fuori dai casi costituenti reato, gli altri Organismi delle Forze di polizia non possono procedere alla contestazione degli illeciti amministrativi.*

Dalle disposizioni di cui sopra è fatto salvo il settore del trasporto stradale di animali vivi in quanto il d.lgs. 151/2007, che introduce le sanzioni in attuazione del regolamento (CE) 1/2005, riconosce agli organi di polizia giudiziaria la competenza all'accertamento e alla contestazione delle relative violazioni con conseguente irrogazione delle sanzioni.

Contestualmente, nella citata Nota circolare, il Dipartimento della pubblica sicurezza, fa menzione della facoltà riconosciuta alle autorità competenti dal regolamento (UE) 2017/625, articolo 28, di delegare lo svolgimento dei controlli ufficiali, specificandone compiti e ambiti, ad altri soggetti istituzionali cosa che consentirebbe, ove praticata, di avvalersi anche delle Forze di polizia nell'ambito dell'esecuzione delle attività dei controlli ufficiali oggetto di delega.

Con riferimento allo specifico quesito del Comune di Genova che chiede a questo Ministero se i *regolamenti comunali non rientrino nella riserva di competenza* in capo alle autorità competenti designate all'articolo 2, comma 1 per l'accertamento e la contestazione delle violazioni rilevate nell'ambito dello svolgimento dei controlli ufficiali si rappresenta quanto segue.

In conformità al regolamento (UE) 2017/925 articolo 2, par. 1, per «controlli ufficiali» si intendono tutte le *attività eseguite dalle autorità competenti o dagli organismi delegati o dalle persone fisiche cui sono stati delegati determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali a norma del presente regolamento al fine di verificare: a) il rispetto da parte degli operatori delle norme del presente regolamento e della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2; e b) che gli animali e le merci soddisfino i requisiti prescritti dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, anche per quanto riguarda il rilascio di un certificato ufficiale o di un attestato ufficiale.*

Ciò comporta che la riserva di competenza di cui trattasi si applica ogni qual volta la violazione accertata abbia ad oggetto il mancato rispetto di norme del regolamento (UE) 2017/625 direttamente applicabili e della normativa (cfr: articolo 1, par. 2 reg. (UE) 2017/625) emanata dall'Unione o dagli Stati membri in applicazione della normativa dell'Unione nei settori di cui al d.lgs. 27/2001, comma 1, che come correttamente affermato da codesto Comune può ricomprendere “*disposizioni legislative, regolamentari e amministrative*”.

Per esempio con riferimento alla Legge regionale 22 marzo 2000 n. 23 “Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo” che codesto comune ha allegato al quesito di cui trattasi, si sottolinea che le norme relative all’identificazione degli animali e la registrazione degli stabilimenti che detengono animali - inclusi gli animali da compagnia - rientra nel settore “salute animale” di cui all’articolo 2, comma 1 lett. c) del d.lgs. 27/2001. Pertanto, i controlli ufficiali in tale ambito sono svolti per verificare la conformità alle relative disposizioni del regolamento (UE) 429/2016 e dei successivi regolamenti delegati, e a quelle contenute nel decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 concernente *adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni europee in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali*, che ne disciplina anche le sanzioni. In questo caso quindi l’eventuale accertamento e contestazione degli illeciti ai fini dell’erogazione delle relative sanzioni ai sensi dell’articolo 2, d.lgs. 27/2021 in conformità all’interpretazione fornita, rientrerebbe nella competenza esclusiva delle autorità competenti designate.

Il Direttore Generale della
Direzione Generale per l’igiene e

Dott. Ugo Della Marta

Il Direttore Generale della
Direzione Generale della salute animale la sicurezza degli
alimenti e la nutrizione
Dott. Giovanni Filippini

Dott.ssa Patrizia Ippolito - uff.1 ex DGSAF p.ippolito@sanita.it -
0659942014

Dott.ssa Rosa Maria Monteleone - uff.1 ex DGSAN
rm.monteleone@sanita.it – 0659942803

Libri

La procura europea e i controlli sull'impiego dei fondi PNRR

a cura di Fausto Capelli - Prefazione di Andrea Venegoni

Editoriale Scientifica, Napoli, 2024, ISBN979-12-235-0029-3 – Euro 35,00

Raccogliendole in un elegante volume di 450 pagine, l'Editoriale Scientifica di Napoli ha pubblicato le relazioni presentate al Convegno di Napoli sulla Procura europea, che è stato organizzato il 27 ottobre 2023, presso l'Università Federico II, con la partecipazione di numerosi docenti, tra i quali figuravano, insieme ai penalisti, esperti di diritto dell'Unione europea.

Le varie relazioni, di estrema attualità e di notevole interesse, pubblicate nel volume qui recensito, riguardano la struttura ed il funzionamento della Procura europea, nonché gli obiettivi perseguiti e i controlli da essa effettuati sull'impiego dei fondi PNRR.

I. Introduzione

La Procura europea (EPPPO nell'acronimo in inglese: *European Public Prosecutor's Office*) è un organo (non un'istituzione) dell'ordinamento dell'Unione europea, istituito con il regolamento Ue n. 2017/1939.

È, in particolare, un organo con una sede centrale a Lussemburgo che opera però in modo decentrato in 23 Stati membri, quanti sono gli Stati membri aderenti: rappresenta quindi un organo sovranazionale interconnesso con tali Stati, una novità assoluta dal punto di vista istituzionale.

Il Regolamento Ue n. 2017/1939 è stato adottato dopo diversi anni di contrasti e discussioni e dopo una lunga e sofferta procedura di cooperazione rafforzata.

L'art. 86 TFUE, riferendosi espressamente all'istituzione di una Procura europea mediante un regolamento adottato all'unanimità, dispone che, in mancanza del raggiungimento dell'unanimità necessaria, il regolamento istitutivo potrà essere adottato facendo ricorso alla procedura di cooperazione rafforzata su istanza di nove Stati membri.

Dopo l'adozione del regolamento, la Procura europea è divenuta operativa dal 1° giugno 2021.

Conviene ora esaminare in modo sintetico la struttura della Procura europea.

II. Struttura centrale della Procura europea

La Procura europea è formata da un Procuratore europeo capo, con sede nell'ufficio centrale di Lussemburgo, nominato congiuntamente dal Consiglio per la giustizia e gli affari interni dell'Unione e dal Parlamento europeo.

Il predetto Consiglio, senza però l'intervento del Parlamento europeo, provvede anche a nominare 23 procuratori europei, uno per ogni Stato membro aderente. La procedura di nomina prevede che ogni Stato membro indichi al Consiglio una rosa di tre candidati, tra i quali il Consiglio opera la scelta. Il Procuratore europeo per l'Italia è attualmente il Procuratore Andrea Venegoni, che esercitava originariamente le proprie le funzioni di sostituto Procuratore presso il Tribunale di Genova.

Il Procuratore europeo capo e i Procuratori europei nominati per i singoli Stati membri aderenti costituiscono il Collegio della Procura europea competente per l'adozione del regolamento interno che disciplina il funzionamento della Procura medesima.

Il Collegio ha anche il potere di nominare due sostituti procuratori capo scegliendoli fra i procuratori europei.

Infine, il Collegio ha il potere di istituire le Camere permanenti, ciascuna formata da tre procuratori europei, ai quali deve essere aggiunto un quarto procuratore europeo, che deve essere il procuratore europeo per lo Stato membro nel quale è sorto il caso sottoposto ad esame.

III. Struttura decentrata della Procura europea

All'interno di ogni Stato membro che ha aderito, devono essere nominati i procuratori europei delegati (PED), che sono procuratori nazionali in attività ai quali viene conferita la delega ad applicare le norme europee previste.

Secondo il Regolamento Ue n. 2017/1939 i PED devono essere almeno due per ogni Stato membro e sono nominati dai rispettivi Stati membri.

I procuratori europei delegati sono, quindi, competenti per i casi giudiziari relativi a reati specifici, sia provenienti da nuove notizie di reato, sia relativi a procedimenti già aperti dinanzi alla Procura nazionale, per i quali non sia ancora stata esercitata l'azione penale.

In Italia sono previsti 22 procuratori europei delegati e ne sono stati nominati 17 con l'intervento del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero di Grazia e Giustizia. Si tratta di procuratori operanti all'interno dei 9 distretti di Corte di Appello più importanti. Attualmente manca solo la nomina del PED del distretto di Corte di Appello di Bari e la Procura di Napoli è, quindi, anche competente per il distretto di Bari.

IV. Funzioni e obiettivi della Procura europea

La Procura europea è stata istituita per contrastare i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea. Nella direttiva UE (PIF) n. 2017/1371 sono indicati i reati che devono essere perseguiti.

Generalmente si tratta di frodi che danneggiano gli interessi finanziari dell'Unione perché utilizzano in modo illegittimo disponibilità finanziarie di provenienza europea comprendenti fondi europei di vario genere (fondi agricoli, sociali, etc.).

Ovviamente possono anche essere considerati casi più gravi e molto più complessi.

È pure possibile che nel corso del tempo venga ampliato il genere di reati da sottoporre alla competenza della Procura europea. Lo stesso par. 4 dell'art. 86 TFUE, in precedenza citato, fa già riferimento a tale eventualità. In questi ultimi tempi, in effetti, si è parlato di affidare alla Procura europea la competenza per gravi reati transnazionali, come il terrorismo ed anche la competenza per reati in materia ambientale. Pensiamo, ad esempio, all'inquinamento di un fiume che attraversa diversi Stati, oppure anche all'inquinamento atmosferico causato da imprese ubicate alla frontiera fra due o più Stati.

V. I controlli della Procura europea sull'impiego dei Fondi PNRR

In base all'art. 311 TFUE, il bilancio dell'Unione europea è costituito, da un lato, dai contributi erogati dagli Stati membri e, dall'altro lato, dalle cosiddette "risorse proprie" formate dai dazi doganali, dai prelievi all'importazione effettuati alle frontiere degli Stati membri e dallo 0,30% dell'IVA prelevata in tutti gli Stati membri.

A ben vedere, le cosiddette risorse proprie non sono propriamente tali perché richiedono pur sempre l'intervento degli Stati membri per essere acquisite dall'Unione. Ciò dimostra che l'Unione non è uno Stato, ma un'organizzazione internazionale che dipende finanziariamente dagli Stati che la compongono.

Per avere un bilancio indipendente ed autonomo che consenta all'Unione di considerarsi uno Stato federale, occorrerebbe alimentare il bilancio dell'Unione con entrate e disponibilità finanziarie acquisite direttamente dall'Unione.

Ma per ottenere questo cambiamento sarebbe necessario modificare le regole che spontaneamente gli Stati membri non hanno mai voluto cambiare per ragioni politiche.

Occorrerebbe, in effetti, un evento straordinario per renderlo possibile.

Questo evento è stata la pandemia degli anni 2020-2021-2022 che ha messo in crisi il mondo intero e ha spinto gli Stati membri ad introdurre una nuova disciplina delle risorse proprie che ha legittimato l'Unione europea a presentarsi sui mercati finanziari internazionali per acquisire direttamente le disponibilità necessarie.

Grazie al Next Generation EU ratificato da tutti gli Stati membri, l'Unione europea ha quindi potuto presentarsi da sola sui mercati internazionali acquisendo direttamente disponibilità finanziarie pari ad 800 miliardi di euro.

Queste disponibilità sono state ripartite fra i vari Stati membri ed hanno reso possibile la creazione dei vari piani nazionali di ripresa e resilienza (PNRR) che consentono ai singoli Stati di rilanciare la propria economia rafforzandone lo sviluppo.

Orbene, per disciplinare i controlli sull'erogazione dei fondi PNRR da parte dell'Unione e l'impiego degli stessi fondi PNRR da parte degli Stati membri che li hanno ricevuti, è stato adottato il Regolamento Ue n. 2021/241 che attribuisce all'OLAF e alla Corte dei conti europea, ma soprattutto alla Procura europea, poteri molto estesi, anche di carattere preventivo, per evitare le frodi.

Per questo sarà più facile intervenire per impedire che gli interessi finanziari dell'Unione europea vengano danneggiati.

Enrica Adobati

Libri ricevuti

CAMILLA BURELLI, *La discrezionalità della Commissione europea nelle procedure di infrazione*, Torino, Giappichelli, 2024, pp. 428 ISBN 9791221107555 brossura, € 58,00.

EDOARDO SURIANO, NICOLA SITTA, *Etnomicologia in Italia. Il consumo alimentare tradizionale dei funghi spontanei*, Trento, Gruppo micologico «G. Bresadola» di Trento – APS, 2024, pp. 514, ISSN 0392-4874 brossura.

Notizie sugli autori

(in ordine di pubblicazione)

Vito Rubino, Professore associato di diritto dell'Unione europea, Università del Piemonte Orientale, vito.rubino@uniupo.it;

Marco Guidi, Ricercatore di diritto dell'Unione europea presso UnitelmaSapienza – Università degli Studi di Roma, Dipartimento di Diritto e Società Digitale, marco.guidi@unitelmasapienza.com;

Fabiano De Leonardis, Research Fellow IUSE, fabianodeleonardis@hotmail.it;

Melissa Capelli, PhD in Diritti e Istituzioni, Assegnista di Ricerca in Diritto Privato Comparato, Dipartimento di Management “Valter Cantino”, Università di Torino, melissa.capelli@unito.it;

Federico Coppola, Dottorando di ricerca in diritto civile nell'Università di Milano Bicocca e notaio, federico.coppola1997@gmail.com;

Raffaella Aimone, Avvocato del foro di Vercelli, partner Studio Legale Cedars Associati, aimone@cedarsassociati.it;

Giovanni Stangoni, Esperto di legislazione alimentare, co-amministratore del gruppo FB di discussione sulla legislazione alimentare, jonstan@libero.it;

Enrica Adobati, Avvocato del foro di Novara, enrica.adobati@gmail.com.

